TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 2478/07 R.G.N.R. DDA **N. 75/2011 R.O.C.C.**
N. 2351/08 R.G.G.I.P. DDA

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

- artt. 273 e ss c.p.p. –

IL GIP dott.ssa TOMMASINA COTRONEO

Esaminati gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1. **TEGANO Giovanni**, nato a Reggio Calabria, il 08/11/1939; ivi residente in contrada Corvo n. 3 Frazione Archi; attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Cuneo;

2. **BARBARO Carmelo**, nato Reggio Calabria, il 23/06/1948; ivi residente in via Vecchia Provinciale n. 28 Frazione Archi; attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale de L'Aquila;

3. **RECHICHI Giuseppe Rocco Giovanni**, nato a Reggio Calabria, il 15/11/1958; ivi residente in via Vecchia Provinciale n. 32 Frazione Archi; attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Caltanissetta;

4. **RECHICHI Rosario Giovanni**, nato a Reggio Calabria, il 14/05/1961; residente a Sovicille (SI), in San Rocco via Di Vigliano n. 62;

5. **LAVILLA Maurizio**, nato nato a Seriate (BG), il 12/10/1971; residente a Reggio Calabria, via Reggio Campi II Tr. n. 84;

6. **LAVILLA Antonio**, nato a Reggio Calabria, il 28/02/1975; ivi residente in via Armo Gallina n. 27;

7. **ZUMBO Giovanni**, nato a Reggio Calabria, il 19/08/1967; ivi residente in via Lupardini n. 4 Frazione Archi; attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di "Opera - Milano";

8. **EMO Roberto**, nato a Reggio Calabria, il 30/08/1966; ivi residente in via Lupardini n. 4 Frazione Archi;

9. **TOSCANO Maria Francesca**, nata a Reggio Calabria, il 19/07/1971; ivi residente in via Lupardini n. 4 Frazione Archi;

10. **ZUMBO Porzia Maria**, nata a Reggio Calabria, il 03/07/1968; ivi residente in via Lupardini n. 4 Frazione Archi;

11. **RECHICHI Antonino**, nato a Oppido Mamertina (RC), il 20/06/1985; residente in Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale n. 32 Frazione Archi;

12. **RECHICHI Giovanni**, nato a Oppido Mamertina (RC), il 20/06/1985; residente in via Vecchia Provinciale n. 32 Frazione Archi.

in ordine ai seguenti reati:

TEGANO Giovanni - BARBARO Carmelo - RECHICHI Giuseppe - RECHICHI Rosario - LAVILLA Maurizio - LAVILLA Antonio

A) *reato p. e p. dagli **artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991**, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, TEGANO Giovanni e BARBARO Carmelo, con il contributo causale e consapevole di RECHICHI Giuseppe e RECHICHI Rosario (già fittizi intestatari delle quote della S.r.l. COM.EDIL.), attribuivano fittiziamente a LAVILLA Antonio e LAVILLA Maurizio, che accettavano:*
- la titolarità formale delle quote della S.r.l. SI.CA., appositamente costituita in data 19/11/2001;
- l'affitto, in data 24/11/2001, da parte della S.r.l. SI.CA., dell'azienda della S.r.l. COM.EDIL. (espressamente comprendendo: tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i debiti ed i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti).
Essendo, in realtà, l'attività imprenditoriale di fatto di proprietà di TEGANO Giovanni, BARBARO Carmelo ed altri esponenti della cosca TEGANO.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e, in particolare, della cosca TEGANO.
Fatto commesso in Reggio Calabria, nelle date sopra indicate.

TEGANO Giovanni - BARBARO Carmelo - RECHICHI Giuseppe - RECHICHI Rosario - LAVILLA Maurizio - LAVILLA Antonio - ZUMBO Giovanni - EMO Roberto - ZUMBO Maria Porzia - TOSCANO Maria Francesca

B) *reato p. e p. dagli **artt. 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991**, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, TEGANO Giovanni e BARBARO Carmelo, con il contributo causale e consapevole di RECHICHI Giuseppe e RECHICHI Rosario (già fittizi intestatari delle quote della S.r.l. COM.EDIL.), di LAVILLA Antonio e LAVILLA Maurizio (già fittizi intestatari delle quote della S.r.l. SI.CA.) e di ZUMBO Giovanni ed EMO Roberto, attribuivano fittiziamente a TOSCANO Maria Francesca ed a ZUMBO Maria Porzia, che accettavano, la titolarità*

formale delle quote della S.r.l. SI.CA. (già affittuaria dei beni aziendali della S.r.l. COM.EDIL).
Essendo, in realtà, l'attività imprenditoriale di fatto di proprietà di TEGANO Giovanni, BARBARO Carmelo ed altri esponenti della cosca TEGANO.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e, in particolare, della cosca TEGANO.
Fatto commesso in Reggio Calabria, il 10/12/2002 (data di cessione delle quote della S.r.l. SI.CA.).

TEGANO Giovanni - BARBARO Carmelo - RECHICHI Giuseppe - ZUMBO Giovanni - EMO Roberto - ZUMBO Maria Porzia - TOSCANO Maria Francesca - RECHICHI Antonino - RECHICHI Giovanni
C) *reato p. e p. dagli **artt. 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991**, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, TEGANO Giovanni e BARBARO Carmelo, con il contributo causale e consapevole di RECHICHI Giuseppe (già fittizio intestatario delle quote della S.r.l. COM.EDIL.), di TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO Maria Porzia (già fittizie intestatarie delle quote della S.r.l. SI.CA.) e di ZUMBO Giovanni e di EMO Roberto, attribuivano fittiziamente a RECHICHI Antonino e RECHICHI Giovanni (attraverso la partecipazione societaria nella S.r.l. REC.IM., appositamente costituita), che accettavano, la titolarità formale delle quote della S.r.l. SI.CA. (già affittuaria dei beni aziendali della S.r.l. COM.EDIL).*
Essendo, in realtà, l'attività imprenditoriale di fatto di proprietà di TEGANO Giovanni, BARBARO Carmelo ed altri esponenti della cosca TEGANO.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e, in particolare, della cosca TEGANO.
Fatto commesso in Reggio Calabria, il 30/07/2008 (data di cessione della S.r.l. SI.CA. alla S.r.l. REC.IM.).

*In tal modo consentendo alla cosca TEGANO, mediante la successione di fittizie intestazioni illecite di cui ai capi sub A), B), C), di gestire occultamente, per oltre dieci anni, **l'attività imprenditoriale sita in via Vecchia Provinciale Archi n. 7 in Reggio Calabria** ed operante nel settore del commercio di materiale da costruzione.*

Osserva

Il presente procedimento rappresenta la risulante di una complessa e corposa attività di indagine effettuata dal G.I.C.O. presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e tesa a ricostruire un'articolata operazione imbastita e gestita, nel corso degli anni, da diversi personaggi gravitanti nell'orbita della **cosca TEGANO**; operazione finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attraverso una serie di successive fittizie

intestazioni di quote societarie. Più precisamente, gli esiti investigativi, come di seguito si vedrà, hanno portato ad emersione le inquietanti e complesse vicende che hanno nel tempo riguardato la compagine societaria COM.EDIL S.r.l. di RECHICHI Rosario cl. 1961 e RECHICHI Giuseppe cl. 1958, quest'ultimo raggiunto nella primavera del 2011 da OCC in carcere quale partecipe della 'ndrina Tegano con importante ruolo di supporto in variegate attività illecite, stante anche la sua privilegiata veste imprenditoriale-economica piegata alla bisogna alle esigenze della 'ndrina.

Prima di procedere alla disamina delle emergenze investigative compendiate nella richiesta, che efficacemente sintetizza il materiale indiziario a carico degli indagati, reputa questo giudice necessario effettuare alcune considerazioni in ordine ai **criteri di valutazione degli elementi di prova,** nel caso di specie rappresentati da:

1) risultanze del procedimento penale cd Agathos nei confronti di esponenti di primo piano della cosca Tegano, a carico dei quali è stata emessa OCC in carcere per il reato di appartenenza all'associazione mafiosa e per numerosi reati di estorsione pluriaggravati, il cui corredo di atti è costituito da poderose e pregnanti **intercettazioni telefoniche**, da paralleli servizi di osservazione e verifica, da ssii delle ppoo; stralcio del processo in questione è stato definito nel marzo 2011 con sentenza di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Gup in sede che ha ritenuto la esistenza e l'attuale operatività della cosca Tegano.

2) risultanze a carico di LO GIUDICE Antonino cl. 1959 e di LO GIUDICE Luciano cl. 1974 per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., che hanno dato la stura alla ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti indagati, emessa dal G.I.P. in data 09/10/2010;

3) **gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche avviate nel presente procedimento e, comunque, transitate nel presente procedimento**

4) **dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Fracapane Giovambattista, Iannò, Lo Giudice Antonino, MOIO Roberto, Fiume Antonino.**

5) sentenze irrevocabili emesse nell'ambito dei procedimenti ccdd Olimpia 1 ed altri che hanno ritenuto la esistenza della cosca Tegano

6) esiti procedimento cd "Archi" che ha portato alla emissione di OCC in carcere per il reato di appartenenza alla cosca Tegano dell'odierno indagato Rechichi Giuseppe

7) esiti del procedimento cd "Reale" che ha portato alla emissione di OCC in carcere a carico, tra gli altri, di Zumbo Giovanni per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso

8) esiti procedimento cd "Reggio Nord" nell'ambito del quale è stata emessa in data 9 ottobre 2011, OCC in carcere a carico, tra gli altri di Tegano Bruno, circa la attuale operatività della cosca Tegano.

I criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori

Il legislatore indica la regola di giudizio relativa alla chiamata di correo ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c. p. p., il cui tenore è il seguente: *"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b)."*

Come è noto, in ordine alla valutazione della "chiamata in correità" ai fini del giudizio di merito, la giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cassazione,

Sezione 5, 18.01.00, ORLANDO) ha statuito, in modo costante, che la stessa assume valore di prova diretta contro l'accusato in presenza di tre requisiti consistenti:

a) nella credibilità del dichiarante, valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, la genesi ed i motivi della chiamata di correo;

b) nell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, desunta da dati specifici interni ad essa quali la spontaneità, l'immediatezza, la reiterazione senza contraddizioni, la costanza nel tempo, la verosimiglianza, la logicità, la precisione, la completezza della narrazione, l'univocità;

c) nell'esistenza di riscontri esterni, che confermino l'attendibilità della chiamata di correo già scrutinata come intrinsecamente attendibile (principio questo ricavabile dalla stessa lettera del comma 3 dell'art. 192 C. p. p., che parla di "conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni" e non del dichiarante).

Quanto ai riscontri, la giurisprudenza ha richiesto che gli stessi

a. debbano essere certi,

b. non debbano necessariamente riguardare direttamente il "*thema probandum*", ovvero la prova in sé della colpevolezza dell'imputato, altrimenti costituirebbero prove autonome della colpevolezza,

c. debbano avere carattere "individualizzante", nel senso che non possono limitarsi a confermare le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, ma devono riguardare in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato in relazione ai singoli fatti delittuosi a lui addebitati,

d. possano avere qualunque natura, sia rappresentativa sia logica, **e possono essere costituiti anche da altra chiamata di correo, purché le due chiamate siano: convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; indipendenti, nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente od anche solo da suggestioni o condizionamenti che**

potrebbero inficiarne il valore della concordanza; specifiche, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni pur non necessariamente sovrapponibili devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite (Sez. 2, 30.04.99, CATALDO).

Tale regola, originariamente fissata solo per il giudizio di merito, opera, oggi, anche in sede cautelare, per effetto della legge n. 63 dell'1.03.2001 il cui art. 11 ha inserito nell'art. 273 c. p. p. il comma 1 bis, che evidenzia come: *"Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192 commi 3 e 4…"*. Nell'interpretazione di questa norma si sono registrati oscillanti orientamenti giurisprudenziali che hanno trovato soluzione nella decisione delle Sezioni Unite, secondo cui "*in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata od imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 comma 1 cpp, in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192 commi 3 e 4 ad opera dell'art. 273 comma 1-bis c.p.p. soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato"* (Sez. Un. n. 36267 del 30.05.2006, P.G. in proc. SPENNATO; in senso analogo vedi Cass. Sez. 1, n. 22853 del 9.05.2006, LIANG; Cass. Sez. 1, n. 35710 del 20.09.2006, PM in proc. ARANGIO MAZZA; Cass. Sez. 1, n. 19867 del 4.05.2005, LO CRICCHIO).

Tale ultimo orientamento appare senz'altro preferibile, essendo evidente che il legislatore, nell'introdurre la modifica normativa ed avendo ben presenti i diversi criteri usati dalla giurisprudenza in ordine alla valutazione della "chiamata in correità" a seconda che si trattasse del piano cautelare o di quello del giudizio di merito, ha perseguito lo scopo di omologare, per quanto possibile, la valutazione della chiamata in correità in sede cautelare ed in sede di giudizio di merito.

Si rammentano, ancora, ulteriori, recenti arresti giurisprudenziali:

Sez. 5, *Sentenza n.* 18097 *del* 13/04/2010 Cc. (dep. 12/05/2010) Rv. 247147, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, **la chiamata di correo quale grave indizio di colpevolezza, oltre che essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato da riscontri esterni individualizzanti** in grado di dimostrarne la compatibilità col "thema decidendum" proprio della pronuncia "de libertate" e di giustificare, quindi, la razionalità della medesima, essendo l'esigenza della "corroboration" - che inerisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante ma anche soggettivamente indirizzata - imprescindibile nell'ambito di una valutazione che è strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente "ad personam";

Sez. 1, *Sentenza n.* 16792 *del* 09/04/2010 Cc. (dep. 03/05/2010) Rv. 246948, che evidenzia, come nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se **precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione.** (Nella specie si è ritenuto sufficiente riscontro la convergente e circostanziata chiamata di correo di un altro collaboratore);

Sez. 1, *Sentenza n.* 15133 *del* 03/03/2009 Ud. (dep. 08/04/2009) Rv. 243789, ancora, sottolinea che in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte

nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa.

Quanto alla credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia sopraindicati che hanno reso dichiarazioni etero accusatorie nei confronti, tra gli altri, del Rechichi Giuseppe ed in ordine alla esistenza ed operatività della cosca Tegano la stessa è stata già vagliata e ritenuta dal Gip in sede di emissione del titolo custodiale a carico di Cortese Antonio e Murina Carmelo Consolato con riguardo al Lo Giudice Antonino capo dell'omonimo clan operante nel quartiere reggino di Santa Caterina, il cui elevatissimo spessore criminale emergeva già prepotentemente dal corredo motivazionale dell'OCC in carcere emessa a suo carico.
Le dichiarazioni, coerenti e precise, rese da VILLANI Consolato, propalante e suo primo accusatore, chiariscono il ruolo di vertice, in seno alla cosca omonima, in ordine alla cui attuale esistenza ed operatività molto ha scritto il Gip in sede nel titolo custodiale a carico dei fratelli Lo Giudice, di Nino LO GIUDICE, il quale, a suo dire, attualmente ha il grado del ***Vangelo***, che deve ritenersi ricoperto ben oltre la data del suo arresto avvenuto il 15/09/1991.

Si riportano a tal riguardo le motivazioni espresse dal Gip emittente il titolo cautelare testè indicato.

"*Richiamando in toto quanto si è in precedenza rappresentato circa le dichiarazioni rese dal VILLANI ed i copiosi riscontri acquisiti nel corso delle indagini, si riassumono, per completezza, solo alcuni degli ulteriori elementi di conferma.*

Tali dati, valutati unitamente alle menzionate dichiarazioni, rendono evidente, allo stato degli atti, la attuale partecipazione di LO GIUDICE Antonino alla omonima cosca.

Riscontri alle dichiarazioni del VILLANI riassunte nella parte espositiva del materiale indiziario sono, infatti, rappresentati da:

- ***dichiarazioni del collaboratore di giustizia LO GIUDICE Maurizio cl. 1976*** *inerenti: 1) la assunzione, da parte del fratello Nino cl. 1959, della reggenza della*

*cosca sin dal momento dell'uccisione del padre, Giuseppe cl. 1939, avvenuta nel 1990; 2) l'esercizio di tale ruolo di vertice da parte di LO GIUDICE Nino, anche dall'interno del carcere, avendo l'obbligo Bruno STILO (fratello di Caterina cl. 1961, moglie di Nino LO GIUDICE) e Natino PENNESTRI' (nato a Reggio Calabria, il17/06/1975, figlio di LO GIUDICE Caterina cl. 1948, sorella di Nino LO GIUDICE), incaricati di gestire, in quanto liberi, gli affari della cosca, di rendere conto dei proventi delittuosi acquisiti ai fratelli LO GIUDICE, detenuti dal 1991 e, in particolare, al capo cosca Nino; 3) la necessità di tutti gli affiliati di attendere la scarcerazione, avvenuta nel 1998, di LO GIUDICE Nino, affinché fosse quest'ultimo, nel ruolo – ovviamente – di capo della cosca, a decidere, in via definitiva, sulla "rinuncia", da parte della cosca stessa, a partecipare alla "spartizione", insieme alle altre famiglie mafiose, degli utili derivanti dalle estorsioni ed al dominio sul Locale di Santa Caterina; 4) la vicinanza del boss Pasquale CONDELLO a LO GIUDICE Nino; 5) l'utilizzo, da parte di Nino LO GIUDICE, del consolidato modus operandi della cosca, caratterizzato dall'accaparramento dei diversi esercizi commerciali o beni immobili come conseguenza dell'usura ai danni dei relativi titolari (così, infatti, il fratello Maurizio: "Sì, perché c'è anche un appartamento ad Eremo, che era di **uno di questi qua che gli doveva dare dei soldi, un certo FAZZARI … questo appartamento è stato trasferito da FAZZARI a … a Luciano … poi Luciano a Antonino …**"; PM: "Mi scusi, spieghiamo meglio! Diciamo ... c'era un FAZZARI che era debitore?"; Maurizio: "Sì"; PM: "Nei confronti di chi?"; Maurizio: "**Di … di Antonino, di mio fratello!**");*

*B) **dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia IANNO' Paolo e**, assai recentemente (come detto il 4 ottobre 2010), **MOIO Roberto** in ordine: 1) al ruolo di capo della cosca ricoperto da LO GIUDICE Antonino, sin dalla morte del proprio padre (MOIO: **Nino LOGIUDICE è a capo della famiglia già da molti anni**); 2) al conseguente potere di Nino, in seno alla cosca, di imporre sugli altri affiliati le decisioni e la scelta delle strategie criminali (MOIO: **Nino LOGIUDICE è il capo cosca, il soggetto con il quale bisogna parlare per il ruolo che riveste**); 3) alla vicinanza del boss Pasquale CONDELLO a LO GIUDICE Nino;*

*C) esiti dell'**attività di intercettazione espletata nell'ambito del presente procedimento penale e nel proc. pen. n. 7462/09 R.G.N.R. Mod. 44**, attestanti l'attuale ruolo di vertice, in seno alla cosca, di LO GIUDICE Nino, terminale ultimo anche delle attività criminose di usura, estorsione ed intestazione fittizia perpetrate dal fratello Luciano (come si coglie dal chiaro riferimento, nel colloquio telefonico con la sorella ELVIRA, operato da Maurizio LO GIUDICE alla riconducibilità dei beni sequestrati ad entrambi i germani: "Hai capito? **LUCIANO … NINO**"), sul quale aveva puntato, anche in considerazione della sostanziale incensuratezza di quest'ultimo (essendo, come visto, uscito indenne dal processo che nei primi anni '90 lo aveva visto imputato minorenne per il reato di cui all'art. 416 bis c. p.), per la gestione del lato economico del sodalizio, ma che si è trovato, al momento dell'arresto di Luciano, a doversi occupare personalmente di questi aspetti e, pertanto, ha ricevuto, direttamente partecipando ai colloqui in carcere o indirettamente tramite terzi compiacenti (con l'utilizzo di linguaggio criptico, frasi in codice, soprannomi per indicare terzi soggetti, frasi all'orecchio, scambio di bigliettini), le informazioni necessarie per portare avanti l'attività criminosa in precedenza gestita, per conto della cosca, dal LO GIUDICE Luciano, e, altresì, attuando, attraverso il proprio figlio Salvatore, il consolidato modus operandi della cosca, caratterizzato dall'accaparramento dei diversi esercizi commerciali come conseguenza dell'usura ai danni dei relativi titolari, declassati a meri prestanome di un'attività non più propria;*

*D) **atti**, trasmessi dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, **riguardanti il danneggiamento**, mediante esplosione di ordigno, **dell'esercizio commerciale per la vendita di prodotti ortofrutticoli all'ingrosso di CALAFIORE Vincenzo cl. 1946**, sito nei pressi del Mercato Ortofrutticolo, comprovanti, tenuto conto delle dichiarazioni del VILLANI, la riconducibilità di tale fatto criminoso anche a LO GIUDICE Nino, avendo autorizzato, nel ruolo di capo della cosca, la commissione della predetta azione delittuosa;*

*E) **atti del proc. pen. n. 2426/06 R.G.N.R. Mod. 21**, relativi all'arresto di CORTESE Paolo Sesto cl. 1965 e contenenti diversi elementi utili a ricondurre alla cosca LO GIUDICE le numerose e pericolose armi, oggetto di sequestro in data 16/05/2006, che il capo della cosca LO GIUDICE Nino aveva assai verosimilmente affidato in custodia a persona che sapeva in tal senso disponibile.*

*F) **accertamenti espletati in merito ai rapporti tra LO GIUDICE Nino e Luciano e il "Maresciallo della D.I.A."**, identificato in SPADARO TRACUZZI Saverio cl. 1959 (Capitano dei Carabinieri, nel 2009 in servizio presso la D.I.A di Reggio Calabria), comprovanti un rapporto che si appalesa essere di stretta frequentazione, di condivisione di viaggi e (efficace il termine adoperato nella richiesta) di costose passioni, ma soprattutto, considerato il chiaro tenore delle dichiarazioni del VILLANI che si sono sopra commentate, tale da indurre il LO GIUDICE a ritenere di poterlo riutilizzare per una precisa strategia della cosca: come afferma il VILLANI l'"**intoccabilità a Reggio Calabria vendendosi prima all'uno poi all'altro e poi all'altro**".*

Pertanto, LO GIUDICE Nino può ritenersi, in conformità all'assunto di accusa, la figura apicale della consorteria, quella attorno alla quale ruotano tutti gli associati, i quali ricevono ordini, disposizioni, "'mbasciate" e, prontamente, riconoscendo in lui l'autorità del preposto, li eseguono.

Di non secondario rilievo, infine, è il dato che, sulla scorta delle emergenze indiziarie, non sono solo i membri della cosca a riconoscere in LO GIUDICE Nino un ruolo di vertice, ma altresì i soggetti intranei a diverse cosche (si pensi a IANNO', MOIO ed allo stesso boss Pasquale CONDELLO).

Si ribadisce, infine, che LO GIUDICE Antonino ha già riportato una condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c. p. sino al 15/09/1991 e che, nel processo OLIMPIA, è stato assolto in appello dal predetto reato per precedente giudicato, avendo "i Primi Giudici del tutto omesso di valutare la precedente condanna da lui subita per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per fatti commessi sino al 15/09/1991" e non essendo possibile "evincere dalle dichiarazioni dei collaboratori" - in particolare: LAURO,

SCOPELLITI, BARRECA, RIGGIO, IERO, GULLI' - "con certezza la protrazione della condotta associativa oltre la data suindicata".

In conclusione, sussistono a carico di LO GIUDICE Antonino cl. 1959 gravi indizi di colpevolezza inerenti la contestazione *(a far data dal 16/09/1991, ovvero dal giorno successivo a quello indicato, con contestazione c.d. chiusa, nel capo d'imputazione per il reato di cui all'art. 416 bis c. p. oggetto della sentenza in data 19/02/1993 del Tribunale di Reggio Calabria, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria dell'11/01/1994, passata in giudicato il 13/02/1995)* ***di associazione a delinquere di stampo mafioso, nell'ipotesi autonoma di ricoprirne un ruolo di vertice****.*

Circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del Logiudice, divenuto collaboratore di Giustizia così si esprimeva questo Gip emittente il titolo custodiale a carico di Murina Carmelo Consolato e di Cortese Antonio:

In data 13/10/2010, ***LOGIUDICE Antonino*** *manifestava la propria volontà di collaborare con la giustizia e, nel corso degli interrogatori del 13 e, soprattutto, del 14/10/2010, rendeva dichiarazioni nel corso delle quali cominciava a riferire le sue conoscenze sul contesto mafioso nel quale per anni è stato inserito ed ha operato.*
Un primo vaglio delle sue dichiarazioni consente di ritenere le stesse munite del carattere della spontaneità, della verosimiglianza, della logica interna. Egli si è assunto la paternità di gravi fatti criminosi (anche di omicidio), che mai, dalle indagini espletate, erano stati a lui ricondotti. Le sue dichiarazioni risultano, peraltro, munite del crisma del privilegio per la fonte superprimaria dalla quale esse derivano ossia dal vertice assoluto della cosca omonima, all'interno del nucleo familiare, che rappresenta lo zoccolo duro del clan, e, quindi, da sempre sia testimone, sia, soprattutto, autore, anche per averle deliberate ed autorizzate, delle condotte criminose perpetrate dai membri della consorteria. La sua conoscenza dei fatti riferiti, dunque, deriva o dall'aver direttamente deliberato, autorizzato, disposto e preso parte ai fatti, o dall'aver direttamente appreso i fatti dai responsabili o

dall'aver indirettamente ascoltato il racconto di tali fatti da soggetti pienamente inseriti nel contesto criminale di riferimento.

Nel corso dell'interrogatorio del 13/10/2010, egli riferiva:

- di essere entrato a far parte dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta, con il grado di "camorrista", nell'anno 1978 circa e, in particolare, all'epoca, nella cosca di cui era capo CANALE Francesco;

- di aver preso parte ad alcuni fatti di sangue, quali il tentato omicidio di tale DE MARIA Bruno, con il ruolo di appoggio e su ordine di CANALE Francesco, e l'omicidio di tale GERIA Angelo;

- di aver fatto ritorno a Reggio Calabria dopo l'uccisione del padre nel 1990 e di aver cominciato a gestire l'attività di estorsione, praticandola con metodo mafioso, anche unitamente a CHILA' Giovanni;

- di aver ricevuto la "Santa" a metà degli anni '80 e, quindi, il "Vangelo", per interessamento di MOSCHERA Cosimo, di tal NASONE di Scilla e del padre di Pino LIGATO;

- di essere stato coinvolto nelle vicende della guerra di mafia e di aver avuto rapporti con alcuni dei principali esponenti delle cosche della 'Ndrangheta, quali CONDELLO Pasquale, i fratelli LIBRI, FONTANA Giovanni, la famiglia ROSMINI e molti altri ancora;

- di aver avuto, in particolare, stretti rapporti con esponenti della cosca CONDELLO, anche negli anni 2000-2001, quando aveva incontrato in più occasioni non solo Andrea VAZZANA, nipote di CONDELLO Pasquale, ma anche quest'ultimo, che aveva in una occasione ospitato, durante la sua latitanza, per un periodo di 10-15 giorni, all'interno dell'abitazione di un parente di CHILA' Giovanni;

- di aver ricevuto, in quell'occasione, da Pasquale CONDELLO in persona, la proposta di acquisire un peso maggiore, a fianco del boss, in seno alla 'Ndrangheta, tra l'altro quale punto di riferimento del Supremo negli affari del Mercato coperto, nonché l'incarico di uccidere LIBRI Domenico cl. 1934 e suo fratello, per la loro prepotenza nell'accaparrarsi tutti i soldi provenienti dalle attività criminose;

- di essersi sottratto alla proposta del CONDELLO; le ragioni di tale scelta erano indicate da Nino LO GIUDICE nella volontà della omonima consorteria di stare per conto proprio, senza dover avere a che fare con i CONDELLO o con le altre cosche della 'Ndrangheta;

*- **di avere dato incarico a CORTESE Antonio, titolare di una profumeria, di collocare: l'ordigno esploso il 03/01/2010 davanti l'edificio sede della Procura Generale di questa città; quello esploso davanti l'abitazione del Procuratore Generale dr. Salvatore DI LANDRO il 26/08/2010; il bazooka fatto rinvenire in prossimità degli uffici di questa Procura**;*

*- **di aver incaricato lo stesso CORTESE Antonio di compiere altri attentati con esplosivi** e di averlo personalmente visto in alcune occasioni confezionare delle bombe;*

*- **di essere l'effettivo proprietario delle armi sequestrate in occasione dell'arresto di CORTESE Paolo Sesto, fratello di CORTESE Antonio, incaricato quest'ultimo di custodirle per conto dei LO GIUDICE**.*

Successivamente, nel corso dell'interrogatorio del 14/10/2010, LO GIUDICE Antonino, tra l'altro, dichiarava e precisava che:

*- **CORTESE Antonio è affiliato alla cosca LO GIUDICE**;*

*- in diverse occasioni il CORTESE aveva fatto, su suo incarico, **diversi attentati con esplosivi** e, in particolare, quello ai danni del Bar di Arangea, quello ai danni di CUZZOLA Santo e quello ai danni di **una pescheria nei pressi del mercato coperto, attuato dal CORTESE unitamente a VILLANI Consolato**;*

*- **CORTESE Antonio aveva eseguito attentati dinamitardi anche su incarico di LO GIUDICE Luciano e, unitamente a quest'ultimo, negli anni 2003/2004, si era recato in Austria a prelevare un notevole quantitativo di armi pesanti, circa una trentina, tra cui kalashnikov a colpo singolo.***

Un primo pregnante riscontro alle dichiarazioni del Lo Giudice si ritrova nella informativa di reato del 27/12/2005 della Squadra Mobile di Reggio Calabria 5° Sez. Reati contro il Patrimonio e la P.A., relativa alla collocazione di ordigno esplosivo,

in data 23/12/2005, presso l'abitazione di CUZZOLA Santo Maria (nato a Reggio Calabria, il 10/12/1969). Si tratta dell'ordigno piazzato da CORTESE Antonio su incarico del capo cosca LO GIUDICE.

Un'altra conferma si rinveniva nelle risultanze del procedimento celebrato a carico di CORTESE Paolo Sesto, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 07/11/1965 *tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria in data 16/05/2006, per essere stato trovato nella detenzione illecita di un arsenale di armi (mitragliatrice mini UZI, pistole semiautomatiche, ecc.), anche clandestine, alcune da guerra, altre comuni da sparo, con munizionamento, e condannato per tali reati con sentenza passata in giudicato.Nell'occasione dell'arresto del Cortese Paolo Sesto, veniva perquisita altresì l'abitazione di CORTESE Antonio (sita in Reggio Calabria, in via Sbarre Centrali Rione Ceci n. 69), con esito negativo; tuttavia, venivano trovati nella disponibilità del CORTESE* ***un certificato originale di idoneità al maneggio di armi con n. 879771*** ***ed una copia di una carta di identità n. AG3603219 rilasciata dal Comune di Reggio Calabria***, ***entrambi intestati a LO GIUDICE Luciano cl. 1974*** *(cfr. verbale di acquisizione della P.G. del 16/05/2006); sentito a s.i.t. in data 07/02/2007, a proposito di tale documentazione, CORTESE Antonio riferiva: "****Conosco da diverso tempo tale LO GIUDICE Luciano****, perché sono avventore presso il Bar dallo stesso gestito in questo Largo Missori. In ordine al rinvenimento, presso la mia abitazione durante la perquisizione esperita da Vostro Personale a seguito dell'arresto di mio fratello Paolo, di documentazione afferente il citato LO GIUDICE Luciano, posso dire che* ***lo stesso mi aveva chiesto la cortesia di presentare detta documentazione presso i Vostri Uffici*** *per il rilascio a suo nome del permesso di porto d'armi per uso sportivo; aggiungo che i documenti rinvenuti presso la mia abitazione si riferivano a fotocopie di originali, che già avevo provveduto a presentare per conto di LO GIUDICE Luciano presso i Vostri Uffici, per l'ottenimento di detto titolo di polizia; non so dare una collocazione temporale alla presentazione dei documenti da me effettuata per conto di LO GIUDICE Luciano".*

*Ed ancora nel corso del colloquio in carcere del 18/11/2006 tra il detenuto CORTESE Paolo Sesto ed il fratello CORTESE Pasquale (intercettato nell'ambito del R.I.T. n. 1867/06), il primo affermava: "**io mi trovo qua per colpa di altri … omissis … se … se quando io esco, poi li sputo in faccia a tutti e non voglio avere più a che fare …**".*

Ma vi è di più, il dichiarato del Lo Giudice risulta in toto confermato dalla messe dichiarativa, del cui pregio si è già detto, riversata in atti dal Villani Consolato.

E proprio questa convergenza tra i due dicta che ha riguardato l'indagato Cortese Antonio, accusato di aver fatto parte della cosca Lo Giudice con il ruolo di armiere ed artificiere, è un altro prezioso tassello che consente allo stato la formulazione di un giudizio di credibilità del collaborante Lo Giudice.

Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi con riguardo al Moio Roberto la cui recentissima collaborazione con la giustizia ha dato i suoi primi frutti attraverso le sue dichiarazioni di accusa rese in ambito dibattimentale nel processo pendente davanti al Tribunale Penale in composizione collegiale di Reggio Calabria (Sez. II, n. 298/10 R.G.T.) nei confronti di Donatello CANZONIERI, avente ad oggetto il ruolo da quest'ultimo ricoperto in seno alla cosca TEGANO.

La figura del Moio già indicato come un riferimento per le cosche per quel che riguarda le ditte che operano nel settore della pulizia dei treni in RC dal collaboratore di giustizia Fracapane Giovambattista, la cui elevatissima credibilità intrinseca ed estrinseca, vagliata e ritenuta in numerosissimi processi di criminalità organizzata ai quali ha dato un contributo poderoso, fa parte ormai del notorio giudiziario, emerge a tutto tondo nelle maglie del procedimento cd Agahos nell'ambito del quale viene raggiunto da OCC in carcere per aver fatto parte, unitamente ai generi-delfini di Tegano Giovanni, del gotha degli organizzatori e promotori dell' articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata denominata Tegano, a cui erano affidati compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni da

compiere, degli obiettivi da perseguire, delle attività economiche da gestire ed attraverso cui investire il denaro e le altre utilità provento delle dette azioni delittuose.

La disamina degli atti del procedimento citato consente di lumeggiare la posizione centrale dal Moio nel meccanismo estorsivo in atto gestito dalla cosca Tegano ai danni dei quadri dirigenti della soc. New Labor (*società associata al "consorzio Kalos" - ed incaricata dalla Società Trenitalia S.p.A., in qualità di stazione appaltante, di subentrare nelle attività del "lotto 13 Calabria", in forza di contratto d'appalto n. 12787 del 03.07.2008, riguardante la manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la Stazione Centrale e la c.d. "Platea Lavaggio" di Reggio Calabria)* ed i suoi stabili rapporti con primari di quest'ultima con i quali si rapporta da pari grado. D'altro canto, il suo status di nipote acquisito del Tegano Giovanni, per averne sposato la nipote ossia la figlia di Tegano Vittoria, e di pupillo del capo supremo danno una prima contezza dell'osservatorio privilegiato che lo ha ospitato per decenni e della importanza delle sue propalazioni.
Egli ha già confessato la sua intraneità alla cosca TEGANO ed ha evidenziato il controllo su tutta la città di Reggio Calabria del sodalizio in argomento, così specificando:

"*Allo stato esiste una spaccatura all'interno della famiglia TEGANO, di cui faccio parte: la stessa è stata originata dalla scomparsa di Paolo SCHIMIZZI.*
La frattura ha provocato la nascita di due gruppi, il primo facente capo a Giovanni TEGANO e l'altro al fratello Pasquale.
… omissis …
Quasi tutta la città di Reggio Calabria è sotto il controllo delle famiglie DE STEFANO, TEGANO e CONDELLO, da Archi al ponte di San Pietro: sono loro che si dividono le somme provenienti dalle estorsioni.
… omissis …

La sua credibilità intrinseca ed estrinseca è stata già ritenuta dal Gip emittente l'OCC in carcere a carico dei fratelli Lo Giudice.

Nel corso dell'interrogatorio del 04/10/2010, affermava: "*Conosco Mimmo LO GIUDICE e **Luciano LO GIUDICE**, quali **esponenti della omonima cosca di 'Ndrangheta**, al cui vertice vi è Nino LO GIUDICE; ho saputo da Giuseppe SPADARO, gioielliere, che **Luciano LO GIUDICE presta somme di denaro applicando interessi usurari**. **Nino LO GIUDICE è a capo della famiglia già da molti anni***"; "*Nel 1986-1987, ho consegnato delle armi a Mico LO GIUDICE, prima dell'uccisione del padre Giuseppe.*

Nino LO GIUDICE è il capo cosca, il soggetto con il quale bisogna parlare per il ruolo che riveste; in relazione a ***Luciano LO GIUDICE****, confermo quanto ho detto prima, aggiungendo che lo stesso* ***è parte attiva della omonima cosca****; ricordo di un affare che il predetto doveva fare, mi pare si parlasse di un importo pari a circa € 500.000,00. Il bar di Bruno STILO, Onda d'Oro, è stato estorto dai LO GIUDICE, in quanto il precedente titolare non era riuscito a rientrare dai prestiti usurari che lo riguardavano*".

Le sue dichiarazioni risultano essere state confermate non solo dalle dichiarazioni degli altri propalanti ma confortate da plurimi riscontri estrinseci di varia natura (per i quali si rinvia alle emergenze attizie) che inducono allo stato a formulare un giudizio pieno di attendibilità anche di questo propalante.

Inutile appare ogni valutazione sulla figura del collaborante Iannò, la cui elevatissima credibilità intrinseca ed estrinseca, vagliata e ritenuta in numerosissimi processi di criminalità organizzata ai quali ha dato un contributo poderoso, fa parte ormai del notorio giudiziario.

Si riportano, infine, le notizie salienti sulla persona del Fracapane, utili per la disamina della sua attendibilità.

Il FRACAPANE è stato tratto in arresto, dopo oltre cinque anni di latitanza, il **23.6.2004** in esecuzione di ordine di carcerazione per condanna definitiva (nel proc. OLIMPIA 1) a due ergastoli e svariati anni di reclusione per i delitti di omicidio plurimo pluriaggravato, associazione mafiosa, e altro.

In particolare il FRACAPANE è stato riconosciuto giudizialmente quale appartenente alla consorteria mafiosa dei DE STEFANO-TEGANO con il ruolo di killer.

Immediatamente dopo l'arresto il FRACAPANE manifestava l'intenzione di collaborare con la giustizia, aveva, quindi, inizio la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, che terminava nel dicembre 2004.

Trattandosi di collaborazione avviata di recente non sono ancora disponibili risultati giudiziari che siano frutto delle dichiarazioni del FRACAPANE.

Peraltro, trattasi di soggetto che, come detto, è stato arrestato dopo un lungo periodo di latitanza trascorso sempre nel centro cittadino di Reggio Calabria, anche e soprattutto grazie a quella collaudata rete di favoreggiatori di cui gli appartenenti alle cosche DE STEFANO e TEGANO hanno in più occasioni dato prova di potere disporre. Questo dato consente senz'altro di ritenere la assoluta attendibilità soggettiva del FRACAPANE, essendo evidente che solo un soggetto che mantenga l'attuale inserimento nel sodalizio criminoso di appartenenza può continuare a fruire dell'appoggio materiale della cosca anche ai fini della conservazione dello *status* di latitante ed ancora si evidenzia che il Fracapane ha trascorso buona parte della sua lunga latitanza insieme ad Orazio De Stefano, membro di primo piano della omonima cosca e solo ad un uomo di assoluta ed indiscussa fiducia, evidentemente guadagnata sul campo, avrebbe potuto essere consentito di trascorrere la latitanza con uno dei vertici di una delle più temibili cosche della provincia reggina.

In ogni caso ai fini di una valutazione il più possibile completa si ritiene utile riportare l'estratto della sentenza di primo grado del proc. Olimpia 1, relativo alla posizione associativa del FRACAPANE, ove lo stesso ha riportato condanna confermata nei successivi gradi di giudizio.

Estratto Sentenza Olimpia 1 primo grado

(capo di imputazione F10 cosca DE STEFANO-TEGANO)

FRACAPANE Giovanni Battista, fu Luigi e di Sinicropi Mariangela nato a Reggio Calabria il 04.09.1963, ivi residente in via Quartiere C.E.P. lotto XX nr. 8, detenuto.

Dalla deposizione del verbalizzante m.llo Tutone Giovanni alla udienza del 22.12.1997 emerge a suo carico quanto segue *:" Fracapane Giovanni Battista, nato a Reggio Calabria il 4 settembre 1963. La Questura di Reggio Calabria, in data 28 gennaio 1989, lo propone per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Polizia… di P.S. Il successivo decreto, datato 7 maggio 1991… con successivo decreto datato 7 maggio 1991, viene irrogata la sorveglianza speciale per la durata di anni due.* ***Il 24/11/1986, la Squadra Mobile, personale della Squadra Mobile interviene presso l'abitazione di Molinetti Alfonso ed interrompe un summit mafioso; nell'occorso, vengono arrestati, oltre al Fracapane e Molinetti Luigi,***

entrambi all'epoca latitanti, Molinetti Alfonso, Barbaro Carmelo, Gatto Pasquale, Tegano Giuseppe, Polimeni Alfredo e Marino Gaetano. Vengono altresì rinvenute numerose armi comuni e da guerra*, con il relativo munizionamento.* ***Il 18 maggio 1990, rimane vittima di un tentato omicidio ad opera di ignoti killers, mentre viaggiava a bordo di un'autovettura nel rione Archi, unitamente a Panuccio Vincenzo, classe 1960, autista quest'ultimo dell'Avvocato Giorgio De Stefano e di Tegano Domenico****; tali vicende contribuiscono a chiarire la figura del Fragapane.* ***Il 25 febbraio 1989, è controllato in Viale Zerbi di Reggio Calabria a bordo di un'autovettura blindata****,* ***Fiat Argenta, intestata a Postorino Giuseppe, classe 1945, che sarebbe poi stato ucciso nel corso della guerra di mafia.*** *Il 2 febbraio 1990, è controllato in Viale Matteotti a bordo dell'autovettura Alfetta blindata, targata RC 335777, intestata a Serio Antonio, classe 1958, in compagnia di Marino Gaetano, classe 1966, e Pennestrì Santo, classe 1972. Il 6/11/1991, è controllato a Piazza Garibaldi a bordo di autovettura targata RC 397120, unitamente a Sonzogno Demetrio, classe 1969. L'11 novembre 1991, è controllato sul Corso Garibaldi a bordo di autovettura targata RC 397120, insieme a Fragapane Bruno, classe 1960. Il 17 febbraio 1992, è controllato in Archi a bordo della stessa autovettura di cui sopra, in compagnia di Gatto Antonino classe 1940, padre di Pasquale classe 1966. Il 26 febbraio 1992, è controllato con la stessa autovettura in compagnia di Sonzogno Demetrio classe 1969. Il 19 novembre 1992, è controllato in Archi a bordo di autovettura targata 472199, Reggio Calabria, unitamente a De Stefano Giuseppe, classe 1969, e Zappia Vincenzino, classe 1968".*

Dal certificato generale del casellario giudiziario emergono condanne definitive per il delitto di cui all'art. 416 bis CP contestato , con contestazione cd "aperta" (a decorrere dall'ottobre dell'anno 1985), nel processo Mario Albanese + altri, (e con cessazione della permanenza sino alla data della pronunzia di primo grado, ossia il 23.10.1989) ; in data 7.5.91 il Tribunale di Reggio Calabria gli ha inflitto la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale per la durata di anni due.

Il collaboratore di giustizia Lauro nel corso delle dichiarazioni rese al PM in data 18.02.1994 lo indica come killer destefaniano e nelle successive dichiarazioni del 23.11.94 lo riconosce in fotografia :

""..... Il braccio armato della cosca federata era rappresentato da Carmelo BARBARO, capo decina, il quale aveva alle sue dipendenze dirette una fitta schiera di killers.....FRACAPANE Giovambattista detto "il cinese"; tale PANUCCIO vittima di un tentato omicidio insieme al citato FRACAPANE....."""

""Riconosco nelle foto n.29/D e 30/D FRACAPANE Bruno e Giovanni Battista di cui ho già ampiamente parlato. A tal proposito debbo riferire che nel giugno '85 consegnai 50 g. di cocaina al FRACAPANE Bruno che lo stesso non mi pagò in quanto io nel frattempo venni arrestato e quando mi scarcerarono, aprile '86, la guerra di mafia era già iniziata. L'ufficio dà atto che la foto n.29/D riproduce l'immagine di FRACAPANE bruno cl.1950; la foto n.30/D FRACAPANE Giovanni Battista cl.1963"":

Il collaboratore Scopelliti Giuseppe alla udienza del 19.9.97 dice di averlo incontrato nel carcere di Reggio e di aver appreso da Lombardo Giuseppe che si trattava di componente del contrapposto schieramento da eliminare:

"PUBBLICO MINISTERO - Fracapane Giovanni Battista del '66 – INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) – Giovan Battista pure fratello di coso ma gliel'ho detto Dottore, onestamente è da sei ore e sono stanco - PUBBLICO MINISTERO - Il fratello di coso, coso chi? – INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) – Prego? - PUBBLICO MINISTERO - Ha detto il fratello di coso…. Coso chi? – INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) – Di.. di Bruno .. Giovan Battista - PUBBLICO MINISTERO - E' il fratello di Bruno. Senta, Giovan Battista lasci stare Bruno ora – INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) – Si -

PUBBLICO MINISTERO - Lei lo conosce? – INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) – Si, ci siamo incontrati nel carcere di Reggio Calabria, come le dicevo prima, ho confuso Bruno con Giovan Battista - PUBBLICO MINISTERO - E… lo conosce come persona normale o come 'ndranghetista? – INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) – No come 'ndranghetista, ***uno dei killer del gruppo De Stefaniano - PUBBLICO MINISTERO - Come sa che era uno dei killer del gruppo De Stefaniano – INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) – Come le spiegavo prima allora si parlava chi era che sparava per loro, chi erano i giovani.. i giovanotti qua e là, si sapevano come loro sapevano la parte avversa che era la nostra noi sapevamo pure la loro, cioè gli obiettivi da colpire e così via tanto che mi sembra che ha subito pure un attentato*** *non so se è stato denunziato oppure meno - PUBBLICO MINISTERO - Da parte di chi l'attentato? –* ***INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) – Allora mi pare che me lo raccontò Giuseppe Lombardo*** *".*

Il collaboratore Barreca Filippo alla udienza del 10.10.97 lo descrive come un killer della cosca evidenziando anche l'attentato subito:

"PUBBLICO MINISTERO – Senta, e Fragapane Giovanni Battista, l'ha conosciuto? – INTERROGATO (BARRECA FILIPPO) – Sì, Fragapane Giovanbattista l'ho conosciuto negli anni… diciamo… era un killer della famiglia dei De Stefano. – PUBBLICO MINISTERO – Quando l'ha conosciuto? – INTERROGATO (BARRECA FILIPPO) – È stato quel Fragapane, diciamo, Giovanni è quel Fragapane che ha sparato assieme a… che è stato sparato assieme.. diciamo.. a Panuccio, nella… quando c'è stato l'attacco di cui ho parlato io alla famiglia dei Tegano".

Effettivamente il Fracapane Giovanni Battista ed il Panuccio Vincenzo sono rimasti vittima di un tentato omicidio commesso nel loro confronti , senza conseguenze mortali, in Reggio Calabria in data 18.5.1990, fatto in trattazione in questo processo ai capi B147 e B148).

Il collaboratore Lombardo Giuseppe alla udienza del 27.6.97 afferma di aver fatto parte del "commando" che eseguì il duplice tentato omicidio di cui sopra e ne indica la causale nell'adesione delle vittime allo schieramento destefaniano .Analoga versione rende il collaboratore Gullì alla udienza del 31.5.97 .Ma comunque già il Riggio (uno dei primi collaboratori a rendere in sede di indagini preliminari dichiarazioni su tale episodio, cfr udienza del 23.6.97) aveva accusato del fatto il Lombardo (prima che questi si pentisse) poichè sarebbe stato riconosciuto dalle vittime .

Il collaboratore Annacondia Salvatore traccia un quadro di intensi rapporti con il gruppo dei Tegano per il traffico di droga e sotto tale profilo si rinvia alla dovuta sede nella quale si potrà constatare come il Fracapane Giovanni Battista sia stato condannato in questo processo per aver ricevuto dall'Annacondia - nel febbraio-marzo 1990 - gr 950 circa di cocaina (cfr capo E18).

Il collaboratore Festa Domenico alla udienza del'11.11.97 sostiene che il Fracapane Giovanni Battista era obiettivo da eliminare per la sua adesione alla cosca De Stefano.

Il collaboratore Riggio alla udienza del 18.10.97 dice di averlo conosciuto personalmente e lo descrive come un killer , molto legato al gruppo di Alfonso Molinetti :

"PRESIDENTE - Poi approfondiremo più avanti. E Fracapane Giovanni Battista lo conosce? - INTERROGATO (RIGGIO GIOVANNI) – Fracapane Giovanni Battista lo conosco. Ehm.. e lo conosco e .. è uno dei killer della cosca… della cosca De Stefano Tegano . è sempre stato molto vicino sia a Totuccio Serio che ad Alfonso Molinetti nelle azioni …. nelle azioni di fuoco portato a termine. Ha partecipato a diversi agguati tra cui l'omicidio del fratello di Pasquale Condello, Domenico

Condello, partecipato a un.. a un.. la famosa ***tentato strage del mercatello*** *dove erano rimasti feriti diverse persone, insieme a Totuccio Serio ha partecipato ehm… ad altri .. ad altri omicidi che adesso non.. - PUBBLICO MINISTERO - Ma lei dove lo ha conosciuto? - INTERROGATO (RIGGIO GIOVANNI) – Mi pare di averlo conosciuto fuori.. fuori dal.. dal carcere comunque anche in carcere abbiamo avuto.. ci siamo incontrati, mi pare di averlo conosciuto fuori. In questo momento ricordo così.. poi.. - PUBBLICO MINISTERO - E le sue conoscenze sulla personalità criminale del Fracapane Giovanni Battista da cui… da chi le ha avute? Si le conoscenze sono.. molte.. su alcune cose ne abbiam parlato anche lui.. con Totuccio Serio che hanno fatto molte cose insieme, con Alfonso Molinetti abbiamo .. anche io con lui.. abbiamo.. io e lui… insieme a Luigi Molinetti ed altri abbiamo fatto una rapina.. ehm.. autunno mille nove cento novantuno.. una rapina al furgone porta valore nel piazzale dell'A&O a Saracinello".*

In ordine alla sparatoria al mercatello cui si riferisce il Riggio v'è da dire che sul relativo episodio ha deposto alla udienza del 24.1.98 il funzionario di polizia dr. Blasco (trattasi dell'attentato subito nel novembre dell'anno 1985 dai fratelli Cartisano a Piazza del Popolo di Reggio Calabria) e che comunque dal grave fatto di sangue il Fracapane Giovanbattista è stato prosciolto dal GI con sentenza del giugno 1988 emessa nell'ambito del processo Albanese Mario + altri .

Il collaboratore Ranieri Giovanni alla udienza del 14.2.98 afferma che era uno dei tanti possibili obiettivi da eliminare durante la guerra di mafia :

"PUBBLICO MINISTERO – Giovanni Fragapane lo conosce? – INTERROGATO (RANIERI GIOVANNI) – Sì. Giovanni Fragapane è suo cugino di… di Archi. Mansione di killer pure. – PUBBLICO MINISTERO – E costituiva anche lui un obiettivo del vostro gruppo? – INTERROGATO (RANIERI GIOVANNI) – Sì. – PUBBLICO MINISTERO – Senta, e quali erano gli altri obiettivi della vostra organizzazione? – INTERROGATO (RANIERI GIOVANNI) – Quali erano? Cioè gli obiettivi erano tutti, tutti quelli che… che… che erano in contrasto con noi. Cioè erano tutti della famiglia dei Libri, dei Tegano, dei… dei Zito, Bertuca, cioè non si risparmiava nessuno a quel tempo, chi si incontrava che aveva possibilità di sparare si sparava. – PUBBLICO MINISTERO – Ecco, ma io Le ho chiesto in particolare se Lei può dire quali erano le persone che costituivano obiettivo principale del vostro gruppo… – INTERROGATO (RANIERI GIOVANNI) – Le più temutissime… – PUBBLICO MINISTERO – E quanto… quanto inseriti ovviamente… – INTERROGATO (RANIERI GIOVANNI) – Domenico Libri, Giorgio De Stefano, cioè parliamo dei principali, di persone… Domenico Libri, Giorgio De Stefano, l'Avvocato Giorgio De Stefano, i Bertuca, Pasquale Bertuca, che era una persona capacissima di… di… di sparare, che si doveva sparare, e diversi tanti altri".

Dal coacervo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che precedono emerge il ruolo del Fracapane Giovanni Battista quale membro di spicco dell'omonimo clan, con il ruolo di killer e di spacciatore di droga e con condotta associativa senz'altro protrattasi oltre la data del 23.10.1989 (data della pronunzia di primo grado emessa nel

processo Albanese Mario + nel quale venne elevata contestazione inerente l'art. 416 bis CP cd "aperta" , a decorrere dall'ottobre dell'anno 1985) per come desumesi sia dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale per la durata di anni due inflitta in data 7.5.91 dal Tribunale di Reggio Calabria (con giudizio , pertanto di pericolosità sociale attuale alla data della stessa pronunzia), sia dalla obiettiva circostanza che fu oggetto di attentato alla vita nel mese di maggio del 1990 con la specifica causale (confermata dai detti di diversi collaboratori) che si trattava di eliminare un pericoloso esponente della cosca destefaniana, sia dalla condanna in questo processo (cfr capo E18) per la vicenda della cessione in suo favore di gr 950 di cocaina da parte dell'Annacondia Salvatore, episodio verificatosi nel febbraio-marzo 1990 e inserentesi nel filone dei rapporti in materia di traffico di stupefacenti tra la cosca De Stefano e la criminalità pugliese illo tempore rappresentata dal pentito Annacondia.

Pena equa-valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 CP ed in particolare il ruolo rilevante ricoperto all'interno del sodalizio criminoso quale spacciatore di droga e anche killer (in questo processo ha riportato condanna all'ergastolo per l'omicidio di Fiumanò Francesco e il duplice tentato omicidio dei fratelli Saraceno Francesco e Vincenzo, fatto commesso nell'aprile dell'anno 1986, cfr capi B11 e B12) - stimasi quella di anni 9 di reclusione.

Le circostanze sopraevidenziate tranquillizzano senza compiere sforzo alcuno circa la elevatissima attendibilità soggettiva del Fracapane la cui riconosciuta appartenenza alla cosca De Stefano con ruolo di killer e di spacciatore di droga e la cui responsabilità per gravissimi fatti di sangue è stata giudizialmente accertata con sentenza passata in giudicato.

Innanzitutto è un soggetto che ha trascorso la sua lunga latitanza con un esponente di spicco della temibile cosca De Stefano e tanto prova in modo definitivo i rapporti di intima frequentazione con un boss, circostanza assolutamente non da poco. Egli, nel parlare dei De Stefano e dei Tegano, o dei loro sottoposti, e del locale di San Giovannello ad essi vicino, già alleato, federato e collegato per evidenza non parla di un mondo inventato ma del mondo da lui frequentato e frequentato anche ai più alti livelli.

Che quello è il suo mondo, e che le dichiarazioni siano relative ad un mondo che conosce, emerge per l'appunto anche dalla sua comune e lunghissima latitanza con Orazio De Stefano.

Nel resto le sue dichiarazioni sono intrinsecamente armoniche, coerenti con il contesto di vita che ha ricostruito e con la personalità emersa, e ne emerge la costanza, nell'ambito dell'esame effettuato dal PM, che reiteratamente ha formulato le stesse domande ottenendo sempre risposte uguali a loro stesse, e la logica espositiva.

E' soggetto privo di precedenti condanne per calunnia, che esprime serenità e non certo odio e malanimo e che, soprattutto, specifica sempre e con assoluta precisione quando le sue dichiarazioni non sono il portato di conoscenza diretta, ma di conoscenza de relato. A tanto si aggiunga che è collaboratore che non ha remore a dichiarare i propri limiti conoscitivi, allorquando questi esistono, e che non cerca, per superarli, di avvalersi della tanto comoda e tanto vituperata, e nella specie evidentemente inesistente, circolarità delle informazioni o pur solo di quelle banali notizie che tutti sanno perché escono scritte sui giornali

E' quindi soggetto che ha conosciuto dall'interno i De Stefano ed i Tegano, che ha lavorato per le loro cosche nei momenti più difficili e cruenti della guerra di mafia, che si è reso responsabile in passato di gravissimi fatti delittuosi ed a sua volta è scampato ad un attentato da parte di un commando antidestefaniano in data 18 maggio 1990 e che ha continuato a far parte del sodalizio durante i lunghi anni di latitanza divenendo ricettacolo delle notizie più importanti e riservate portate al capo Orazio De Stefano dai suoi più fidi e dai primati in merito all'andamento ed ai fatti di rilievo del mondo criminale organizzato di appartenenza. Ed è proprio per questa sua lunga militanza nelle fila teganiane e destefaniane, che gli ha fruttato una succulenta ascesa nella scala gerarchica guadagnata sul campo, che diventa fonte di notizie preziosa ed assai attendibile.

Tali considerazioni, e il vaglio di ogni rigo delle sue dichiarazioni, danno un quadro di un soggetto di assoluta attendibilità intrinseca.

Le sue dichiarazioni, rese in più occasioni, sono connotate dai requisiti della congruenza interna, logica, ed esterna, cioè della plausibilità e verosimiglianza obiettive e storiche, della costanza ed iterazione, spontaneità, autonomia e dal carattere diretto delle conoscenze esposte, sebbene talune delle notizie siano riferite de relato, ma comunque apprese in prima persona nell'ambito criminale di interesse, da parte di altri soggetti che vi appartenevano e che le comunicavano come fonte prima.

Da tutto quanto illustrato deve, quindi, senza alcun dubbio sostenersi che, sul piano generale, il Fracapane è "pentito" credibile nel senso che, avendo credibilmente fornito un quadro dettagliato della propria attività, ha altrettanto credibilmente coinvolto nei medesimi fatti un numero rilevante di individui.

Parimenti affidabile soggettivamente ed altamente credibile è il Fiume Antonino, pentito ormai *storico*, che ha fornito apporti preziosi in numerosi processi di criminalità organizzata del nostro distretto giudiziario e la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già notoriamente vagliata e ritenuta da molte AAGG. Il Fiume si è autoaccusato di fatti gravissimi e vanta un pedigree criminale di tutto rispetto che lo ha reso teca preziosa ed inesauribile di conoscenze di innumerevoli fatti delittuosi, a moltissimi dei quali ha personalmente preso parte. D'altro canto, la sua privilegiatissima posizione ed il suo non comune osservatorio (egli era agganciato a doppia mandata con la famiglia De Stefano, per essere stato peraltro legato da relazione sentimentale con Giorgia De Stefano figlia del capo dei capi fin dai tempi della uccisione del boss Paolo De Stefano, e quindi inevitabilmente a conoscenza di quello che accadeva e che veniva deliberato **nella stanza dei bottoni** l'accesso alla quale era certamente ed evidentemente inibito ai più, ed è stato killer di rango della cosca) tranquillizza sulla elevata attendibilità anche quando riferisca di fatti conosciuti ed appresi de relato perché comunque appresi da fonti primarie privilegiatissime in contesti seri ed importanti in cui nessun ruolo può giocare lo scherzo, la spavalderia, l'elaborazione fantasiosa o la millanteria.

A tanto si aggiunga che la genesi della sua collaborazione, ossia la sua volontà di cambiar vita e di dare un taglio netto al suo passato e di aiutare gli inquirenti nell'abbattimento della criminalità organizzata (chiaro è, infatti, il messaggio in tal senso lanciato dal collaborante al suo esordio dell'esame in questa sede processuale) è sintomo del definitivo abbandono della vita criminale e non appare scelta opportunistica dettata esclusivamente dai vantaggi derivanti dalla collaborazione. La stessa, pertanto, costituirà elemento di valutazione di non scarsa importanza.

.

Anche in capo al Fiume non vi è segno di intenti calunniatori né di particolari ragioni di acredine o vendicative nei confronti degli odierni chiamati e da nessuno, invero, invocate.

Si aggiunge, peraltro, che non può definirsi chiamata de relato l'accusa proveniente effettivamente da un correo nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p. il quale proprio per la sua qualità di associato ha precisa conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se, nell'ipotesi in cui il chiamante abbia una posizione gerarchica preminente in seno all'organizzazione, l'accusato non abbia con lui avuto contatti diretti.

Chiamate plurime, quindi, incrociate e nella loro massima parte dirette. Ma quel che costituisce il dato saliente del materiale probatorio di questo processo è che le chiamate d'accusa dei collaboratori non sono indizi gravi da riscontrare ma sono essi stessi riscontro alla prova schiacciante di colpevolezza che gli stessi indagati forniscono da loro stessi nel corso delle numerose esternazioni intercettate. Passaggio probatorio fra i tanti quindi e riscontro esse stesse di altre compiute emergenze indiziarie.

Le circostanze sopra evidenziate con riguardo a tutti i propalanti, i cui dichiarati consentono di tessere la tela indiziaria in ordine alla partecipazione del Rechichi alla cosca Tegano e, prima ancora, in ordine alla attuale esistenza ed operatività

della cosca de qua, tranquillizzano circa la attendibilità soggettiva ed oggettiva di essi ed infine in ordine alla vicenda delittuosa oggetto di odierna disamina.

Si tratta di soggetti tutti esponenti di spicco e di primo piano delle cosche di appartenenza. Costoro **nel parlare dei Tegano, o dei loro sottoposti, non parlano di un mondo inventato ma del loro mondo, del mondo da loro frequentato e frequentato anche ai più alti livelli.**

Ciascuno dei dichiarati, per la parte che è consentito conoscere, appare intrinsecamente armonica, coerente con il contesto di vita che hanno ricostruito e con la personalità emersa, e ne emerge la congruenza, nell'ambito degli interrogatori del PM, dei quali è possibile allo stato apprezzare solo alcuni stralci, e la logica espositiva.

Sono tutti soggetti privi di precedenti condanne per calunnia né sono riversati in atti elementi dai quali inferire l'esistenza in capo a ciascuno di costoro di sentimenti di odio, di malanimo e di vendetta a carico dei chiamati. Anche con riguardo al Lo Giudice Antonino, che pure durante il suo stato di libertà declamava la sua volontà di fare piazza pulita, con ogni mezzo, dei suoi compari 'ndranghetisti, si può agevolmente osservare che tanto sosteneva al fine di potere avere più ampi spazi di operatività criminale, a questo punto, invero, inutili avendo egli avviato la sua carriera di collaboratore di giustizia.

Ciascuno dei collaboratori e' quindi soggetto che ha conosciuto dall'interno la cosca di appartenenza e che ha lavorato per essa anche nei momenti più difficili e cruenti della guerra di mafia (Lo Giudice, Moio, Fracapane, Fiume), che si è reso responsabile in passato di gravissimi fatti delittuosi. Ed è proprio questa lunga militanza ora nelle fila teganiane e destefaniane ora nelle fila della cosca Lo Giudice, che ha fruttato a ciascuno di essi una succulenta ascesa nella scala gerarchica guadagnata sul campo, la quale ultima diventa fonte di notizie preziosa ed assai attendibile. Alle stesse conclusioni si perviene con riguardo al Lo Giudice da sempre al vertice del sodalizio omonimo.

Le dichiarazioni di ciascuno di essi sono connotate, pertanto, dai requisiti della congruenza interna, logica, ed esterna, cioè della plausibilità e verosimiglianza obiettive e storiche, della spontaneità, autonomia e dal carattere diretto delle conoscenze esposte ed anche laddove alcune notizie fossero riferite de relato, tuttavia esse risultano, comunque, apprese in prima persona nell'ambito criminale di interesse, da parte di altri soggetti che vi appartenevano e che le comunicavano come fonte prima.

Quanto ai riscontri esterni e al livello di essi si è già riferito delle numerose conferme esterne che i loro dichiarati hanno rinvenuto ma quel che in questa sede interessa è il dato che essi si confermano e si riscontrano reciprocamente.

I criteri di valutazione del materiale intercettativo

La peculiare natura del materiale probatorio di natura intercettativa, che molta parte gioca nel presente procedimento, impone alcuni rilievi preliminari, in ordine alla sua delibazione.

Le osservazioni da svolgere sono inerenti all'apprezzamento del mezzo di indagine in questione in relazione agli aspetti della identificazione degli interlocutori, dell'intelligenza del contenuto delle conversazioni captate, nonché della valutazione, sotto il profilo argomentativo e probatorio, delle stesse.

Va subito rilevato che l'identificazione dei singoli interlocutori è avvenuta assai agevolmente quanto a quelle eseguite nelle sale colloqui degli istituti penitenziari in quanto i singoli soggetti in visita all'indagato Zumbo Giovanni erano compiutamente identificati. Parimenti deve dirsi con riguardo alla conversazione telefonica intercorsa tra lo Zumbo, in stato di detenzione, e la moglie Toscano Francesca.

Ad identiche conclusioni deve addivenirsi con riguardo alle conversazioni intercettate all'interno dello studio legale della Toscano Francesca.

Con riguardo alle altre, i risultati conseguiti sono stati assicurati sia in relazione alla titolarità ed alla disponibilità del mezzo intercettato da parte degli indagati; sia in riferimento alle notizie fornite circa la identità degli interlocutori dai medesimi, durante le conversazioni, dati conoscitivi opportunamente sviluppati, ad esempio l'uso di nomi o dei diminutivi corrispondenti ai nomi di battesimo.

La combinazione di tutti tali elementi, o anche solo di alcuni di essi, consente di conferire adeguato valore di affidabilità anche al riconoscimento vocale soggettivo esperito dagli operanti, che - adusi alla voce - sono in grado di procedere alla identificazione, per familiarità, dell'interlocutore e con una soglia elevata di affidabilità. La considerazione va, comunque, accompagnata da altra complementare, che impone un maggior rigore critico in assenza di dati obiettivi in grado di dar conferma del riconoscimento vocale meramente soggettivo degli investigatori.

Le conversazioni, peraltro, sono di contenuto sufficientemente chiaro ed intelligibile, tali da essere perciò comprese nel loro senso letterale e sintattico il più appropriato. Infine, i dialoghi in questione sono elemento indiziario di grande affidabilità, giacché si tratta di strumento conoscitivo che è assistito dai requisiti della genuinità, quanto a provenienza delle informazioni, e della veridicità del loro contenuto.

- Evidente è la spontaneità delle conversazioni, essendo avvenute tra soggetti, che, pur consapevoli di potere essere sotto osservazione, erano comunque convinti di avere adottato ogni utile precauzione idonea ad assicurare la piena riservatezza e segretezza dei dialoghi Va rammentato, peraltro, che alcune delle conversazioni intercettate si sono svolte all'interno dello studio legale della Toscano Francesca, luogo nel quale con ogni evidenza i conversanti si sentivano tranquilli ed al sicuro da orecchi "indiscreti".

- Parimenti evidente è la totale assenza di elementi che facciano ritenere le conversazioni captate mendaci apparendo, infatti, queste nel caso concreto del tutto

inverosimili ove si consideri che le stesse per un verso sarebbero destinate a rimanere circoscritte entro una ristrettissima cerchia di soggetti (i dialoganti nelle singole conversazioni), così da apparire prive di causale ragionevole, e, per altro verso, che le dichiarazioni intercettate sono nella loro totalità autoaccusatorie e non è emersa ragione alcuna per ritenere che le stesse siano oggetto di invenzione o fantasia, stante peraltro l'assoluta gravità delle circostanze oggetto del dialogo.

- Da ultimo va sottolineata la notevole affidabilità di affermazioni provenienti da fonti che ora espressamente ora implicitamente si si autoaccusano di fatti di una certa gravità.

-

In ordine, poi, alla questione della credibilità e valenza probatoria delle conversazioni intercettate va rilevato quanto segue:

- Nel caso che ci occupa la prova della responsabilità degli imputati viene il più delle volte tratta direttamente dalle loro dichiarazioni auto-accusatorie, avendovi direttamente partecipato gli indagati cui vengono contestati i delitti, per cui non si rende necessaria la ricerca di elementi ulteriori né di specificazione né di riscontro o conferma.
- In altri casi le dichiarazioni sono etero-accusatorie provengono da familiari, come nel caso delle accuse mosse dalla Toscano allo Zumbo ed all'Emo, che è impensabile forniscano indicazioni non veritiere. In ogni caso, in tali ipotesi si andrà sempre alla ricerca di riscontri e di conferme.

-

----------E', peraltro, del tutto ragionevole ritenere che, secondo ciò che di regola accade - per l'intimo convincimento degli interessati di interloquire in ambiente e con mezzo protetti, tali da garantire massima riservatezza e segretezza delle comunicazioni -, gli interlocutori esternino vicendevolmente conoscenze effettive e reali di cui dispongano.

Il giudizio, pertanto, è di massima affidabilità e di massima valenza indiziaria.

Si tratta, perciò, di acquisizioni probatorie particolarmente affidabili, indicative e concludenti, generalmente suscettive di fornire una ricostruzione degli eventi in maniera la più aderente ai reali accadimenti.

Va osservato, peraltro, che il criterio di valutazione esposto seppur riferibile essenzialmente alle ipotesi di conversazioni il cui contenuto sia rappresentato da fatti riferibili direttamente ai conversanti, dei quali essi discorrono per averli direttamente posti in essere è tuttavia agevolmente trasferibile anche alle ipotesi in cui i conversanti facciano riferimento a fatti e circostanze che interessino altre persone. In tal caso, infatti, seppur si ravveda l'esigenza di disporre, anzitutto, di riscontri obiettivi intorno alla sussistenza del fatto criminoso oggetto della conversazione, nonché di ulteriori appropriati riscontri relativi alla persona alla quale i fatti stessi sono attribuiti, pur se di natura non strettamente individualizzante, atteso il particolare mezzo di prova di cui si dispone, tuttavia la circostanza diffusa nell'ambito del presente procedimento secondo cui i dialoganti discorrono di fatti da loro direttamente appresi e conosciuti in uno alla caratura criminale di alcuni dialoganti che rende la fonte di per sé assai attendibile annacqua la necessità di maggior rigore nell'utilizzo del criterio valutativo. La consapevolezza dell'esigenza di una maggior prudenza da adoprare in sede valutativa - in termini di massima d'esperienza comune, per cui ciò che viene riferito sul fatto del terzo, per conoscenza diretta o indiretta, appare opportuno sia soggetto a maggiore e più severo vaglio critico dallo storiografo - rende inaccettabile una valutazione omogenea rispetto alle ipotesi di massima affidabilità delle captazioni, riferibili a quelle in cui gli interlocutori discorrano di fatti propri, a se stessi attribuiti. Anche se, comunque, quel riscontro di cui si richiede la fruibilità non potrà essere del medesimo tenore di quello richiesto per corroborare una chiamata di correo, per la eterogeneità dei due mezzi di prova, evidentemente di maggior spessore potendo essere ritenuta la conversazione intercettata, sia pure con sfumature variegate e volta a volta da apprezzare.

ATTUALE OPERATIVITA' DELLA COSCA TEGANO.

La cosca TEGANO è stata più volte giudiziariamente ritenuta una delle più potenti e pericolose associazioni di 'ndrangheta della provincia reggina. Fra tutte si rammentano le sentenze passate in giudicato relative al procedimento penale c.d. Paolo DE STEFANO + 59 e quelle relative alle c.d. Operazioni Olimpia, facenti parte ormai del bagaglio giudiziario intangibile e notorio.

Impegnata in tutte le guerre di mafia che hanno caratterizzato la 'ndrangheta reggina essa risulta essere tra le più attive nel settore delle estorsioni, nel traffico d'armi e nel controllo di tutte le attività commerciali ed imprenditoriali del reggino, da sempre operante in comunione di intenti, in sinergia operativa ed organizzativa con la federata cosca DE STEFANO, anch'essa stanziata nel quartiere reggino di Archi.

La disamina di questi giudicati consente, dunque, di affermare con certezza (quella certezza giuridica che le sentenze irrevocabili affermano oltre ogni ragionevole dubbio) che in Reggio Calabria dalla metà degli anni '70 (processo De Stefano + 59 e sentenze Olimpia) la 'ndrangheta esisteva e prendeva corpo, fra l'altro, nelle famiglie dei Tegano e dei De Stefano.

Di fatto sono state individuate delle organizzazioni strutturate gerarchicamente, ben avviate e con potere illimitato sul territorio, con individuazione dei capi storici e del divenire delle associazioni nel tempo.

Emergono sempre dalle medesime fonti le attività, gli obiettivi, i mezzi e le metodiche consolidate.

Le organizzazioni di 'ndrangheta in esame si sono perpetuate nel tempo, rinnovandosi, riemergendo dalla ceneri come l'araba fenice, mutuando soggetti, mezzi e struttura e mantenendo intatti forza e potere.

La cosca Tegano-De Stefano costituisce quasi l'esaltazione del modello mafioso, divenendo altissimo il livello dei mezzi (imprese e professionisti) e delle finalità (non solo l'accaparramento delle ricchezze economiche del territorio ma la canalizzazione di ricchezza in tale territorio).

Le principali direttrici di azione della eminente associazione in esame sono di tipo militare ed economico insieme, nel senso che il potere cercato e conseguito col metodo dell'intimidazione e della violenza mira ad assicurare la supremazia sugli avversari (v. le sanguinose faide con la creazione di uno schieramento facente capo alle cosche De Stefano-Tegano), e il monopolio diretto e indiretto delle principali fonti di ricchezza che si aprono nel territorio, quali sono le estorsioni e gli appalti, condannando le popolazioni ad un avvilente stato di sudditanza psicologica e depressione economica.

L'associazione in esame, per come è risultato con evidenza dalle prove esaminate, caratterizzata dalla diarchia in affari del nucleo dei Tegano e di quello dei De Stefano, ha mantenuto nel tempo una sorta di ordine nella stessa criminalità e indirettamente nella città, avendo una grossa fetta di controllo delle attività estorsive.

Attività condotte con prassi consolidate di richieste, successivi danneggiamenti anonimi e una mancanza di palesi sviluppi successivi o di conferme delle persone offese, emergendo però alle forze dell'ordine come in realtà le vittime pagassero e tacessero, cioè in un quadro di reati diffusi e di diffusa omertà.

Emerge quindi un capillare controllo e potere sul territorio, il terrore e l'omertà della gente, la finalità e anzi l'attuazione di ingiusti profitti da estorsioni e la longa manus sugli appalti e su qualsiasi fonte di ricchezza.

Quelle De Stefano-Tegano non sono solo famiglie mafiose ma sono le famiglie mafiose "doc", riconosciute, che hanno rapporti con le altre famiglie mafiose come emerge dalle sentenze passate in giudicato acquisite.

Tutti i profili di diritto evidenziati sono presenti, e in modo classico perché è mafia storica, dalla paura della gente tale da non richiedere violenza, alle violenze sistematiche che tale paura hanno sedimentato a tali livelli da determinare terrore il solo nome del gruppo, alla organizzazione gerarchica complessa con mezzi e uomini, alle attività e finalità non singole ma massicce e capillari su tutti i negozi e gli appalti.

Ma è soprattutto mafia vera perché si ritiene padrona piena ed esclusiva del territorio, con tutti i relativi poteri.

E’ mafia che vive anche del <prestigio> dei capostipiti mitici, intatto anche con la detenzione, per come emergente dalla serie di dichiarazioni incrociate di collaboratori che dipingono prestigio, alleanze, potere ricattatorio e capacità e possibilità di comunicare determinazioni dal carcere.

E sul tema carcere, e delle vicende soggettive e delle associazioni, può forse farsi una riflessione generale.

Il carcere non recide ex sé la partecipazione associativa, e non influisce più di tanto sulle associazioni.

Con riferimento alle associazioni vi è da ribadire che esse tendenzialmente sopravvivono alle vicende dei singoli associati, con gli opportuni ricambi e mettendo in aspettativa pagata i detenuti.

In molti processi è emerso dai dichiarati dei collaboratori come essi, nelle fasi detentive precedenti alla collaborazione stessa, fossero stipendiati dalle organizzazioni ed emerge, dalle intercettazioni, come il carcere fosse un luogo di aggregazione e come si tornasse subito attivi all’uscita.

E la sottolineatura è utile solo per comprendere la forza delle associazioni, che non è costituita solo dai soggetti intercettati o pedinati o in libertà ma anche dai detenuti, con il loro peso, con il prestigio che loro dà il carcere e con quell’aspettativa di un pronto rientro in campo, con la scarcerazione, che essi danno, e consentono sia fondata, all’associazione.

E il dato è significativo per cogliere nel loro complesso le associazioni e per ribadire e comprendere come le cosche di cui si parla, pur se si presentano a quadri ridotti e con obiettivi “civili”, sono appunto quelle stesse che pochi anni prima hanno fatto stragi di uomini e scempio dell’umanità.

La diversificazione degli obiettivi, la parziale sommersione dopo gli arresti, la blindatura dei gruppi rispetto alle indagini e alle collaborazioni, sono solo causa di maggiori difficoltà di prova, ma non creano alcuna interruzione nella continuità delle associazioni in esame.

E che tutto venga utilizzato, come da buona mentalità imprenditoriale della mafia, lo dimostrano proprio le emergenze relative alla pace provinciale tra le cosche:

diminuiscono gli omicidi, cala la tensione delle forze dell'ordine o comunque l'attenzione della gente, non vi è il rischio che taluno si penta per paura di essere ucciso, anzi ai pentiti si fanno ponti d'oro per farli ritornare indietro in famiglia o si tentano strategie di inserimento di falsi pentiti per far saltare questo pesante meccanismo, e ci si può concentrare sugli affari economici, distruggendo già con la paura che fanno i nomi, la concorrenza e facendosi forti delle alleanze che sorgono con la pace.

L'attuale operatività della cosca TEGANO viene messa in chiara luce non solo dalle recenti dichiarazioni dei collaboranti Villani, Lo Giudice e Moio ma anche dalle poderose risultanze del procedimento cd Agathos nell'ambito del quale è stata emessa un'OCC in carcere nei confronti di TEGANO Giovanni + 11 per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. e per plurimi reati di estorsione pluriaggravata e che si è concluso, come sopra detto, con sentenza di primo grado emessa dal Gup in sede nel marzo 2011 che ne ha ritenuto l'esistenza e l'operatività.

Il nuovo si affianca, pertanto, al vecchio, lo conferma e lo perpetua.

Le fonti di prova del procedimento citato, rappresentate da copiose intercettazioni telefoniche, da servizi puntuali di verifica ed osservazione e dalle dichiarazioni di accusa delle ppoo, sono, dunque, univocamente emblematiche della continuità criminale tra passato e futuro della cosca Tegano e della perdurante efficacia della posizione dominante del Tegano Giovanni, il quale pure latitante da un ventennio riesce, grazie alla collaborazione ed all'intesa con i generi, suoi alter ego, e alla fedeltà dei suoi accoliti, a mantenere la direzione della cosca, sia pur attraverso l'angusto ambito del suo osservatorio attraverso il ricorso a mille espedienti funzionali ad eludere i controlli ed a comunicare in modo segreto con i familiari ed i sodali. Quel che i *quadri* della cosca Tegano perseguono, con l'ausilio di una fedele manovalanza, è acquisire la gestione o, comunque, il controllo delle attività economiche, in un primo momento, della ditta FERROSER e, successivamente, di quella denominata "Soc. Coop. New Labor" - società associata al "consorzio Kalos" - incaricata dalla Società Trenitalia S.p.A. (in qualità di stazione appaltante) di

subentrare nelle attività del "lotto 13 Calabria", in forza di contratto d'appalto n. 12787 del 03.07.2008, riguardante la manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la Stazione Centrale e la c.d. "platea lavaggio" di Reggio Calabria; controllo esercitato anche attraverso la supervisione delle assunzioni, dei licenziamenti, delle maestranze, dei finanziamenti pubblici e degli accordi sindacali, ponendo in essere una serie indeterminata di condotte delittuose consistenti nelle continuative e sistematiche violenze e minacce finalizzate ad ottenere l'erogazione di tangenti mensili di rilevante importo, non inferiore a 20.000,00 €,da parte dei quadri dirigenti della Soc. Coop. New Labor", società associata al "consorzio Kalos.

Quel che i dialoghi intercettati fotografano con una impressionante nudità nonostante gli sforzi dei reggenti la cosca di agire e muoversi con circospezione e segretezza avvalendosi della manovalanza per prendere accordi ed appuntamenti con i quadri dirigenti della New Labor, è la permanente esistenza e la continua operatività della 'ndrina Tegano perfettamente articolata, viva e vigile sul territorio, recante ai suoi vertici oltre al vecchio capo Tegano Giovanni, anche i nuovi emergenti Crudo Michele e Polimeni Carmine oltre al Moio Roberto.

E' sulla società cooperativa New Labor, come già detto, che si è rivolta da ultimo l'attenzione della cosca Tegano, e non solo per l'attuazione dei progetti tradizionalmente estorsivi ma anche per attuare una nuova strategia volta ad affermare la propria presenza "interna" attraverso propri uomini (Siciliano Giancarlo e Moio Roberto) nella gestione della compagine societaria.

Così scrive il Gip emittente l'ordinanza custodiale a carico degli aderenti alla cosca Tegano: "La società cooperativa New Labor – appaltatrice dei servizi di manutenzione e pulizia presso la Stazione Centrale di Reggio Calabria e la cd. Platea lavaggio - era costretta a pagare periodicamente una somma a esponenti della cosca 'Tegano' per avere assicurate un più sereno svolgimento della propria attività, in particolare nei rapporti con il personale, tenuto 'a bada' da vari esponenti della cosca

stessa. Chiara è correlazione tra le dazioni e l'assoggettamento alla forza intimidatrice, che si è cercato di inquadrare in premessa.

Questo quadro era peraltro già emerso nel 2004, in base a denunce di un dirigente di Trenitalia, BIAGIANTI Sandro, e dalle dichiarazioni dei collaboratori dei giustizia FRACAPANE Giovanbattista e FREGONA Vittorio Giuseppe, atti tutti versati dal P.M.: elementi indiziari che hanno trovato sviluppo, inquadramento organico e ampio riscontro nell'ambito della presente indagine: nata – è utile qui ricordalo – durante le indagini per catturare il latitante Tegano Giovanni, e che appunto si indirizzavano su personaggi gravitanti nella cosca Tegano-De Stefano, indicata dai menzionati più remoti contributi come in grado di gestire la vicenda 'Ferrovie'.

Provando dunque a schematizzare le risultanze investigative che hanno fondato il provvedimento di fermo, si può dire che:

- sono documentati ripetuti contatti tra i vertici della New Labor (DIMO Antonio; ma anche il fratello Giancarlo e Soriani Marco), dipendenti della stessa (Siciliano; Moio) e soggetti in realtà che nulla hanno a che vedere con tale gruppo sempre svolti con grandissima cautela e con la preoccupazione di non dare nell'occhio (come gli incontri intervenuti tra il Siciliano e il Polimeni, presso l'asilo frequentato dal figlio di questi, con linguaggio spesso convenzionale 'ci vediamo dal bimbo');

- sono documentati sei pagamenti compiuti dalla New Labor a detti soggetti, avvenuti in data 26/11/09, 18/12/09; 12/3/10; 12-14/4/10; 14/6/10; 27/7/10: nelle date del 18/12/09 e 27/7/10 riscontrati direttamente dalle Forze di Polizia che – simulando un controllo occasionale – trovavano in possesso rispettivamente POLIMENI Carmine e MOIO Roberto di 20.000 e 12.000 euro; tali controlli erano commentati con apprensione dagli interessati che si consultavano anche sul come predisporre delle spiegazioni alternative. E' utile segnalare che tali versamenti risultano avere cadenza periodica, grosso modo mensile (conversazione tra DIMO Antonio e Siciliano Giancarlo, 28/10/09 ore

10,25, progr. 1597 RIT 2010/09): S “devo salire io a Roma domani?; Dimo ‘no deve venire Carmine, perchè non vado a Roma io....poi il mese prossimo vieni tu’ S ‘va bene okey’). Anche il ‘salto’ delle mensilità gennaio febbraio 2010 trova dalle telefonate spiegazioni e commenti dei diretti interessati (ripetute telefonate tra Siciliano e Dimo Antonio del periodo 21/1-26/2/10)

Le ragioni reali di detti pagamenti parimenti emergono dai colloqui. Se è vero che raramente si assiste a forme di minaccia diretta (e anzi spesso estortori ed estorti mantengono un linguaggio amichevole), è chiara la contropartita cui devono sottostare iu vertici della società: avere garantita la tranquillità in azienda, in particolare rispetto ai comportamenti dei dipendenti. Esemplare è la vicenda del Nicolazzo Bruno, le cui ripetute e gravi mancanze (prolungata assenza dal posto di lavoro) inducono il Dimo Antonio a disporne il licenziamento, anche se con la cautela di far sapere tramite Siciliano le sue intenzioni a ‘chi di dovere’ (‘avvisa chi devi avvisare’, conversazione del 21/10/09, ore 18,40, progr 1044 RIT 2010/09): sanzione che viene però ‘ridotta’ a una breve sospensione dopo l’intervento dei vertici della cosca, in particolare del Moio Roberto. Sulla stessa linea si pongono le ‘rassicurazioni’ del Moio stesso al Dimo, sulla prossima risoluzione dei numerosi casi di dipendenti postisi improvvisamente in malattia (“Antonio non ti preoccupare che ce la vediamo noi tranquillamente” conversazione del 3/5/10, progr. 28717 RIT 2299/09: si noti bene, pochi giorni dopo l’arresto di TEGANO Giovanni); la richiesta del Siciliano al Dimo Antonio, tramite il Soriani, di corrispondere per il tramite di FRACAPANE Giovanbattista delle somme a FRACAPANE Carmelo, detenuto; le conversazioni intercorse tra Dimo Antonio, Soriani Marco e Crudo Michele, in ordine a chi mettere in cassa integrazione, a seguito di incontro avvenuto in Roma dal quale era stato estromesso il Siciliano; le pressioni del Siciliano per far pagare alcuni fornitori ‘vicini’ alla cosca ‘Tegano’

Sempre dalle indagini precedenti al provvedimento di fermo, emerge anche chiara la consapevolezza dei vertici della New Labor, della reale 'qualità' dei propri interlocutori: offrono uno spaccato di tale consapevolezza – rilevante a fini probatori per le considerazioni sopra svolte, sulla valenza anche delle dichiarazioni eteroaccusatorie captate nel corso di intercettazioni – i commenti svolti dal Dimo Antonio e dalla moglie dopo la cattura di Tegano Giovanni (26/4/2010): alla iniziale soddisfazione, di vedere bloccati i loro persecutori (Dimo "questo <l'arresto> mi fa solamente piacere" Soriani "secondo te sono dispiaciuto io (ride)", ore 13,57 del 27/4/10, progr. 6968 RIT 2453/09; "e poi hanno arrestato siciliani. Che bello." SMS di Dimo alla moglie Marzocca Nella, ore 14.01 del 27/4/10 progr. 27141 RIT 2299/09) segue la consapevolezza che era coinvolto anche 'il numero uno', cioè Tegano (ore 15,21 del 27/4/10, progr. 6971 RIT 2453/09) e cioè la persona menzionata in un anonimo pervenuto allo stesso Dimo, e sul quale si tornerà infra; subentrano quindi un certo timore (Dimo Antonio esprime l'intenzione di non andare più a Reggio Calabria) e successivamente la sconsolata constatazione dei coniugi Dimo-Marzocca di essere di nuovo nella stessa situazione: 'ci troviamo solito posto solita ora' chiede rassegnato Marco Soriani a Moio Roberto (conv. ore 9,48 del 19/7/2010, progr.993 RIT 1222/10).

Il quadro indiziario che ha consentito di delineare l'esatta portata e l'esatto significato delle conversazioni e dei rapporti tra la New Labor e gli indagati ha trovato poi un formidabile riscontro dopo l'esecuzione del provvedimento di fermo.

In primo luogo le PP.OO., troppo a lungo succubi dei loro persecutori e non in grado di far emergere volontariamente i ricatti cui erano sottoposti, hanno pienamente confermato che i rapporti erano ben lontani da una normale (anche se magari conflittuale) dinamica aziendale.

Opportunamente esaminato immediatamente dopo l'esecuzione del fermo, il Dimo Antonio ha tra l'altro ammesso di avere "..... *spontaneamente consegnato unitamente a*

mia moglie MARZOCCA Gaetana, previa richiesta degli operatori di P.G. nella prime ore di questa mattina a seguito del controllo operato a mio carico, alcuni appunti manoscritti ed inerenti le dazioni di danaro da me effettuate in favore di alcuni personaggi; onde permettere alla mia Ditta di operare sul mercato e più precisamente in Reggio Calabria, senza problemi di sorta seppur in presenza di forti condizionamenti. Oltre al materiale citato, ho peraltro consegnato anche una lettera anonima dal sinistro avvertimento, recapitata presso la sede della Kalos all'inizio di quest'anno e che un mio dipendente trovò nella cassetta della posta presso la sede operativa della Kalos stessa.

In data 25.03.2009, ho iniziato ad operare nel territorio di Reggio Calabria, quale affidatario di un contratto di lavoro per un periodo di tempo limitato a circa un mese e mezzo. Tuttavia alla scadenza del citato periodo sopraggiungevano delle proroghe contrattuali, che si sono susseguite fino alla data odierna.

All'incirca verso la scadenza del primo periodo lavorativo, verso la metà di maggio 2009, tramite il mio stretto collaboratore SORIANI Marco, ebbi ad intrattenermi in un incontro con tutti i responsabili che lavoravano presso l'impianto "Platea Lavaggio". In quella occasione organizzai come mio costume, una cena, a cui erano presenti tra l'altro MOIO Roberto e SICILIANO Giancarlo che conobbi proprio in quella medesima situazione.

Nel corso di tale evento, il MOIO ed il SICILIANO, mi rappresentarono che presso gli impianti di lavorazione di Reggio Calabria, che prestavano la loro opera in favore della Kalos, sussistevano tutta una serie di problemi organizzativi, che potevano trovare una soluzione, se discussi in altra sede con la dovuta cautela con determinati personaggi.

In data successiva, che al momento non ricordo, il SICILIANO organizzò un incontro con due personaggi che mi furono presentati come Michele e Carmine. Nello specifico, i soggetti, già descrittimi dal SICILIANO come coloro che potevano gestire positivamente ogni problema esistente all'interno degli impianti, mi fecero chiaramente capire che solo

la loro mediazione poteva non solo evitare problemi di sorta tra il personale operante, ma anche determinare il ritmo produttivo, ottimizzando il numero e la resa dei singoli dipendenti, nonché eliminare definitivamente l'ammanco di materiale o il danneggiamento dei macchinari di lavoro. A supporto di quanto appena descritto, ricordo l'episodio della sparizione inspiegabile di una idropulitrice che solo a seguito della mediazione del SICILIANO, ricomparve negli impianti dopo pochi giorni, senza che io comprendessi come e attraverso quali canali.

Gli stessi personaggi, sopra menzionati ovvero CRUDO e POLIMENI, in modo chiaro, paventarono però l'impossibilità di far conseguire alla Kalos tali obiettivi, se non avessi provveduto a garantire loro una retta mensile pari ad euro 35.000 (trentacinquemila).

Trovandomi spiazzato di fronte a questa richiesta che inizialmente presi sottogamba, cercai di guadagnare tempo, pensando che alla scadenza del contratto, che sarebbe maturata nel giro di pochi giorni, avrei potuto evitare ogni forma di pagamento indebito. Avendo contestualmente avuto modo di verificare che nelle more della mia decisione, si continuavano a verificare tutta una serie di ammanchi e ritardi che danneggiavano la mia immagine professionale e commerciale, decisi di assecondare la richiesta ad un secondo incontro, che previa organizzazione sempre da parte del SICILIANO, si tenne nuovamente in occasione dell'ennesima cena, con POLIMENI Carmine e CRUDO Michele.

In quella specifica occasione i due personaggi, comprese le mie rimostranze inerenti l'impossibilità di pagare la somma precedentemente richiesta, in quanto troppo elevata, formalizzarono una dazione di denaro ammontante a 20.000 (ventimila) euro.

Ritenni opportuno dover prendere altro tempo, rappresentando difficoltà legate all'incasso di alcune fatture, ma dopo aver ragionato sulla situazione forzosa che mi si prospettava, e non vedendo vie di uscita; decisi di acconsentire alla richiesta estorsiva. Saldata la prima trance nel mese di giugno 2009, pari ad euro 20.000, improvvisamente

tutti i ritardi e gli ammanchi si risolvettero, con un notevole incremento della produzione. Tengo a precisare che in quella precisa occasione il pagamento fu effettuato nelle mani di POLIMENI Carmine.

Tutta una serie di problemi economici legati alla difficoltà del momento, mi spinsero a chiedere a chi di dovere, ovvero i soliti CRUDO e POLIMENI, attraverso il MOIO Roberto, la possibilità di dilazionare i pagamenti versando in maniera rateale gli ulteriori importo pattuito.

In seguito a ciò ricominciarono a verificarsi i soliti ritardi produttivi con evidente pregiudizio per la mia ditta. Proprio in seguito a tali accadimenti, nel mese di febbraio, mia moglie MARZOCCA Gaetana, mi informò di avere ricevuto in Brugherio una missiva anonima dal contenuto allarmante, nel cui corpo si menzionava il nome della cosca TEGANO.

Impaurito da tale episodio, ebbi modo di incontrare in ROMA sia il SICILIANO che il CRUDO, chiedendo spiegazioni in merito alla missiva. Ricevetti per tutta risposta dal CRUDO che non avevo motivo di preoccuparmi per quella lettera e di stare tranquillo. Effettuato quindi il versamento del mese di marzo 2010, la situazione si regolarizzò ed i rapporti tornarono lineari senza problemi di sorta.

Nel mese di aprile corrente anno, a seguito dell'arresto del SICILIANO unitamente al latitante TEGANO Giovanni, collegai definitivamente i legami effettivi che univano tra loro SICILIANO, CRUDO e TEGANO. Pensai nell'immediato di aver finalmente risolto i miei problemi, ma nel proseguo del mese di maggio 2010, ebbi modo di pranzare in Reggio Calabria con CRUDO, SORIANI Marco, MOIO Roberto ed il fratello minore di POLIMENI Carmine, avendo come sconcertante sorpresa quella di dover rinegoziare col CRUDO, il pagamento di nuove mensilità; in quanto lo stesso adduceva le medesime giustificazioni ed intimidazioni. Tali condizionamenti tornavano a vertere sui processi produttivi della Società nel territorio di Reggio Calabria e ciò mi preoccupò alquanto.

Dovetti quindi acconsentire ad un incontro su Roma e più precisamente in Piazzale Tiburtino, ove incontrai MOIO Roberto al quale consegnai la somma di euro 8.000 seguiti da un'ulteriore trance consegnata nel successivo mese di luglio, nella stessa località, pari ad euro 12.000 (dodicimila) contanti.

A seguito di quella dazione di danaro dichiaro di non averne più versato altro a nessuno dei rappresentanti della cosca TEGANO.

Apprendo con estrema soddisfazione che nella mattinata odierna, sono stati tratti in arresto sia il MOIO che il CRUDO.

Ritengo di avere indebitamente versato alla cosca TEGANO per tutto il periodo descritto, una somma pari a circa 110.000 (centodiecimila) euro.

Il meccanismo adottato per reperire i fondi necessari ai pagamenti, consisteva nel sovrafatturare alcune forniture con ditte che da tempo collaborano con la Kalos".

A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese da MARZOCCA Gaetana Maria, la quale ha spontaneamente precisato, anche con riferimento alle tangenti percepite dai vari rappresentanti delle sigle sindacali, quanto segue:

"*Svolgo la funzione di responsabile amministrativo contabile per nome e per conto della Società Kalos e nello specifico mi interesso delle problematiche legate alla fatturazione clienti e fornitori e dei pagamenti dei dipendenti..... voglio rammentare che nel periodo di poco precedente il natale del 2009, si presentò presso gli uffici di Brugherio, tale Giancarlo che solo successivamente appresi da mio marito chiamarsi SICILIANO e che lo stesso fosse un dipendente della sede di Reggio Calabria. In quella occasione il giovane chiese di mio marito onde poterlo salutare. Dopo una breve attesa il giovane incontrò mio marito, si salutarono e andò via rapidamente senza dare spiegazioni. In quell'occorso mi colpì l'atteggiamento arrogante e strafottente del giovane SICILIANO, il quale peraltro, successivamente telefonò sull'utenza fissa degli uffici della Kalos, chiedendo sempre di mio marito. Non essendo questi presente in sede, il SICILIANO si*

raccomandò di rammentare a mio marito di ricordarsi del "pagamento di quelle fatture" e rivolgendosi alla mia persona, aggiunse "se qualcuno le da fastidio ci penso io".

Non ho più incontrato il giovane SICILIANO da allora, né l'ho più sentito telefonicamente. Compresi subito anche da quegli episodi e dalla regolare e mensile dazione di danaro che mio marito erogava inspiegabilmente a terzi soggetti senza spiegazione alcuna, che qualcosa non quadrava. Tuttavia mio marito inizialmente non mi forniva nessuna spiegazione, ma compresi bene che trattavasi verosimilmente di tangenti che mio marito era costretto a pagare nei vari luoghi in cui operava la Ditta per non avere problemi o dannegggiamento dei macchinari con gente del posto.....

Ho conosciuto MOIO Roberto, nella primavera del 2010. L'uomo in un'occasione si presentò presso gli uffici di Brugherio per ottenere un prestito che provvide a scontare con trattenute sulla sua busta paga. In occasione dell'arresto del latitante TEGANO Giovanni e del contemporaneo arresto di SICILIANO Giancarlo, ho avuto assoluta conferma dei soggetti con cui mio marito era costretto a relazionarsi in Reggio Calabria e della cosca a cui quest'ultimo si vedeva costretto a pagare la tangente.

Anche SORIANI Marco, consulente della Società Kalos, ha sostanzialmente confermato le risultanze di indagine a carico delle persone nei cui confronti si avanza la presente domanda cautelare, aggiungendo una serie di particolari gravemente indizianti in grado di consentire la individuazione di quelle figure abilitate a svolgere ingerenze para-amministrative che si spingono ben al di là del ruolo ad ognuno di essi formalmente assegnato: "*Svolgo la funzione di consulente per nome e per conto della Società Kalos e nello specifico mi interesso delle problematiche legate agli appalti di riferimento per la citata ditta per la regione Calabria. Il tutto nel settore della pulizia e menutenzione dei convogli ferroviari, giusto contratto di appalto di affidamento diretto e temporaneo con Trenitalia.*

Il mio compenso per la consulenza offerta è documentale e fatturato ed è pari ad euro 3.500.

Voglio sottolineare che la Kalos e ditte consorziate di riferimento tra cui anche la New Labor, è subentrata ad una situazione lavorativa già in atto e pendente che la mia Ditta appaltante ha provveduto e provvede ancora oggi a gestire per tutta la regione. Il tutto sulla base di contratti assegnatari rinnovati bimestralmente. Tale situazione è in atto a decorrere dal mese di aprile 2009. In tale attività di subentro la Kalos ha rilevato tutto il pacchetto dipendenti sia stagionali che a tempo indeterminato, unitamente al settore produttivo ed ai macchinari lavorazione.

In virtù di tale subentro, è stato doveroso rispettare tutti i contratti già pendenti, mantenendo tutte le qualifiche ed i livelli già in atto.

Dal 2009 ad oggi che io sappia tutti i passaggi di livello effettuati sono stati operati dal Consorzio, sulla base di una scelta discrezionale. Tra questi personaggi posso citare POLIMENI Davide che è transitato dal livello H a quello G1. Per quel che concerne poi gli stipendi dei singoli dipendeneti, posso rappresentare che la maggior parte degli accordi stipendiali ritengo venissero stipulati direttamente coi fratelli DIMO e più precisamente con Antonio DIMO in qualità di Amministratore Unico.

Sulla base di quanto appurato, giornalmente in quel di Reggio Calabria, ho più volte mio malgrado ricevuto e subito pressioni da più parti, affinchè non avviassi azioni disciplinari per l'assenza di personale sul posto di lavoro ed espletamento delle mansioni delegate.

A tal uopo, significo che con molta difficoltà riuscivo a gestire materialmente il personale ed il rispetto della turnazione.....Uno tra i personaggi assunti con mansioni superiori rispetto a quelle del suo contratto di lavoro a seguito del nostro subentro, è SICILIANO Giancarlo. Per i rimanenti personaggi sopra menzionati, sottolineo che gli stessi risultassero già dipendenti in virtù di precedenti impegni contrattuali. In merito

preciso con assoluta certezza che il SICILIANO, mi fosse stato segnalato da MOIO Roberto e che tale collocamento fosse stato pienamente avallato da DIMO Antonio, il quale era a piena conoscenza di tutto. Peraltro per qualsiasi problema lavorativo o gestionale del personale, era diventato necessario interloquire ed interfacciarsi solo con SICILIANO Giancarlo o con MOIO Roberto, forti del placet di DIMO Antonio.

Qualsiasi mio intervento di carattere disciplinare era solo successivo ed accessorio rispetto alla mediazione che in prima battuta veniva effettuata dai soggetti testè menzionati.

In merito ricordo che a seguito del furto di un macchinario di lavoro (idropulitrice), interpellai il SICILIANO il quale a distanza di una settimana dall'episodio, provvide al recupero ed alla riconsegna del macchinario senza che io sapessi come, né le modalità adottate che peraltro non mi sono mai state rappresentate.

Durante i numerosi pranzi di lavoro, intrattenuti in Reggio Calabria, unitamente a DIMO Antonio e MOIO Roberto, in più occasioni tra cui un pranzo svoltosi in località Scilla di Reggio Calabria, mi sono intrattenuto anche con personaggi estranei al consorzio, tra cui ricordo esserci CRUDO Michele del quale inizialmente sconoscevo il ruolo.

Successivamente, appurando anche in altre occasioni che il ruolo e la presenza del CRUDO, determinassero una sorta di condizionamento nelle scelte gestionali di alcuni aspetti economici del Consorzio, ed appurando contestualmente che in quelle occasioni il DIMO Antonio avallasse in modo anomalo tali decisioni, comprendevo che il CRUDO rappresentasse realmente il tramite di "qualche famiglia calabrese"; che individuavo nella famiglia TEGANO all'indomani dell'arresto del SICILIANO in virtù dello strettissimo legame che nell'occasioni di quei pranzi potevo riscontrare ed esistere tra i due giovani.

Voglio rammentare anche un altro episodio, verificatosi nel luglio u.s., in cui in località Roma e più precisamente in Piazzale Tiburtino, partecipavo ad un pranzo di lavoro con i germani DIMO Antonio e Gianfranco, al quale era presente anche MOIO Roberto. In quella occasione, rammento che al termine del pranzo, il MOIO fu fermato su strada da una pattuglia della Polizia. Nell'occorso, chiamato telefonicamente dal MOIO, seppi da questi di essere stato trovato in possesso di un quantitativo di denaro contante datagli a suo dire dai DIMO e che trattavasi di una somma pari ad euro 12.000 (dodicimila), a saldo di una presunta fattura di cui io sconoscevo motivazione e causale".

La specifica posizione di TEGANO Giovanni, indicato quale elemento apicale della 'ndrangheta calabrese, e reggina in particolare, in grado di garantire equilibri mafiosi altrimenti instabili emerge, peraltro, a tutto tondo nella nota del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri – Sezione Anticrimine – di Reggio Calabria depositata in data 05 maggio 2010, agli atti del procedimento Agathos:

"Il 09.04.2010, nell'ambito del procedimento penale nr. 1095/2010 RGNR DDA di codesta A.G., veniva registrata, all'interno dell'abitazione di ***PELLE Giuseppe*** *[nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, domiciliato a Bovalino (RC) in via Borrello nr. 20**]**, una conversazione tra presenti (R.I.T. nr.1626/09), intercorsa tra quest'ultimo,* ***FICARA Giovanni*** *[nato a Reggio Calabria il 06.07.1964, ivi residente**]*** *ed un'altra persona in via d'identificazione. Gli stessi, durante il dialogo, facevano riferimento agli assetti criminali della città di Reggio Calabria, con particolare riferimento alle famiglie "DE STEFANO" e "TEGANO".*

Il ***FICARA,*** *nell'evidenziare la sua particolare vicinanza al gruppo* ***"DE STEFANO",*** *collocava al vertice di tale struttura criminale,* ***DE STEFANO Giovanni*** *[nato a Reggio Calabria il 30.10.1976, ivi residente], figlio di* ***DE STEFANO Giorgio*** *[nato a Reggio Calabria il 15 luglio 1941], ucciso in data 7 novembre 1977 e rinvenuto cadavere il giorno successivo.*

Circa l'identificazione del ***DE STEFANO Giovanni,*** *quale attuale reggente dell'omonima famiglia mafiosa, non sussiste alcun dubbio, in considerazione che il* ***FICARA Giovani*** *rappresentava, nel corso del colloquio, con estrema precisione i rapporti di parentela dei diversi componenti della famiglia, segno inequivocabile della perfetta conoscenza delle dinamiche criminali. In relazione a tali fatti, il dialogo avveniva come segue:*

FICARA G.*: noi a Reggio abbiamo… questi amici che… "cristiani"… a prescindere che abbiamo i "San Giovanni" pure, sapete i "San Giovanni" si rispettano…*

PELLE G.*: si…*

***FICARA G.**: non di meno… almeno come la pensiamo noi, come la pensate voi, poi noi abbiamo …incompr… per un mal di testa, una cosa, andiamo da loro a Reggio, gli dico "compare vedi che ho questo problema… come la dobbiamo mettere?"e loro vi consigliano come…*

***PELLE G.:** come…*

***FICARA G.:** siccome io… ve lo dico, va… li ho aggiornati, gli ho detto:" vedete che io sono molto amico di compare Peppe e…"*

***PELLE G.**: ma quella… incompr… a Giovanni…*

***FICARA G.**: C'è Giovanni!*

***PELLE G.:** …incompr… lui, no?*

***FICARA G.:** Giovanni e poi ci sono quelli dei CAPONERA… dovrebbero essere i cugini.*

***PELLE G.:** sono i suoi cugini?*

***FICARA G.:** si. Poi Peppe è arrestato!*

PELLE G.:** **Franco…

***FICARA G.:** Franco è arrestato!*

***PELLE G.:** Franco è pure dentro*

***FICARA G.:** i fratelli… i fratelli di… Peppe però non sono come a lui…*

***PELLE G.:** sono… messi da parte la…*

***FICARA G.:** non si interessano a… incompr…*

***PELLE G.:** c'è Demetrio la?*

***FICARA G.:** Demetrio, quell'altro che lo chiamano…*

***PELLE G.:** Giorgio!*

***FICARA G**.: di Milano, Milano… "u ladriceddu" si… lui è il più grande. Gli da…*

***PELLE G.:** ha…*

***FICARA G.:** questo signore… ha una bella squadra di giovanotti…*

***PELLE G.:** si.*

***FICARA G.:** grandi, pure non è che … ha… incompr… questo compare Paolo, il figlio della buon'anima di Giorgio, che ha avuto con una femmina, se l'è legittimato.*

***PELLE G.:** il figlio?*

***FICARA G.:** Giorgio! Il figlio di…*

***UOMO:** no, fratello!*

***FICARA G.:** La buon'anima di Giorgio DE STEFANO…*

***PELLE G.:** ah si.*

***FICARA G.:** ha due figli. Uno con la moglie, è Giovanni…*

***PELLE G.:** eh.*

***FICARA G.:** ed uno lo aveva con una CAPONERA.*

***PELLE G.:** questo…*

***FICARA G.:** Carolina… ed è il compare di compare Mico…*

***PELLE G.:** eh.*

***FICARA G.:** Paolo Rosario DE STEFANO, quello che hanno arrestato…*

***PELLE G.:** Sì, quello che hanno arrestato in Sicilia allora…*

FICARA G.: *Era latitante…ed è fratellastro di coso, però poi se lo è legittimato.*

PELLE G.: *si.*

FICARA G.: *Orazio DE STEFANO, suo zio, se li è legittimati tutti…*

PELLE G.: *se lo è legittimato…*

FICARA G.: *questi ragazzi che erano "piedi piedi", li ha presi e se li è legittimati.*

PELLE G.: *sì…*

FICARA G.: *e sono ragazzi in gamba, educati…*

PELLE G.: *si, si…*

FICARA G.: *sanno il fatto suo. Ed è nato questo "San Giovanni" di quanta amicizia avevamo con Domenico, ora pure con me, ci rispettiamo assai…e ci rispettiamo.*

PELLE G.: *Loro sono sempre la sopra, là a… incompr…?*

FICARA G.: *si, si, si…*

PELLE G.: *sono la…*

FICARA G.: *…incompr… e con Giovanni, tra di loro, hanno… a tutte le parti hanno…*

PELLE G.: *a tutte le parti…*

FICARA G.: ***ma vedete, c'è una cosa per… poter andare d'accordo tra familiari… c'è quello, compare Gianni che ha ragazzini che litigano…***

PELLE G.: *si, si…*

Sebbene l'intreccio dei nomi avesse causato una certa confusione in ***PELLE Giuseppe,*** *non avendo quest'ultimo ben compreso i legami di parentela dei diversi* ***DE STEFANO****, il* ***FICARA Giovanni*** *si premurava di spiegare all'interlocutore che "Demetrio" era il figlio di "compare Paolo", mentre il figlio della "buonanima di Giorgio" era invece "Paolo Rosario DE STEFANO", figlio illegittimo.*

Le affermazioni del ***FICARA*** *hanno trovato immediata corrispondenza negli accertamenti, infatti:*

- *"Peppe" si identifica infatti in DE STEFANO Giuseppe[1], ex capo famiglia di Archi tratto in arresto il 10.12.2008 dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, mentre si trovava all'interno di un appartamento-rifugio in zona Condera del capoluogo reggino;*
- *"Demetrio" si identifica invece in DE STEFANO Dimitri[2], fratello di Giuseppe;*
- *"Compare Paolo", si identifica in Paolo DE STEFANO[3], ex capo famiglia, assassinato ad Archi di Reggio Calabria il 13.10.1985;*
- *"Giorgio", definito "buonanima" dal* ***FICARA****, si identifica invece in* ***Giorgio DE STEFANO***[4]*, ex boss dell'omonima cosca, assassinato in località Acqua del Gallo di S. Stefano in Aspromonte (RC) il 7 novembre 1977; egli aveva avuto tre figli: due nati dal matrimonio con*

[1] **DE STEFANO Giuseppe** fu Paolo e di ERRIGO Rosa, nato a Reggio Calabria il 01.12.1969, attualmente detenuto

[2] **DE STEFANO Dimitri**, nato a Reggio Calabria il 10.6.1973, ivi residente, frazione Archi, via Provinciale Vecchia n.24, domiciliato in Rione Archi C.da Armacà, Diramazione Laganà n. 24

[3] **DE STEFANO Paolo**, nato a Reggio Calabria il 24.01.1943, assassinato ad Archi il 13.10.1985

[4] **DE STEFANO Giorgio Carmelo**, nato a Reggio Calabria il 15.07.1941, assassinato a Gambarie (loc. Acqua del Gallo) – S. Stefano in Aspromonte (RC) il 07.11.1977

GANGEMI Francesca[5]*, identificati in* ***Maria***[6] *e* ***Giovanni****, quest'ultimo in precedenza indicato, l'altro a nome* ***Paolo Rosario***[7]*, già* ***CAPONERA****, che veniva riconosciuto* ***DE STEFANO*** *solo nel 2002 dallo zio* ***Orazio Maria Carmelo***[8]*, fratello di* ***Giorgio*** *ed unico sopravvissuto degli storici fratelli* ***DE STEFANO****.*

Paolo Rosario DE STEFANO *era quindi divenuto il reggente dell'omonima cosca, latitante dal 2005, veniva tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria il 18 agosto 2009 mentre si trovava in vacanza a S. Alessio Siculo (ME) con la famiglia. Il ruolo di quest'ultimo, secondo le affermazioni del* ***FICARA****, è stato surrogato da* ***DE STEFANO Giovanni****, infatti precisava di avere svolto azione di paciere con lo stesso, in ordine ad alcune problematiche interne del gruppo* ***DE STEFANO,*** *ma anche in relazioni a rapporti con le altre organizzazioni criminali presenti sul territorio: ""ma vedete, c'è una cosa per… poter andare d'accordo tra familiari… c'è quello, compare Gianni che ha ragazzini che litigano… che… se… da quella parte la, sono rimasti tutti giovanotti, dalla parte di "Bastiano"… i TEGANO hanno pure giovanotti… i nipoti… se non c'era aiuto da questo… da compare Gianni per… mettere pace e stare tranquilli… inc… c'era…"…omissis… "C'era un periodo che erano arrivati… allo scontro. Ma… lottate insieme, "mannaia alla madosca" ed ora, un altro poco…"*

In effetti, le circostanzi temporali degli accadimenti consentono di potere affermare, senza ombra di dubbio, che ***DE STEFANO Giovanni*** *riveste, in seno al proprio gruppo criminale, un ruolo di vertice, in considerazione che lo stesso, scarcerato in data 25 settembre 2009, è subentrato, nella reggenza dell'organizzazione, al fratello* ***DE STEFANO (****già* ***CAPONERA) Paolo Rosario,*** *arrestato, dopo diversi anni di latitanza, il 18.08.2009.*

Durante la conversazione non sono mancati i riferimenti ad altri soggetti aderenti ad omologhe organizzazioni criminali, tra i quali ***TEGANO Giovanni*** *[nato a Reggio Calabria il g. 08.11.1939], tratto in arresto, dopo numerosi anni di latitanza, dalla locale Squadra Mobile in data 26 aprile 2010. In tale contesto il* ***FICARA*** *precisava che il* ***TEGANO,*** *a capo di un nutrito numero di "… giovanotti.." , tra i quali i nipoti, per un periodo di tempo aveva avuto degli scontri con il gruppo* ***DE STEFANO,*** *tant'è che lo stesso* ***FICARA*** *aveva svolto compiti di paciere:*

FICARA G.: che… se… da quella parte la, sono rimasti tutti giovanotti, dalla parte di "Bastiano"… i TEGANO hanno pure giovanotti… i nipoti… se non c'era aiuto da questo… da compare Gianni per… mettere pace e stare tranquilli… incompr… c'era…

PELLE G.: e lo so.

FICARA G.: C'era un periodo che erano arrivati…

PELLE G.: …incompr…

FICARA G.: allo scontro*. Ma…*

PELLE G.: *ma è così la vita compare, dopo tante lotte, dopo tanti sacrifici…*

FICARA G.*: lottate insieme, "mannaia alla madosca" ed ora, un altro poco…*

PELLE G.: *Ora lottano uno con un altro…*

---

[5] **GANGEMI Francesca**, nata a Sambatello di Reggio Calabria il 27/1/1949, residente ad Archi, via Nazionale, Secondo Tratto Cep

[6] **DE STEFANO Maria**, nata a Reggio Calabria il 29/8/1974, ivi residente, via Vecchia Nazionale, Parco Kentia, n. 10

[7] **DE STEFANO, già CAPONERA, Paolo Rosario**, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21.12.1976, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Vicenza.

[8] **DE STEFANO Orazio Maria Carmelo**, nato a Reggio Calabria il 11.02.1959, detenuto presso la Casa Circondariale di Parma.

UOMO: *eh… c'è una testa… incompr… chi dice che li teneva…*

FICARA G.: *no, non era… incompr…*

UOMO: *poi…*

FICARA G.: *pure la buon'anima di compare Nino, allora… una persona abbastanza seria.*

PELLE G.: *era bravo.*

FICARA G.: *quando è morto lui si sono guastate di più le cose…*

UOMO: *… incompr…*

FICARA G.: *è un casino… e pazienza…*

PELLE G.: *è verissimo… e compare, la vita… vi dico una cosa…io come la vedo io…la vita non… non è una vita facile.*

FICARA G.: *No, oggi come oggi nessuno…*

PELLE G.: *Non è una vita facile perché…voi vedete, per dire, no camminare spalla a spalla pure in problemi, pure in un guaio, pure nelle cose… poi quando uno può stare dieci minuti…*

FICARA G.: *nella santa pace…*

PELLE G.: *Un pò… nella pace… c'è lo scontro tra uno e l'altro.*

FICARA G.: *ma perché non si ragiona purtroppo, non si ragiona! Magari ragionate voi ed io non ragiono e voi che dovete fare? Siete costretto, non… per non mettervi con le spalle al muro, vi dovete difendere e la… incompr… a fermare.*

PELLE G.: *mh…*

FICARA G.: *Fino a che c'è il dialogo… ci sono buoni amici che si mettono in mezzo, figuratevi.*

PELLE G.: *Se non c'è il dialogo non c'è niente!*

FICARA G.: *Grazie a Dio, noi fino ad oggi abbiamo parlato sempre con la bocca…*

PELLE G.: *mh…*

FICARA G.: *abbiamo parlato sempre con la bocca, cerchiamo di…*

PELLE G.: *è vero, ma uno lo deve avere, non è che abbiamo… incompr…*

FICARA G.: *sopra a Milano, mai una fucilata, non ci siamo presi… incompr… subito, eravamo arrivati onestamente, però…ci siamo fermati sempre… vediamo.*

PELLE G.: *Uno deve…*

FICARA G.: *poi…*

PELLE G.: *mantenere la calma!*

FICARA G.: *una volta un amico, una volta… il parente e… abbiamo trovato il ragionamento, ma sennò parecchie volte veramente, uno si inguaia per niente, uno!*

PELLE G.: *Compare Gianni, a me quello che mi ha detto mio padre, mi diceva a me, a tutti i miei, ai miei fratelli, cose… che alle volte… eravamo tra fratelli, la, chi diceva una parola… "ricordatevi" ha detto "che quando l'uomo si siede in un posto e si arrabbia, quello la non capisce niente più. E non ha per quel discorso e non sa per…"*

FICARA G.: *vedo gente… io…*

PELLE G.: *da quando è partito, che non capisce più, che si arrabbia, poi… da una parola ne esce un'altra e… dice: "quella è una persona che non ha… non ha sostanza per poter mantenere un discorso…"*

FICARA G.: *Certo! Se uno non esce fuori di testa…*

PELLE G.: *per tenere un discorso…*

FICARA G.: *che fa? E allora… provoca liti…*

PELLE G.: *eh!*

FICARA G.: *ha ragione!*

PELLE G.: *e se… se… e si butta in una lite e si crea… e invece, ha detto:" mantenendo la calma, capisci quello che dice l'altro!"*

FICARA G.: ***e****h.*

PELLE G.: *E in più…*

FICARA G.: *e sa quello che gli può…*

PELLE G.: ***c****ontrolla un po' la situazione che non arrivi una…*

FICARA G.: *queste cose… in una… in una famiglia, per una cosa, ci vuole… calma, uno… chi è agitato, quell'altro fa… per farlo ragionare …*

PELLE G.: *deve avere equilibrio compare, lo sapete meglio di me compare Gianni!*

FICARA G.*: e ci sono…*

PELLE G.: *dovete avere un equilibrio…*

FICARA G.: *siamo rovinati!*

PELLE G.: *se non ha l'equilibrio… non c'è niente!*

FICARA G.: *non sapete voi…*

PELLE G.: *se non… se non adottate un equilibrio giusto, se ne va proprio…*

FICARA G.: *in una parte… no è così compare Peppe… inc… no gli ho detto: " senti non vedete a… per i lavori, facciamo il gioco del… incompr…" gli ho detto io. Vale la pena che ci facciamo il carcere a credenza, per che cosa?*

PRATICO' F.: *per nulla!*

FICARA G.: *a Reggio, in questa Reggio… incompr… che abbiamo fatto? Abbiamo fatto, abbiamo fatto, abbiamo fatto…*

PELLE G.: *il gioco suo.*

FICARA G.*: galere, soldi agli avvocati, sequestro beni, altri… ragazzi "piedi piedi"… ragazzi… incompr… sono cose… inc…*

PELLE G.: ***c****ompare se uno pensava, vi dico onestamente che… chi cerca …incompr…*

FICARA G.: *ah certo, pazienza!*

PELLE G.: *però devi pensare alla vita, compare*

FICARA G.: *certo…*

FICARA G.: ***s****e uno, dice parto, faccio… Non è più il fatto di partire… incompr…*

FICARA G.: *si, allora…*".

Dunque il Tegano era, e continua ad essere, il punto di riferimento dell'intera compagine, nonostante l'età e la latitanza prima e la detenzione poi. A tal riguardo così scrive il Gip del procedimento Agathos: " E' sufficiente ricordare il descritto avvicendamento di referenti – dopo l'arresto del Tegano e del Siciliano – per ritenere perdurante la forza intimidatrice del gruppo, e la chiara percezione delle pp.oo. dell'essere il Tegano 'il numero uno', al quale facevano sempre riferimento i vari emissari. Fotografa la situazione post arresto il Dimo: *Pensai nell'immediato di aver finalmente risolto i miei problemi, ma nel proseguo del mese di maggio 2010, ebbi modo di pranzare in Reggio Calabria con CRUDO, SORIANI Marco, MOIO Roberto ed il fratello minore di POLIMENI Carmine, avendo come sconcertante sorpresa quella di dover rinegoziare col CRUDO, il pagamento di nuove mensilità; in quanto lo stesso adduceva le medesime giustificazioni ed intimidazioni. Tali condizionamenti tornavano a vertere sui processi produttivi della Società nel territorio di Reggio Calabria e ciò mi preoccupò alquanto.*

Le risultanze di indagine sopraripercorse, le quali provano, come testè più volte ribadito, la perdurante operatività del sodalizio in argomento, si coniugano perfettamente con i dichiarati di accusa dei collaboranti Moio, Lo Giudice e Villani che danno contezza della attuale esistenza e della perdurante forza sul territorio reggino della cosca Tegano. Anche in parte qua i dichiarati sono specifici, logici, convergenti e diretti.

Moio Roberto, nel confessare la propria appartenenza alla cosca Tegano, ha così dichiarato: *Allo stato esiste una spaccatura all'interno della famiglia TEGANO, di cui faccio parte: la stessa è stata originata dalla scomparsa di Paolo SCHIMIZZI.*
La frattura ha provocato la nascita di due gruppi, il primo facente capo a Giovanni TEGANO e l'altro al fratello Pasquale.
… omissis …
Quasi tutta la città di Reggio Calabria è sotto il controllo delle famiglie DE STEFANO, TEGANO e CONDELLO, da Archi al ponte di San Pietro: sono loro che si dividono le somme provenienti dalle estorsioni.
… omissis …
Conosco Mimmo LO GIUDICE e Luciano LO GIUDICE, quali esponenti della omonima cosca di 'Ndrangheta al cui vertice vi è Nino LOGIUDICE: ho saputo da Giuseppe

SPADARO, gioielliere, che Luciano LO GIUDICE presta somme di denaro applicando interessi usurari.
Nino LO GIUDICE è a capo della famiglia già da molti anni".

Ma quel che costituisce il dato saliente del materiale indiziario sinora esaminato è che le chiamate d'accusa dei collaboratori non sono indizi gravi da riscontrare ma sono essi stessi riscontro alla prova schiacciante di colpevolezza che gli stessi indagati forniscono da loro stessi nelle maglie del procedimento Agathos. Passaggio probatorio fra i tanti quindi e riscontro esse stesse di altre compiute emergenze probatorie. Non vi è dubbio, quindi, che a fronte di questa particolarità processuale assai più agevole è il lavoro dell'interprete che non avrebbe neppur bisogno di andare alla ricerca dei riscontri individualizzanti delle chiamate d'accusa al fine riscontrarle estrinsecamente. E' una sorta di gioco probatorio circolare quello al quale si assiste in questa sede procedimentale: le prove di colpevolezza provengono in primis dalle fonti intercettative citate, sono ulteriormente riscontrate da tre chiamate plurime incrociate ed inevitabilmente rappresentano granitico riscontro individualizzante nei confronti di queste ultime.

L'esistenza ed attuale operatività della cosca Tegano è stata, peraltro, come sopradetto giurisdizionalmente accertata con la sentenza di primo grado emessa a seguito del giudizio abbreviato nel marzo 2011 nell'ambito, per l'appunto, del procedimento cd Agathos.

Ai dati processuali già acquisiti, peraltro già significativamente recenti, si affiancano le risultanze procedimentali del recentissimo procedimento **"Reggio Nord".** Queste provano come attraverso la emblematica vicenda dell'acquisizione dell'esercizio commerciale "Il Limoneto" sia ancora in atto un'attività di reimpiego degli imponenti utili (si evidenzia che assai significativa è l'importanza e la possanza economica dell'operazione concernente il Limoneto) derivanti da attività illecite e sia soprattutto attiva la proiezione della consorteria delinquenziale Tegano verso l'acquisizione del controllo di rilevanti attività imprenditoriali costituente

naturale sbocco anche a livello di definizione normativa dell'azione di simili organismi criminali.

E' da rilevare sul punto che lo sviluppo di una simile attività presuppone l'attuale operatività di un circuito personale di fedeltà e di contatti e di riconoscimento diffuso nel contesto territoriale di riferimento sia comune sia delinquenziale costituente un carattere distintivo di simili organismi delinquenziali. Del resto l'esame della vicenda relativa all'acquisizione del Limoneto, per la quale si rinvia all'OCC in atti, specialmente con riferimento al segmento della vicenda della minaccia estorsiva all'indirizzo della costituenda attività economica e le successive modalità di composizione della problematica e dei contrasti da essa derivati presuppone il riconoscimento, anche reciproco, della realtà mafiosa sottostante e retrostante da parte di organismi delinquenziali consimili e quindi fornisce una indiretta ma sicura conferma dell'operatività attuale e riconoscibilità della 'ndrina Tegano.

Ma quel che più rileva nello scorrere queste nuove pagine giudiziarie è la tenace e continuata tenuta del sistema avviato da sempre dai Tegano teso ad accaparrarsi fiorenti apparati imprenditoriali gestiti attraverso il ricorso a fidatissimi prestanome attraverso i quali garantirsi guadagni e concretizzare anche il reimpiego e/o l'occultamento di introiti illeciti; il tutto, grazie alla fittizietà delle intestazioni, al fine di sottrarre le res ai provvedimenti giudiziari di ablazione e consentire il reimpiego occulto dei guadagni illeciti.

Si ritrova in queste nuove ed attuali maglie attizie lo stesso collaudato artificioso sistema che ha consentito ai Tegano anche con la Comedil il perseguimento dei loro obiettivi illeciti.

Tanto risulta dalla domanda cautelare:

Gli accertamenti svolti hanno consentito di far emergere come:

(a) **<u>la costituzione della S.r.l. SI.CA., in data 19/11/2001</u>**, avente come soci LAVILLA Antonio cl. 1975 e LAVILLA Maurizio cl. 1971 (quest'ultimo anche amministratore unico);

(b) **il contratto di affitto di azienda del 24/11/2001**, da parte della COM.EDIL S.r.l. di RECHICHI Rosario cl. 1961 e RECHICHI Giuseppe cl. 1958 (quest'ultimo anche amministratore unico) a favore della SI.CA. S.r.l.;

(c) **la cessione, avvenuta in data 10/12/2002, delle quote societarie della S.r.l. SI.CA.** a favore di TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO Porzia Maria (amministratore unico ZUMBO Giovanni);

(d) la successiva **ulteriore cessione, avvenuta in data 30/07/2008**, delle quote societarie della SI.CA. S.r.l. a favore della REC.IM. S.r.l. avente come soci RECHICHI Antonino cl. 1985 e RECHICHI Giovanni cl. 1985 (figli di RECHICHI Giuseppe cl. 1958);

altro non siano state che **una serie di atti fittizi in successione**, dietro i quali è stata nascosta l'effettiva riconducibilità della attività imprenditoriale - operante nel settore del commercio di materiale da costruzione e sita in via Vecchia Provinciale Archi n. 7 - alla cosca TEGANO, di cui i fratelli RECHICHI Giuseppe e RECHICHI Rosario ed i LAVILLA Antonio e Maurizio (figli di LAVILLA Giuseppe cl. 1948) ed i fratelli RECHICHI Antonino e RECHICHI Giovanni (figli di RECHICHI Giuseppe) hanno svolto **il ruolo di compiacenti e consapevoli prestanome**, anche profittando del proprio volto "*pulito*" ed in alcun modo, all'epoca dei fatti (si pensi che solo nella primavera del 2011 RECHICHI Giuseppe è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. per aver fatto parte della cosca TEGANO), associato alla pericolosa consorteria capeggiata dal *boss* TEGANO Giovanni cl. 1939, storicamente legata alla potente cosca DE STEFANO, sia pur con equilibri soggetti a variazioni nel corso degli anni che, in questa sede, non rileva approfondire.

Si vedrà che il fittizio contratto di affitto di azienda altro non è stata che un'operazione per "*svuotare*" la S.r.l. COM.EDIL - sino a quel momento perfettamente in grado di celare la cosca TEGANO dietro la figura dei fratelli RECHICHI Giuseppe e Rosario - in una fase storica in cui tale società era divenuta oggetto di accertamenti della Guardia di Finanza, in tal modo spostando la totalità di beni aziendali e dipendenti dentro la S.r.l. SI.CA., appositamente costituita e fittiziamente intestata ai fratelli LAVILLA, nuovi prestanome dei TEGANO.

Si evidenzierà come anche l'apparire di LAVILLA Maurizio ed Antonio come soci formali della S.r.l. SI.CA. non abbia più, ad un certo punto, garantito ai TEGANO la "*impermeabilità*" da provvedimenti ablatori dell'A.G., essendo entrambi figli di LAVILLA Giuseppe cl. 1948, soggetto gravitante attorno alle cosche federate DE STEFANO-TEGANO e destinatario di procedura di prevenzione personale e reale nei primi mesi del 2002 (ed avendo, nel frattempo, LAVILLA Antonio sposato TEGANO Saveria cl. 1982, figlia del *boss* TEGANO Giovanni).

Ecco allora il terzo passaggio fittizio, realizzato attraverso il contributo causale, consapevole e determinante fornito, sfruttando le proprie capacità professionali di dottori commercialisti, da EMO Roberto cl. 1966 e ZUMBO Giovanni cl. 1967 (soggetto quest'ultimo in rapporti con diversi esponenti apicali della *'Ndrangheta*), che hanno gestito l'operazione di fittizia intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA. realizzandola in capo alle rispettive (e consapevoli) consorti ZUMBO Porzia Maria cl. 1968 e TOSCANO Maria Francesca cl. 1971 e divenendo, al contempo, lo ZUMBO formale amministratore della S.r.l.

Si vedrà, ancora, che le compiacenti prestanome ZUMBO Porzia Maria e TOSCANO Maria Francesca, prive di qualsiasi potere decisorio sulle sorti societarie (così come, del resto, ZUMBO Giovanni ed EMO Roberto), durante il periodo della formale titolarità delle quote della S.r.l. SI.CA., sono comparse in diversi atti giuridici fondamentali per la vita della società, quali: a) la conclusione di un contratto di mutuo stipulato in data 08/09/2005 per la somma di ben € 3.600.000,00 (che sostituiva un precedente mutuo contratto dalla S.r.l. COM.EDIL dei RECHICHI); b) l'acquisto meramente cartolare, in data 04/07/2008, di un magazzino sito in via Sbarre Centrali n. 83, da MORABITO Rosanna cl. 1957 (cognata[9] del *boss* TEGANO Giuseppe cl. 1944); e infine: c) in data 30/07/2008, la cessione della S.r.l. SI.CA. alla REC.IM. S.r.l., nuova società formalmente intestata RECHICHI Antonino e RECHICHI Giovanni, nuovi prestanome dei TEGANO e figli di RECHICHI Giuseppe, uscito "*indenne*" dalle passate indagini della P.G. (solo 3 anni dopo il RECHICHI sarebbe stato tratto in arresto per partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso denominata *'Ndrangheta*).

In conclusione, si dimostrerà nelle pagine seguenti come --- al di là delle varie intestazioni formali, operate nelle diverse fasi a seconda delle esigenze criminose manifestatesi --- di fatto l'attività imprenditoriale con sede in via Vecchia Provinciale Archi n. 7 abbia mantenuto, nel tempo, la stessa identità economica e gestionale in capo ai TEGANO, che si sono avvalsi, negli anni, di fidati prestanome intranei (RECHICHI Giuseppe) o quantomeno contigui (RECHICHI Rosario, LAVILLA Maurizio e Antonio, RECHICHI Antonino e Giovanni) alla cosca o, pienamente consapevoli dell'apporto fornito, con questa consorteria in un rapporto fiduciario dai reciproci vantaggi (gli ZUMBO).

In particolare, nel corso del presente provvedimento, si esamineranno, con riferimento ai profili di rilievo in questa sede, le figure di RECHICHI Giuseppe, dei figli Antonino e Giovanni e del fratello Rosario (**capitolo 2**); la figura di BARBARO Carmelo (**capitolo 3**); la figura di LAVILLA Giuseppe e dei figli Antonio e Maurizio (**capitolo 4**); le figure di ZUMBO Giovanni, della moglie TOSCANO Maria Francesca, della sorella ZUMBO Porzia Maria e del cognato EMO Roberto (**capitolo 5**); le vicende della S.r.l. SI.CA. (**capitolo 6**); gli esiti dell'attività di intercettazione espletata (**capitolo 7**); infine, l'ultimo capitolo (**capitolo 8**) sarà dedicato alle conclusioni ed alle richieste.

CAP. 2. RECHICHI GIUSEPPE E GLI ALTRI RECHICHI OGGETTO DI INDAGINE

§ 1. Premessa.

[9] **MORABITO Rosanna** è moglie di **UTANO Pasquale**, nato a Reggio Calabria l'8.8.1950. La sorella di Pasquale, a nome **UTANO Maria** (nata a Reggio Calabria, il 26/08/1954), è moglie del boss **TEGANOGiuseppe** (nato a Reggio Calabria il 16.8.1944).
Ancora: dall'unione tra **MORABITO Rosanna** e **UTANO Pasquale** sono nate, tra l'altro:
- **UTANO Caterina** (nata a Reggio Calabria, il 13.07.1979), coniugata con **SCHIMIZZI Paolo** (nato a Reggio Calabria, il 15.03.1976, nipote di TEGANO Giovanni cl. 1939), affiliato al **clan TEGANO**, coinvolto nelle inchieste "EREMO" e "TESTAMENTO", scomparso dalla sera del 21 settembre 2008;
- **UTANO Antonia Irene** (nata a Reggio Calabria, il 30.08.1983), coniugata con **DE STEFANO Paolo Rosario**, già CAPONERA (nato a Melito Porto Salvo, il 21.12.1976), tratto in arresto, in data 18.08.2009, a Taormina, dopo 4 anni di latitanza, perché condannato ad 8 anni di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso, relativamente alla cosca **DE STEFANO**.

Per correttamente inquadrare la complessa vicenda oggetto del presente procedimento penale, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nella citata informativa n. 3206/I.N.C.C. del 21/10/2011, ha effettuato una analisi delle relazioni parentali e della situazione economico-patrimoniale riguardante la figura centrale di RECHICHI Giuseppe, nonché il suo nucleo familiare attuale e storico, attraverso mirati accessi alla banche dati in uso al predetto Corpo (Anagrafe Tributaria, applicazioni Ser.P.I.Co. Agenzia delle Entrate, SISTER Agenzia del territorio, ACI/PRA del portale del Ministero dell'Interno), specifici rilevamenti presso Uffici Pubblici e, infine, acquisizioni di elementi probatori rilevanti da altri procedimenti penali.

Tanto premesso, si riporta, di seguito, l'esito dell'attività eseguita.

§ 2. Accertamenti sul nucleo familiare, attuale e storico, di RECHICHI Giuseppe.

RECHICHI Giuseppe Rocco Giovanni (nato a Reggio Calabria, il 15.11.1958, ivi residente in via Vecchia Provinciale vico I Tr. n. 32, località Archi - C.F. RCHGPP58S15H224R) è figlio di RECHICHI Antonino (nato a Delianuova (RC), il 16/08/1921, deceduto in data 11/11/1990) e di ROSSI Rosina (nata a Delianuova (RC), il 25/02/1923).

Da appositi rilevamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria:

(a) il nucleo familiare attuale del RECHICHI Giuseppe, s.m.g., è risultato così composto:

- **PETRAI Maria Luisa**, nata a Napoli, l'08/07/1958 - moglie;
- **RECHICHI Giovanni**, nato a Oppido Mamertina (RC), il 20/06/1985 - figlio; indagato nel presente procedimento penale;
- **RECHICHI Antonino**, nato a Oppido Mamertina (RC), il 20/06/1985 - figlio; indagato nel presente procedimento penale;
- **RECHICHI Rosaria**, nata a Scilla (RC), il 07/10/1991 - figlia;
- **RECHICHI Marco**, nato a Scilla (RC), il 17/5/1988 - figlio; quest'ultimo è risultato intrattenere rapporti di natura sentimentale con **GIALLOMBARDO Nadia**[10] (legata da vincoli di parentela con i noti boss TEGANO Pasquale e TEGANO Giovanni atteso che PELLICANO Maria Francesca[11], madre di Nadia e coniugata con GIALLOMBARDO Giuseppe[12], è la sorella di PELLICANO Giovanni[13]; quest'ultimo è sposato con POLIMENI Maria[14], nipote diretta dei fratelli TEGANO Giovanni e Pasquale poichè figlia di TEGANO Vittoria[15], sorella di TEGANO Giovanni e Pasquale, e di POLIMENI Cosimo[16]); tale circostanza è emersa, in primo luogo, da due segnalazioni risultanti da banca dati SDI e relative ai controlli effettuati dalle forze di polizia sul territorio nazionale, datate 11/08/2009 e 02/02/2011, in cui RECHICHI Marco è stato controllato a Reggio Calabria in compagnia

[10] **GIALLOMBARDO Nadia**, nata a Taurianova (RC), il 07.01.1989 e residente a Reggio Calabria in via Carmine Archi n. 20;
[11] **PELLICANO Maria Francesca**, nata a Reggio Calabria, il 09.06.1956; ivi residente in via Carmine Archi n. 20;
[12] **GIALLOMBARDO Giuseppe**, nato a Palermo, il 21.03.1954; ivi residente in via Carmine Archi n. 20;
[13] **PELLICANO Giovanni**, nato a Reggio Calabria, il 08.02.1952; ivi residente in via Carmine Archi n. 20;
[14] **POLIMENI Maria**, nata a Reggio Calabria, il 18.12.1964; ivi residente in via Carmine Archi n. 20;
[15] **TEGANO Vittoria**, nata a Reggio Calabria, il 01.11.1937; ivi residente in via Quartiere Cep Lotto XXIII 2/s;
[16] **POLIMENI Cosimo**, nato a Reggio Calabria, il 31.10.1930; ivi resiedente ed ivi residente in via Quartiere Cep Lotto XXIII 2/s.

della giovane GIALLOMBARDO Nadia **(cfr. All. n. 1 informativa GICO)**; in secondo luogo, è risultata confermata dall'esame dei tabulati telefonici acquisiti sull'utenza 329/2767897 in uso a RECHICHI Marco e relativi al traffico generato in entrata e in uscita dal 01/09/2011 al 16/10/2011; tra la precitata utenza e l'utenza nr. 320/6066130 intestata ed in uso a GIALLOMBARDO Nadia sono emersi, nell'arco temporale sopra indicato, nr. 725 contatti telefonici/sms **(cfr. All. n. 2 informativa GICO)**; si tratta di una prima circostanza che ha documentato il legame tra la famiglia RECHICHI e la famiglia TEGANO;

(b) il nucleo familiare storico di **RECHICHI Giuseppe**, s.m.g., è risultato così composto:
- **RECHICHI Antonino**, nato a Delianuova (RC), il 16/08/1921 - padre;
- **ROSSI Rosina,** nata a Delianuova (RC), il 25/02/1923 - madre;
- **RECHICHI Anna**, nata a Reggio Calabria, il 13/06/1955 - sorella;
- **RECHICHI Rosario Giovanni**, nato a Reggio Calabria, il 14/05/1961 - fratello; indagato nel presente procedimento penale;

§ 3. Accertamento economico-patrimoniale.

Partecipazioni societarie

Facendosi integrale rinvio all'**Allegato n. 3** *(compact disc)* della informativa GICO, ove sono nel dettaglio descritte le numerose attività commerciali formalmente riconducibili all'appena descritto nucleo familiare RECHICHI, qui di seguito si riportano i dati ricavati attraverso interrogazioni all'Anagrafe Tributaria - archivio *Serpico*, confrontati con l'archivio *Cerved* e relativi alle attività commerciali di interesse nella presente indagine. A questo proposito, si evidenzia che:

RECHICHI Giuseppe, s.m.g.:

- **è stato amministratore unico** (fino al 04/05/2004, data in cui gli è subentrato il fratello RECHICHI Rosario, s.m.g., già amministratore fino al 27.7.2001) e socio, con una percentuale del 50%, pari a € 51.387,50, della **"COM.EDIL di RECHICHI S.r.l."** - P.I. 00826400806 - **costituita in data 09/04/1984** ed in scioglimento e liquidazione dal 30/11/2010 (liquidatore l'altro socio titolare del rimanente 50% RECHICHI Rosario, s.m.g.), avente per oggetto il "*commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)*", con sede a Reggio Calabria, **via Vecchia Provinciale Archi n. 7 (cfr. All. n. 3 informativa GICO**: *compact disc***)**; si tratta proprio dell'attività imprenditoriale specificamente esaminata nella presente indagine e che, come si evidenzierà, nel tempo è divenuta oggetto di diverse apparenze giuridiche (oltre alla appena menzionata denominazione "S.r.l. COM.EDIL"); nel prosieguo, si vedrà altresì come **RECHICHI Giuseppe** (così come il fratello Rosario), **abbia ricoperto**, nell'ambito della complessa operazione illecita, **non solo il ruolo di intestatario fittizio** (svolto entro la S.r.l. COM.EDIL), ma anche --- conformemente alle direttive ricevute quale intraneo alla cosca TEGANO e dunque nella piena consapevolezza sia della riconducibilità di fatto in capo ai TEGANO dell'attività imprenditoriale, sia delle ragioni del mancato riconoscimento formale della stessa in capo alla cosca --- quello di **concorrente nei fatti criminosi della fittizia intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA** (ai LAVILLA, alla TOSCANO ed alla ZUMBO ed alla S.r.l. REC.IM di RECHICHI Antonino e Giovanni), fornendo un contributo causale, consapevole e determinante alla gestione occulta della impresa da parte dei TEGANO, svolgendo un ruolo attivo e complementare a quello di meri intestatari fittizi di volta in volta ricoperti da soggetti diversi (appunto i LAVILLA, la TOSCANO e la ZUMBO e RECHICHI Antonino e Giovanni): in particolare, RECHICHI Giuseppe ha svolto nel tempo

incarichi operativi di materiale gestione della suddetta attività economica, presentandosi ai clienti come referente/elemento di continuità della impresa, consentendo in tal modo ai TEGANO di rimanere nell'ombra.
Il professionista di riferimento, depositario delle scritture contabili della COM.EDIL S.r.l., è risultato essere da sempre TURANO Giuseppe Corrado[17] (nato a Reggio Calabria, il 07/03/1936), consulente del lavoro; come si dirà, si tratta dello **stesso commercialista tenutario delle scritture contabili della S.r.l. SI.CA.**, circostanza questa che concorre a rivelare la continuità economica dell'attività imprenditoriale ubicata in via Vecchia Provinciale Archi n. 7, al di là del passaggio formale, tramite affitto d'azienda, da S.r.l. COM.EDIL a S.r.l. SI.CA. L'intermediario incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni mod. 760, dal 1999, delle dichiarazioni mod. 770, dal 2001, e dei mod. IVA, dal 2001, è risultato essere lo studio associato di consulenza amministrativa tributaria dei dott. Comm. TURANO Roberto Alfredo[18], MORABITO Sabrina Angela[19] e Rag. TURANO Francesco[20];

- **è stato un dipendente della MULTISERVIZI S.p.A.**, assunto dal 2008 con l'incarico di Direttore Operativo;

- è (o è stato negli anni) **socio ed amministratore** (come riportato nel citato Allegato n. 3 compact disc) **di altre attività commerciali** aventi come sede formale la **via Vecchia Provinciale Archi n. 32** (quali ad es.: I.C.E.R. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILE S.r.l., S.E.M. - SOCIETÀ EDILIZIA MEDITERRANEA S.r.l.), luogo ove egli risiede ed ove è ubicata la sua abitazione.

A questo punto, si ritiene di estrema rilevanza riportare quanto accertato nel corso di **sopralluogo effettuato dalla P.G. procedente in data 15 e 17/09/2011** e documentato con album fotografico **(cfr. All. n. 4 informativa GICO)**; l'attività svolta ha evidenziato che l'area di via Vecchia Provinciale Archi ove sono ubicati i menzionati civici n. 7 e n. 32 è sostanzialmente molto ridotta, occupando i due civici lati della strada posti uno di fronte all'altro.
Si aggiunga - circostanze che, come si vedrà, assumeranno notevole rilievo per la prova dei fatti criminosi oggetto della presente richiesta - che:
- al **civico n. 32** non sono risultate sedi effettive di attività commerciali, ma esclusivamente l'abitazione di RECHICHI Giuseppe e dei figli Antonino e Giovanni; tale circostanza è risalente negli anni, come ha confermato il verbale di operazioni compiute di questo Nucleo di P.T. del 22/07/2002 riguardante la documentazione della S.r.l. S.E.M. - SOCIETA' EDILIZIA MEDITERRANEA di cui sopra: "*la documentazione … viene ritirata a cura dei verbalizzanti per essere concentrata, giusta richiesta del sig. RECHICHI Giuseppe, presso gli uffici della COM.EDIL S.r.l. via vecchia Provinciale n. 7 … omissis … in considerazione del fatto che la sede della S.E.M. S.r.l. corrisponde alla abitazione del sig. Giuseppe RECHICHI e non dispone di locali uffici*" **(cfr. All. n. 5 informativa GICO)**;
- al **civico n. 5** (indicato al Cerved come sede della Multiservizi S.p.A.) è risultato presente una sorta di rudere;
- al **civico n. 7** di via Vecchia Provinciale Archi sono risultati presenti, oltre all'unica sede delle quartier generale degli uffici di RECHICHI Giuseppe, la sede effettiva della Multiservizi S.p.A., nonché la sede della S.r.l. SI.CA. (di cui si dirà);
- al **civico n. 28** (posto a breve distanza della abitazione del RECHICHI al n. 32 e di fronte ai civici nn. 5 e 7) è risultata l'abitazione del pregiudicato BARBARO Carmelo (già

[17] **TURANO Giuseppe Corrado,** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta scevro da precedenti di polizia.
[18] **TURANO Roberto Alfredo,** nato a Reggio Calabria il 23.4.1969.
[19] **MORABITO Sabrina Angela,** nata a Reggio Calabria il 4.7.1969.
[20] **TURANO Francesco,** nato a Reggio Calabria il 1.6.1965.

condannato quale esponente di rilievo della cosca TEGANO), nonché la sede in passato della Ditta di quest'ultimo.



(via Vecchia Provinciale n. 7)

Quanto riscontrato di fatto ha assunto notevole rilevanza nella ricostruzione dei fatti criminosi esaminati, essendo in sostanza emerso che **in via Vecchia Provinciale Archi n. 7 nel corso degli anni è stata esercitata sempre la stessa (dal punto di vista economico) attività imprenditoriale operante nel settore del commercio di materiale da costruzione, seppur formalmente "vestita" con varie denominazioni societarie mediante fittizie intestazioni volte a nasconderne i reali gestori**. Circostanza, quella logistica emersa dal sopralluogo, che ha consentito di spiegare, riscontrando pienamente le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, come BARBARO Carmelo, quale rappresentante della cosca TEGANO, per il tramite del RECHICHI Giuseppe e del fratello Rosario, abbia potuto controllare *in loco* tale attività, ubicata di fronte alla propria abitazione.

RECHICHI Rosario, s.m.g. (fratello):

- **è stato amministratore unico** (fino al 27.7.2001 e dal 4.5.2004 fino al 30.11.2010, intervallandosi col fratello RECHICHI Giuseppe, s.m.g.) e socio, con una percentuale del 50%, pari a € 51.387,50, della menzionata **"COM.EDIL di RECHICHI S.r.l."**, con sede a Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale n. 7, società di cui è anche il liquidatore dal 30.11.2010 **(cfr. All. n. 3 informativa GICO**: *compact disk***)**; nel prosieguo, si vedrà altresì come **RECHICHI Rosario** (così come il fratello Giuseppe), **abbia ricoperto**, nell'ambito

della complessa operazione illecita, **non solo il ruolo di intestatario fittizio** (svolto entro la S.r.l. COM.EDIL), ma anche --- nella piena consapevolezza sia della riconducibilità di fatto in capo ai TEGANO dell'attività imprenditoriale, sia delle ragioni del mancato riconoscimento formale della stessa in capo alla cosca --- quello di **concorrente nei fatti criminosi della fittizia intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA** (ai LAVILLA, alla TOSCANO ed alla ZUMBO ed alla S.r.l. REC.IM di RECHICHI Antonino e Giovanni), fornendo un contributo causale, consapevole e determinante alla gestione occulta della impresa da parte dei TEGANO, presentandosi ai clienti come referente/elemento di continuità della impresa, consentendo in tal modo ai TEGANO di rimanere nell'ombra.

- come il fratello RECHICHI Giuseppe, anche Rosario ha partecipazioni societarie nella S.E.M. - SOCIETÀ EDILIZIA MEDITERRANEA S.r.l., sita in via Vecchia Provinciale Archi n. 32.

RECHICHI Antonino cl. 85, s.m.g.:

- **è socio**, con una percentuale del 50%, pari a € 5.000,00, **della "REC.IM. S.r.l."** - P.I. 02373790803 - allo stato attiva, costituita in data 23.2.2006, appartenente al "*gruppo REC.IM.*" col ruolo di capogruppo, con sede a Reggio Calabria, via Tre Settembre 1943 n. 7/C - già con sede, sino al 22/07/2010, in **via Vecchia Provinciale n. 32 Archi**, avente per oggetto la "*Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri*" **(cfr. All. n. 3 informativa GICO**: *compact disc***)**;

- **è stato consigliere**, dal 20/12/2007 fino al 25/07/2011, **della "GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI S.r.l."** - P.I. 08766640018 - costituita in data 20/12/2006, con sede a Reggio Calabria, via XXIV Maggio n. 4, avente ad oggetto "Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica n.c.a." **(cfr. All. n. 3 informativa GICO**: *compact disc***)**.
La "GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI S.r.l." ha, tra l'altro (oltre a quelli riportati nel più volte citato **Allegato n. 3** *compact disk*) **come socio l'appena ricordata S.r.l. REC.IM.**, titolare di quote per una percentuale del 33%, pari a € 29.700,00.
Si evidenzia che la nominata **"GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI S.r.l." detiene il 49% del capitale sociale**, unitamente al Comune di Reggio Calabria il restante 51%, **della "MULTISERVIZI S.p.A."**[21], la quale, per quanto rileva in questa sede, ha stipulato:

(a) in data 09/03/2007, un contratto di locazione con la SI.CA. S.r.l. - dei soci TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO Porzia Maria - relativamente ad un immobile ubicato a Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale n. 5 Archi, per la durata di sei anni rinnovabili per altri sei; il prezzo della locazione veniva stabilito in € 54.000,00 annui;
(b) in data 07/01/2009, un ulteriore contratto con la SI.CA. S.r.l. - nel frattempo assorbita dalla "REC.IM S.r.l." - amministrata da RECHICHI Antonino - relativamente all'affidamento in *outsourcing* della gestione di automezzi e attrezzature.

RECHICHI Giovanni cl. 85, s.m.g.:

- **è socio**, con una percentuale del 50%, pari a € 5.000,00, **della "REC.IM. S.r.l."** - P.I. 02373790803 - allo stato attiva, costituita in data 23/02/2006, appartenente al "*gruppo REC.IM.*" col ruolo di capogruppo, con sede a Reggio Calabria, via Tre Settembre 1943 n. 7/C - già con sede, sino al 22/07/2010, in Via Vecchia Provinciale n. 32 località Archi, avente per oggetto la "*Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri*".

[21] **MULTISERVIZI S.p.a.**, con sede in Reggio Calabria – P.I. 02305790806.

Agenzia del territorio

Dalla consultazione della banca dati SI.S.TER, collegata all'Agenzia del Territorio, è risultato quanto segue:

RECHICHI Giuseppe, s.m.g. è intestatario di:
- 3/24 della porzione di terreno adibito a frutteto, sito nel Comune di Delianuova (RC), indicato al catasto al foglio 1, particella 12;
- 3/120 della porzione di terreno adibito a castagneto, sito nel Comune di Delianuova (RC), indicato al catasto al foglio 6, particella 30;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Vecchia Provinciale Archi nr. 32 - piano T -, indicata al catasto al foglio 1, particella 233, sub 4;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Vecchia Provinciale Archi nr. 32 - piano 1 -, indicata al catasto al foglio 1, particella 233, sub 5;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Vecchia Provinciale Archi nr. 32 - piano 2 -, indicata al catasto al foglio 1, particella 233, sub 6;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Vecchia Provinciale Archi nr. 32 - piano T -, indicata al catasto al foglio 1, particella 233, sub 7;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Vecchia Provinciale Archi nr. 32 - piano 1 -, indicata al catasto al foglio 1, particella 233, sub 8;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Vecchia Provinciale Archi nr. 32 - piano 2 -, indicata al catasto al foglio 1, particella 233, sub 9;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Vecchia Provinciale Archi nr. 32 - piano S1 -, indicata al catasto al foglio 1, particella 233, sub 10;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria Cda Armacà piano T, indicata al catasto al foglio 18, particella 546, sub 4;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria Cda Armacà piano S1, indicata al catasto al foglio 18, particella 546, sub 14.

RECHICHI Rosario, s.m.g. è intestatario di:
- 3/24 della porzione di terreno adibito a frutteto, sito nel Comune di Delianuova (RC), indicato al catasto al foglio 1, particella 12;
- 3/120 della porzione di terreno adibito a castagneto, sito nel Comune di Delianuova (RC), indicato al catasto al foglio 6, particella 30.

RECHICHI Antonino, s.m.g., non risulta intestatario di beni immobili.

RECHICHI Giovanni, s.m.g., non risulta intestatario di beni immobili.

Anagrafe Tributaria

Dalle interrogazioni all'A.T., effettuate mediante i terminali in uso al Corpo, è emerso quanto di seguito recensito (i dati vengono riportati in euro anche per le annualità anteriori al 2001):

RECHICHI Giuseppe, s.m.g.:

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
1993	740	44.650,28 (redditi da fabbricati) 4.338,23 (redditi da capitale)	**48.989**
1994	740	84.711,84 (redditi da fabbricati)	**84.712**

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
1995	740	18.103,88 (redditi da fabbricati)	**18.104**
1996	740	18.103,88 (redditi da fabbricati) 14.855,36 (redditi da capitale)	**32.959**
1997	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
1998	Mod. unico	19.550,99 (redditi da fabbricati)	**19.551**
1999	Mod. unico	20.119,09 (redditi da fabbricati)	**20.119**
2000	Mod. unico	20.119,09 (redditi da fabbricati)	**20.119**
2001	Mod. unico	20.119,09 (redditi da fabbricati) 3.511,90 (redditi da capitale)	**23.631**
2002	Mod. unico	20.123,00 (redditi da fabbricati) 292,00 (redditi da capitale)	**20.415**
2003	Mod. unico	21.289,00 (redditi da fabbricati) 2.494,00 (redditi da lav. aut. non abit.)	**23.783**
2004	Mod. unico	96.730,00 (redditi da fabbricati)	**96.730**
2005	Mod. unico	68.412,00 (redditi da fabbricati)	**68.412**
2006	Mod. unico	6.063,00 (redditi da fabbricati)	**6.063**
2007	Mod. unico	5.800,00 (redditi da fabbricati)	**5.800**
2008	Mod. unico	5.800,00 (redditi da fabbricati) 37.491,00 (redditi lavoro dipendente)[22]	**43.291**
2009	Mod. unico	5.800,00 (redditi da fabbricati) 63.764,00 (redditi lavoro dipendente)[23]	**69.564**

RECHICHI Rosario, s.m.g.:

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
1993	740	42.512,14 (redditi da fabbricati) 4.338,23 (redditi da capitale)	**46.850**
1994	740	82.573,71 (redditi da fabbricati)	**82.574**
1995	740	15.965,74 (redditi da fabbricati)	**15.966**
1996	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
1997	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
1998	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
1999	Mod. unico	17.483,61 (redditi da fabbricati)	**17.484**
2000	Mod. unico	17.483,61 (redditi da fabbricati)	**17.484**
2001	Mod. unico	17.483,61 (redditi da fabbricati) 3.511,90 (redditi da capitale)	**20.996**
2002	Mod. unico	17.484,00 (redditi da fabbricati) 292,00 (redditi da capitale)	**17.776**
2003	Mod. unico	16.272,00 (redditi da fabbricati)	**16.272**
2004	Mod. unico	94.091,00 (redditi da fabbricati)	**94.091**
2005	Mod. unico	65.773,00 (redditi da fabbricati)	**65.773**
2006	Mod. unico	3.424,00 (redditi da fabbricati)	**3.424**
2007	Mod. unico	3.161,00 (redditi da fabbricati)	**3.161**
2008	Mod. unico	3.161,00 (redditi da fabbricati)	**3.161**
2009	Mod. unico	3.161,00 (redditi da fabbricati) 9.903,00 (redditi da lav. dipen.)[24]	**13.064**

RECHICHI Antonino, s.m.g.:

[22] Redditi percepiti dalla "Multiservizi Reggio Calabria SPA" (P.I. 02305790806)
[23] Redditi percepiti dalla "Multiservizi Reggio Calabria SPA" (P.I. 02305790806)
[24] Redditi percepiti dalla "SICA SRL" (P.I. 02137550808)

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
2008	Mod. unico	37.500,00 (comp. Lav. Aut.)[25]	**37.500,00**
2009	Mod. unico	13.694,00 (redditi da lav. dipen.)[26]	**13.694,00**

RECHICHI Giovanni, s.m.g.:

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
2008	Mod. unico	50.000,00 (comp. Lav. Aut.)[27]	**50.000,00**
2009	Mod. unico		**0**

§ 4. Profilo giudiziario di RECHICHI Giuseppe.

L'indagato RECHICHI Giuseppe è stato di recente tratto in arresto nell'ambito dell'Operazione di polizia denominata "ARCHI".
In particolare, nell'ambito del proc. pen. n. 5454/08 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, gli è stata notificata l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere n. 23 bis/2011 O.C.C., emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 08/04/2011, per la seguente fattispecie criminosa:

"*…OMISSIS…*
del ***delitto p. e p. dagli artt. 112, comma 1 n. 1) 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c. p.*** *perché, rivestendo i ruoli di seguito meglio specificati,* ***fanno stabilmente parte della struttura organizzativa dell'associazione di tipo mafioso*** *ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute (come, da ultimo, accertato in occasione della cattura del boss TEGANO Giovanni, cl. '39, avvenuta in data 26.04.2010, trovato in possesso di una pistola clandestina e relativo munizionamento) -* ***denominata 'Ndrangheta, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia" ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca TEGANO" prevalentemente operante nel locale di Archi di Reggio Calabria****, della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall'esistenza ed operatività della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:*
- commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
- acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;
- realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;
- impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all'associazione nel suo complesso o a suoi singoli compartecipi;
all'interno della predetta articolazione territoriale si individuano i seguenti ruoli qualificati:

… OMISSIS … ***RECHICHI Giuseppe*** *… OMISSIS …*
quali partecipi dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata indicata in premessa, risultano stabilmente dediti alla gestione ed alla cura degli affari illeciti della cosca

[25] Redditi percepiti dalla "REC.IM SRL" (P.I. 02373790803)
[26] Redditi percepiti dalla "GESTIONI SERVIZI TERRITORIALI SRL" (P.I. 08766640018)
[27] Redditi percepiti dalla "REC.IM SRL" (P.I. 02373790803)

***TEGANO**, oltre che in Reggio Calabria anche in altre parti del territorio nazionale, con compiti di esecuzione delle specifiche attività illecite a loro delegate;*
in particolare:
… OMISSIS …
***Giuseppe RECHICHI, socio privato della società mista MULTISERVIZI S.p.a., ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito durante la guerra di mafia** per aver fornito supporto logistico ai gruppi di fuoco, impiegati anche nell'agguato a Nino IMERTI in agro di Fiumara di Muro; è soggetto particolarmente legato a Carmelo BARBARO;*
… OMISSIS …".

In tale contesto, l'A.G. emittente ha reputato la posizione di **RECHICHI Giuseppe** "***attinta da un grave compendio indiziario***", richiamando, peraltro, i dati d'indagine raccolti da questo Ufficio.
Si riportano di seguito gli elementi probatori posti a fondamento dei predetti provvedimenti dell'A.G., intervallati da una rilettura degli stessi volta a valorizzarne **specifici aspetti riguardanti i fatti criminosi oggetto di questa richiesta** tenuto conto di quanto emerso nella presente indagine:

"*… OMISSIS …*

DICHIARAZIONI COLLABORATORI E ACQUISIZIONI INVESTIGATIVE

Procedimento penale nr. 209/99 R.G.N.R.-D.D.A. ***Trascrizione integrale della registrazione dell'interrogatorio di Fiume Antonino reso in data 07 marzo 2002*** **(cfr. All. n. 6 informativa GICO)**	
	OMISSIS
FIUME:	*Sapeva nella.. nella cosca lui esse.. è dentro alla cosca ci ha consegnato questa Tema, l'ha portata Ciccio STILO, io ho staccato delle targhe in un'altra macchina e l'ho attaccate in questa macchina targata quattrocentoquattromila, l'avevamo tenuta per un certo periodo di tempo dentro il condominio questa macchina, ferma lì, a disposizione.*
DR. LABATE:	*Il condominio, quale condominio?*
FIUME:	***Il condominio là fuori, quello ad Archi, dove abita RICHICHI**, poi è stata spostata da me, poi è.. incomprensibile.. lì, poi è stata spostata da me, poi è andata avanti lì.*
	OMISSIS

… OMISSIS …".

Emerge già da queste prime dichiarazioni del collaboratore di giustizia FIUME Antonino, killer della cosca DE STEFANO, federata a quella dei TEGANO, come RECHICHI Giuseppe fosse considerato già negli anni '90 un soggetto a disposizione della 'Ndrangheta, anche attraverso gli immobili a lui in uso, tutti posizionati, come si dirà nel prosieguo, in un'area di via Vecchia Nazionale di Archi intorno ai civici nn. 5, 7, ove è stata ubicata anche l'attività imprenditoriale oggetto della presente indagine.

"*… OMISSIS …*

Procedimento penale nr. 4614/06 R.G.N.R.-D.D.A. ***Trascrizione integrale della registrazione dell'interrogatorio di IANNO' Paolo reso in data 23 marzo 2009*** **(cfr. All. n. 7 informativa GICO)**

"(…)	
P.M.:	*va bene, Giuseppe RECHICHI?*
Iannò:	*se parla di RECHICHI io l'unico che so dal lato nostro, Giuseppe RECHICHI non c'era,* ***dal lato loro di RECHICHI solo che sono a conoscenza sono i fratelli che ci hanno, vendono il ferro e materiale edilizio sulla vecchia provinciale questi sono***
P.M.2:	*come si chiamano sti fratelli?*
Iannò:	***sono due fratelli se non sbaglio si è cercato anche di vederseli arderseli a sparare questi qua***
P.M.:	*e perché*
Iannò:	*lo hanno, se non se non faccio male loro avevano un vetro blindato nell'ufficio che tenevano loro in questo distributore diciamo questa rivendita*
P.M.:	*e perché li dovevate sparare a questi?*
Iannò:	***perché erano vicino alla famiglia DE STEFANO - TEGANO in quel periodo, quindi***
P.M.:	*vicino in che senso*
Iannò:	***che curavano diciamo appoggiavano alla cosca avversa e curavano interessi loro, loro hanno da fare***
P.M.:	*che tipo di interessi curavano*
Iannò:	***loro hanno da fare col ferro questo cose nel settore edilizio qualcosa***
P.M.:	*hanno una società?*
Iannò:	***vi dico una, erano legati con Melo BARBARO, che lo che abita proprio di fronte che saltuariamente si segnalava che andava da loro, ha detto la si può beccare anche lui che salta e fa, cioè il filone attraverso Melo BARBARO che a sua volta fa l'impresario edile faceva, quindi***
P.M.:	*e come lo faceva Mario Barbari l'impresario edile*
Iannò:	*aveva una società, poi non so come andò a finire, so che aveva una società venne anche a Gallico a fare un lavoro quando ci fu la pace, faceva con Giovanni TRIPODI non mi ricordo con un geometra se mi ricordo che avevano una società, erano un paio, so che che questi erano se parliamo di questi RICHICHI, erano legati a loro ma*
P.M.2:	*Giovanni TRIPODI chi sarebbe?*
Iannò:	*se non parlo, sbaglio fa o Tripo Giovanni che non fa un geometra se non va se vado, deve avere lo studio vicino al bar Cama*
P.M.2:	*e questo chi sarebbe sto TRIPODI?*
Iannò:	*se se non confondo il cognome e male, sarebbe che avevano una società con Melo BARBARO a livello impresa edile poi*
P.M.:	*di che anni stiamo parlando?*
Iannò:	*stiamo parlando io, parliamo novantadue in poi, novantatré che ero libero io e che son venuto a fare una scrittura privata a Gallico superiore con Melo BARBARO con questo signore*
P.M.:	*e in quegli anni li cerca cioè quando lo cervate a RECHICHI*
Iannò:	***lo cercavamo nella guerra di mafia parliamo noi prima della max pace***
P.M.:	*prima?*
Iannò:	*della pace*
P.M.2:	*della pace*
Iannò:	*della max pace*
P.M.:	*ho capito*
Iannò:	*parliamo un periodo prima del novantuno diciamo*
	(…)"

… OMISSIS …".

Le dichiarazioni di IANNO' Paolo sono di notevole rilevanza per l'oggetto della presente indagine, in quanto il collaboratore di giustizia ha collegato l'intraneità alla cosca TEGANO

di RECHICHI Giuseppe e del fratello Rosario anche in riferimento all'aspetto imprenditoriale, con particolare riguardo al personaggio di spicco della consorteria BARBARO Carmelo ("***loro hanno da fare col ferro questo cose nel settore edilizio qualcosa … vi dico una, erano legati con Melo BARBARO, che lo, che abita proprio di fronte che saltuariamente si segnalava che andava da loro***"). Come anticipato, quest'ultimo ha da sempre collocato i propri interessi in via Vecchia Provinciale Archi (civico n. 28) di fronte alla sede effettiva dell'attività imprenditoriale operante nel settore del commercio di materiale da costruzione (civico n. 7) oggetto della presente informativa e che negli anni ha formalmente, come anticipato, cambiato titolari e denominazione, onde nasconderne gli effettivi gestori, ma dal un punto di vista economico gestionale è rimasta identica e nella disponibilità di BARBARO Carmelo, quale rappresentante della cosca TEGANO, essendo RECHICHI Giuseppe a disposizione della predetta consorteria non solo con compiti esecutivi di supporto alle azioni militari, ma, unitamente al fratello Rosario, ben più quale fittizio prestanome delle attività imprenditoriali dei TEGANO (e, in un momento successivo, quale concorrente nelle condotte di cui all'art. 12 *quinquies* L. n. 356 del 1992).

"*… OMISSIS …*

Proc. Pen. nr. 2471/04 RGNR-DDA ***Stralcio trascrizione dell'interrogatorio reso da FRACAPANE Giovanni Battista del 07 - 08 Luglio 2004*** **(cfr. All. n. 8 informativa GICO)**	
	…OMISSIS…
P.M.:	*Lei ha assistito personalmente appunto a questi incontri con cui si parlava, si è parlato in concreto di queste somme di denaro, di queste mazzette da pagare*
FRACAPANE G. B.:	*No sapete anch'io quando ero con DE STEFANO si diceva si deve … cioè praticamente nel '91 noi prima della pace, io facevo ci ho avuto dei problemi con i TEGANO, poi mi sono, non è che mi sono avvicinato perché dai DE STEFANO non sono stato mai allontanato, sono stato avvicinato dai DE STEFANO, no avvicinato, ero una persona che mi sono cresciuto là, ho avuto dei problemi, come vi ripeto coi DE STEFANO, quindi diciamo la sotto quando …incomp… la sotto chiamano i villini con Giuseppe con Orazio con il MOLINETTI che pure se .. col MOLINETTI Luigi, avevamo deciso che non volevamo più soldi, perché tutti i soldi dalla morte di Paolo DE STEFANO li hanno gestiti i TEGANO, ma centinaia di milioni, si diceva diciamo che* ***Pino RICHICHI*** *li raccoglieva e glieli portava mensilmente ai TEGANO e a noi magari ci davano cinquecento, un milione al mese, di queste cose, quindi là avevano deciso che non*
P.M.2:	***Pino RICHICHI***
P.M.:	***Giuseppe***
FRACAPANE G. B.:	*Sì,* ***Giuseppe RICHICHI***
P.M.:	*Che età ha?*
FRACAPANE G. B.:	***Giuseppe RICHICHI****, credo che avrà un quarantotto quarantanove anni*
P.M.:	*E' di Archi?*
FRACAPANE G. B.:	*Sì sì, titolare della … incomp…*
P.M.2:	*Come?*
FRACAPANE G. B.:	*…incomp…di pistola, che* ***accompagnava sempre BARBARO questo RICHICHI****. E voglio dire quindi noi non ne volevamo più, perché diciamo va vi siete sempre fregati, perché praticamente i DE STEFANO dalla morte del padre, … Orazio, siccome hanno preso posizione i TEGANO come amici tipo … di Paolo DE*

	STEFANO, gli hanno detto va bene prendetevi tutte cose e gestitevi tutto voi, i soldi delle mazzette quelle cose, perché c'erano diciamo tutti i giovanotti si diceva allora, no quindi tutti si compravano armi, compravano … poi vedendo a noi che ci siamo lamentati che magari non prendevamo un milione al mese, si discuteva sempre questi soldi che hanno fatto, perché si parlava di centinaia di milioni al mese allora c'erano tanti lavori, diciamo la copertura del Ponte della Libertà e altri lavori grossi c'erano allora. E li prendevano solo loro, poi da quando
	…OMISSIS…
FRACAPANEG. B.:	*Autista, era un associato, perché sapeva anche …incomp… di omicidi io ci ho delle persone, che secondo il mio parere sono associate che non sono mai state o indagate*
P.M.:	*Ci parli dei fatti però ecco, in base a quali i fatti, quali sono queste persone in base a quali fatti lei appunto ritiene che queste persone*
FRACAPANE G. B.:	*E allora **Giuseppe RICHICHI è una persona che ritengo che è associata perché accompagnava Carmelo BARBARO in tutti gli incontri sia dal TEGANO sia da quando veniva a casa di MOLINETTI Alfonso**, quindi*
P.G.1:	*In qualche circostanza lei era presente l'ha visto questo **RICHICHI***
FRACAPANE G. B.:	*Sì come non l'ho visto*
P.G.1:	*E ci racconti in quale circostanza*
FRACAPANE G. B.:	*A casa MOLINETTI l'ho visto quando*
P.G.1:	*S'è parlato di qualche cosa in particolare che lui era presente*
FRACAPANE G.B.:	*Non ricordo ora, però basta pensare che ci ha ospitato dopo l'attentato là a Fiumara di Muro, non abbiamo dormito a casa*
P.G.1:	*Di **RICHICHI***
FRACAPANE G.B.:	*Di **RICHICHI** che…. non era tanto tranquillo, la sera ci siamo appoggiati là*
	OMISSIS
P.G.1:	*E anche **RICHICHI** era a conoscenza che dovevate andare a casa sua o avete ripiegato lì?*
FRACAPANE G. B.:	*No abbiamo ripiegato là, però noi abbiamo visto ..incomp… lui sa anche più cose di me*
P.G.1:	*Ma avete parlato dell'omicidio quando eravate a casa con lui oppure*
FRACAPANE G. B.:	*No non abbiamo parlato, lui ci ha portato il mangiare, lì c'era morto un compagno, quindi non avevamo neanche tanta tanta voglia, poi il giorno dopo ce ne siamo andati*
P.G.1:	*E di **RICHICHI** che sa dire in particolare qualcosa di specifico*
FRACAPANE G. B.:	***RICHICHI** era al corrente di tutta la guerra di mafia*
P.G.1:	*Sì ma al corrente*
FRACAPANE G. B.:	*Io so pure che si diceva che **RICHICHI** gli portava ai TEGANO questi cento milioni al mese, che di mazzette quando gli entravano i soldi pure ai TEGANO è stato '86, '87, '88*
P.G.1:	*Ma qualche fatto specifico dove **RICHICHI** ha partecipato non so*
FRACAPANE G. B.:	*No no*
P.G.1:	*Dove vi ha prelevato come autista non lo so*
FRACAPANE G. B.:	*No no no con me no, poi io non … ritengo che è un associato*
P.G.2:	*Senta visto che parliamo di queste cose qua, torniamo periodo più vicino dei lavori della Perla dello Stretto di Villa San Giovanni, ha mai sentito visto che stava con Orazio De Stefano*
	…OMISSIS…
P.G.1:	*E in quella circostanza sa se BARBARO è stato accompagnato da qualcuno e poi è andato via?*
FRACAPANE G. B.:	*Sì sì **Richichi** era con BARBARO, non, si muoveva con BARBARO **Pino Richichi**, cioè BARBARO si muoveva solo con **Pino Richichi**, si faceva magari lasciare, poi saliva **Pino Richichi** lo riprendeva, era proprio il suo autista …incomp…*
	…OMISSIS…

Proc. Pen. nr. 2471/04 RGNR-DDA
***Stralcio trascrizione dell'interrogatorio reso da FRACAPANE Giovanni Battista del 22 Settembre 2004* (cfr. All. n. 9 informativa GICO)**

…OMISSIS…

FRACAPANE: *… il SERIO tutta la cosa, perché noi quando siamo partiti per questa guerra di mafia, non è che si partiva che ci doveva, dovevamo avere i soldi perchè chi ha lasciato più di tanto, chi si stava giocando la vita, eravamo tanti lagnati, c'è stata anche una riunione che abbiamo fatto per finirla, noi sapevamo che **Pino RICHICHI portava questi ottanta milioni ogni mese a casa dei TEGANO**, si sapeva diciamo che Pasquale TEGANO, Pasquale MARANDO diciamo lavorava centinaia di chili di cocaina, diciamo si sapevano queste tipi di cose, perché se noi pensiamo che Michele FRANCO persona diciamo e ha mandato Pasquale TEGANO con… a lavorare con MARANDO aveva sotterrato i miliardi, ci facevamo il conto di quanto ne può avere Pasquale TEGANO, perché Pasquale TEGANO con Pasquale MARANDO erano assai legati dal carcere, dalla detenzione. Allora queste persone, allora qua come ci siamo combinati, dobbiamo chiedere noi gli diciamo i soldi ogni mese è giusto come faceva Paolo DE STEFANO, perché Paolo DE STEFANO faceva bigliettini di questo lavoro, di questo lavoro, gli faceva a Pasquale CONDELLO a Giovanni TEGANO a Giuseppe SCHIMIZZI cioè si trattavano con una certa diciamo dignità.*

…OMISSIS…

… OMISSIS …".

Anche dalle dichiarazioni rese da FRACAPANE Giovanni Battista, killer della cosca DE STEFANO, nel corso della redazione del verbale illustrativo della sua collaborazione, è risultato il legame criminale di RECHICHI Giuseppe con la cosca TEGANO ed in particolare il rapporto con BARBARO Carmelo, nonché la posizione subordinata rispetto a quest'ultimo, del quale era il fidato referente, non certo solo come autista e braccio militare, come è emerso in un successivo interrogatorio del FRACAPANE che di seguito si riporta.

"*… OMISSIS …*

Procedimento penale nr. 4614/06 R.G.N.R.-D.D.A.
***Trascrizione integrale della registrazione dell'interrogatorio di FRACAPANE Giovambattista reso in data 23 marzo 2009* (cfr. All. n. 10 informativa GICO)**

"(…)

P.M.: *e quindi passiamo a, naturalmente diamo atto altresì che si procedi alla registrazione dell'atto di interrogatorio e che quindi il verbale verrà redatto solo in forma riassuntiva e a questo punto entriamo nel merito della del della dell'atto istruttorio, noi le abbiamo così ricordato alcuni passaggi del verbale illustrativo, quello che ci interessa maggiormente approfondire sono le sue conoscenze a partire dal personaggio dalla persona di Richichi, lei nomina un tale Richichi, Pino Richichi vogliamo sapere tutto, cioè come lo conosce, come se lo ha conosciuto di persona se ne ha sentito parlare cosa faceva cosa non faceva se aveva a che fare con il gruppo criminale di cui lei faceva parte e per il quale ha ovviamente avuto sentenze più di una, anche già*

	passate ingiudicato eccetera, tutto quello che lei sa su questo Richichi, se era da solo se aveva dei fratelli se era inserito in una famiglia se non era inserito, niente tutto quello che si ricorda
Fracapane:	*diciamo che nel verbale illustrativo già ho rese ampiamente dichiarazioni, posso ribadirle ora senza problemi,* ***Richichi Salvatore diciamo è stato sempre una persona vicino a Carmelo BARBARO, la sua vicinanza più assidua si, cioè, c'è l'aveva prima della guerra di mafia, anche perché loro con Carmelo BARBARO erano vicini di casa, stanno vicini hanno il negozio di***
P.M.:	*la interrompo subito, senta lei quando dice è stato sempre persona vicina a Carmelo BARBARO intende una vicinanza che stavano vicini di casa o anche qualcosa di più*
Fracapane:	***dico no, quando si dice tra noi vicini diciamo a una persona vuol dire amico oltre, anche diciamo per dire nascondere delle armi***
P.M.:	*ecco, precisiamo Carmelo BARBARO chi è tanto per intenderci*
Fracapane:	*Carmelo BARBARO è un personaggio che ha preso parte già alla prima guerra di mafia*
P.M.:	*quella degli anni ottanta*
Fracapane:	*contro, si contro i Tripodi diciamo e che poi diciamo è stata sempre una persona vicino ai TEGANO*
P.M.:	*perfetto, quindi quando dice che questo Richichi era persona vicina a Carmelo BARBARO gli faceva delle cortesie dei favori*
Fracapane:	*si si si*
P.M.:	*dal punto di vista criminale*
Fracapane:	***si molto amichevole si, quando da noi si dice vicini da noi vuol dire che comprende diciamo una copertura a trecentosessanta gradi di quello che si ha bisogno nelle cose illegali***
P.M.2:	*senta di che hanno stiamo parlando?*
Fracapane:	*stiamo parlando, io parlo anche anche dall'ottantadue in poi, anche che diciamo era già abbastanza cresciuto nell'ambiente dell'Archi, e poi diciamo le cose più sostanziose sfociano da quando hanno ucciso Paolo Di Stefano la si nota diciamo di più la vicinanza di Pino*
P.M.:	*e quindi*
Fracapane:	*con Carmelo BARBARO*
P.M.:	*questa vicinanza è collocata già a quell'epoca, e quindi stiamo parlando di metà anni ottanta*
Fracapane:	***sì, sì, ottanta, ottantuno, ottantadue****, diciamo poi si nota si è notata*
P.M.:	*scusi un attimo è quello ora ritorno qua, e lei è a conoscenza diretta di questa situazione cioè o glie l'anno raccontato*
Fracapane:	***vabbè, posso dire anche diretta cioè io prima dell'ottantacinque non è che potevo dire sapere che Pino Richichi era, con fatto concreti, però visibilmente quando si scendeva diciamo a prendere un caffè al bar TEGANO nella piazza, non è che Carmelo BARBARO si poteva fare accompagnare da una persona così come un'altro personaggio, si faceva accompagnare sempre da una persona di fi … di fiducia, quindi già era una cosa che chi capiva come me diciamo era una cosa***
P.M.:	*quindi lei la la la percepì l'ha riscontrata perso*
Fracapane:	*si capiva cioè si percepiva subito chi era diciamo una persona, anche perché poi si era a contatto si prendeva il caffè si parlava si diceva*
P.M.2:	*senta ma aldilà di questa percezione legata a questa vicinanza lei li vedeva entrare a prendere il caffè diceva no? Che era sintomatico del fatto che avessero un rapporto più stretto*
Fracapane:	*si si più stretto*

P.M.2:	*lei ha detto che erano legati anche nella commissione di fatti criminosi, ora questa cosa, aveva fatto degli esempi discorso delle armi queste cose qua, ora questo lei lo deduce*
Fracapane:	*no*
P.M.2:	*da o*
Fracapane:	*ora forse vado più avanti diciamo dopo*
P.M.2:	*perfetto ecco*
Fracapane:	*diciamo dall'ottantacinque in poi*
voce maschile:	*buongiorno*
Fracapane:	***dalla diciamo dall'ottantacinque in poi diciamo dalla morte di Paolo De Stefano diciamo la cosa è diventata palpabile*** *ma e ho evidenziato diciamo già nel verbale illustrativo che* ***lui accompagnava diciamo Carmelo BARBARO, lui aveva anche perché era pure permissante di una pistola mi sa che aveva una beretta calibro nove a sedici colpi diciamo, una co…, una cosa così.***
SECONDA PARTE	
P.M.2:	*non si sente*
P.M.:	*si sente si sente, va bene allora diamo atto che per una problema di carattere tecnico si è interrotta la registrazione dopo circa otto minuti, quando il signor Fracapane stava parlando della vicinanza del signor Richichi a Melo BARBARO, Carmelo BARBARO giusto? Quindi dobbiamo riprendere il discorso da dove si è interrotta la registrazione, va bene adesso l'abbiamo cominciato con questo dai, allora stava stava, ripeta tutto quello che ha detto*
Fracapane:	***diciamo Pino Richichi era vicino alla camminava sempre con Carmelo BARBARO prima della guerra di mafia, diciamo amici, si vedeva ... parola incomprensibile ... una persona di fiducia sua perché un tipo come Carmelo BARBARO non cammina con una persona così, la cosa poi la cosa più diciamo che si è potuta vedere palpabile è dopo la morte di Paolo De Stefano, il quale***
P.M.:	*quindi nel periodo vero e proprio della seconda guerra di mafia*
Fracapane:	*si diciamo possiamo*
P.M.:	*e, in questo periodo cosa succedeva*
Fracapane:	***che sempre si accompagnava a lui Carmelo BARBARO cioè Pino Rechichi si accompagnava a Carmelo BARBARO diciamo che quando saliva sui su i TEGANO diciamo quando veniva a trovarci nel gruppo degli otto che ci hanno arrestati la a ... parola incomprensibile ... saliva pure pure lui o lo lasciava a ... parola incomprensibile ... a Carmelo BARBARO e poi veniva a riprenderlo, ma una cosa molto più diciamo seria diciamo si è vista cioè se si vuole constatare la disponibilità di Pino Richichi è stata dopo diciamo il tentato omicidio di Imerti che noi dopo che ho spiegato come è avvenuto e si sono recati da ... parola incomprensibile ...***
P.M.:	***tentato omicidio di Imerti lei fa riferimento a quale tentato omicidio Imerti***
Fracapane:	***quello che ha perso la vita ... parola incomprensibile ...***
P.M.:	***... parola incomprensibile ... quindi lo scontro a fuoco diciamo***
Fracapane:	***no, non c'è stato scontro a fuoco la, la ... parola incomprensibile ... è morto col fuoco***
P.M.:	***sì, no dico lo scontro a fuoco nel senso il tentato omicidio nel quale Imerti è stato fatto oggetto di di di una sparatoria che nel corso della quale***
Fracapane:	***era qua***
P.M.:	***in quell'occasione lei ha partecipato direttamente***
Fracapane:	***si si***
P.M.:	*fatti di cui ha parlato già*
Fracapane:	*si*

P.M.:	*e che cosa è successo dopo questo fatto*
Fracapane:	*diciamo per questa coincidenza una sera era due volte che eravamo andati a fare l'agguato a Imerti, la seconda volta era un po' tardi, quindi noi dovevamo quasi mollare, poi ci è arrivata la segnalazione da Cassone Paolo che stava scendendo quindi ci siamo improvvisati a fare questo agguato qua, per cui abbiamo, è inutile che lo avevo spiego qua dettagliatamente lo avevo spiegato l'omicidio*
P.M.:	*no no no dell'omicidio no, ci interessa sapere quello che è successo dopo*
Fracapane:	*allora, allora siccome i tempi diciamo perché Marino Gaetano che ci doveva prendere aveva l'ordine che doveva smontare quindi noi dopo questo omicidio siamo saliti diciamo da una montagna siamo riscesi e non abbiamo trovato il Marino, allora c'è ne siamo andati abbiamo passato la casa siamo scesi in questo periodo abbiamo pure nascosto le armi che avevamo usati e siamo arrivati a Rosalì che io conoscevo bene Rosalì perché da ragazzo con mio zio con uno zio mio a saldatore a li a Salice a Rosalì, e mi è venuta l'idea di andare a prendere una macchina da Nino Carlo che sapevo dove abita e dove non abita a Rosalì, quindi ho fatto questa operazione ho preso la macchina e siamo arrivati diciamo ad Archi con questa macchina. **Ad Archi si è andati un attimino da Carmelo BARBARO per vedere ci doveva sistemare, e prontamente ha trovato sistemazione nella villa di Richichi, di Pino Richichi***
P.M.:	*ve la trovata Melo BARBARO questa*
Fracapane:	***sì sì sì***
P.M.:	*a, e Pino Richichi era li?*
Fracapane:	***sì sì, ci ha portato pure da mangiare era pasta e fagiolini mi sembra, spaghetti rotti con i fagiolini pure***
P.M.:	*e questa casa dove dove si trovava*
Fracapane:	***questa si trova diciamo di fronte il negozio che hanno loro che si chiama comedil o samidil una cosa così***
P.M.:	*loro chi*
Fracapane:	***i Richichi, i fratelli Richichi***
P.M.:	*i fratelli Richichi*
Fracapane:	*Pino Richichi e Salvatore Richichi, diciamo è di fronte passando la strada c'è una discesina e un cancello automatico che era allora sto parlando, e fra dieci quindi metri dal cancello automatico a destra c'è questa diciamo villa che non era ammobiliata aveva questi lettini diciamo fatti*
P.M.:	*questi due fratelli che lei indica come Pino e Salvatore Richichi che età hanno*
Fracapane:	*va be ora*
P.M.:	*che lei*
Fracapane:	*ma sono passati tanti anni non le so dire allo stato attuale*
P.M.:	*all'epoca che età, erano giovani erano ragazzi, erano adulti*
Fracapane:	*ragazzi no, era abbastanza maturi Pino Richichi aveva pure mi sembra tre bambine*
P.M.:	*e era*
Fracapane:	*ora non glie lo so*
P.M.:	*qual'era il più vecchio dei due*
Fracapane:	*Pino*
P.M.:	*quello di cui lei parla come vicino a Melo BARBARO è il fratello più vecchio*
Fracapane:	*si si si*
P.M.:	*l'altro è più giovane*
Fracapane:	***sì mi sa di sì alla prima apparenza si diciamo, ma Pino Richichi diciamo lo conosco bene personalmente, e ci ha ospitato diciamo in questa per la notte e poi il giorno dopo c'è ne siamo andati come ho detto ci ha portato da mangiare***
P.M.:	*e quindi in quella occasione li lei, oltre a lei chi c'era?*

Fracapane:	*Luigi Molinetti, Marino Roberto e Franco Polimeni*
P.M.:	*Franco Polimeni?*
Fracapane:	*cognato di Pasquale TEGANO*
P.M.:	*cognato Pasquale*
Fracapane:	***diciamo lì è una cosa diciamo se si vuole capire la disponibilità che aveva Richichi verso la nostra cosca no?***
P.M.:	*senta poi sempre anche sulla base di quello che lei ha già detto nel verbale illustrativo e nella parte che purtroppo non è stata registrata, lei ha parlato del Richichi anche come dedito ad altre attività per conto*
Fracapane:	*a si per conto*
P.M.:	*del gruppo e in particolare della famiglia TEGANO e cioè?*
Fracapane:	***cioè lui ecco possiamo dire che lui faceva tramite che portava i soldi delle mazzette diciamo***
P.M.:	*ecco allora, spieghi spieghi per bene di questa circostanza, lei come come e da chi è venuto a conoscenza e diciamo in che termini*
Fracapane:	*allora praticamente cioè era nell'aria questa cosa, e si sapeva perché a me lo ha detto Carmelo BARBARO, perché tante volte noi ci lamentavamo*
P.M.:	*lei quando dice noi parlando al plurale a chi si riferisce*
Fracapane:	*a noi, Luigi Molinetti sempre il nostro gruppo che allora diciamo Marino Gaetano,* ***...parola incomprensibile...*** *no perché era morto diciamo, diciamo anche poi per* ***...parola incomprensibile ...*** *una riunione fra noi c'era anche Serio, Giunta Cristoforo, Panuccio diciamo tutti quelli che abbiamo iniziato questa diciamo la guerra di mafia*
P.M.:	*quelli che sparavano*
Fracapane:	*si*
P.M.:	*praticamente*
Fracapane:	*in parole diciamo, si quelli che sparavano*
P.M.:	*il gruppo di fuoco*
Fracapane:	*si, sia diciamo quelli dal nostro lato che eravamo io, Molinetti*
P.M.:	*si*
Fracapane:	***...parola incomprensibile...*** *, e poi quegli altri*
P.M.:	*quelli di cui ha parlato nel nel verbale illustrativo*
Fracapane:	*nel verbale illustrativo*
P.M.:	*quel gruppo*
Fracapane:	***allora si sa che è la che questi indi TEGANO erano ormai entrati negli affari grossi, cioè a noi non ci stava bene che che al mese ci dava un milione o, noi volevamo essere messi a conoscenza delle entrate diciamo, sono entrati tot soldi ti toccano anche ma magari ci toccavano di meno però la nostra soddisfazione era quella, e si è saputo che gente portavano questi tanti soldi al mese le mazzette di Reggio Calabria, e li portava Pino Richichi ai TEGANO***
P.M.:	*e questo ve lo ha detto*
Fracapane:	***...parola incomprensibile...*** *si poi Alfonso Molinetti pure lo diceva sempre perché Alfonso Molinetti diciamo allora era uno pure che con BARBARO pure era, era quasi della stessa età avevano più confidenza e BARBARO gli faceva pure sapere queste cose, noi essendo latitanti nella casa di Luigi Molinetti poi ci hanno catturati, ma noi si sapeva tutto l'andazzo bene o male di di che portava questi soldi delle mazzette a Reggio Calabria*
P.M.:	*e questo, e queste diciamo circostanza questo queste conoscenze in che periodo si collocano?*
Fracapane:	*da ottantasei, ottantasette, ottantotto fino all'ottantotto che poi è stato ottantotto ottantanove*
P.M.:	*hm quindi*
Fracapane:	*in questo periodo*
P.M.:	*ancora nel corso della guerra di mafia, nella fase finale diciamo*

Fracapane:	*si diciamo era proprio nel clu la guerra di mafia, che poi diciamo, con diciamo che TEGANO era messo tanto bene non, oppure Maurizio Audino e gli Audino, quello che è morto con la bomba*
P.M.:	*Maurizio sarebbe*
Fracapane:	*Maurizio e Mario Audino* ***...parola incomprensibile...*** *diciamo e questi diciamo erano persone che praticamente a Reggio Calabria sapevano i lavori sapevano erano nell'edilizia* ***... parola incomprensibile ...*** *però sicuramente era già morto Pinello Postorino però ha lasciato sempre le cose a Maurizio, e poi Pino Richichi andava a Reggio e prendeva questi soldi qua, che erano le mazzette dei cantieri che erano aperti a quei tempi*
P.M.:	*aldilà di questa diciamo conoscenza come dire legata al fatto in* ***generale, lei ha conoscenza per al, direttamente o indirettamente di episodi specifici cioè di cantieri di ditte che hanno pagato***
Fracapane:	***no dottore, so solo che tutti pagano, tutti i lavori che che vi erano a Reggio Calabria pagavano tutti, sia che erano del nord sia del centro chi veniva a Reggio Calabria doveva pagare***
P.M.:	***e Richichi aveva questa***
Fracapane:	***si***
P.M.:	***funzione diciamo di intermediario sostanzialmente, per conto***
Fracapane:	***sempre dei TEGANO***
P.M.:	*dei TEGANO, va bene*
P.M.2:	***senta prima ha parlato della Comedil***
Fracapane:	***si Comedil era***
P.M.:	*ecco ne ha parlato pure nel verbale illustrativo, questa Comedil che cosa sarebbe*
Fracapane:	***sì, vendono materiale per edilizia, materiale per edilizia comprende tutto per costruire una casa***
P.M.:	*è un negozio è una, cos'è*
Fracapane:	*no non è un negozio, è un diciamo deposito che hanno e poi vendono, per dire che vuoi, tubi di scarico, mattonelli, cemento*
P.M.:	*e di chi*
Fracapane:	*ferro*
P.M.:	*chi sono i proprietari titolari gestori di questa Comedil, che lei ricordi*
Fracapane:	*io so che era loro perché*
P.M.:	*ci deve ci deve anche precisare i periodi in cui lei colloca questa conoscenza*
Fracapane:	*io allora, come abbiamo detto prima allora, io prima anche della guerra di mafia erano Pino Richichi e Salvatore Richichi sempre buttati là, poi se la licenza è di suo padre di suo nonno non lo so,* ***fino al duemila e due duemila e tre ... parola incomprensibile ... che ho saputo che era la gestivano i TEGANO questa cosa, che poi l'anno dovuta mollare perché avevano indagini della finanza***
P.M.:	*ecco, queste*
Fracapane:	*e poi è ritornata a loro due*
P.M.:	*queste circostanze invece quando le ha sapute*
Fracapane:	***queste circostanze le abbiamo sapute nella latitanza con Orazio De Stefano e Luigi Molinetti che poi tutte le cose del mondo esterno***
P.M.:	*vi venivano*
Fracapane:	*riferite*
P.M.:	*a conoscenza da chi?*
Fracapane:	***da Paolo Rosario Caponera***

… segue …

In effetti, FRACAPANE Giovanbattista, a seguito della sentenza di primo grado relativa al processo Olimpia, emessa dalla Corte di Assise di Assise di Reggio Calabria nel gennaio

1999, si è reso irreperibile ed è stato arrestato nel successivo giugno 2004. Vi è pertanto perfetta sovrapponibilità tra il periodo di latitanza dell'attuale collaboratore di giustizia e il periodo in cui è stato posto in essere il contratto di affitto tra COM.EDIL S.r.l. e SI.CA S.r.l. a fine 2001.

… segue …	
P.M.:	*da Paolo Rosario CAPONERA, DE STEFANO*
Fracapane:	*DE STEFANO, sì*
P.M.:	*il quale veniva a trovarvi*
Fracapane:	*si, si oltre che e guardi quello era il nostro materiale quotidiano che si parlava quando veniva, e poi si ragionava diciamo su tante cose pure dopo*
P.M.:	*e quindi vicende specifiche di queste indagini ne, ne è a conoscenza lei oppure sa genericamente che c'era stata un'indagine e quindi*
Fracapane:	*no so genericamente quasi mi mi che **era sicura la cosa che avevano questa indagine con questi TEGANO qua, poi se l'hanno dato in gestione con carte o sicuramente non è che può essere mai intestata a TEGANO***
P.M.2:	*una cosa, quando lei praticamente ha detto i Richichi io non so se erano titolari ma stavano buttati sempre la, no?*
Fracapane:	*si si*
P.M.2:	*ecco, era il periodo nel quale i TEGANO che lei sappia gestivano questo tipo di attività*
Fracapane:	*no, questo non lo posso sapere perché ero sempre latitante ... parola incomprensibile ... **che se erano là o non erano là non posso dire niente perché possono essere è gestita la cosa loro e loro si prendono lo stipendio**, magari se vendo una cosa io sono Fracapane*
P.M.2:	*e dico il periodo*
Fracapane:	*se la vende il TEGANO è difficile pure che gli dicono no se*
P.M.2:	*si, no il periodo in cui lei diceva io vedevo i Richichi buttati sempre la, era lo stesso periodo nel quale a sua conoscenza i TEGANO gestivano questa cosa*
Fracapane:	*no, io ho detto quella cosa specifica perché buttati la vuol dire che erano là e vendevano il materiale trattavano con tutti*
P.M.2:	*e, è quello il periodo in cui anche i TEGANO avevano i interesse su questa Comedil, oppure che lei sappia*
Fracapane:	*no non lo posso sapere perché ero latitante*
P.M.2:	*non lo può sapere, va bene*
Fracapane:	*posso sapere che erano sempre la prima della guerra di mafia, dopo la guerra di mafia ero libero e poi bene o male qualcosa un po' di materiale quando aggiustavo le go il gommista le cose pure le prendevo là, sicuro è il suo al mille per mille non lo so ora*
(…)	
P.M.:	*va bene, allora vi vogliamo fare vedere il fascicolo*
P.M.2:	*si, facciamogli vedere il fascicolo*
P.M.:	*allora, in questo fascicolo che poi allegheremo agli atti ci deve dire se riconosce qualcuno, e ovviamente in particolare chi*
Fracapane:	*questo è Pino Richichi che conosco benissimo*
P.M.:	*numero?*
Fracapane:	*foto numero sedici*
P.M.:	*hm*
Fracapane:	*come altro in queste foto non ... magari qualche espressione che conosco qualcuno me la da però dopo tanti anni non sono sicuro di indicare una persona, magari vederla di presenza*
P.M.:	*va bene*
P.M.2:	*va bene va bene*
P.M.:	*il numero sedici è quel Richichi di cui abbiamo parlato prima allora? Cioè lei lo riconosce come quello*
Fracapane:	*si si*

P.M.:	*con certezza*
Fracapane:	*si si*
P.M.:	*degli altri non è non è non è in grado di darci indicazioni precise*
Fracapane:	*ma l'espressione*
P.M.:	*si dico, sono fotografie prese chiaramente da, da documenti anagrafici, carte di identità, patenti cose del genere per cui, se è in grado altrimenti niente*
Fracapane:	*no, sentite cioè mi danno l'espressione però potrei dire*
P.M.:	*va bene*
Fracapane:	*qualche cosa*
P.M.2:	*senta una cosa che io già le ho chiesto più volte però forse non riesco a spiegarmi bene*
Fracapane:	*si*
P.M.2:	***vorrei capire bene, riguardo alla Comedil***
Fracapane:	*si*
P.M.2:	*quello che sto cercando di ... parola incomprensibile ... questo*
Fracapane:	*si*
P.M.2:	***lei ha detto che per un certo periodo di tempo no, questa Comedil era gestita di fatto attraverso evidentemente prestanomi dai TEGANO va bene? I TEGANO avevano interesse diretto alla gestione di questa Comedil, e poi ha detto, non l'hanno avuta più quando hanno saputo che c'era un'indagine della finanza, non mi ricordo che tipo di indagine però questa indagine della finanza ha fatto sì che loro si disinteressassero alla gestione di questa Comedil, d'accordo?***
Fracapane:	***si***
P.M.2:	***e questa è una cosa che ha detto, poi ha detto un'altra cosa, i Richichi li vedevo sempre buttati la dentro che lavoravano presso questa Comedil***
Fracapane:	*... parola incomprensibile ...* ***ci lavoravano, erano proprietari***
P.M.2:	***erano proprietari della Comedil***
Fracapane:	*si*
P.M.2:	*perfetto, ora voglio capire, quindi loro erano proprietari della Comedil nel periodo in cui i TEGANO erano direttamente interessati a questa Comedil*
Fracapane:	*allora dottore spieghiamo per bene, questo discorso che* ***i TEGANO per un breve periodo l'hanno, se la sono presa in gestione, sarà solo dal duemila e due o duemila e tre, tutti gli altri anni è stata sempre in mano a loro***
P.M.2:	*Rechichi*
Fracapane:	*si*
P.M.2:	*perfetto, quindi*
Fracapane:	*che poi magari non gli fruttava come*
P.M.2:	*lo erano i Rechichi erano proprietari anche nel duemiladue duemilatré quando*
Fracapane:	*c'è stato quel periodo che l'avevano dato in gestione perché, ora le spiego una cosa, finché una persona gli interessa loro gli fanno ... parola incomprensibile ... sa una fornitura una cosa l'altra, poi dopo che sfuma una cosa magari poi non glie la fanno ... parola incomprensibile ... questi giustamente hanno pensato ma dice che facciamo? O magari poi hanno problemi familiari o magari hanno pure altre attività perché questi Richichi sono ricchi hanno pure eredità, allora dice va prendetela voi la gestite voi che io magari*
P.M.2:	*si ma i Richichi erano precari anche prima mi sembra di avere capito che i TEGANO cominciassero a gestirla*
Fracapane:	*si si si è stata sempre dei*
P.M.2:	*è sempre stata dei Richichi*
Fracapane:	***si, poi c'è stato quel periodo breve tempo magari se gliel'hanno data in gestione***
P.M.2:	*pur rimanendo loro formalmente proprietari*

Fracapane:	*no magari sicuramente si si penso*
P.M.2:	*dopodiché i TEGANO se ne disinteressano e*
Fracapane:	*hanno delle indagini delle cose e hanno mollato*
P.M.2:	*e i Rechichi però continuano a essere formalmente proprietari*
Fracapane:	*dottore poi sono diventato collaboratore*

(…)"

… OMISSIS …".

Nel corso del riportato interrogatorio, il FRACAPANE ha collocato la conoscenza e la messa a disposizione del RECHICHI verso BARBARO Carmelo e la cosca TEGANO dai primi anni '80. Inoltre, circostanza di fondamentale rilevanza per la prova dei fatti esaminati in questa sede, **il collaboratore di giustizia ha collegato la società COM.EDIL dei RECHICHI** (difatti costituita nel 1984) **alla disponibilità di fatto dei TEGANO**, in particolare riferendo altresì - nonostante le comprensibili difficoltà per il FRACAPANE di comprendere pienamente e di descrivere la evidente complessità della operazione oggetto della presente indagine - del grave problema insorto per i TEGANO, già dunque occulti titolari della COM.EDIL, nel momento in cui tale società ha subito un controllo della Guardia di Finanza (FRACAPANE: "***… fino al duemila e due duemila e tre ... incompr. … che ho saputo che era la gestivano i TEGANO questa cosa, che poi l'anno dovuta mollare perché avevano indagini della finanza***") e dunque in quel frangente le figure di RECHICHI Giuseppe e del fratello Rosario non sono più potute essere il volto "pulito" in grado di celare l'effettiva riconducibilità della attività imprenditoriale alla cosca TEGANO. Ha aggiunto in proposito il FRACAPANE ulteriori importanti circostanze e precisamente che "***era sicura la cosa che avevano questa indagine con questi TEGANO qua, poi se l'hanno dato in gestione con carte o sicuramente non è che può essere mai intestata a TEGANO***" … "***che se erano là o non erano là non posso dire niente perché possono essere, è gestita la cosa loro e loro si prendono lo stipendio …***", con chiaro riferimento allo svuotamento della S.r.l. COM.EDIL, aggredita dalla Guardia di Finanza, posto in essere attraverso l'affitto della intera azienda, nel novembre 2001, ad altra società, come anticipato la S.r.l. SICA dei LAVILLA, non menzionati dal FRACAPANE, informato tuttavia dell'utilizzo da parte della cosca TEGANO del meccanismo della fittizia intestazione. Ciò che rileva, in conclusione, è che dalle dichiarazioni del FRACAPANE è emersa una ricostruzione dei fatti del tutto in linea, e dunque perfettamente riscontrata, con quanto accertato nella presente indagine. Ciò vale anche per la descrizione dei luoghi fatta da FRACAPANE ("***nella villa di RICHICHI di Pino RICHICHI … omissis … questa si trova diciamo di fronte il negozio che hanno loro che si chiama Comedil o Samidil una cosa così … omissis … i RICHICHI, i fratelli RICHICHI … omissis … Pino RICHICHI e Salvatore RICHICHI, diciamo è di fronte passando la strada c'è una discesina e un cancello automatico … omissis … e fra dieci quindi metri dal cancello automatico a destra c'è questa diciamo villa***"), coerente con quanto riscontrato dal sopralluogo espletato dalla P.G. procedente, in base al quale gli uffici dei fratelli RECHICHI posti al civico n. 7 si trovano di fronte alla abitazione di RECHICHI Giuseppe sita al civico n. 32.

"*… OMISSIS …*

Proc. Pen. nr.5454/08 RGNR-DDA
Stralcio trascrizione dell'interrogatorio reso da MOIO Roberto del 04.10.2010
(cfr. All. n. 11 informativa GICO)

…..OMISSIS.....

P.M.1:	*…c'è stata un'affiliazione formale.*
MOIO:	*Sì, sì.*
	…..OMISSIS.....
MOIO:	*Sì, Angelo, Angelo BENESTARE c'ha… quando ci hanno dato questa, questa carica, ma sto parlando del '86, '86, mi sembra che è '86. Questo è un vincolo appunto dottore, una volta che uno fa questi tipi di cose, io ero ragazzo, non si può più tornare indietro, cioè 'a cosa è così, una volta che tu viene fatto malantrino, a me me l'hanno spiegato dopo che io non sapevo, dice: (inc.) Cioè ti possono pure ammazzare, va', io non li sapevo…*
P.M.1:	*Non si può più tirare indietro.*
MOIO:	*Una volta che a te ti viene dato questa carica…*
P.M.:	*Quindi c'è stata una cerimonia, proprio un'investitura.*
MOIO:	*C'è una cerimonia c'è di cui erano partecipi un sacco di giovani, se volete vi faccio i nomi no?*
P.M.:	*Eh…*
MOIO:	*Vuole che vi faccio i nomi?*
P.M.:	*Certo.*
MOIO:	*Eramo: io…*
	…..OMISSIS.....
P.M.:	*Poi?*
MOIO:	*… poi **Pino RICHICHI**…*
	…..OMISSIS.....
MOIO:	***Pino RICHICHI e la Multiservizi …***
P.M.2:	*… e la Multiservizi (inc.)*
MOIO:	***Pino RICHICHI se la vede lui direttamente**.*
P.M.2:	*In che senso se la vede lui?*
MOIO:	*Perché (inc.) no, l'abbiamo scritto lì è un giovanotto, va'.*
P.M.2:	*Sì, perfetto. Se la vede lui direttamente a fare che cosa, dobbiamo … allora (inc.) così che può essere per lei tutto scontato…*
MOIO:	*Ah sì, sì…*
P.M.2:	*… noi invece lo dobbiamo esplicitare perché altrimenti non si capisce …*
P.M.:	*Chi lo legge ci rimane così un po'…*
MOIO:	*Sì, sì… Allora **Pino RICHICHI** quando prende soldi praticamente lo paga, il Comune non lo so chi paga questa azienda, il Comune sicuramente, gli arrivano i mandati no, lui prende una cifra e fa regali perché **Pino RICHICHI** faceva regali ad Archi quando vado a Reggio no, quando vado a Reggio ci haiu a dare i soldi, infatti quella busta che ho visto io e che abbiamo portato a Pietro LABATE era una busta bella consistente, era … non era una busta … cioè soldi … era così ah …*
P.M.2:	*Ma **Pino RICHICHI** a quale ambiente appartiene?*
MOIO:	*A noi, ai TEGANO.*
P.M.2:	*Ai TEGANO?*
MOIO:	*Sì, ai TEGANO, sì, sì.*
P.M.:	*Quindi riceve questi soldi e ve li distribuisce … lei dice fa regali perché li dà alla sua famiglia …*
MOIO:	*Bravo, a noi fa regalini, però quando va fuori giustamente deve pagare!*
P.M.2:	*Deve pagare.*
MOIO:	*…avi a pagare è logico!*
	…..OMISSIS.....

Proc. Pen. nr.5454/08 RGNR-DDA
Stralcio trascrizione dell'interrogatorio reso da MOIO Roberto del 05.10.2010
(Vgs. All. nr. 12)

	…..OMISSIS.....
P.M.1:	*E che c'è, che c'era un campo?*
MOIO:	*C'era lì praticamente c'era una costruzione che all'epoca li costruiva Mico LIBRI, aveva la ditta, faceva ville, villette, palazzi, palazzine insomma, tutte queste cose qui. Siamo saliti in uno stabile di cui poi insieme ad altre persone,* ***Pino RICHICHI****,* ***Melo BARBARO…***
P.M.1:	*E allora quali erano i personaggi importanti in quel momento che vi davano la carica?*
MOIO:	*Allora c'era Mico LIBRI se non sbaglio, o prima … perché non voglio, non voglio sbagliare le date praticamente, perché le date giustamente favoriscono poi queste determinate persone, Mico LIBRI fu, è morto, mi sembra che c'era lui, comunque, Melo BARBARO c'era sicuro,* ***Pino RICHICHI*** *c'era, poi c'era…*
P.M.1:	***Pino RICHICHI****…* ***Pino RICHICHI****…*
P.M.:	*Ecco…*
MOIO:	*…della MULTISERVIZI…*
P.M.1:	*Va bene, un attimo ma era…*
P.M.:	*Ma* ***Pino RICHICHI****…*
MOIO:	*…è stato battezzato pure lui…*
	…..OMISSIS.....
P.M.:	***Pino RICHICHI*** *abbiamo detto, chi è* ***Pino RICHICHI****?*
MOIO:	*Sì, Pino RICHICHI praticamente lui all'epoca aveva una, aveva un deposito edile lì dove ora praticamente c'è la MULTISERVIZI, vendeva cemento, tutte queste cose (inc.) edilizia.*
P.M.:	*E adesso che fa?*
MOIO:	*Adesso alla MULTISERVIZI è.*
P.M.:	*E' uno dei soci?*
MOIO:	*Non lo so se alla MULTISERVIZI sono soci, non lo so, comunque lui, lui ha il suo perché ho avuto contatti ultimamente con lui, ha costruito (inc.) posto di lavoro…*
	…..OMISSIS.....
P.M.1:	*A casa di* ***Pino RICHICHI****, dove? Dove aveva…*
MOIO:	*Dove attualmente abita lui, aveva un appartamento libero e ci siamo, abbiamo trascorso tutta la notte lì…*
P.M.1:	*Ma dove sta pure la MULTISERVIZI?*
MOIO:	*Sì, di fronte, c'è una discesa…*
P.M.1:	*Di fronte…*
MOIO:	*…sì.*
P.M.1:	*E c'era* ***Pino RICHICHI****?*
MOIO:	*Come?*
P.M.1:	*C'era* ***RICHICHI****?*
P.M.	*Era a casa?*
MOIO:	*Sì, come, certo, l'hanno rintracciato, sono stati (inc.) e poi se la sono vista loro, ci ha portato da mangiare insomma…*
P.M.1:	***Pino RICHICHI*** *vi ha portato da mangiare?*
MOIO:	*Sì, sì, abbiamo… era… abbiamo dormito io, io, Franco POLIMENI abbiamo dormito lì a casa sua in un appartamento fatto, come si dice, all'attimo, preparato all'attimo insomma con materassi, cose, perché…*
P.M.	*Allestito…*
MOIO:	*…allestito, perché era periodo estivo mi ricordo, era, faceva caldo in quel periodo lì. Poi ci ha portato da mangiare insomma va e lì siamo stati…*
P.M.1:	*E chi eravate allora lì?*
MOIO:	*Lì dentro eravamo: io… mi sembra che tutti e quattro eravamo, io, Giovanni FRACAPANE, perché quel ragazzo lì poi se n'è andato ah, poi quel ragazzo di…*
P.M.	*CASSONE…*
MOIO:	*…CASSONE poi lui si è fatto la sua strada poi, ha visto va, dopo quello che è successo…*
P.M.1:	*Va bene, vediamo chi ci stavate là, lei, FRACAPANE…*

MOIO:	*Io, FRACAPANE, mi sembra che c'era Giovanni FRACAPANE, io Gino MOLINETTI e Franco POLIMENI, sicuro, non ricordo, all'attimo non ricordo perché…*
P.M.	*E forse Giovanni FRACAPANE.*
MOIO:	*…e forse Giovanni FRACAPANE c'era pure, oppure… non mi ricordo, comunque erano attimi che… di dolore.*
P.M.1:	*Quanto tempo siete rimasti là?*
MOIO:	*Eh siamo rimasti circa… tutta la notte, un giorno e mezzo, un giorno così, tutta la notte, poi **Pino** ha portato da mangiare insomma,*
	…..OMISSIS.....

Proc. Pen. nr.5454/08 RGNR-DDA
Stralcio trascrizione riassuntiva dell'interrogatorio reso da MOIO Roberto del 26.11.2010
(Vgs. All. nr. 13)

…..OMISSIS.....
*"la foto n. 20 ritrae **RECHICHI Giuseppe**, di cui abbiamo parlato, socio della MULTISERVIZI; **…OMISSIS….**e fa parte della cosca TEGANO;*
anche durante la guerra di mafia ha fornito supporto logistico ai gruppi di fuoco, ospitandomi a casa sua dopo l'agguato a Nino IMERTI a Fiumara di Muro; è particolarmente legato a Carmelo BARBARO";
*l'Ufficio da che la foto n. 20 ritrae **Giuseppe RECHICHI**, nato il 15 novembre 1958*
OMISSIS

… OMISSIS …".

Ulteriori importanti dichiarazioni rilevanti ai fini della presente richiesta sono state rese dal collaboratore di giustizia LO GIUDICE Antonino, boss della 'Ndrangheta con il grado del Padrino, capo della omonima cosca.

"*… OMISSIS …*

Proc. Pen. nr. 2478/07 RGNR-DDA
Stralcio trascrizione dell'interrogatorio reso dal collaboratore LO GIUDICE Antonino in data 30 novembre 2010 **(cfr. All. n. 14 informativa GICO)**

OMISSIS

***Lo Giudice Antonino**:*	*… omissis … allora questo si chiama ARICO' Rosario … omissis … so anche che con suo cognato Carmelo BARBARO che mi sono ricordato una cosa, che mi sembra l'anno scorso mi ha mandato chiamando dicendo se potevo intervenire presso suo cognato Carmelo BARBARO se potevo acquietare la situazione che si era creata … omissis … e quindi che solo io potevo intervenire tramite suo cognato, ma io non sapendo come fare **lui mi indicò la strada a chi contattare per incontrare a Carmelo BARBARO…***
***P.M.**:*	***era latitante**.*

Lo Giudice Antonino:	***sì***. ***E quindi mi indicò di recarmi o dove c'è la Multiservizi che c'è RICHICHI o più sicuramente di rintracciare Carmine POLIMENI, che è arrestato insieme a TEGANO Giovanni e mandare un'ambasciata a Carmelo BARBARO che gli volevo parlare io***.
P.M.:	***RICHICHI*** *di nome come fa?*
Lo Giudice Antonino:	***RICHICHI*** *non mi ricordo come si chiama.*
P.M.:	*quello della Multiservizi.*
Lo Giudice Antonino:	*sì quello della Multiservizi che secondo ARICO' erano persone molto legati a Carmelo BARBARO, e quindi rintracciai a questo Carmine POLIMENI che è fratello di un mio nipote che sposò una mia nipote figlia di mia sorella, e allora* ***avanzai questa proposta se era possibile incontrare Carmelo BARBARO in quanto gli dovevo dire delle cose molto personali****, dopo circa quindici giorni si presentò da me il genero che non so se si chiama CAPONERA, questo è uno alto con pochi capelli, moro, e allora si presentò da me dicendo…*
	OMISSIS
Lo Giudice Antonino:	*allora questo è* ***RICHICHI*** *quello che ha la Multiservizi ad Archi*
P.M.:	*cioè che lavora ad Archi?*
Lo Giudice Antonino:	*o lavora o è dipendente non lo so che cosa fa o dirige e questa è la persona diciamo che* ***Rosario ARICO' mi diceva di rivolgermi per contattare diciamo Carmelo BARBARO****.*
P.M.:	*anche se poi lei ha seguito l'altra strada.*
Lo Giudice Antonino:	*sì, sì.*
P.M.:	*si chiama* ***RICHICHI Giuseppe*** *nato 15.11.58*
Lo Giudice Antonino:	***so che Carmelo BARBARO ha diciamo come vi devo dire … ha un'amicizia molto stretta e credo che nella Multiservizi sia lui che Carmelo BARBARO hanno qualche cosa da spartire, da spartire in quanto si diceva in giro che Carmelo BARBARO ne prendeva parte in questa società****.*
P.M.:	*si diceva chi lo diceva?*
Lo Giudice Antonino:	***si diceva in giro, lo diceva Luciano, lo diceva Stefano COSTANTINO, Domenico … GANGEMI****, in generale ecco!*
P.M.:	*e quindi questo è comunque affiliato pure lui alla …*
Lo Giudice Antonino:	***credo che è affiliato alla cosca di Carmelo BARBARO****.*
P.M.:	***TEGANO in particolare BARBARO****.*
Lo Giudice Antonino:	***sì****.*
P.M.:	*lei c'ha avuto a che fare?*
Lo Giudice Antonino:	*sì c'ho avuto a che fare in quanto mio fratello Luciano, se non mi ricordo male, circa sette/otto anni fa anche di più aveva prestato dei soldi a questa persona e che poi …*
P.M.:	*a* ***RICHICHI****?*
Lo Giudice Antonino:	*sì a* ***RICHICHI*** *sempre di affari non di usura e quindi in un bel momento questo si presentò da Luciano dicendo che non poteva più restituire i soldi …*
P.M.:	*(incomprensibile)*
Lo Giudice Antonino:	*ascoltate, non poteva restituire i soldi, adesso adesso c'è da ridere veramente e allora dietro questa persona si presentò uno dei CONDELLO se non mi ricordo male…*
P.M.:	*dei CONDELLO?*
Lo Giudice Antonino:	*dei CONDELLO o dei TEGANO non mi ricordo di preciso, dicendo che lui non aveva più i soldi e che non poteva tornarli, alla fine dei discorsi chi si presentò portò i soldi e la situazione si è chiusa, mi sembra che doveva dare a Luciano un 50.000.000 mi sembra.*
P.M.:	*una decina di anni fa ancora in lire.*
Lo Giudice Antonino:	*sì, sì.*
P.M.:	*e avete avuto una grande discussione?*
Lo Giudice Antonino:	*no, discussione più che altro lui voleva fare il furbo con Luciano…*
P.M.:	*ed è intervenuto lei.*

Lo Giudice Antonino:	*… perché sentendosi le spalle coperte dai TEGANO, mi sembra dai TEGANO, e allora cercò diciamo di accaparrarsi dei soldi di Luciano.*
P.M.:	*e poi lei, è intervenuto lei a parlare con questo inviato.*
Lo Giudice Antonino:	*sì, mi sembra che c'ero pure io.*
P.M.:	*e alla fine portò i soldi.*
Lo Giudice Antonino:	*sì portò i soldi, li portò quello che si presentò a aggiustare le cose.*

… OMISSIS …".

Deve aggiungersi in questa sede che LO GIUDICE Antonino è tornato sulla figura di RECHICHI Giuseppe nel corso dell'interrogatorio del 07/02/2011.

Proc. Pen. nr. 2478/07 RGNR-DDA
***Stralcio trascrizione dell'interrogatorio reso dal collaboratore LO GIUDICE Antonino in data 07 febbraio 2011* (cfr. All. n. 15 informativa GICO)**

OMISSIS

Lo Giudice Antonino:	***ci sono i RICHICHI quelli che vendono il ferro a Gallico**, quelli che hanno il centro servizio non mi ricordo che.*
P.M.2:	*eh, eh.*
Lo Giudice Antonino:	***e quelli sono con … con Carmelo BARBARO**, Dottore.*
P.M.2:	*con Carmelo BARBARO quindi dall'altra parte.*
Lo Giudice Antonino:	*sì.*
P.M.2:	*e non ci sono dei RICHICHI collegati a Domenico CONDELLO? … non li conosce.*
Lo Giudice Antonino:	*no!*
P.M.2:	*un certo Anselmo RICHICHI? … nulla!*
Lo Giudice Antonino:	*no, no cioè al momento non mi sovvengono.*
P.M.2:	*va bene! **Quindi gli unici che conosce li colloca, diciamo, nell'area dei TEGANO**.*
Lo Giudice Antonino:	***sì**.*
P.M.:	*collegati in che senso su che cosa.*
Lo Giudice Antonino:	*collegati perché **io quando cercavo questo approccio con Carmelo BARBARO** su consiglio di Rosario ARICO' **mi indicò o di o di recarmi da RICHICHI questo che ha …***
P.M.:	*il centro servizi*
Lo Giudice Antonino:	***… di questi servizi che fanno cose nella città oppure …***
P.M.:	*che sarebbe la Multiservizi.*
Lo Giudice Antonino:	***Multiservizi**. Oppure di recarmi da …*
P.M.2:	*quindi Pino RICHICHI.*
Lo Giudice Antonino:	***Pino RICHICHI, bravo! Sì!***
P.M.2:	*è l'unico RICHICHI che conosce?*
P.M.:	*e quindi le consigliò ARICO' di contattare …*
Lo Giudice Antonino:	*forse si chiama Rosario vedete, Rosario forse si chiama se sbaglio non faccio.*
P.M.2:	*no Giuseppe mi pare che si chiama.*
Lo Giudice Antonino:	*o Pino.*
P.M.:	*quindi ARICO' le consigliò per arrivare a parlare a BARBARO …*
Lo Giudice Antonino:	*vi spiego, vi spiego Dottore, allora ARICO' mi chiamò a me per vedere, dice: "tu sei l'unico che puoi sistemare questa cosa", **gli ho detto io <<e come faccio a rintracciarlo? dove mi devo recare?>>, dice …***
P.M.:	*tramite …*
Lo Giudice Antonino:	*mi ha detto lui <<o rintracci al fratello di Arturo Polimeni oppure **vai alla Multiservizi e chiedi di RICHICHI**, questi>>, dice …;*
P.M.:	*erano le strade per arrivare a BARBARO;*

Lo Giudice Antonino:	*a BARBARO, sì*

Nel corso dell'interrogatorio dell'08/09/2011, sono stati richiesti a LO GIUDICE Antonino alcuni chiarimenti sulle precedenti dichiarazioni rese nei confronti di RECHICHI Giuseppe, con particolare riguardo alla ubicazione della sede dove il collaboratore lo aveva incontrato.

Proc. Pen. nr. 2478/07 RGNR-DDA
***Stralcio trascrizione dell'interrogatorio reso dal collaboratore LO GIUDICE Antonino in data 08 settembre 2011* (cfr. All. n. 16 informativa GICO)**

	… OMISSIS …
P.M.:	*va bene. Un'altra, altro argomento, seconda domanda con riferimento a RECHICHI Giuseppe, lei ne ha parlato a proposito di RECHICHI e di Carmelo Barbaro …*
Lo Giudice Antonino:	*sì.*
P.M.:	*… in particolare ha detto che questo RECHICHI Giuseppe, di cui ha anche riconosciuto la foto, l'ha messo in collegamento con la Multiservizi, ha detto che faceva parte della cosca TEGANO perché vicino a Carmelo BARBARO, verso la fine degli anni '90 Luciano, suo fratello Luciano LO GIUDICE, ha prestato a RECHICHI centomilioni circa…*
Lo Giudice Antonino:	*sì.*
P.M.:	*… poi RECHICHI non voleva restituire la somma è intervenuto Paolo SCHIMIZZI che aveva riconsegnato a lei i centomilioni; RECHICHI era una delle persone che erano state indicate da ARICO' Rosario a lei LO GIUDICE prendesse contatti con Carmelo BARBARO (incompr.)…*
Lo Giudice Antonino:	*sì.*
P.M.:	*… questo è quello che lei ha dichiarato …*
Lo Giudice Antonino:	*e che confermo.*
P.M.:	*… e conferma. Perfetto! Poi a un certo punto in particolare lei ha detto che RECHICHI stava alla Multiservizi e che sia lei che Luciano lo andavate a trovare alla Multiservizi per varie questioni che capitavano, anche quello su consiglio di ARICO' come ho detto. Lei disse: <<mi ha detto lo rintracci o al fratello di Arturo POLIMENI oppure vai alla Multiservizi e chiedi…>>…*
Lo Giudice Antonino:	*questo ARICO'…*
P.M.:	*… questo per quello che le disse ARICO'. Alla Multiservizi siete andati, la via se la ricorda?*
Lo Giudice Antonino:	*è via Vecchia Nazionale Archi.*
P.M.:	*Archi, vecchia provinciale?*
Lo Giudice Antonino:	*Vecchia Provinciale sì.*
P.M.:	*ma non si ricorda il numero civico?*
Lo Giudice Antonino:	*allora venendo da Gallico verso Reggio passando il ponte di Scaccioti subito a destra c'è un sottopassaggio, a circa venti metri sulla sinistra* ***c'è questa Multiservizi che in***

	passato, non lo so se ancora, vendevano ferro però, ferro per l'edilizia.
P.M.:	*eh!*
Lo Giudice Antonino:	*sì.*
P.M.:	*quello che lei dice oggi essere la Multiserv…* ***la sede della Multiservizi prima c'era una, un punto dove vendevano, sempre RECHICHI?***
Lo Giudice Antonino:	***sì, sempre RECHICHI***
P.M.:	*vendeva ferro per l'edilizia…*
Lo Giudice Antonino:	*sì.*
P.M.:	*…cioè aveva un'attività edilizia di fornitura praticamente…*
Lo Giudice Antonino:	*di fornitura per edilizia sì.*
P.M.:	*…e di questa fornitura o di altra attività aveva un interesse BARBARO Carmelo, lei sa?*
Lo Giudice Antonino:	***guardate io da quando conosco a questo RECHICHI, RECHICHI è stato sempre legato a Carmelo BARBARO.***
P.M.:	*lei, parliamo dagli anni ottanta - novanta …*
Lo Giudice Antonino:	*sto parlando io degli anni '85/'86 … sì.*
P.M.:	*l'ha visto sempre legato alla …*
Lo Giudice Antonino:	*sì, sempre!*
P.M.:	*ha mai sentito nominare una ditta Rec.Im., Rec., puntato, Im., puntato?*
Lo Giudice Antonino:	*mi sembra di no, mi sembra se non ricor… che ditta è Procuratore?*
P.M.:	***è di attività appunto nel commercio di materiale di costruzione, siccome questa, prima c'era esisteva una Comedil …***
Lo Giudice Antonino:	***a Gallico.***
P.M.:	*eh!*
Lo Giudice Antonino:	*sì.*
P.M.:	***era Comedil s.r.l. che stava, aveva sede in via vecchia provinciale Archi numero 7, cioè …***
Lo Giudice Antonino:	*e può essere che è questa ditta che stavo parlando io.*
P.M.:	*può essere questa!*
Lo Giudice Antonino:	*sì.*
P.M.:	***perché l'altra volta s.r.l. Comedil dei fratelli RECHICHI…***
Lo Giudice Antonino:	***e questa era.***
P.M.:	*che è il portone accanto a quello della Multiservizi perché la Multiservizi è al 5 della via vecchia provinciale.*
Lo Giudice Antonino:	***siccome è grande là io … può essere che nello stesso stabile, nello stesso stabilimento c'è un ufficio della Multiservizi.***
P.M.:	*ho capito! E una società SI.CA. l'ha mai, SI.CA. proprio Si., puntato, Ca., puntato, sempre società a responsabilità limitata*
Lo Giudice Antonino:	*forse, forse di sì.*
P.M.:	*forse … non è …*
Lo Giudice Antonino:	*così vagamente Procuratore …*
P.M.:	*dovrebbe, dobbiamo vedere delle foto dei luoghi per …*
Lo Giudice Antonino:	*sì, sì.*
P.M.:	*… per essere …*
Lo Giudice Antonino:	*per bene.*
P.M.:	*ho capito! E di questa che abbiamo … quindi questa Comedil che probabilmente è quella di cui lei ha parlato come punto vendita materiale di ferro, materiale da costruzione, dice lei Carmelo BARBARO non le risulta con*

	certezza però le risulta che Carmelo BARBARO e RECHICHI erano stati …
Lo Giudice Antonino:	*sempre amici, sempre, da una vita.*
P.M.:	*…da una vita. ... omissis ...*

Di straordinaria portata sono ai fini che qui interessano le affermazioni di LO GIUDICE Antonino, in quanto - dopo aver accusato RECHICHI Giuseppe di far parte della 'Ndrangheta, in particolare della cosca TEGANO, quale soggetto di fiducia di uno dei suoi esponenti apicali BARBARO Carmelo - ha fatto riferimento alla Multiservizi quale società entro cui non solo il RECHICHI, ma altresì lo stesso BARBARO avevano una partecipazione (LO GIUDICE: "***So che Carmelo BARBARO ha diciamo come vi devo dire … ha un'amicizia molto stretta e credo che nella Multiservizi sia lui che Carmelo BARBARO hanno qualche cosa da spartire, da spartire in quanto si diceva in giro che Carmelo BARBARO ne prendeva parte in questa società***"), circostanza che ha riferito di aver appreso, in particolare, dal fratello LO GIUDICE Luciano cl. 1974 e da GANGEMI Demetrio Giuseppe, entrambi accusati dal collaboratore di giustizia di far parte della cosca da lui capeggiata e, in data 22/09/2011, rinviati a giudizio dal G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.
Come già evidenziato per le dichiarazioni di FRACAPANE Giovanni Battista, nell'esaminare le propalazioni di LO GIUDICE Antonino si devono tenere in considerazione le comprensibili difficoltà di intendere pienamente e di descrivere la evidente complessità dell'operazione oggetto della presente indagine: richiamando il descritto stato dei luoghi dei civici n. 5, 7, 28, 32 di via Vecchia Provinciale Archi, è al civico n. 7 che si concentrano sia l'unica sede delle quartier generale degli uffici di RECHICHI Giuseppe (tra cui la S.r.l. COM.EDIL), sia la sede effettiva della Multiservizi S.p.A., sia la sede della S.r.l. SICA; il riferimento alla suddetta partecipazione societaria fatto dal collaboratore, dunque - che essendosi recato presso quel civico ed avendo incontrato il RECHICHI nel luogo della sede della Multiservizi comprensibilmente ha ritenuto di identificare totalmente il RECHICHI ed il BARBARO con la Multiservizi - deve ritenersi rivolto non alla intera Multiservizi S.p.A., ma ad uno dei soci della S.r.l. GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI (a sua volta socia, insieme al Comune di Reggio Calabria, della Multiservizi S.p.A.), precisamente alla S.r.l. REC.IM., società formalmente partecipata dai figli di RECHICHI Giuseppe, e cioè Antonino e Giovanni, società che in data 30/07/2008 ha acquistato le quote della S.r.l. SICA dalla socie formali TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO Maria Porzia, le quali il 10/12/2002 a loro volta le avevano formalmente acquistate dai soci LAVILLA Maurizio e LAVILLA Antonino, che in data 24/11/2001 avevano sottoscritto quel contratto di affitto di azienda che aveva "svuotato" la S.r.l. COM.EDIL di RECHICHI Giuseppe e RECHICHI Rosario Giovanni. La complessità della operazione non toglie però certamente efficacia alla parole di LO GIUDICE Antonino, il quale in sostanza non ha fatto altro che ricondurre a BARBARO Carmelo (prima della latitanza abitante, si ricordi, al contiguo civico n. 28), quale rappresentante della cosca TEGANO, l'attività imprenditoriale, sita in via Vecchia Provinciale Archi n. 7, operante nel settore del commercio di materiale da costruzione (LO GIUDICE: "***c'è questa Multiservizi che in passato, non lo so se ancora, vendevano ferro però, ferro per l'edilizia***") e che, nel corso degli anni, ha sempre avuto la stessa identità economica, seppur formalmente "vestita" con varie denominazioni societarie mediante fittizie intestazioni volte a nasconderne i reali gestori, i TEGANO appunto. Si aggiunga che **tali dichiarazioni di LO GIUDICE Antonino si sovrappongono perfettamente, riscontrandosi reciprocamente, con quelle, sopra riportate, rese dal collaboratore FRACAPANE Giovanni Battista in merito alla riconducibilità dell'attività imprenditoriale in esame**

ai TEGANO (FRACAPANE: "*sì, vendono materiale per edilizia, materiale per edilizia comprende tutto per costruire una casa … omissis … no, non è un negozio, è un diciamo deposito che hanno e poi vendono, per dire che vuoi, tubi di scarico, mattonelli, cemento … omissis … fino al duemila e due duemila e tre ... incompr. … **che ho saputo che era, la gestivano i TEGANO questa cosa**, che poi l'anno dovuta mollare perché avevano indagini della finanza*").

Tornando ai provvedimenti emessi di recente dall'A.G. nei confronti di **RECHICHI Giuseppe**, deve sottolinearsi che, nell'emettere l'ordinanza in commento, l'Ufficio G.I.P. così ha concluso:

> *…OMISSIS…*
> *Gli elementi che attingono la posizione del RECHICHI appaiono di elevatissima pregnanza indiziaria.*
> *Invero, si è in presenza di una molteplice e pressoché unanime indicazione nell'indagato di un elemento di spicco del circuito associativo osservato, proveniente in modo indipendente da una pluralità di qualificate fonti dichiarative.*
> *Si è detto indicazione; ma in realtà, più che la mera – e comunque in qualche modo significativa – attribuzione al RECHICHI della qualifica di soggetto affiliato, associato o vicino alla cosca (si tratta di termini spesso ricorrenti nelle dichiarazioni non connotate da profili di specificità), si è in presenza di una descrizione puntuale e avvertita della posizione attribuita all'incolpato all'interno della consorteria, spiegata con dovizia di riferimenti specifici, contestualizzata nella storia anche personale nell'indagato, agganciata a episodi rilevanti e ancorata, con riguardo alla parte delle condotte riferibili al tempo della c.d. guerra di mafia, alla logica degli eventi e allo sviluppo di questi.*
> *Così, viene detto di come l'amicizia personale del RECHICHI con un personaggio di assoluto rilievo del gruppo, quel Carmelo BARBARO di riferimenti al quale l'inchiesta è particolarmente ricca, fondi la collocazione e il ruolo dell'indagato della consorteria: ruolo di spicco e di assoluta fiducia sia per i risvolti economici e in qualche modo imprenditoriali del gruppo, tanto che il RECHICHI è indicato, in sostanza, come collettore o intermediario nella riscossione di "mazzette", sia per la qualità dell'apporto assicurato a esigenze ben più pressanti del sodalizio.*
> *Infatti, il RECHICHI è indicato come personaggio di tale rilievo, come persona attributaria di tale fiducia da essere scelto, ancora dal BARBARO, per fornire ricetto al gruppo di fuoco che aveva infruttuosamente preso parte a un rilevantissimo episodio "militare" della guerra di mafia (l'agguato a Imerti, personaggio di spicco dello schieramento mafioso al tempo contrapposto a quello in cui era inserito il cartello TEGANO).*
> *Si vede, quindi, come si è in presenza di un dato non meramente superficiale, quale potrebbe essere quello della semplice conoscenza per motivi di comune origine territoriale o per necessità (è la tesi dell'indagato, del tutto non convincente a fronte degli elementi di prova contrari), o persino dell'amicizia personale, ma di una circostanza di estremo rilievo, denotante l'affidamento che sulla persona del RECHICHI si concentrava per questioni assolutamente vitali (in senso letterale) per la vita dell'associazione e la sua attività in un momento di fortissima tensione "bellica".*
> *Sulla base di questo rilievo è chiaro come non si sia in presenza di un più o meno necessitato favoreggiamento, bensì a un'adesione consapevole alle necessità operative del gruppo quali gestite dal soggetto di riferimento del RECHICHI, cioè Carmelo BARBARO. Che si sia di fronte a un'evenienza del genere, poi, è conclusione legittimata dal rilievo che nel caso di specie il rischio del favoreggiatore non sarebbe stato "semplicemente" giudiziario, ma addirittura fisico, in quanto presupponente il coinvolgimento in attività che avrebbero potuto, se conosciute, rivelare lo schieramento dell'interessato nel gruppo mafioso e proporlo come obiettivo di quello contrapposto.*
> *In questa ottica, non è un caso che venga rivelato da fonte dichiarativa proveniente dallo schieramento delinquenziale opposto (IANNO') che il RECHICHI fosse appunto stato selezionato come possibile obiettivo di un'azione di fuoco, oltre che come mezzo per arrivare ad aggredire il BARBARO.*
> *Il quadro che ne risulta, nonostante il tentato ridimensionamento da parte dell'indagato, non si presta, allo stato, a valutazioni alternative a quelle proposte dall'impostazione accusatoria, mentre sul significato del concetto di "vicinanza" in senso mafioso si diffonde, per esempio, il collaboratore FRACAPANE allorché chiarisce che la vicinanza in senso mafioso comprende una*

copertura a 360 gradi di quello che si ha bisogno nelle cose illegali, mentre la circostanza che un personaggio di spicco come il BARBARO faccia percepire di essere vicino a un soggetto non può essere spiegata con la casualità o l'innocente e neutra frequentazione personale; e coerentemente con tale collegamento col BARBARO, sottolineato puntualmente dalle fonti dichiarative, si spiega la delicatezza dei compiti commessi al RECHICHI in tema di riscossione di somme derivanti da estorsioni (mazzette, appunto) anche molto elevate, ovvero l'asservimento dell'attività imprenditoriale riferibile all'indagato agli interessi della cosca, chiaramente emergente dalle dichiarazioni tanto del Fracapane quanto, da ultimo, del LO GIUDICE.
Il quadro che complessivamente ne deriva è, a giudizio dell'Ufficio, pienamente idoneo a sorreggere l'applicazione al RECHICHI della richiesta misura coercitiva.
…OMISSIS…

Avverso la predetta ordinanza **(cfr. All. n. 17 informativa GICO)**, il RECHICHI Giuseppe ha presentato ricorso al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione per il Riesame **(cfr. All. n. informativa GICO 18)**.
In merito, la prefata A.G. **ha confermato l'ordinanza** impugnata e, per quanto maggiormente rileva nel presente contesto:

(a) ha riconosciuto **la piena attendibilità delle dichiarazioni rese** non solo da collaboratori collaudati come **FRACAPANE Giovanni Battista e IANNO' Paolo**, ma altresì di quelli più recenti, quali **MOIO Roberto e LO GIUDICE Antonino** (analogamente, del resto, a quanto affermato da oltre una decina di provvedimenti della locale A.G. emessi in sede cautelare e dibattimentale).

(b) ha riconosciuto **esistenza** ed **operatività**, anche **sul versante criminal-economico**, delle **cosche federate TEGANO-DE STEFANO**:

*Come già osservato, di recente, dall'ufficio GIP presso questo Tribunale (ordinanza-convalida del fermo di MURINA Carmelo Consolato), la cosca **TEGANO è stata più volte giudiziariamente ritenuta una delle più potenti e pericolose associazioni di 'Ndrangheta della provincia reggina.** Si rammentano, infatti, le sentenze relative al procedimento penale c.d. Paolo DE STEFANO + 59 e quelle relative alle c.d. Operazioni Olimpia, ormai acquisite al bagaglio giudiziario intangibile e notorio.*
Impegnata in tutte le guerre di mafia che hanno caratterizzato la vita della 'Ndrangheta nel centro reggino, essa risulta tra le più attive nel settore delle estorsioni, nel traffico d'armi e nel controllo di tutte le attività commerciali ed imprenditoriali, da sempre operante in comunione di intenti, in sinergia operativa ed organizzativa con la federata cosca DE STEFANO, anch'essa stanziata nel quartiere reggino di Archi. La disamina dei giudicati consente, dunque, di affermare con certezza, giudiziariamente acclarata con la forza dell'irrevocabilità delle sentenze che, in Reggio Calabria, dalla metà degli anni '70 (processo De Stefano + 59 e sentenze Olimpia), la 'Ndrangheta prendeva corpo, fra l'altro, nelle famiglie dei TEGANO e dei De Stefano. Di fatto, sono state individuate delle organizzazioni strutturate gerarchicamente, ben avviate e con potere illimitato sul territorio, con individuazione dei capi storici e del divenire delle associazioni nel tempo.
Emergono, sempre dalle medesime fonti, le attività, gli obiettivi, i mezzi e le metodiche consolidate. Le organizzazioni di 'ndrangheta in esame si sono perpetuate nel tempo, rinnovandosi, mutuando soggetti, mezzi e struttura e mantenendo intatti forza e potere.
La cosca TEGANO-De Stefano costituisce quasi l'esaltazione del modello mafioso, divenendo altissimo il livello dei mezzi (imprese e professionisti) e delle finalità (non solo l'accaparramento delle ricchezze economiche del territorio ma la canalizzazione di ricchezza in tale territorio).
Le principali direttrici di azione dell'associazione in esame sono di tipo militare ed economico insieme, nel senso che il potere cercato e conseguito col metodo dell'intimidazione e della violenza mira ad assicurare la supremazia sugli avversari (v. le sanguinose faide con la

creazione di uno schieramento facente capo alle cosche De Stefano-TEGANO), e il monopolio diretto e indiretto delle principali fonti di ricchezza che si aprono nel territorio; quali sono le estorsioni e gli appalti, condannando le popolazioni ad un avvilente stato di sudditanza psicologica e depressione economica.
L'associazione in esame, per come è risultato con evidenza dalle prove esaminate, caratterizzata dalla diarchia in affari del nucleo dei TEGANO e di quello dei De Stefano, ha mantenuto nel tempo una sorta di ordine nella stessa criminalità e, indirettamente, nella città, avendo una grossa fetta di controllo delle attività estorsive. Attività condotte con prassi consolidate di richieste, successivi danneggiamenti anonimi e una mancanza di palesi sviluppi successivi o di conferme delle persone offese, emergendo però alle forze dell'ordine come in realtà le vittime pagassero e tacessero, cioè in un quadro di reati diffusi e di diffusa omertà. Emerge, quindi, un capillare controllo e potere sul territorio, il terrore e l'omertà della gente, la finalità e anzi l'attuazione di ingiusti profitti da estorsioni e la longa manus sugli appalti e su qualsiasi fonte di ricchezza.
Le cosche De Stefano - TEGANO sono famiglie mafiose, riconosciute, che hanno rapporti con le altre famiglie mafiose, come emerge dalle sentenze passate in giudicato acquisite.
Tutti i profili di diritto evidenziati sono presenti, dalla paura della gente tale da non richiedere violenza, alle violenze sistematiche che tale paura hanno sedimentato a tali livelli da determinare terrore il solo nome del gruppo, alla organizzazione gerarchica complessa con mezzi e uomini, alle attività e finalità non singole ma massicce e capillari su tutti i negozi e gli appalti.

(c) quindi, dopo aver ripercorso il portato dichiarativo sopra dettagliatamente trascritto, ha riconosciuto l'**appartenenza del RECHICHI Giuseppe alla cosca TEGANO**, **con un ruolo di rilevanza**, essendo il medesimo coinvolto a 360° - per dirlo con parole del collaboratore FRAGAPANE - nelle attività criminose della cosca di riferimento:

…OMISSIS…
Invero, dalle privilegiate fonti dichiarative passate in rassegna, emerge in modo pressoché incontestabile l'indicazione dell'indagato quale elemento di spicco del circuito associativo osservato.
Si è detto indicazione; ma in realtà, più che alla mera - e comunque in qualche modo significativa - attribuzione al RECHICHI della qualifica di soggetto affiliato, associato vicino alla cosca (si tratta di termini spesso ricorrenti nelle dichiarazioni non connotate da profili di specificità), si è in presenza di una descrizione puntuale e avvertita della posizione attribuita all'incolpato all'interno della consorteria, spiegata con dovizia di riferimenti specifici, contestualizzata nella storia anche personale dell'indagato, agganciata a episodi rilevanti e ancorata, con riguardo alla parte delle condotte riferibili al tempo della c.d. guerra di mafia, alla logica degli eventi e allo sviluppo di questi.
*Così, viene detto, di come l'amicizia personale del RECHICHI con un personaggio di assoluto rilievo del gruppo, quel Carmelo BARBARO di riferimenti al quale l'inchiesta è particolarmente ricca, fondi la collocazione e **il ruolo dell'indagato nella consorteria**: **ruolo di spicco e di assoluta fiducia** sia **per i risvolti economici e in qualche modo imprenditoriali del gruppo**, tanto che il RECHICHI è indicato, in sostanza, come collettore o intermediario nella riscossione di "mazzette", sia per la qualità dell'apporto assicurato a esigenze ben più pressanti del sodalizio.*
*Infatti, il RECHICHI è indicato come personaggio di tale rilievo, come persona attributaria di tale fiducia da essere scelto, ancora dal BARBARO, per fornire ricetto al gruppo di fuoco che aveva infruttuosamente preso parte a un rilevantissimo episodio "militare" della guerra di mafia (l'agguato a Imerti, personaggio di spicco dello schieramento mafioso al tempo contrapposto a quello in cui era inserito il cartello...**:** allora, allora siccome i tempi diciamo perché Marino Gaetano che ci doveva prendere aveva l'ordine che doveva smontare quindi noi dopo questo omicidio siamo saliti diciamo da una montagna siamo riscesi e non abbiamo trovato il MARINO, allora c'è ne siamo andati abbiamo passato la casa siamo scesi in questo periodo abbiamo pure nascosto le armi che avevamo usati e siamo arrivati a Rosalì che io conoscevo bene Rosalì perché da ragazzo con mio zio con uno zio mio a saldatore a li a Salice a Rosalì, e mi è venuta l'idea di andare a prendere una macchina da Nino Carlo che sapevo dove abita e dove non abita a Rosalì, quindi ho fatto questa operazione ho preso la macchina e siamo arrivati diciamo ad Archi con questa macchina. **Ad Archi si è***

andati un attimino da Carmelo BARBARO per vedere ci doveva sistemare, e prontamente ha trovato sistemazione nella villa di RICHICHI, di Pino RICHICHI ...").
Si vede, quindi, come si è in presenza di un dato non meramente superficiale, quale potrebbe essere quello della semplice conoscenza per motivi di comune origine territoriale o per necessità (è la tesi dell'indagato, del tutto non convincente a fronte degli elementi di prova contrari), o persino dell'amicizia personale, ma di una circostanza di estremo rilievo, denotante l'affidamento che suilla persona del RECHICHI si concentrava per questioni assolutamente vitali (in senso letterale) per la vita dell'associazione e la sua attività in un momento di fortissima tensione "bellica".
Sulla base di questo rilievo è chiaro come non si sia in presenza di un più o meno necessitato favoreggiamento, bensì a un'adesione consapevole alle necessità operative del gruppo, quali gestite dal soggetto di riferimento del RECHICHI, cioè Carmelo BARBARO. Che si sia di fronte a un'evenienza del genere, poi, è conclusione legittimata dal rilievo che nel caso di specie il rischio del favoreggiatore non sarebbe stato "semplicemente" giudiziario, ma addirittura fisico, in quanto presupponente il coinvolgimento in attività che avrebbero potuto, se conosciute, rivelare lo schieramento dell'interessato nel gruppo mafioso e proporlo come obiettivo di quello contrapposto.
In questa ottica, non è un caso che venga rivelato da fonte dichiarativa proveniente dallo schieramento delinquenziale opposto (IANNO'), che il RECHICHI fosse appunto stato selezionato come possibile obiettivo di un'azione di fuoco, oltre che come mezzo per arrivare ad aggredire il BARBARO ("....P.M: e perché li dovevate sparare a questi? IANNO': perché erano vicino alla famiglia DE STEFANO - TEGANO in quel periodo, quindi; P.M.: vicino in che senso?; IANNO': che curavano diciamo appoggiavano alla cosca avversa e curavano interessi loro, loro hanno da fare ").
Il compendio indiziario in atti, dunque, nonostante il tentato ridimensionamento da parte dell'indagato, non si presta, allo stato, a valutazioni alternative a quelle proposte dall'impostazione accusatoria, mentre sul significato del concetto di "vicinanza" in senso mafioso si diffonde, per esempio, il collaboratore Fracapane allorché chiarisce ***che la vicinanza in senso mafioso comprende una copertura a 360 gradi di quello che si ha bisogno nelle cose illegali,*** *mentre la circostanza che un personaggio di spicco come il BARBARO faccia percepire di essere vicino a un soggetto, non può essere spiegata con la casualità o l'innocente e neutra frequentazione personale; e coerentemente con tale collegamento col BARBARO, sottolineato puntualmente dalle fonti dichiarative, si spiega la delicatezza dei compiti affidati al RECHICHI in tema di riscossione di somme derivanti da estorsioni (mazzette, appunto) anche molto elevate, ovvero l'asservimento dell'attività imprenditoriale riferibile all'indagato agli interessi della cosca, chiaramente emergente dalle dichiarazioni tanto del FRACAPANE quanto, da ultimo, del LO GIUDICE.*
Il quadro che complessivamente ne deriva è, a giudizio del collegio, pertanto, pienamente idoneo a legittimare il mantenimento della misura coercitiva applicata al ricorrente con il provvedimento oggi impugnato.

…OMISSIS…

Nel ripercorrere le vicende giudiziarie riguardanti RECHICHI Giuseppe, deve inoltre segnalarsi che, negli archivi di questo Ufficio, è stato rinvenuto il procedimento penale n. 7039/01 R.G.N.R. Mod. 21, riguardante accertamenti di natura fiscale svolti da questo Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria nei confronti di società formalmente riconducibili proprio ai fratelli RECHICHI Giuseppe e Rosario.
In sostanza, dall'esame degli atti del citato procedimento penale (che si allegano nella parte di interesse: **cfr. All. n. 19 informativa GICO)**, è emerso che, **proprio dal novembre 2001**, questo Nucleo di P.T. ha effettuato accertamenti fiscali presso la S.A.S. Real Cementi di Bruno CRUCITTI (nato a Reggio Calabria, il 21/04/1959) & C. e presso la Ditta di LABATE Francesco (nato a Reggio Calabria, il 10/01/1938), rilevando una serie di ipotesi delittuose di cui agli artt. 2, 8 D.Lgs. n. 74 del 2000.
Tali accertamenti hanno acclarato che quest'ultima Ditta è risultata avere ricevuto l'emissione di numerose fatture di comodo, per operazioni inesistenti, da parte della già sopra menzionata S.r.l. S.E.M. Società Edilizia Mediterranea dei fratelli RECHICHI Giuseppe e Rosario.
E', pertanto, evidente che tale circostanza ha reso i RECHICHI pienamente consapevoli, già nel novembre del 2001, che a breve la Guardia di Finanza avrebbe esteso le

necessarie verifiche fiscali non solo alla S.r.l. S.E.M., ma altresì --- tenuto conto della medesima sede di fatto in via Vecchia Provinciale Archi n. 7 --- a tutte le altre società a loro formalmente riconducibili, tra cui la S.r.l. COM.EDIL.
Ed effettivamente, **dal successivo maggio 2002, la verifica fiscale è stata posta in essere nei riguardi, prima, della S.r.l. S.E.M., ma presso la sede legale della COM.EDIL ubicata in via Vecchia Provinciale nr. 7** (tale circostanza è risultata confermata dal verbale di operazioni compiute di questo Nucleo di P.T. del 22/07/2002 riguardante la documentazione della S.r.l. S.E.M.: "*la documentazione … viene ritirata a cura dei verbalizzanti per essere concentrata, giusta richiesta del sig. RECHICHI Giuseppe, presso gli uffici della COM.EDIL S.r.l. via vecchia Provinciale n. 7 … omissis … in considerazione del fatto che la sede della S.E.M. S.r.l. corrisponde alla abitazione del sig. Giuseppe RECHICHI e non dispone di locali uffici*": **Vgs. All. nr. 5) e, quindi, della stessa S.r.l. COM.EDIL., verificata dall'08/10/2002 al 21/11/2002**.
Tale risultanza riveste notevole importanza ai fini della presente indagine e costituisce formidabile riscontro alle dichiarazioni di FRACAPANE Giovanni Battista ("***fino al duemila e due duemila e tre ... parola incomprensibile ... che ho saputo che era la gestivano i TEGANO questa cosa, che poi l'hanno dovuta mollare perché avevano indagini della Finanza***"): come evidenziato sin dalle prime pagine, infatti, la cosca TEGANO, rappresentata dal capo assoluto TEGANO Giovanni e dall'esponente di spicco Carmelo BARBARO, era ricorsa al "volto pulito" di RECHICHI Giuseppe e del fratello Rosario nella intestazione formale delle quote della S.r.l. COM.EDIL. e di tutto il relativo complesso aziendale. Certamente, l'avvio di una indagine da parte della Finanza nei confronti delle società dei RECHICHI ha preoccupato i reali gestori dell'attività imprenditoriale ubicata in via Vecchia Provinciale n. 7, perdendo i titolari fittizi quella impermeabilità da aggressioni del patrimonio e la garanzia dell'occultamento degli effettivi proprietari. Tale circostanza ha costituito la ragione della costituzione della S.r.l. SI.CA. in data 19/11/2001 e del contratto di affitto dei beni aziendali della S.r.l. COM.EDIL da parte di tale società il 24/11/2001, con conseguente "svuotamento" della S.r.l. COMEDIL e continuazione della stessa attività imprenditoriale da parte dei TEGANO attraverso la S.r.l. SI.CA.

CAP. 3. IL PROFILO BIO-CRIMINALE DI CARMELO BARBARO

E' già sopra stato messo in luce, come descritto nelle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, il rapporto esistente tra il RECHICHI Giuseppe, s.m.g., ed il pregiudicato BARBARO Carmelo, nato a Reggio Calabria il 23.6.1948, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di L'Aquila.
In particolare, devono ricapitolarsi:

(a) le **dichiarazioni rese**, in sede di interrogatorio in data **23/03/2009**, dal collaboratore di giustizia **IANNÒ Paolo** ("*… RECHICHI … omissis … che sono a conoscenza sono i fratelli che ci hanno, vendono il ferro e materiale edilizio sulla vecchia provinciale questi sono*" … omissis … "*perché erano vicino alla famiglia DE STEFANO - TEGANO in quel periodo*" … omissis … "*erano legati con Melo BARBARO, che lo che abita proprio di fronte che saltuariamente si segnalava che andava da loro, ha detto la si può beccare anche lui che*

salta e fa, cioè il filone attraverso Melo BARBARO che a sua volta fa l'impresario edile faceva" …");

(b) le **dichiarazioni rese** dal collaboratore di giustizia **FRACAPANE Giovanni Battista**, nel corso degli interrogatori del **7 e 8 luglio 2004** ("*Sì, Giuseppe RICHICHI … omissis … che accompagnava sempre BARBARO questo RICHICHI … omissis … E allora Giuseppe RICHICHI è una persona che ritengo che è associata perché accompagnava Carmelo BARBARO in tutti gli incontri sia dal TEGANO sia da quando veniva a casa di MOLINETTI Alfonso … Io so pure che si diceva che RICHICHI gli portava ai TEGANO questi cento milioni al mese, che di mazzette quando gli entravano i soldi pure ai TEGANO è stato '86, '87, '88 … Sì, sì, Richichi era con BARBARO, non, si muoveva con BARBARO Pino Richichi, cioè BARBARO si muoveva solo con Pino Richichi, si faceva magari lasciare, poi saliva Pino Richichi lo riprendeva, era proprio il suo autista …*") e del **23/03/2009** ("*RICHICHI Salvatore diciamo è stato sempre una persona vicino a Carmelo BARBARO, la sua vicinanza più assidua si, cioè, ce l'aveva prima della guerra di mafia, anche perché loro con Carmelo BARBARO erano vicini di casa, stanno vicini hanno il negozio di … omissis … quando si dice tra noi vicini diciamo a una persona vuol dire amico oltre, anche diciamo per dire nascondere delle armi … omissis … Carmelo BARBARO è un personaggio che ha preso parte già alla prima guerra di mafia … omissis … contro, si contro i TRIPODI diciamo e che poi diciamo è stata sempre una persona vicino ai TEGANO … omissis … io parlo anche anche dall'ottantadue in poi, anche che diciamo era già abbastanza cresciuto nell'ambiente dell'Archi, e poi diciamo le cose più sostanziose sfociano da quando hanno ucciso Paolo DI STEFANO la si nota diciamo di più la vicinanza di Pino … omissis … dalla diciamo dall'ottantacinque in poi diciamo dalla morte di Paolo De Stefano diciamo la cosa è diventata palpabile ma e ho evidenziato diciamo già nel verbale illustrativo che lui accompagnava diciamo Carmelo BARBARO, lui aveva anche perché era pure permissante di una pistola mi sa che aveva una beretta calibro nove a sedici colpi diciamo … omissis … che sempre si accompagnava a lui Carmelo BARBARO cioè Pino Rechichi si accompagnava a Carmelo BARBARO diciamo che quando saliva sui su i TEGANO diciamo quando veniva a trovarci nel gruppo degli otto che ci hanno arrestati la a ... parola incomprensibile ... saliva pure pure lui o lo lasciava a ... parola incomprensibile ... a Carmelo BARBARO e poi veniva a riprenderlo, ma una cosa molto più diciamo seria diciamo si è vista cioè se si vuole constatare la disponibilità di Pino Richichi è stata dopo diciamo il tentato omicidio di IMERTI … omissis … ad Archi si è andati un attimino da Carmelo BARBARO per vedere ci doveva sistemare, e prontamente ha trovato sistemazione nella villa di Richichi, di Pino Richichi … omissis … sì, Comedil era … omissis … sì, vendono materiale per edilizia, materiale per edilizia comprende tutto per costruire una casa … omissis … io prima anche della guerra di mafia erano Pino Richichi e Salvatore Richichi sempre buttati là … omissis ... che ho saputo che era la gestivano i TEGANO questa cosa, che poi l'anno dovuta mollare perché avevano indagini della finanza … omissis … e poi è ritornata a loro due … era sicura la cosa che avevano questa indagine con questi TEGANO qua, poi se l'hanno dato in gestione con carte o sicuramente non è che può essere mai intestata a TEGANO … questo è Pino Richichi che conosco benissimo … Fracapane: foto numero sedici*");

(c) le **dichiarazioni rese** dal collaboratore di giustizia **LO GIUDICE Antonino**, nel corso degli interrogatori del **30.11.2010** ("*… omissis … e quindi che solo io potevo intervenire tramite suo cognato, ma io non sapendo come fare lui mi indicò la strada a chi contattare per incontrare a Carmelo BARBARO … omissis … E quindi mi indicò di recarmi o dove c'è la Multiservizi che c'è RICHICHI … omissis … sì, quello della Multiservizi che secondo ARICO' erano persone molto legati a Carmelo BARBARO … omissis … allora questo è Richichi quello che ha la Multiservizi ad Archi … omissis … so che Carmelo BARBARO ha*

diciamo, come vi devo dire … ha un'amicizia molto stretta e credo che nella Multiservizi sia lui che Carmelo BARBARO hanno qualche cosa da spartire, da spartire in quanto si diceva in giro che Carmelo BARBARO ne prendeva parte in questa società …credo che è affiliato alla cosca di Carmelo BARBARO …"), del **07.02.2011** ("*ci sono i RICHICHI quelli che vendono il ferro a Gallico, quelli che hanno il centro servizio non mi ricordo che … omissis … e quelli sono con … con Carmelo BARBARO … omissis … perché io quando cercavo questo approccio con Carmelo BARBARO su consiglio di Rosario ARICO' mi indicò o di o di recarmi da RICHICHI questo che ha … omissis … di questi servizi che fanno cose nella città oppure … Multiservizi … omissis … Pino RICHICHI, bravo! Sì!*") e dell'**08.09.2011** ("*… è via Vecchia Nazionale Archi … omissis … allora venendo da Gallico verso Reggio passando il ponte di Scaccioti subito a destra c'è un sottopassaggio, a circa venti metri sulla sinistra c'è questa Multiservizi che in passato, non lo so se ancora, vendevano ferro però, ferro per l'edilizia … guardate io da quando conosco a questo RECHICHI, RECHICHI è stato sempre legato a Carmelo BARBARO …omissis … sto parlando io degli anni '85/'86 … si*").

Secondo quanto dichiarato da LO GIUDICE Antonino, questi ha incontrato Carmelo BARBARO poco prima ("*nell'estate*") che quest'ultimo venisse arrestato nel settembre 2009, dopo una lunga latitanza iniziata il 03/04/2001 a seguito della condanna a 22 anni di reclusione inflittagli dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria (divenuta poi definitiva in data 12/04/2002), relativa al c.d. processo Olimpia per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio in concorso.
Dal processo Olimpia, è emersa, in tutti i suoi aspetti, la figura criminale di BARBARO Carmelo quale membro di spicco del clan DE STEFANO/TEGANO, con il ruolo di capo di un gruppo di killer costituente il pericoloso gruppo di fuoco della cosca.
Deve peraltro aggiungersi che il BARBARO era già stato attenzionato dalla A.G., per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nel corso del noto processo denominato "ALBANESE Mario + 106", venendo tuttavia assolto dalla Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria con sentenza del 23/03/1991.
Di seguito, si riporta il capo d'imputazione a carico di BARBARO Carmelo relativo al reato p. e p. dall'art. 416 *bis* c.p., contestatogli nel processo "Olimpia":

"*DE STEFANO Giorgio (cl.1948 - già destinatario di provvedimento cautelare in atto nell'ambito del presente procedimento), BENESTARE Angelo (cl.62), BENESTARE Francesco (cl.25), BENESTARE Giorgio (cl.60), DE STEFANO Carmine Maria (cl.68), DE STEFANO Giuseppe (cl.69), DE STEFANO Orazio (cl.59), MARTINO Paolo (cl.55), MOLINETTI Alfonso (cl.57), TEGANO Bruno (cl.49),* ***TEGANO Giovanni (cl. 39)****, TEGANO Giuseppe (cl.44), TEGANO Paolo (cl.43), TEGANO Pasquale (cl.55), ARICO' Domenico (cl.68), ARICO' Rosario (cl.59), BARBARO Andrea (cl.42), BARBARO Antonio (cl.33), BARBARO Francesco (cl.45),* ***BARBARO Carmelo (cl. 48)****, BARBARO Giuseppe (cl.44), BARBARO Marcello (cl.69), BARBARO Rocco (cl.67), BARCHETTA Andrea (cl.59), BELLANTONI Domenico (cl.39), BILARDI Pasquale (cl.66), BRUZZANO Domenico (cl.60), CAMINITI Carmelo (cl.61), CHIRICO Maria Stella (cl.56), CHIRICO Orazio (cl.55), COSTANTINO Antonino (cl.68), COSTANTINO Francesco (cl.40), DE STEFANO Ugo (cl.29), FOTI Umberto (cl.38), FRACAPANE Bruno (cl.60),* ***FRACAPANE Giovanni Battista (cl. 63)****, GATTO Pasquale (cl.66), LACAVA Vincenzo (cl.46), GIANDORIGGIO Francesco (cl.65), GIUNTA Cristofaro (cl.62), GRECO Francesco (cl.30), GRECO Giuseppe (cl.60), LACAVA Francesco (cl.48),* ***LAVILLA Giuseppe (cl. 48)****, LOPRESTI Antonino (cl.47), MARCIANO' Santo (cl.69), MOLINETTI Giuseppe (cl.59), MOLINETTI Luigi (cl.64), MORABITO Demetrio (cl.63), OLLIO Demetrio (cl.67), PANUCCIO Vincenzo (cl.60), POTO Diego (cl.61), RITO Alberto (cl.69), SARACENO Antonino (cl.60), SARACENO Bruno Eugenio (cl.53), SARACENO Carmelo (cl.49), SARACENO Domenico Paolo (cl.45), SARACENO Francesco Antonio (cl.49), SARACENO Giovanni Antonio (cl.51), SARACENO Giuseppe (cl.61), SARACENO Pietro (cl.39), SARACENO Vincenzo (cl.52), SCARAMOZZINO Antonino (cl.64), SERIO Antonio (cl.58), SONSOGNO Giuseppe (cl.70), VAZZANA Giovanni (cl.37), VOTANO Demetrio (cl.54), ZAPPIA Vincenzino (cl.68):*

F10) "*reato p. e p. dall'art. 416 bis, commi l, 2, 3, 4, 5 e 8 c.p., perché si associavano tra loro costituendo una struttura armata di tipo mafioso denominata "COSCA DE STEFANO", che sprigionava forza intimidatrice di cui i singoli accoliti si avvalevano per la perpetrazione degli obiettivi illeciti del sodalizio, sfruttando la*

condizione di assoggettamento delle vittime delle azioni criminose e di omertà dei terzi, ciò per acquisire indebitamente, in modo diretto e/o indiretto, la gestione o comunque il controllo delle principali attività economiche, delle concessioni, degli appalti pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti nella zona di propria competenza e territori viciniori; finanziando l'organizzazione con i proventi illeciti di gravissimi delitti contro il patrimonio tra cui estorsioni, rapine, ricettazioni, ovvero ricorrendo al commercio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti; acquisendo la disponibilità di armi da guerra e comuni attraverso importazioni anche estere; realizzando, così, una forza militare impegnata a pieno titolo nello scontro sanguinario della "seconda guerra di mafia" in contrapposizione allo schieramento destefaniano, partecipando, perciò, alla ideazione, programmazione ed esecuzione di numerosi fatti di sangue di cui al cennato scontro e meglio descritti nei capi della rubrica contrassegnati dalla lettera B).
Con l'aggravante per DE STEFANO Giorgio (già destinatario di analogo provvedimento coercitivo) di aver promosso e diretto l'associazione.
In loc. Archi (RC), sede dell'organizzazione, e territori viciniori, a partire da epoca imprecisata - comunque anteriore al 13/1/1986 - e successivamente".

Si allega, altresì, il Certificato del Casellario Giudiziale **(cfr. All. n. 20 informativa GICO)**, da cui risulta la condanna definitiva ad anni 22 di reclusione, inflitta a BARBARO Carmelo, in quanto ritenuto responsabile dei reati di omicidio in concorso e associazione a delinquere di stampo mafioso.

Dalla consultazione delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, BARBARO Carmelo, s.m.g., è risultato:

- già titolare firmatario delle seguenti omonime Ditte Individuali:

1) D.I. BARBARO Carmelo, cessata in data 25/02/1985 - n. REA RC89913 **(cfr. All. n. 3 informativa** GICO: *compact disk***)**;
2) D.I. BARBARO Carmelo, cessata in data 18/12/1989 - n. REA RC101485 **(cfr. All. n. 3 informativa GICO**: *compact disk***)**;
3) D.I. BARBARO Carmelo, cessata in data 31/12/2004 - P.I. 01452520800 - n. REA RC135772, esercente l'attività di *lavori generali di costruzione di edifici*, con sede a Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale n. 28, località Archi **(cfr. All. n. 3 informativa GICO**: *compact disk***)**;

- rappresentante legale della "IMPRESA DI COSTRUZIONI BARBARO CARMELO E C. S.n.c." - P.I. 00876450800, in essere dal 25.2.1985 ed esercente l'attività di "*Lavori generali costruzioni edifici e lavori ingegneria civile*", con sede a Reggio Calabria, in Via Vecchia Provinciale n. 28, località Archi **(cfr. All. n. 3 informativa GICO**: *compact disk***)**.

Pertanto, ha ricevuto conferma la rilevante circostanza per cui **BARBARO Carmelo ha sempre indicato, come sede delle proprie attività economiche, la propria residenza ed abitazione in via Vecchia Provinciale Archi n. 28, esattamente di fronte al civico n. 7** dove da sempre si sono concentrati sia l'unica sede delle quartier generale degli uffici di RECHICHI Giuseppe (tra cui la S.r.l. COM.EDIL), sia la sede effettiva della Multiservizi S.p.A., sia la sede della S.r.l. SICA: in sostanza, dove ha operato da sempre l'attività imprenditoriale nel settore del commercio di materiale da costruzione, che, nel corso degli anni, ha sempre avuto la stessa identità economica, seppur formalmente "vestita" con varie denominazioni societarie mediante fittizie intestazioni volte a nasconderne i reali gestori, cioè la cosca TEGANO, rappresentata dall'esponente di rilievo Carmelo BARBARO.

- socio, con una percentuale del 33%, pari a € 5.164,47, della "IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA DOMENICO TRIPODI E C. S.N.C." - costituita in data 18.2.1994 e cessata in data 25/10/2007, con sede a Reggio Calabria, via Contrada Scalone n. 11, località Archi,

esercente l'attività di "acquisto, vendita e gestione di immobili; costruzioni edili e stradali, civili e industriali, pubbliche e private per conto proprio e di terzi ecc.". Tale quota è stata confiscata con decreto nr. 30/1999 R.G. ASS. APP. nr. 13/2006, emesso in data 15.2.2008 dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria. I restanti soci sono stati identificati in:

1) LEGATO Paolo[28], nato a Reggio Calabria il 28.12.1935 - socio con una percentuale del 33%, pari a € 5.164,47.

2) TRIPODI Domenico[29], nato a Reggio Calabria il 14.5.1961 - socio amministratore socio, con una percentuale del 33%, pari a € 5.164,47;

Si evidenzia la bontà delle dichiarazioni di IANNO' Paolo, che aveva riferito delle cointeressenze tra BARBARO Carmelo e tale TRIPODI ("***… Melo BARBARO che a sua volta fa l'impresario edile faceva, quindi … aveva una società, poi non so come andò a finire, so che aveva una società venne anche a Gallico a fare un lavoro quando ci fu la pace, faceva con Giovanni TRIPODI, non mi ricordo, con un geometra se mi ricordo, che avevano una società, erano un paio, so che che questi erano se parliamo di questi RICHICHI, erano legati a loro ma … se non parlo, sbaglio fa o TRIPO… Giovanni che non fa un geometra se non va se vado, deve avere lo studio vicino al bar Cam … se, se non confondo il cognome e male, sarebbe che avevano una società con Melo BARBARO a livello impresa edile poi***").

Circa l'origine del rapporto tra RECHICHI Giuseppe e BARBARO Carmelo, come detto il collaboratore di giustizia FRACAPANE Giovanni Battista ha collocato la conoscenza e la messa a disposizione del RECHICHI verso il BARBARO e la cosca TEGANO dai primi anni '80 (come confermato altresì da LO GIUDICE Antonino) ed ha collegato la società COM.EDIL dei RECHICHI (costituita nel 1984) alla disponibilità di fatto dei TEGANO. A conferma di tale ricostruzione, deve evidenziarsi che **già nell'anno 1985, a dimostrazione del risalente rapporto, RECHICHI Giuseppe e Carmelo BARBARO hanno formalizzato un atto di permuta**. Con tale atto, redatto in data 16/03/1985 e registrato dal notaio Attilio CASTELLANI di Reggio Calabria al n. di Repertorio 49849, i coniugi BARBARO Andrea e MORABITO Carmela, BARBARO Francesco, ed i coniugi BARBARO Carmelo e ARICO' Maria Carmela, ciascuno per i propri diritti e complessivamente per l'intero, hanno ceduto a RECHICHI Giuseppe, a titolo di permuta, la piena proprietà di un terreno della superficie di mq. 380 ubicato in Archi di Reggio Calabria, località Torrente Scaccioti; RECHICHI Giuseppe, ad egual titolo di permuta, ha ceduto una fascia di terreno della superficie complessiva di mq. 140 ubicata anch'essa in località Torrente Scaccioti di Reggio Calabria, frazione Archi **(cfr. All. n. 21 informativa GICO)**.

CAP. 4. LE FIGURE DI LAVILLA GIUSEPPE E DEI FIGLI ANTONIO E MAURIZIO

[28] **LEGATO Paolo**, dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta avere precedenti di polizia per violazione della Legge 157/92 (bracconaggio).

[29] **TRIPODI Domenico**, dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta essere stato denunciato, in data 27.11.1996, per violazioni delle leggi sull'urbanistica.

§ 1. Premessa.

Sempre per correttamente inquadrare la complessa vicenda oggetto del presente procedimento penale, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nella citata informativa del 21/10/2011, ha effettuato una analisi delle relazioni parentali e della situazione economico-patrimoniale riguardante la figura di LAVILLA Giuseppe e dei figli Antonio e Maurizio, attraverso mirati accessi alla banche dati in uso al predetto Corpo (Anagrafe Tributaria, applicazioni Ser.P.I.Co. Agenzia delle Entrate, SISTER Agenzia del territorio, ACI/PRA del portale del Ministero dell'Interno), specifici rilevamenti presso Uffici Pubblici e, infine, acquisizioni di elementi probatori rilevanti da altri procedimenti penali.

Tanto premesso, si riporta, di seguito, l'esito dell'attività eseguita.

§ 2. Accertamenti sul nucleo familiare, attuale e storico, di LAVILLA Giuseppe.

LAVILLA Giuseppe (nato a Reggio Calabria, l'1.9.1948; ivi residente - dal 20/09/2007 - in via Armo Gallina n. 27) è risultato coniugato con PANZERA Carmela[30] (nata a Reggio Calabria, il 18/12/1947).

Dalla loro unione sono nati i figli:

1) **LAVILLA Maurizio** (nato a Seriate (BG), il 12/10/1971 e residente a Reggio Calabria, via Reggio Campi II Tr. n. 84), scevro da precedenti di polizia, coniugato con POLIMENI Giovanna Agata[31] (nata a Reggio Calabria, il 17/05/1974); dalla loro unione sono nati, nel 2005 e nel 2008, i figli Giuseppe e Pietro;

2) **LAVILLA Antonio** (nato a Reggio Calabria, il 28/02/1975; ivi residente in via Armo Gallina n. 27), con precedenti di polizia per associazione a delinquere (1998) e gioco d'azzardo (2000), coniugato con **TEGANO Saveria**[32] (nata a Reggio Calabria, il 21/01/1982), figlia del noto *boss* mafioso TEGANO Giovanni (nato a Reggio Calabria, l'08/11/1939, tratto in arresto, nell'ottobre del 2009, per associazione di stampo mafioso, dopo una lunga latitanza);

3) **LAVILLA Annalisa** (nata a Reggio Calabria, il 21/04/1980; ivi residente in via Armo Gallina n. 27), scevra da precedenti di polizia, coniugata con MUSOLINO Domenico[33], nato a Reggio Calabria il 14/07/1976; dalla loro unione è nato, nel 2007, il figlio Francesco.

§ 3. Accertamento economico-patrimoniale.

[30] **PANZERA Carmela**, dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta scevra da precedenti di polizia.
[31] **POLIMENI Giovanna Agata:** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta essere stata denunciata, in data 15.2.1997, dalla squadra mobile di Reggio Calabria per favoreggiamento.
[32] **TEGANO Saveria:** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta scevra da precedenti di polizia.
[33] **MUSOLINO Domenico:** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta denunciato, in data 23.4.1998, per violazione all'art. 21 della L. 646/82 (subappalto non autorizzato).

Partecipazioni societarie

Facendosi integrale rinvio all'**Allegato n. 3** *(compact disc)* della informativa GICO, ove sono nel dettaglio descritte le numerose attività commerciali formalmente riconducibili all'appena descritto nucleo familiare LAVILLA, qui di seguito si riportano i dati ricavati attraverso interrogazioni all'Anagrafe Tributaria - archivio *Serpico*, confrontati con l'archivio *Cerved* e relativi alle attività commerciali di interesse nella presente indagine. A questo proposito, si evidenzia che:

LAVILLA Giuseppe, s.m.g.:

- **è stato amministratore unico**, dal 5.5.1984 e sino al 31.12.1986, allorché ha sostituito il precedente amministratore PAIMONE Pasquale, della fallita (fallimento in proprio n. 1290/92 del 17.1.1992 – curatore fallimentare Avv. G. ROSCITANO – Tribunale di Reggio Calabria) **"EDILINVEST S.r.l."** - P.I. 00619600802 - già con sede a Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele n. 87B/5 (precedente sede Reggio Calabria, via Filippini n. 2°), costituita in data 4.11.1981, avente per oggetto la "*costruzione di edifici*" **(cfr. All. n. 3 informativa GICO**: compact disk**)**.
Con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 18/03/1987, alla società sono state sospese le iscrizioni agli albi dei costruttori e le eventuali licenze;
Come si dirà, si tratta della società oggetto del c.d. processo ALBANESE Mario + 106, in cui LAVILLA Giuseppe fu arrestato (ma poi assolto) per partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso organizzata dal boss DE STEFANO Paolo cl. 1943 e finalizzata ad acquisire - in modo diretto o indiretto - la gestione di attività economiche nel settore dell'edilizia privata, in Reggio Calabria, negli anni 1981/1986.

LAVILLA Maurizio, s.m.g.:

- **è socio accomandante**, dal 18/02/1999, con una percentuale del 33,33%, pari a € 5.164,57, e liquidatore, dal 09/11/2004, **della "FI.LA. GAMES di Pietro Paolo FIORE e Antonio LAVILLA S.a.s."** - P.I. 01575750805 - costituita in data 18.2.1999, ed in scioglimento e liquidazione dal 09/11/2004, con sede a Reggio Calabria, via Torricelli Ferrovieri n. 3, avente per oggetto l'esercizio delle "*sale giochi e biliardi*" **(cfr. All. n. 3 informativa GICO**: compact disk**)**.
Di tale società si dirà ampiamente nel prosieguo, sia in quanto oggetto della proposta del 02/09/2000 della Procura della Repubblica di Reggio Calabria per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale (oltre che personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno) nei confronti di LAVILLA Giuseppe, sia in quanto oggetto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia FRACAPANE Giovanni Battista;
I rimanenti soci accomandanti sono risultati:
✔ FIORE Pietro Paolo[34] (nato a Milano, il 07/05/1968; ivi residente in via Belgirate n. 22/A), con una percentuale del 16,67%, pari a € 2.582,28;
✔ LAVILLA Antonio (nato a Reggio Calabria, il 28/02/1975; ivi residente in Contrada Cafari n. 22), con una percentuale del 33,33%, pari a € 5.164,57;
✔ FIORE Carmelo[35] (nato a Reggio Calabria, il 22/01/1964; residente a Milano in via Terenzio Mamiani n. 7), con una percentuale del 16,67%, pari a € 2.582,28;

LAVILLA Antonio, s.m.g.:

[34]**FIORE Pietro Paolo:** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta denunciato, in data 14.10.2000, per gioco d'azzardo ex art. 718 C.P.
[35]**FIORE Carmelo:** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta scevro da precedenti di polizia.

- **<u>è socio accomandatario</u>**, con una percentuale del 100%, pari a € 10.329,14, **<u>della "IMPRESA COSTRUZIONI REGGINE di LAVILLA Antonio & C. S.a.s."</u>** - P.I. 01137480800 - costituita in data 11/12/1989, allo stato attiva, con sede a Reggio Calabria, via Provinciale Armo n. 27, avente ad oggetto lo "*sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione*".
Precedentemente:
✔ **<u>fino al 10/11/2005, socio accomandatario era LAVILLA Maurizio s.m.g. e socio accomandante LAVILLA Antonio, s.m.g.</u>**;
✔ dal 10/11/2005 fino al 18/11/2009, socio accomandatario era il LAVILLA Antonio e socio accomandante il MUSOLINO Domenico, s.m.g.;
✔ in data 18/11/2009, cessava la carica di socio accomandante il MUSOLINO Domenico, s.m.g.;
<u>Di tale società si dirà nel prosieguo, in quanto oggetto della proposta del 02/09/2000 della Procura della Repubblica di Reggio Calabria per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale (oltre che personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno) nei confronti di LAVILLA Giuseppe</u>;

- **<u>è socio accomandante della nominata "FI.LA. GAMES di Pietro Paolo FIORE e Antonio LAVILLA S.a.s."</u>** - P.I. 01575750805 - costituita in data 18/02/1999, ed in scioglimento e liquidazione dal 09/11/2004, con sede a Reggio Calabria, via Torricelli Ferrovieri n. 3, avente per oggetto l'esercizio delle "*sale giochi e biliardi*" **(cfr. All. n. 3 informativa GICO**: compact disk**)**.
<u>Di tale società si dirà nel prosieguo, sia in quanto oggetto della proposta del 02/09/2000 della Procura della Repubblica di Reggio Calabria per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale (oltre che personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno) nei confronti di LAVILLA Giuseppe, sia in quanto oggetto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia FRACAPANE Giovanni Battista</u>;

<u>Agenzia del territorio</u>

Dalla consultazione della banca dati SI.S.TER, collegata all'Agenzia del Territorio, è risultato quanto segue:

<u>LAVILLA Giuseppe, s.m.g., è intestatario di</u>:
- ½ dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria in Contrada Gagliardi n. 9, piano 5, indicata al catasto al foglio 3, particella 792, sub 25;
- ½ dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria in Contrada Gagliardi n. 9, piano T, indicata al catasto al foglio 3, particella 792, sub 13;
- ½ dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria in Contrada Gagliardi, piano 1, indicata al catasto al foglio 3, particella 792, sub 20;

<u>LAVILLA Maurizio, s.m.g., è intestatario di</u>:
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria in via Reggio Campi, piano S1, indicata al catasto al foglio 90, particella 1958, sub 28;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria in via Reggio Campi, piano 5-6, indicata al catasto al foglio 90, particella 1958, sub 51;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria, Strada Statale 18 Tirrena Inferiore n. 12 , piano S1, indicata al catasto al foglio 1, particella 281, sub 38;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria, Strada Statale 18 Tirrena Inferiore n. 12 , piano S1, indicata al catasto al foglio 1, particella 281, sub 39;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria, Strada Statale 18 Tirrena Inferiore n. 12 , piano S1, indicata al catasto al foglio 1, particella 281, sub 40;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria, Strada Statale 18 Tirrena Inferiore n. 12 , piano S1, indicata al catasto al foglio 1, particella 281, sub 41.

LAVILLA Antonio, s.m.g., è intestatario di:
- 100% della porzione di terreno adibito a seminativo, sito in località Gallina del Comune di reggio Calabria (RC), indicato al catasto al foglio 9, particella 235;

Anagrafe Tributaria

Dalle interrogazioni all'A.T., effettuate mediante i terminali in uso alla P.G. procedente, è emerso quanto di seguito recensito:

LAVILLA Giuseppe, s.m.g.:

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
1993	Mod. 101		**6.186**
1994	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
1995	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
1996	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
1997	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
1998	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
1999	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
2000	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
2001	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
2002	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
2003	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
2004	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
2005	Mod. unico	5.270,00 (redditi da fabbricati) 2.880,00 (redditi lav. dipendente)	**30.874**
2006	Mod. unico	5.270,00 (redditi da fabbricati) 2.880,00 (redditi lav. dipendente)	**30.874**
2007	Mod. unico	5.270,00 (redditi da fabbricati) 2.880,00 (redditi da lav. dipendente)	**32.584**
2008	Mod. unico	5.267,00 (redditi da fabbricati) 2.880,00 (redditi lav. dipendente)	**19.938**
2009	Mod. unico	5.267,00 (redditi da fabbricati) 2.880,00 (redditilav. dipendente)	**19.938**
2010	Mod. unico		**16.734**

LAVILLA Maurizio, s.m.g.:

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
1993	Mod. 740	8.343,87 (redditi da partecipazione)	**8.344**
1994	Mod. 740	902,76 (redditi da fabbricati) 13.238,33 (redditi da partecipazione)	**14.141**
1995	Mod. 740	984,88 (redditi da fabbricati) 7.880,09 (redditi da partecipazione)	**8.865**
1996	Mod. 740	984,88 (redditi da fabbricati)	**985**
1997	Mod. unico	984,88 (redditi da fabbricati)	**- 2.859**
1998	Mod. unico	984,88 (redditi da fabbricati) 9.413,97 (redditi da partecipazione)	**10.399**
1999	Mod. unico	984,88 (redditi da fabbricati) 7.056,86 (redditi da partecipazione)	**8.042**
2000	Mod. unico	10.423,13 (redditi da partecipazione)	**10.423**

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
2001	Mod. unico	9.321, 01 (redditi da partecipazione)	**9.321**
2002	Mod. unico	23.458,00 (redditi da partecipazione)	**23.458**
2003	Mod. unico		**0**
2004	Mod. unico		**- 13.196**
2005	Mod. unico	404,00 (redditi da fabbricati)	**404**
2006	Mod. unico	20.030,00 (redditi da fabbricati)	**20.030**
2007	Mod. unico	20.030,00 (redditi da fabbricati)	**20.030**
2008	Mod. unico	20.030,00 (redditi da fabbricati)	**20.030**
2009	Mod. unico	23.855,00 (redditi da fabbricati) 1.600,00 (redd. da lav. aut. non abit.)[36]	**25.455**

LAVILLA Antonio, s.m.g.:

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
1993	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
1994	Mod. 740	573,78 (redditi da fabbricati) 2.793,51 (redditi d'impresa) 3.309,45 (redditi da partecipazione)	**6.677**
1995	Mod. 740	573,78 (redditi da fabbricati) 1.621,15 (redditi d'impresa) 1.969,76 (redditi da partecipazione)	**4.165**
1996	Mod. 740	573,78 (redditi da fabbricati)	**574**
1997	*Dati non presenti a terminale A.T.*		
1998	Mod. Unico	602,70 (redditi fabbricati) 14.362,14 (redditi impresa) 357,38 (redditi partecipazione)	**15.322**
1999	Mod. Unico	602,70 (redditi da fabbricati) 343,44 (altri redditi) 6.689,14(redditi da partecipazione)	**7.635**
2000	Mod. Unico	15.051,61 (redditi d'impresa) 23.627,38 (redditi da partecipazione)	**38.679**
2001	Mod. Unico		**- 43.347**
2002	Mod. Unico		**32.595**
2003	Mod. Unico		**8.565**
2004	Mod. Unico		**27.034**
2005	Mod. Unico		**32.313**
2006	Mod. Unico		**12.458**
2007	Mod. Unico	844,00 (redditi da fabbricati) 13.650,00 (redditi da partecipazione)	**14.494**
2008	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
2009		*Dati non presenti a terminale A.T.*	

§ 4. Profilo giudiziario di LAVILLA Giuseppe e del nucleo familiare.

Dalla consultazione della Banca Dati SDI-WEB, è emerso che **LAVILLA Giuseppe, s.m.g., è stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie**.
Nel dettaglio:

24.01.1985: condannato dal Pretore di Reggio Calabria a giorni 20 di arresto e lire 2.000.000 di ammenda per abusi edilizi;

[36] Redditi percepiti dalla "Work soc. coop. A.R.L." (P.I. 01381690807)

19.09.1986: denunciato dalla locale Squadra Mobile per associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata al controllo di attività economiche nel settore edilizio[37];

[37] Con rapporto del 19 settembre 1986, la Questura di Reggio denunciava MAIMONE Pasquale, FOTI Umberto, **LAVILLA Giuseppe cl. 1948**, LUCISANO Giuseppe e LACAVA Francesco per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al controllo di attività economiche nel settore edilizio. Questa indagine era stata avviata nel contesto delle investigazioni condotte sull'omicidio di IRACÀ Giovandomenico. In particolare, nel corso di una perquisizione effettuata nello studio professionale del dott. SERRA Diego, commercialista dell'IRACÀ, gli investigatori rinvenivano taluni documenti relativi all'acquisto, da parte dell'IRACÀ, dei locali dove è ubicato il Supermercato di cui lo stesso era titolare. Sulla scorta di tale documentazione e di successivi ulteriori accertamenti riguardanti le modalità di vendita a vari acquirenti del complesso delizio di cui facevano parte i locali acquistati dall'IRACÀ, gli investigatori segnalavano all'A.G. le illecite attività condotte dalla società costruttrice del complesso immobiliare (**EDILINVEST**) e dall'Agenzia Immobiliare UFO, in persona dei citati MAIMONE, LAVILLA, FOTI e LUCISANO, con l'appoggio del LACAVA, titolare della "*Alimentari Calabria*", tutti ritenuti **prestanome del defunto boss Paolo DE STEFANO**.
Con successivo rapporto del 22 ottobre 1986, la locale Questura riferiva circa le modalità con cui nel 1982 tale CAMPOLO Antonino aveva venduto a DE STEFANO Orazio - attraverso la mediazione di SARACENO Vincenzo, SARACENO Carmelo e LAVILLA Giuseppe, titolare della "**EDILINVEST**" - un appezzamento di terreno di circa 5.200 mq. sul quale era stato poi realizzato un residence. L'episodio appariva come una conferma dell'intervento della **cosca DE STEFANO** in attività economiche solo apparentemente lecite, poichè si riteneva che il CAMPOLO fosse stato in effetti costretto a vendere ed al prezzo voluto dalla controparte.
In ordine a tale episodio, si procedeva a carico dei due SARACENO, del DE STEFANO e del LAVILLA per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzato alla gestione di attività economiche nel settore dell'edilizia privata.
Nel dettaglio, dalla lettura della sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 23.3.1990, nell'ambito del noto Processo ALBANESE Mario + 106, così si legge:
"*La Corte d'Assise ha assolto gli imputati da ogni addebito perche' il fatto non sussiste.*
Avverso tale decisione ha proposto appello il P.M.
Secondo la tesi dell'accusa, la consorteria di Archi gestiva rilevanti interessi patrimoniali anche nel settore immobiliare attraverso la societa' "Edilinvest", in nome della quale agiva LAVILLA GIUSEPPE, ritenuto "presta-nome" di PAOLO DE STEFANO.
In effetti, talune operazioni immobiliari condotte dalla predetta società suscitano sospetti e perplessità anche a causa delle modalità con cui sono state portate avanti le trattative con le controparti. In particolare, l'attenzione degli inquirenti si è incentrata sull'operazione immobiliare che ha riguardato la vendita, da parte di tal CAMPOLO FRANCESCO, di un appezzamento di terreno, sito in contrada "Armacà" di Archi che, per essere vicino al mare e nei pressi di un noto stabilimento balneare cittadino, presentava grande interesse per gli speculatori del settore.
Per la verità, le inusuali modalità attraverso cui sono state condotte le trattative e si è infine conclusa l'operazione -interventi di intermediari, incontri per le strade e nei bar cittadini, consegne quasi furtive di titoli bancari-, la partecipazione alla stesse trattative, oltre che del LAVILLA per conto della "Edilinvest", di personaggi di spicco della consorteria DE STEFANO, quali ORAZIO DE STEFANO, SARACENO VINCENZO, VERNACI GIUSEPPE (già condannato con PAOLO DE STEFANO per delitti connessi al traffico internazionale di droga- retro pag. 274), le contraddittorie dichiarazioni degli imputati, la stipula del contratto di vendita con la cooperativa "Spazi Verdi", con cui il CAMPOLO non aveva mai trattato, ben autorizzano il sospetto che il CAMPOLO sia stato indotto all'accordo da indebite pressioni ricevute da tali personaggi, specie ove si consideri che egli si è più volte dichiarato insoddisfatto del prezzo versatogli in corrispettivo del terreno venduto. Tuttavia, osserva ancora la Corte, oltre il sospetto non è lecito andare, posto che lo stesso CAMPOLO non solo ha sempre negato di esser stato oggetto di minacce e altre illecite pressioni da parte di quei personaggi, ma ha altresì precisato che, dopo un primo incontro infruttuoso, in seguito al quale ogni trattativa era stata lasciata cadere, egli stesso -avendo urgente necessità di denaro- aveva sollecitato nuovi incontri e dato il via ad ulteriori trattative poi conclusosi con l'accordo.
Né può accogliersi la tesi del P.M. secondo cui la sola presenza nell'affare della cosca di Archi dovrebbe testimoniare dell'illiceità dell'operazione. Se è vero, infatti, che una tale presenza può astrattamente far presumere interventi illeciti sulla controparte, è altresì vero che tale presunzione deve poi immancabilmente misurarsi sul terreno della prova che, nel caso di specie, appare carente proprio perché la vittima -o tale presunta- ha sempre negato di esser stato destinatario di minacce da parte di alcuno.
La circostanza, poi, che mentre il CAMPOLO non era riuscito a portare avanti il proprio progetto per la realizzazione sul terreno di un complesso alberghiero -arenatosi negli uffici comunali competenti- gli

14.02.1987: tratto in arresto perché colpito da ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla gestione di attività economiche nel settore dell'edilizia privata;

18.03.1987: disposta, con provvedimento n. 211/86 A.G.I., la sospensione della iscrizione all'albo dei costruttori e della licenza;

23.02.1988: scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare in relazione all'ordine di cattura del 14/02/1987, gli viene imposto l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, come da provvedimento n. 211/86 A.G.I.

26.01.1989: proposto dal Questore di Reggio Calabria per l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno in Calabria e nella provincia di Messina;

23.10.1989: assolto dalla Corte d'Assise del Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del processo ALBANESE Mario + 106, perché il fatto non sussiste;

23.03.1991: assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria nel contesto del processo ALBANESE Mario + 106, perché il fatto non sussiste;

In sintesi, nel noto processo ALBANESE Mario + 106, al LAVILLA Giuseppe è stata contestata **la partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso organizzata dal boss DE STEFANO Paolo cl. 1943 e finalizzata ad acquisire - in modo diretto o indiretto - la gestione di attività economiche nel settore dell'edilizia privata, in Reggio Calabria, negli anni 1981/1986**.

Per tale fatto criminoso, tuttavia, il LAVILLA, come detto, è stato assolto.

Proseguendo nel ripercorrere le vicende giudiziarie che hanno interessato negli anni il LAVILLA:

27.11.1992: emesso divieto di detenzione di armi e munizioni da parte della Prefettura di Reggio Calabria;

19.05.1994: colpito da ordine di custodia cautelare in carcere n. 603/94 R.G.N.R. e n. 531/94 R.G.I.P. - emesso dal G.I.P. del Tribunale di Padova - per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti;

22.6.1995: iscrizione a registro notizie di reato per associazione per delinquere di stampo mafioso;

16.7.1998: tratto in arresto per violazione della Legge 516/82;

---

acquirenti erano riusciti a farsi approvare un progetto per la costruzione di un complesso residenziale, nulla aggiunge alle tesi dell'accusa poiché da essa si può trarre solo conferma della rilevante forza di penetrazione che la consorteria capeggiata dal DE STEFANO vantava ormai presso tutti gli ambienti cittadini.
La Corte ritiene, quindi, di dovere confermare il verdetto assolutorio emesso dai primi giudici nei confronti degli imputati relativamente al delitto contestato al capo B5 della rubrica.""

17.8.1998: scarcerato in relazione all'ordine di cattura del 16/07/1998;

19.1.1999: assolto dalla Corte d'Assise del Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del processo OLIMPIA (Proc. Pen. n. 46/93 R.G.N.R. Mod. 21 DDA), per precedente giudicato; il capo di imputazione contestato a LAVILLA Giuseppe era il seguente:

"*DE STEFANO Giorgio (cl.1948 - già destinatario di provvedimento cautelare in atto nell'ambito del presente procedimento), BENESTARE Angelo (cl.62), BENESTARE Francesco (cl.25), BENESTARE Giorgio (cl.60), DE STEFANO Carmine Maria (cl.68), DE STEFANO Giuseppe (cl.69), DE STEFANO Orazio (cl.59), MARTINO Paolo (cl.55), MOLINETTI Alfonso (cl.57), TEGANO Bruno (cl.49),* ***TEGANO Giovanni (cl.39)****, TEGANO Giuseppe (cl.44), TEGANO Paolo (cl.43), TEGANO Pasquale (cl.55), ARICO' Domenico (cl.68), ARICO' Rosario (cl.59), BARBARO Andrea (cl.42), BARBARO Antonio (cl.33), BARBARO Francesco (cl.45),* ***BARBARO Carmelo (cl.48)****, BARBARO Giuseppe (cl.44), BARBARO Marcello (cl.69), BARBARO Rocco (cl.67), BARCHETTA Andrea (cl.59), BELLANTONI Domenico (cl.39), BILARDI Pasquale (cl.66), BRUZZANO Domenico (cl.60), CAMINITI Carmelo (cl.61), CHIRICO Maria Stella (cl.56), CHIRICO Orazio (cl.55), COSTANTINO Antonino (cl.68), COSTANTINO Francesco (cl.40), DE STEFANO Ugo (cl.29), FOTI Umberto (cl.38), FRACAPANE Bruno (cl.60),* ***FRACAPANE Giovanni Battista (cl.63)****, GATTO Pasquale (cl.66), LACAVA Vincenzo (cl.46), GIANDORIGGIO Francesco (cl.65), GIUNTA Cristofaro (cl.62), GRECO Francesco (cl.30), GRECO Giuseppe (cl.60), LACAVA Francesco (cl.48),* ***LAVILLA Giuseppe (cl.48)****, LOPRESTI Antonino (cl.47), MARCIANO' Santo (cl.69), MOLINETTI Giuseppe (cl.59), MOLINETTI Luigi (cl.64), MORABITO Demetrio (cl.63), OLLIO Demetrio (cl.67), PANUCCIO Vincenzo (cl.60), POTO Diego (cl.61), RITO Alberto (cl.69), SARACENO Antonino (cl.60), SARACENO Bruno Eugenio (cl.53), SARACENO Carmelo (cl.49), SARACENO Domenico Paolo (cl.45), SARACENO Francesco Antonio (cl.49), SARACENO Giovanni Antonio (cl.51), SARACENO Giuseppe (cl.61), SARACENO Pietro (cl.39), SARACENO Vincenzo (cl.52), SCARAMOZZINO Antonino (cl.64), SERIO Antonio (cl.58), SONSOGNO Giuseppe (cl.70), VAZZANA Giovanni (cl.37), VOTANO Demetrio (cl.54), ZAPPIA Vincenzino (cl.68):*

F10) "*reato p.p. dall'art.416 bis, commi1, 2, 3, 4, 5 e 8 c.p., perché si associavano tra loro costituendo una struttura armata di tipo mafioso denominata "COSCA DE STEFANO", che sprigionava forza intimidatrice di cui i singoli accoliti si avvalevano per la perpetrazione degli obiettivi illeciti del sodalizio sfruttando la condizione di assoggettamento delle vittime delle azioni criminose e di omertà dei terzi, ciò per acquisire indebitamente, in modo diretto e/o indiretto, la gestione o comunque il controllo delle principali attività economiche, delle concessioni, degli appalti pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti nella zona di propria competenza e territori viciniori; finanziando l'organizzazione con i proventi illeciti di gravissimi delitti contro il patrimonio tra cui estorsioni, rapine, ricettazioni, ovvero ricorrendo al commercio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti; acquisendo la disponibilità di armi da guerra e comuni attraverso importazioni anche estere; realizzando, così, una forza militare impegnata a pieno titolo nello scontro sanguinario della "seconda guerra di mafia" in contrapposizione allo schieramento destefaniano, partecipando, perciò, alla ideazione, programmazione ed esecuzione di numerosi fatti di sangue di cui al cennato scontro e meglio descritti nei capi della rubrica contrassegnati dalla lettera B).*
Con l'aggravante per DE STEFANO Giorgio (già destinatario di analogo provvedimento coercitivo) di aver promosso e diretto l'associazione; per BENESTARE angelo, BENESTARE Francesco, BENESTARE Giorgio, DE STEFANO Carmine Maria, DE STEFANO Giuseppe, DE STEFANO Orazio, MARTINO Paolo, MOLINETTI Alfonso, TEGANO Bruno, TEGANO Giovani, TEGANO Giuseppe, TEGANO Paolo e TEGANO Pasquale di averla coordinata e diretta.
In loc. Archi (RC), sede dell'organizzazione, e territori viciniori, a partire da epoca imprecisata - comunque anteriore al 13/1/1986 - e successivamente".

Si allegano le pagg. 554-556 **(cfr All. n. 22 informativa GICO)** della citata sentenza della Corte di Assise del Tribunale di Reggio Calabria, riportanti le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia LAURO Ubaldo e BARRECA Filippo, perfettamente allineate nell'attribuire un c.d. ruolo "*imprenditoriale*" a LAVILLA Giuseppe in seno alla cosca DE STEFANO, tra l'altro quale gestore della Cooperativa "*La Bruna*"[38].

[38] In ordine ai lavori di sbancamento, movimento terra, edificazione e rifinitura della cooperativa "BRUNA", con la realizzazione di 22O alloggi in Saracinello, si evidenzia che Il presidente della citata cooperativa era GATTUSO Lorenzo, il quale inizialmente affidò i lavori a LAVILLA Giuseppe, gravitante nell'area *Destefaniana* ed amministratore della società *EDILINVEST*, nonchè cugino di GOZZI Francesco.
La spesa complessiva prevista per la costruzione dei 22O alloggi era di 8-9 miliardi di lire. Dopo l'estromissione di LAVILLA Giuseppe *(al quale furono revocate le licenze a seguito dell'emissione di un*

Come visto, tuttavia, la sentenza OLIMPIA del 19.1.1999 ha assolto il LAVILLA: "*Ritiene la Corte che, sebbene le dichiarazioni di LAURO riscontrino in pieno quelle di BARRECA, nondimeno ostacolo insuperabile alla affermazione della penale responsabilità sia costituita dal precedente giudicato (assolutorio) formatosi in fase dibattimentale, come s'è detto, nel processo ALBANESE Mario + altri, essendo identico il ruolo attribuito al LAVILLA in quel processo e non emergendo nel presente procedimento elementi denotanti una condotta associativa ulteriore rispetto all'anno 1986 (LAURO infatti cita fatti che risalgono al 1983 e BARRECA indica come esempio la costruzione di una cooperativa ai tempi in cui era ancora in vita Paolo DE STEFANO, ucciso nell'ottobre dell'anno 1985). E' pertanto conforme a giustizia dichiarare non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo F10) per precedente giudicato*".

Continuando con i provvedimenti delle Forze di Polizia e dell'A.G. che hanno, nel corso del tempo, colpito il LAVILLA (**e venendo ai fini che direttamente interessano in questa sede**):

2.9.2000: proposta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria per l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e di misura di prevenzione patrimoniale; tale proposta era fondata su n. due informative del Centro D.I.A. di Reggio Calabria del 29/07/1996 **(cfr. All. n. 23 informativa GICO)** e del 04/07/2000 **(cfr. All. n. 24 informativa GICO)**, nelle quali, tra l'altro, si richiedeva il sequestro e la confisca delle **seguenti società**:
- "**Impresa Costruzioni Reggine di LAVILLA Maurizio & C. S.A.S.**", costituita l'11.12.1989, avente come soci **LAVILLA Antonio** (nato a Reggio Calabria, il 28.02.1975: anni 14 all'epoca della costituzione) accomandante, e **LAVILLA Maurizio** (nato a Seriate (BG), il 12.10.1971: da poco maggiorenne all'epoca della costituzione) accomandatario ed amministratore unico, entrambi figli di LAVILLA Giuseppe cl. 1948, il quale risultava formalmente dipendente della società per l'anno 1993;
- "**FI.LA. Games di Pietro Paolo FIORE e Antonio LAVILLA S.A.S.**", costituita nel febbraio 1999, avente come soci, tra l'altro, i predetti **LAVILLA Antonio cl. 1975** - accomandatario - e **LAVILLA Maurizio cl. 1971** - accomandante - entrambi figli di LAVILLA Giuseppe cl. 1948.
- **oltre che di beni immobili sempre intestati a Maurizio ed Antonio, figli di LAVILLA Giuseppe**;

15.3.2002: si è tenuta l'udienza davanti al Tribunale Sez. Misure di Prevenzione nell'ambito della procedura n. 137/2000 Reg. Mis. Prev. nei confronti di LAVILLA Giuseppe, relativa alla sopra menzionata proposta; per quanto si dirà nei paragrafi

---

mandato di cattura per associazione di stampo mafioso, nell'ambito del proc. pen. 211/86 contro ALBANESE Mario + 19O), i lavori proseguirono sotto il diretto controllo dei fratelli LATELLA Pasquale e Giacomo *(il primo ucciso insieme a TRIPODI Pietro ed il secondo gravemente ferito da ignoti killers l'11 novembre 1987)* e dal loro cugino MORABITO Giuseppe *(ucciso il 24 gennaio 1988)* ed eseguiti dai loro affiliati o prestanome, utilizzati quali assuntori fittizi degli appalti: GOZZI Francesco *(impiantistica idraulica)*, che subì un attentato il 14 marzo 1988, MALASPINA Francesco *(che sostituì l'impresa di lucidatura pavimenti FICARA Giovanni ed Antonio, che non aveva ripreso i lavori dopo l'arresto del LAVILLA)*, GUARNACCIA Antonio *(movimento terra-bitumazione)*, CUZZOCREA Francesco *(titolare della ditta G.M. e interessato ai lavori del raddoppio della tratta ferrata Reggio Calabria-Melito P.S.)*, TESTA Domenico, GIRONDA Filippo, SAPONE Cipriano *(che ivi eseguì lavori di sbancamento per lire 5O milioni circa mediante l'impiego di mezzi e personale fornitigli dall'impresa CUZZOCREA Francesco)*, LIBRI Basile *(titolare della EDIL-SCAVI)* e la ditta "GI.CO". *(appaltatrice di lavori ANAS inerenti la variante piano-altimetrica della S.S. 1O6)* (in merito vgs Ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 32/93 R.G.N.R. DDA e nr. 69/93 R.G.I.P. DDA – emessa in data 16.9.1993 dall'Ufficio GIP presso il tribunale di Reggio Calabria, a firma D.ssa Iside Russo).

successivi, questa data è estremamente significativa, in quanto **nel marzo del 2002 LAVILLA Giuseppe cl. 1948 era ufficialmente a conoscenza di una proposta di misura di prevenzione non solo personale, ma anche patrimoniale, nei suoi confronti**, **ed altresì che i beni e le società intestate ai figli Maurizio ed Antonio erano oggetto della proposta di sequestro e confisca**;

15.03.2002: in pari data, con decreto del Tribunale Sez. Misure di Prevenzione, è stata imposta al LAVILLA Giuseppe la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Reggio Calabria per la durata di anni 3; con riguardo alla proposta di natura patrimoniale, il Collegio richiedeva invece ulteriori accertamenti: *"Occorre infatti accertare: 1) la data di acquisto dell'immobile di proprietà del proposto (di cui al punto 4 della richiesta dell'Ufficio di Procura), nonché il valore che l'immobile aveva all'epoca dell'acquisto; 2) l'epoca esatta a partire dalla quale il figlio Maurizio ha cessato di convivere con il padre; 3) la effettiva convivenza all'interno del nucleo familiare del proposto del figlio Antonio; 4) la data di inizio attività della Fl.LA. Games S.A.S., nonché l'oggetto sociale della stessa e le relative quote di partecipazione societaria in capo ai figli del LAVILLA; 5) gli eventuali redditi riconducibili al nucleo familiare del proposto agli inizi degli anni '80. Onde disporre di tali ulteriori elementi si dà, pertanto, mandato al proponente di effettuare la relativa attività istruttoria e **si rinvia la trattazione della sola proposta di natura patrimoniale … omissis … all'udienza del 21.2.2003**"* **(cfr. All. n. 25 informativa GICO)**;

04.7.2003: decreto del Tribunale di Reggio Calabria Sez. Misure di Prevenzione di rigetto della sopra indicata proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale **(cfr. All. n. 26 informativa GICO)**;

02.3.2004: decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria Sez. Misure di Prevenzione, di revoca del decreto del Tribunale del 15.3.2002 con conseguente cessazione della misura di prevenzione personale;

15.5.2004: divenuta definitiva la Misura di prevenzione di cui al Decreto n. 137/2000 MP - provvedimento emesso il 15.3.2002 dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione M.P.

In ordine alla biografia giudiziaria dei figli del LAVILLA Giuseppe cl. 48, s.m.g., identificati in LAVILLA Antonio cl. 75 e LAVILLA Maurizio cl. 71, si evidenzia che dalla consultazione della banca dati SDI, **LAVILLA Maurizio cl. 71 è risultato scevro da precedenti di polizia**.

Di contro, per quanto rilevato dalla Banca Dati SIDDA-SIDNA, **LAVILLA Antonio cl. 75** è stato indagato, nell'ambito del proc. pen. n. 49/97 RGNR DDA, in ordine al seguente capo di imputazione:

"*BILARDI Pasquale, CATANESE Pasquale, COTUGNO Antonio Carlo, DASCOLA Massimiliano, DIENI Giuseppe, FICARA Domenico, FICARA Francesco, GATTUSO Domenico, GIORDANO Giuseppe, **LAVILLA Antonio**, LENTINI Giacomo, LOMBARDO Pietro, LUCI Bruno Antonio, MAGLIE Salvatore, MANTI Carmela, MARINO Natale, OLLIO Antonio, PELLICANO' Paolo, POSTORINO Giovanni, RAFFA Teresa, RITO Alberto, ROMEO Giancarlo, SMIRTI Paolo, SPINOLA Antonio Massimo, SURACE Domenico Francesco, SURFARO Roberto Antonio Ezio, TEGANO Bruno, TORNATOLA Silvio, VAZZANA Carmelo, VIOLI Angelo*

L1) "*reato di cui all'art. 416 c.p. per avere promosso, costituito ed organizzato una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di società assicuratrici, presso le quali venivano denunciati falsi incidenti stradali nonché venivano denunciati come avvenuti furti, invece simulati, ai danni di autovetture .*

In Reggio Calabria, sino al 30 luglio 1997".

Lo stesso LAVILLA Antonio, destinatario del provvedimento di Fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito del procedimento penale nr. 5454/08 RGNR DDA (Operazione ARCHI), per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. (associazione di tipo mafioso) in data 5.4.2011, è stato successivamente scarcerato, in data 08/04/2011, da parte del G.I.P. di Reggio Calabria.

In aggiunta, la figura dei germani LAVILLA è emersa anche nel corso dell'attività investigativa esperita dal G.I.C.O. di Reggio Calabria nell'ambito del proc. pen. n. 881/07 R.G.N.R. - DDA, nei confronti del noto CAMPOLO Gioacchino.
Nel dettaglio, con particolare riferimento alla sopra già menzionata "**FI.LA. Games di Pietro Paolo FIORE e Antonio LAVILLA S.A.S.**", costituita nel febbraio 1999, avente come soci, tra l'altro, i predetti **LAVILLA Antonio cl. 1975** - accomandatario - e **LAVILLA Maurizio cl. 1971** - accomandante - il collaboratore di giustizia **FRACAPANE Giovanni Battista** (nato a Reggio Calabria, il 04/09/1963, killer della cosca DE STEFANO e guardaspalle di Orazio anche nel periodo della loro latitanza), nel corso dell'interrogatorio del 05/02/2008, specificando quanto in precedenza affermato nel verbale illustrativo, ha riferito quanto segue **(cfr. All. n. 27 informativa GICO)**:

> "*Conosco CAMPOLO Gioacchino. E' riconoscibile nella fotografia n. 5) dell'album fotografico che mi ponete in visione … omissis … Per quanto riguarda CAMPOLO Gioacchino, ricordo che, nel gennaio 1999, iniziai la mia latitanza con Luigi MOLINETTI, a seguito dell'operazione Olimpia della DDA di Reggio Calabria. Dopo qualche mese ci incontrammo con Orazio DE STEFANO, capo clan, e concordammo come fare per recuperare i soldi occorrenti per il finanziamento della latitanza e il sostentamento delle famiglie, nonché per rivederci. Gli incontri avvenivano in un rudere sito nella frazione Archi di Reggio Calabria, adibito ad abitazione, nella disponibilità di SARACENO Bruno. Alcune volte partecipava a questi incontri anche AUDINO Mario di San Giovannello … omissis ... Dopo qualche mese noi latitanti … omissis … venimmo a sapere da Paolo Rosario CAPONERA (poi diventato Paolo DE STEFANO) che* ***AUDINO Mario aveva intenzione di uccidere personalmente CAMPOLO Gioacchino****, **in quanto di ostacolo all'espansione di Giovanni TEGANO e Giuseppe LAVILLA nel settore dei video giochi**. Il loro obiettivo era quello di avere il monopolio della gestione dei giochi e CAMPOLO rappresentava un serio e potenziale rivale, atteso che da tempo operava nel settore.* ***Orazio DE STEFANO personalmente sconsigliò AUDINO Mario a commettere il delitto … omissis …***"; come detto, infatti, LAVILLA Antonio cl. 1975 è genero del boss TEGANO Giovanni cl. 1939, per aver sposato la figlia TEGANO Saveria cl. 1982;

Tale vicenda è stata ricostruita e riconosciuta nei termini descritti dal collaboratore di giustizia nella sentenza del 14/01/2011 di condanna di CAMPOLO Gioacchino ad anni 18 di reclusione al termine del processo per fatti di estorsione e concorrenza illecita aggravati dall'art. 7 L. n. 203 del 1991, emessa dal Tribunale Collegiale Penale di Reggio Calabria.
A tal proposito, si riporta stralcio della relativa istruttoria dibattimentale svoltasi nei confronti del collaboratore FRACAPANE (che ha confermato le dichiarazioni rese in precedenza), nonché nei confronti del teste della P.G. che ha svolto le indagini **(cfr. All. n. 28 informativa GICO)**:

- ✔ udienza del **26/10/2010** - teste FRACAPANE Giovanni Battista:

TESTE FRACAPANE -.	*Sì, ci ha raccontato che **Giovanni TEGANO voleva uccidere il CAMPOLO**.*
P.M. -.	*Per quale motivo?*
TESTE FRACAPANE -.	*Per i motivi che ho detto prima.*
P.M. -.	*Ecco. Per i motivi...*
TESTE FRACAPANE -.	***I motivi che aveva tutti questi videogiochi e lui tramite Lavilla che avevano a quel periodo, ora non so, anche una sala giochi nel piazzale della Libertà volevano entrare in questo business anche loro**.*
P.M. -.	*Ecco.*
TESTE FRACAPANE -.	*E il CAMPOLO gli era d'ostacolo perché era un pezzo grosso diciamo, il numero uno di questi giochi.*
P.M. -.	*Era il numero uno CAMPOLO. Senta, ma LAVILLA, quando dice LAVILLA, chi intende?*
TESTE FRACAPANE -.	*Non ho capito.*
P.M. -.	***Quando parla di LAVILLA chi intende?***
TESTE FRACAPANE -.	*Dottoressa ... **LAVILLA diciamo il ... diciamo del padre e del figlio del genero di Giovanni TEGANO.***

✔ udienza del **23/06/2010** - teste Brig. GIORDANO Giuseppe **(cfr. All. n. 29 informativa GICO)**:

P.M. -.	*Allora, alcuni chiarimenti dicevo, alcune puntualizzazioni. Avete fatto degli accertamenti nei confronti di LAVILLA, e mi richiamo all'intercettazione che riguardava FRACAPANE Giovanbattista e all'episodio, tra virgolette, del **programmato omicidio di CAMPOLO, stoppato da Orazio DE STEFANO, che ha frenato l'espansione dei LAVILLA**, ecco. Avete fatto degli accertamento in proposito?*
TESTE GIORDANO -.	*Sì. Allora, il LAVILLA menzionato in quell'intercettazione dell'8 marzo, avvenuta all'interno della ditta A.R.E., è stato identificato in **LAVILLA Antonio nato a Reggio Calabria, il 28 febbraio del '75**, ed ivi residente in via Armo Gallina numero 27. Questo risulta essere coniugato già dal giugno del 2002 con TEGANO Saveria. TEGANO Saveria nata a Reggio Calabria, il 21 gennaio del 1982. Questa TEGANO Saveria è la figlia del noto boss TEGANO Giovanni recentemente arrestato, dopo la lunga latitanza, nell'aprile del 2010. Sono stati compiuti inoltre accertamenti mirati sul conto di LAVILLA Antonio, attraverso la banca dati dell'anagrafe tributaria e Cerved, ovvero Camera di Commercio, in dotazione al corpo della Guardia di Finanza. Da questi accertamenti è emerso che il LAVILLA Antonio già dal febbraio del '99 risultava rappresentante legale di una società, denominata **Fi.La. Games di Pietro Paolo Fiore e Antonio Lavilla s.a.s.**, società con sede legale appunto a Reggio Calabria, in via Torricelli Ferrovieri numero 3. L'attività esercitata...*
PRESIDENTE -.	*Scusi, com'è la società?*
TESTE GIORDANO -.	*Fi.La. Games.*
PRESIDENTE -.	*Sì.*
TESTE GIORDANO -.	*Di Pietro Paolo FIORE e Antonio LAVILLA s.a.s.; società con sede in Reggio Calabria, in via Torricelli Ferrovieri numero 3.*
PRESIDENTE -.	*Sì.*
TESTE GIORDANO -.	*Esercente l'attività di noleggio, manutenzione e riparazione apparecchi per videogiochi, biliardi,*

	biliardini, eccetera eccetera. Praticamente svolge la stessa attività che svolge la ditta A.R.E.. Questa società da accertamenti alla Camera di Commercio, è emerso che è stata costituita il 18 febbraio del 1999, ed ha iniziato la sua attività l'11 marzo del 1999. Dal 2004 comunque risulta in liquidazione. Per far chiarezza e puntualizzare un altro punto richiesto alla scorsa udienza dal Presidente, vorrei dire che ***vi è corrispondenza temporale tra la data di costituzione, e quindi l'inizio attività, di questa società, e l'inizio della latitanza di FRACAPANE Giovanbattista, che risale anche questa al mese di gennaio o febbraio, credo, del 1999****. Latitante a seguito dell'operazione "Olimpia 1".* ***Proprio per questo motivo quindi, nei primi mesi... noi collochiamo il progetto omicidiario di CAMPOLO voluto da TEGANO, proprio in questo particolare periodo, ovvero che corrisponde tra l'inizio della latitanza di FRACAPANE e la costituzione e l'inizio attività della Fi.La. Games s.r.l.*** *(fonetico). Comunque su questo FRACAPANE ovviamente potrebbe essere più chiaro.*
P.M. -.	*Benissimo.*

Quanto appena riportato ha costituito un esempio (nel caso di specie nel lucroso settore degli apparecchi da gioco) della strategia di TEGANO Giovanni cl. 1939 nell'impiego dei fratelli LAVILLA Antonio (genero del boss dal giugno 2002) e Maurizio quali soggetti su cui "puntare" per l'espansione imprenditoriale della cosca.
Come già anticipato e come si vedrà meglio nel prosieguo, anche per l'attività economica oggetto della presente richiesta, come visto riguardante il settore dell'edilizia e riconducibile ai TEGANO (cfr. le coerenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FRACAPANE Giovanni Battista e LO GIUDICE Antonino), questi, in una determinata fase temporale (dal novembre 2001 al dicembre 2002, quando le quote della s.r.l. SI.CA sono state formalmente intestate a LAVILLA Antonio e Maurizio), hanno optato per la stessa soluzione.

CAP. 5. LE FIGURE DI ZUMBO GIOVANNI E DEI FAMILIARI INDAGATI

§ 1. Premessa.

Sempre per correttamente inquadrare la complessa vicenda oggetto del presente procedimento penale, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nella citata informativa del 21/10/2011, ha effettuato una analisi delle relazioni parentali e della situazione economico-patrimoniale riguardante la figura di ZUMBO Giovanni e del suo nucleo familiare, attraverso mirati accessi alla banche dati in uso al predetto Corpo (Anagrafe Tributaria, applicazioni Ser.P.I.Co. Agenzia delle Entrate, SISTER Agenzia del territorio, ACI/PRA del portale del Ministero dell'Interno), specifici rilevamenti presso Uffici Pubblici e, infine, acquisizioni di elementi probatori rilevanti da altri procedimenti penali.

Tanto premesso, si riporta, di seguito, l'esito dell'attività eseguita.

§ 2. Accertamenti sul nucleo familiare, attuale e storico, di ZUMBO Giovanni.

ZUMBO Giovanni (nato a Reggio Calabria, il 19/08/1967; ivi residente in via Lupardini n. 4 p. 4, località Archi) è figlio di ZUMBO Antonino (nato a Reggio Calabria, il 25/11/1946) e di LENTO Laura (nata a Reggio Calabria, il 29/10/1949), ivi residenti in via Lupardini n. 4 p. 6, località Archi.

Da appositi rilevamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria:

(a) il nucleo familiare attuale dello ZUMBO Giovanni, s.m.g., è risultato composto dalla moglie **TOSCANO Maria Francesca** (nata a Reggio Calabria, il 19/07/1971) e dai due figli minori Gaia (nata il 14/09/2001) ed Antonino (nato il 22/02/2006).
Da accertamenti esperiti, ZUMBO Giovanni è risultato iscritto dall'08/02/1995 all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria al n. 301/A (ex nr. 249), nonché a quello dei Revisori dei Conti, tenuto presso il Ministero della Giustizia. Inoltre, lo stesso ZUMBO è risultato essere, dal 02/01/1996, associato con il cognato EMO Roberto e la sorella ZUMBO Porzia Maria (moglie di EMO Roberto) allo *"Studio Commerciale associato EMO-ZUMBO dottori Commercialisti"* con sede in Reggio Calabria, via San Giorgio Extra n. 2 - P.I. - 01408950804, nonché, dal 22/06/1998, svolgere l'attività di *servizi contabili e fiscali da dottori commercialisti* - P.I.-01539850808.
TOSCANO Maria Francesca svolge invece l'attività di Avvocato ed è risultata iscritta all'Albo Forense di Reggio Calabria dal 17/12/2003 e, dal 25/05/2005, titolare della P.I. -02337980805.

(b) il nucleo familiare storico dello ZUMBO Giovanni, s.m.g., oltre dal padre e dalla madre, è risultato composto dalla sorella **ZUMBO Porzia Maria** (nata a Reggio Calabria, il 03/07/1968), coniugata con **EMO Roberto**[39] (nato a Reggio Calabria, il 30/08/1966).
Da accertamenti esperiti alla banca dati anagrafe tributaria, EMO Roberto è risultato iscritto, dal 17/02/1995, all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria al n. 308/A (ex n. 256), nonché a quello dei Revisori dei Conti, tenuto presso il Ministero della Giustizia. Inoltre, lo stesso EMO è risultato essere, dal 02/01/1996, associato con il cognato ZUMBO Giovanni e la moglie ZUMBO Porzia Maria allo "Studio Commerciale associato EMO-ZUMBO dottori Commercialisti" con sede in Reggio Calabria, via San Giorgio Extra n.2 - P.I. - 01408950804, nonché svolgere, dal 22/06/1998, l'attività di servizi contabili e fiscali da dottori commercialisti - P.I. - 01539840809.
ZUMBO Porzia Maria, socia del predetto "Studio Commerciale associato EMO-ZUMBO dottori Commercialisti" e iscritta all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria al n. 302/A (ex nr. 250), nonché a quello dei Revisori dei Conti, tenuto presso il Ministero della Giustizia. Tuttavia, ZUMBO Porzia Maria, pur essendo dottore commercialista e socia di uno studio commerciale, di fatto non è risultata svolgere tale attività professionale, bensì gestire un'attività commerciale intestata alla madre LENTO Laura (nata a Reggio Calabria il 29/10/1949) e denominata "*LENTO LAURA ANTIQUARIO*" con sede in Reggio Calabria, via Simone Furnari n. 23 - P.I. -00283520807, esercente l'attività di "*commercio al dettaglio di mobili usati, mobili ed oggetti di antiquariato, compresi i libri antichi*", nonché fornire il proprio ausilio entro il Colorificio ZUMBO, con sede a Reggio Calabria, via Aschenez n. 85, di cui si dirà nel prosieguo.

[39] **EMO Roberto,** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta scevro da precedenti di polizia.

Si sottolinea sin da ora che la preparazione tecnico-professionale (nel campo giuridico - commerciale) non solo di ZUMBO Giovanni e di EMO Roberto, ma altresì di TOSCANO Maria Francesca e di ZUMBO Porzia Maria sono circostanze di evidente rilievo ai fini della prova della piena consapevolezza degli indagati della fittizietà e delle reali finalità della complessa operazione di intestazione di quote di cui si sono resi, con ruoli diversi e complementari, autori.

§ 3. Accertamento economico-patrimoniale.

Attività Commerciali

Facendosi integrale rinvio all'Allegato n. 3 di questa informativa, ove sono nel dettaglio descritte le numerose attività commerciali formalmente riconducibili all'appena descritto nucleo familiare ZUMBO, qui di seguito si riportano i dati ricavati attraverso interrogazioni all'Anagrafe Tributaria - archivio *Serpico*, confrontati con l'archivio *Cerved* e relativi alle attività commerciali di interesse nella presente indagine. A questo proposito si evidenzia che:

ZUMBO Giovanni, s.m.g.:

- **è amministratore unico** (dal 28/02/2010) e socio, con una percentuale del 97,5%, pari a € 9.750,00, **della "ZUMBO COLORI S.r.l."** - P.I. 02465450803 - costituita in data 15/06/2007 - allo stato attiva, avente per oggetto sociale il "*commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico*", con sede a Reggio Calabria, via Aschenez n. 85 **(cfr. All. n. 3 informativa GICO**: compact disk**)**.
Il rimanente socio si identifica in:
ZUMBO Antonino (padre di Giovanni) nato a Reggio Calabria, il 25/11/1946 - CF: ZMBNNN46S25H224Q - titolare di quote per una percentuale di possesso del 2.5%, pari a € 250,00;

- **ha rivestito la carica di amministratore unico, dal 23/12/2002 al 15/07/2010, della SI.CA. s.r.l.** - P. IVA 02137550808 - società di cui si argomenterà dettagliatamente nel capitolo successivo;

ZUMBO Porzia Maria, s.m.g.:
- **è stata**, dal 15/12/2002 al 30/07/2008, **socio titolare di quote**, con una percentuale del 50%, pari a € 15.000,00, **della SI.CA. s.r.l.** - P.IVA. 02137550808;

TOSCANO Maria Francesca, s.m.g.:
- **è stata**, dal 15/12/2002 al 30/07/2008, socio titolare di quote, con una percentuale del 50%, pari a € 15.000,00, **della SI.CA. s.r.l.** - P.IVA. 02137550808.

Agenzia del territorio

Dalla consultazione della banca dati SI.S.TER, collegata all'Agenzia del Territorio, è risultato quanto segue:

ZUMBO Giovanni, s.m.g.è intestatario di:
- 100% dell'unità immobiliari site nel Comune di Reggio Calabria via Lupardini piano S2, indicate al catasto al foglio RC 40, particella 717, sub 46, 60, 64, 83;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Lupardini piano 3, indicata al catasto al foglio RC 40, particella 717, sub 54.

ZUMBO Porzia Maria, s.m.g., è intestataria di:
- 100% dell'unità immobiliari site nel Comune di Reggio Calabria via Lupardini piano S2, indicate al catasto al foglio RC 40, particella 717, sub 61,62,65,84;
- 100% dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Lupardini piano 4, indicata al catasto al foglio RC 40, particella 717, sub 55.

TOSCANO Maria Francesca, s.m.g., è intestataria di:
- ¼ dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Trapezzoli piano T e piano 1, indicata al catasto al foglio 25, particella 1129, sub 3 e 4;
- 3/144 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Filippini n. 65 piano T, indicata al catasto al foglio 126, particella 300, sub 4;
- 9/648 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Reggio Calabria via Filippini n. 69 piano T, indicata al catasto al foglio 126, particella 300, sub 5.

EMO Roberto, s.m.g., non risulta intestatario di beni immobili.

Anagrafe Tributaria

Dalle interrogazioni all'A.T., effettuate mediante i terminali in uso alla P.G. procedente, è emerso quanto di seguito recensito:

ZUMBO Giovanni, s.m.g.:

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
1993	Mod. 740	491,15 (redditi da fabbricati) 9.230,11(redditi da lav. autonomo)	**9.721**
1994	Mod. 740	491,15 (redditi da fabbricati)	**491**
1995	Mod. 740	468,42 (redditi da fabbricati) -1.815,86 (redditi da lav. autonomo)	**- 1.347**
1996	Mod. 740	468,42 (redditi da fabbricati) 5.203,30 (redditi da partecipazione)	**5.672**
1997	Mod. unico	465,84(redditi da fabbricati)	**7.126**
1998	Mod. unico	465,84 (redditi da fabbricati) 7.850,66 (redditi da partecipazione)	**8.316**
1999	Mod. unico	1.033,94 (redditi da fabbricati) 16.398,02 (redditi da partecipazione)[40]	**17.431**
2000	Mod. unico	389,92 (redditi da fabbricati) 6.194,90 (redditi da partecipazione)[41]	**27.646**
2001	Mod. unico	122,91 (redditi da fabbricati) 28.815,71(redditi da partecipazione)[42]	**28.939**
2002	Mod. unico	123,00 (redditi da fabbricati) 14.111,00(redditi da partecipazione)[43]	**14.234**
2003	Mod. unico	49,00 (redditi da fabbricati)	**19.008**

[40] Redditi percepiti dalla "Studio Commerciale Associato Emo-Zumbo Dottori Commercialisti" (P.I. 01408950804).
[41] Redditi percepiti dalla "Studio Commerciale Associato Emo-Zumbo Dottori Commercialisti" (P.I. 01408950804).
[42] Redditi percepiti dalla "Studio Commerciale Associato Emo-Zumbo Dottori Commercialisti" (P.I. 01408950804).
[43] Redditi percepiti dalla "Studio Commerciale Associato Emo-Zumbo Dottori Commercialisti" (P.I. 01408950804).

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
		18.959,00 (redditi da partecipazione)	
2004	Mod. unico	22.822,00(redditi lavoro dipendente)[44] 21.393,00 (redd. lav. aut. - arti e prof.)	**45.665**
2005	Mod. unico	1.071,00 (redditi da fabbricati) 21.379,00 (redditi lavoro dipendente)[45] 2.377,00 (red.lav. aut. - arti e prof.) 991,00 (redditi da partecipazione)	**25.818**
2006	Mod. unico	1.078,00(redditi da fabbricati) -3.700,00 (red. lav. aut. - arti e prof.)	**1.078**
2007	Mod. unico	1.078,00 (redditi da fabbricati) 58.140,00(red. lav. aut. - arti e prof.)	**55.590**
2008	Mod. unico	1.078,00 (redditi da fabbricati)	**1.078**
2009	Mod. unico	1.078,00 (redditi da fabbricati)	**1.078**

ZUMBO Porzia Maria, s.m.g.:

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
1993	Mod. 740	807,73 (redditi da fabbricati)	**808**
1994	Mod. 740	807,73 (redditi da fabbricati)	**808**
1995	*Annualità non presente a terminale A.T.*		
1996	Mod. 740	848,02 (redditi da fabbricati) 1.982,16 (redditi da partecipazione)	**2.830**
1997	Mod. unico	864,54 (redditi da fabbricati)	**2.345**
1998	Mod. unico	864,54 (redditi da fabbricati) 2.990,80 (redditi da partecipazione)[46]	**3.855**
1999	Mod. unico	1.432,65 (redditi da fabbricati) 2.495,51 (redditi da partecipazione)	**3.928**
2000	Mod. unico	1.432,65 (redditi da fabbricati) 12.113,49 (redditi da partecipazione)	**11.546**
2001	Mod. unico	1.432,65 (redditi da fabbricati) 3.682,33 (redditi da lav. autonomo)[47] 12.807,09 (redditi da partecipazione)	**17.922**
2002	Mod. unico	1.433,00(redditi da fabbricati) 6.271,00(redditi da partecipazione)	**7.704**
2003	Mod. unico	431,00(redditi da fabbricati) 8.426,00 (redditi da partecipazione)	**8.857**
2004	Mod. unico	3.829,00 (redditi da lav. autonomo)[48]	**4.473**
2005	Mod. unico	1.062,00(redditi da fabbricati) 3.234,00(redditi da lav. autonomo) 440,00 (redditi da partecipazione)	**4.736**
2006	Mod. unico	1.069,00 (redditi da fabbricati)	**1.069**
2007	Mod. unico	1.069,00 (redditi da fabbricati)	**1.069**
2008	Mod. unico	1.069,00 (redditi da fabbricati)	**1.069**
2009	Mod. unico	1.069,00 (redditi da fabbricati)	**1.069**

[44] Redditi percepiti dalla "Regione Calabria" (P.I. 02205340793)
[45] Redditi percepiti dalla "Regione Calabria" (P.I. 02205340793)
[46] Redditi percepiti dalla "Studio Commerciale Associato Emo-Zumbo Dottori Commercialisti" (P.I. 01408950804).
[47] Compenso lordo percepito dalla "Cassa Naz Le Prev Za Ass Za Dottori Commercialisti" (P.I. 80021670585)
[48] Compenso lordo percepito da Musolino Domenico nato a S. Stefano in Aspromonte il 28/11/1933

TOSCANO Maria Francesca, s.m.g.:

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
1993	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
1994	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
1995	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
1996	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
1997	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
1998	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
1999	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
2000	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
2001	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
2002	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
2003	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
2004	*Non sono presenti dichiarazioni dei redditi*		
2005	Mod. unico		**0**
2006	Mod. unico	157,00(redditi da fabbricati) 4.221,00(redditi di lav. dip. o assimilati) -1.140,00(redditi da lav. autonomo) 120 ,00 (red. netto lav. aut. Non abit.)	**4.498**
2007	Mod. unico	157,00 (redditi da fabbricati) -1.320,00 (redditi da lav. autonomo) 39,00 (red. att. in regime forfettario)	**157**
2008	Mod. unico	157,00 (redditi da fabbricati)	**157**
2009	Mod. unico	157,00 (redditi da fabbricati)	**157**

EMO Roberto, s.m.g.:

Periodo d'imposta	Modello	Tipologie di reddito	Reddito complessivo
1993	Non sono presenti dichiarazioni dei redditi		
1994	Non sono presenti dichiarazioni dei redditi		
1995	Mod. 740	1.162,02 (redditi lavoro autonomo) 1.032,91 (redditi diversi)	**2.195**
1996	Mod. 740	5.203,30 (redditi dapartecipazione)[49]	**5.203**
1997	Mod. unico	6.660,22 (redditi da partecipazione)	**6.660**
1998	Mod. unico	7.850,66 (redditi da partecipazione)	**7.854**
1999	Mod. unico	16.754,37 (redditi da partecipazione)	**16.832**
2000	Mod. unico	21.199,00 (redditi da partecipazione)	**21.199**
2001	Mod. unico	22.412,16 (redditi da partecipazione)	**22.412**
2002	Mod. unico	10.975,00(redditi da partecipazione)	**10.975**
2003	Mod. unico	14.746,00(redditi da partecipazione) 7.291,00(red. assimilato al lav. dipen.)	**22.037**
2004	Mod. unico	2.777,00(red. lav. Aut. – arti e prof.)	**3.905**
2005	Mod. unico	5.972,00(red. lav. Aut.–arti e prof.) 771,00(redditi da partecipazione)	**6.743**
2006	Mod. unico	4.137,00(red. lav. Aut.–arti e prof.) 55,00 (redditi da partecipazione)	**4.192**
2007	Mod. unico	12.024,00(red. lav. aut.–arti e prof.)	**12.025**
2008	Mod. unico		**14.337**
2009	Mod. unico	12.770,00 (redditi da partecipazione)	**12.770**

[49] Redditi percepiti dalla "Studio Commerciale Associato Emo-Zumbo Dottori Commercialisti" (P.I. 01408950804).

§ 4. Profilo Giudiziario di ZUMBO Giovanni.

Come noto, nei confronti di ZUMBO Giovanni, s.m.g., è stato emesso da questo Ufficio, in data **15/07/2010**, fermo di indiziato di delitto, precisamente per **concorso esterno nell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta**, nell'ambito dell'Operazione di polizia denominata "**REALE**".
Più in particolare, nell'ambito del proc. pen. n. 1095/10 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, ZUMBO Giovanni, s.m.g., è stato tratto in arresto in ordine alla violazione degli artt. 110, 416 *bis* c.p. per avere:

"*concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria e sul territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:*
- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;
- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;
- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;
- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.
Ed in particolare, l'apporto fornito da ZUMBO Giovanni per il rafforzamento e la conservazione dell'organizzazione consisteva:
1) nel fornire in maniera sistematica e continuativa ad elementi di vertice del sodalizio (nella specie, a FICARA Giovanni cl. 64, personaggio di spicco della locale operante nella zona sud della città di Reggio Calabria) notizie coperte dal segreto investigativo riguardanti indagini in corso, in particolare rivelando l'esistenza di apparati di intercettazione audio-video presso l'agrumeto del capo-crimine OPPEDISANO Domenico, sito in Rosarno, e di microspie all'interno di diverse autovetture in uso ad altri soggetti affiliati alla medesima organizzazione (tra i quali GATTUSO Nicola, personaggio che ricopre un ruolo apicale nella locale della fraz. Oliveto di Reggio Calabria);
2) nel rivelare ad elementi di vertice del sodalizio (nella specie, al già citato FICARA Giovanni cl. 64, a PELLE Giuseppe cl. 60, alias Gambazza, capo-locale di San Luca) e ad altri soggetti comunque appartenenti alla medesima organizzazione (in particolare a BILLARI Costantino Carmelo, organico alla cosca FICARA-LATELLA, e a PELLE Sebastiano, fratello di Giuseppe cl. 60, della locale di San Luca) l'esistenza di due distinte e parallele attività di indagine -una coordinata dalla D.D.A. di Reggio Calabria (denominata "Patriarca") l'altra dalla D.D.A. di Milano (denominata "Tenacia")-, spiegando che le risultanze di tali attività si fondavano su intercettazioni ambientali e videoriprese e che miravano a dimostrare "l'unicità della 'ndrangheta"; rivelando che, fra l'altro, erano stati registrati il conferimento delle nuove cariche e la loro ratifica in occasione della Festa al Santuario di Polsi; riferendo che erano state intercettate nelle autovetture le formule di "iniziazione"; rivelando l'esistenza di indagini sulla società PEREGO, con sede in Lombardia; anticipando l'adozione da parte dell'A.G. di Reggio Calabria e di Milano di un cospicuo numero di provvedimenti restrittivi; dichiarandosi disponibile a fornire l'elenco completo dei soggetti indagati e i tempi di esecuzione dei provvedimenti custodiali e di fatto già indicando nominativamente alcuni degli indagati più importanti (tra cui FICARA Giovanni cl. 64, PELLE Giuseppe cl. 60, LATELLA Antonino, OPPEDISANO Domenico cl. 30, GIOFFRE' Bruno, GATTUSO Nicola, tale ALAMPI, MARVELLI Giuseppe);
3) nell'invitare elementi di vertice dell'organizzazione (in particolare i già citati FICARA Giovanni cl. 64 e PELLE Giuseppe cl. 60, alias Gambazza), ad adottare particolari cautele volte ad eludere i sistemi di video-sorveglianza e di intercettazione;
4) più in generale, mettendosi a completa disposizione per la conservazione e/o il rafforzamento dell'organizzazione: assicurando, anche per il futuro, un costante aggiornamento sulle indagini in corso, sull'esistenza di dispositivi di intercettazione delle conversazione tra presenti, su tempi e modi di adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti degli appartenenti al sodalizio".

Il fermo emesso da questa D.D.A. è stato convalidato e, contestualmente, nei confronti di ZUMBO Giovanni è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria ordinanza custodiale, confermata dal locale Tribunale del Riesame. Per tale fatto criminoso, il G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta dell'Ufficio di Procura, ha emesso in data 04/07/2011 il decreto che dispone il giudizio.

In aggiunta, lo ZUMBO Giovanni, s.m.g., si è reso responsabile di un ulteriore grave fatto criminoso, balzato all'interesse della cronaca in quanto perpetrato in concomitanza con la visita presso la città di Reggio Calabria del Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano.
Proprio quel giorno è stata fatta ritrovare un'auto - una Fiat Marea - con a bordo un arsenale di armi ed ordigni rudimentali, collocata nei pressi di quello che sarebbe potuto essere il percorso del corteo delle auto del Presidente.
Le indagini, espletate nell'ambito del proc. pen. n. 7637/10 R.G.N.R. DDA, hanno evidenziato la riconducibilità dell'intera vicenda del ritrovamento dell'arsenale nella Fiat Marea agli interessi criminali ed ai soggetti riconducibili alla cosca FICARA-LATELLA, permettendo, inoltre, di individuare numerose prove per i fatti in esame, tra l'altro, a carico del pregiudicato FICARA Giovanni (nato a Reggio Calabria, il 05/07/1964) e ZUMBO Giovanni.
Nel settembre del 2010, proprio per questi fatti, il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di FICARA Giovanni cl. 1964, PRATICO' Demetrio Domenico (nato a Reggio Calabria, il 09.06.1961) e ZUMBO Giovanni, ordinanza di custodia cautelare in carcere, per i seguenti reati:

PRATICO' Demetrio Domenico
A) ***per il reato di cui all'art.416 bis, commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, c.p.****, per avere preso parte, con altre persone ancora non individuate, alla associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta -operante in Reggio Calabria e provincia, e in altre parti del territorio nazionale-, avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nel citato territorio, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello:*

1) *di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o attraverso la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;*
2) *di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;*
3) *di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi fra organizzazioni omologhe;*
4) *di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale e in materia di armi;*

e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità;
Più in particolare per aver fatto parte dell'articolazione denominata cosca FICARA-LATELLA, quale uomo di fiducia del capo-cosca FICARA Giovanni:

- *in concorso col quale commetteva il reato di cui ai capi che seguono, contribuendo a predisporre e collocare l'auto al cui interno veniva ritrovato l'arsenale sotto specificato, nel giorno della visita a Reggio Calabria del Presidente della Repubblica, e successivamente tentando di eludere le investigazioni fornendo dichiarazioni false al p.m. ed al difensore di NOCERA Francesco, al fine di confermare la ricostruzione data da quest'ultimo circa il presunto patito furto dell'autovettura, da parte di ignoti*
- *nel cui interesse esercitava i ruoli di:*

presidente del "CONSORZIO IMPRESE REGGINE" (avente la medesima sede della SUD INGROSS di FICARA e della ditta "The Door" di MEDURI Francesco), composto dalla "Cosedil Sas" di ZAPPALA' Giovanni, dalla "MP Design Sas" di Serranò Amalia (moglie del PRATICO'), dalla "ATP Trasporti Srl" di Pannuti Maria Teresa e dalla "Essedue Srl Uninominale" di Stefano Sapone, tutte ditte e società intestate a meri prestanome e risultate viceversa riconducibili al FICARA Giovanni (compresa la "ATP Trasporti Srl", sino al venir meno del rapporto sentimentale tra la titolare PANNUTI Maria Teresa e BILLARI Costantino Carmelo, altro uomo di fiducia del FICARA);

agente della filiale di Reggio Calabria della società finanziaria "LIBERTY Point", attraverso la quale:

A) permetteva l'accesso al finanziamento di soggetti indicatigli dal FICARA, anche in mancanza dei necessari requisiti previsti, al fine di far ottenere al predetto successivi benefici in termini economici;

B) si adoperava per permettere l'accesso al finanziamento a società direttamente riconducibili al FICARA per la successiva realizzazione di progetti in campo edile ed immobiliare;

Con l'aggravante, dell'essere l'associazione armata, per la disponibilità da parte dei componenti del sodalizio criminoso di armi comuni da sparo e da guerra, nonché esplosivi da utilizzare per il conseguimento degli scopi sopraindicati .

In Reggio Calabria, fino alla data odierna.

FICARA Giovanni, PRATICO' Demetrio Domenico e ZUMBO Giovanni

B) ***per il reato di cui agli artt. 110, 697 c.p., artt.10, 12 e 14 L.497/74, art.23 L.110/75 ed art. 7 L.203/91****, perché, in concorso tra loro, detenevano e portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo e tipo guerra, di cui alcune clandestine, comprensive del relativo munizionamento, nonché ordigni rudimentali ed in particolare:*

- *nr. 1 fucile sovrapposto cal. 12, avente* ***matricola punzonata,*** *e marca non rinvenibile, avente il calcio e le* ***canne tagliate artigianalmente****, contenente all'interno della camera di scoppio nr. 2 cartucce entrambe cal. 12 e marca Winchester;*
- *nr. 1 fucile semiautomatico, monocanna, cal. 12, avente* ***matricola punzonata,*** *e marca non rinvenibile, avente la canna tagliate artigianalmente, contenente all'interno della camera di scoppio nr. 3 cartucce tutte cal. 12 e marca Winchester;*
- *nr. 1 involucro del tipo bomboletta, avente lunghezza cm. 20 e diametro cm. 5, completamente nastrato con nastro adesivo di colore nero, dalla cui estremità superiore fuoriesce una miccia avente lunghezza cm. 3;*
- *nr. 1 involucro del tipo bomboletta per lume a gas da campeggio, avente lunghezza cm. 8 e diametro cm. 9, completamente nastrato con nastro adesivo di colore nero, dalla cui estremità superiore fuoriesce una miccia avente lunghezza cm. 5 e diametro cm. 1;*
- *nr. 1 pistola semiautomatica, cal. 7.65 marca VZOR70, fabbricazione Cecoslovacca il cui* ***vivo di volata è stato artigianalmente modificato per l'utilizzo di eventuale silenziatore,*** *contenente nr. 1 cartuccia cal. 7.65 marca GFL in camera di cartuccia e nr. 4 cartucce cal. 7.65 marca GFL site all'interno del serbatoio, presumibilmente modificato, nonché privo della base trattieni molla di spinta per le cartucce, che era stata incastrata con il bordo inferiore dello stesso;*
- *nr. 1 revolver, cal. 22, marca non rinvenibile e* ***con matricola abrasa****, contenente nel tamburo nr. 9 cartucce cal. 22 marca U;*

Con l'aggravante d'aver commesso il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ed al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare la cosca facente capo a FICARA Giovanni;

Acc.to in Reggio Calabria, il 21 gennaio '10

B-bis) ***per il reato di cui agli artt.110, 648 c.p. ed all'art.7 L.203/91,*** *perché, in concorso come sopra, al fine di trarne profitto, ricevevano le armi clandestine di cui al capo che precede;*

Con l'aggravante d'aver commesso il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ed al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare la cosca facente capo a FICARA Giovanni.

Acc.to in Reggio Calabria, il 21 gennaio '10

La citata ordinanza custodiale è stata confermata dal locale Tribunale del Riesame. Anche per tale fatto criminoso, il G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta dell'Ufficio di Procura, ha emesso in data 04/07/2011, il decreto che dispone il giudizio nei confronti di tutti gli imputati **(cfr. All. nn. 30, 31, 32, 33, 34 informativa GICO**: decreto di fermo, ordinanze di custodia cautelare, ordinanza Tribunale della Libertà e decreto di rinvio a giudizio**)**.
Alla luce degli avvenimenti criminali sopra narrati, non si può fare a meno di sottolineare l'eccezionale gravità dei fatti criminosi perpetrati e la estrema pericolosità della personalità rivelata da ZUMBO Giovanni, professionista stimato, accreditato presso gli uffici giudiziari e di polizia e le agenzie di sicurezza, che ha intrattenuto rapporti con esponenti di assoluto rilievo in seno alla 'Ndrangheta, quali PELLE Giuseppe, i fratelli di quest'ultimo, FICARA Giovanni, fornendo loro informazioni coperte da segreto investigativo con l'obiettivo di vanificare le più importanti indagini delle Forze dell'Ordine contro la *'Ndrangheta* e senza ricevere in cambio alcun compenso.

CAP. 6. LA SI.CA. S.R.L.

§ 1. Le vicende riguardanti S.r.l. SI.CA.

Si passerà a questo punto ad esaminare nel dettaglio le vicende riguardanti la S.r.l. SI.CA. dalla sua costituzione alla data odierna, in parte anticipati nelle pagine precedenti, in tal modo focalizzando i numerosi elementi di prova raccolti nel corso delle indagini sui fatti criminosi oggetto della presente richiesta.

In particolare:

(a) in data **19/11/2001**, è stata **costituita la società denominata SI.CA. S.r.l.** - P.I. 02137550808 - con sede a Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale n. 7, località Archi, con un capitale deliberato di € 30.000,00 (di cui versato, in parti uguali, inizialmente, solo i 3/10), avente come **soci i germani LAVILLA Antonio e LAVILLA Maurizio s.m.gg.** ed esercente l'attività di "*commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico sanitari)*" - società ancora oggi attiva (**cfr. All. n. 35 informativa GICO**: atto di costituzione di repertorio n. 99.730 e n. 8.723 della raccolta).
La gestione della società - all'atto della costituzione - è stata affidata a LAVILLA Maurizio, nella qualità di amministratore unico.
Professionisti di riferimento sono risultati:
- dott. DE DOMENICO Francesco[50], nato a Bovalino (RC) l'1.6.1938 - commercialista, depositario delle scritture contabili; si evidenzia che lo *studio commerciale associato Emo-Zumbo dottori Commercialisti"* con sede in Reggio Calabria, Via San Giorgio Extra n. 2 - P.I. - 01408950804, non è mai stato depositario delle suddette scritture, circostanza, quest'ultima, che rileverà nel prosieguo, quando si esamineranno gli esiti dell'attività di intercettazione espletata da questo G.I.C.O. nell'ambito del proc. pen. n. 2478/07 R.G.N.R. Mod. 21 DDA;

[50] **DE DOMENICO Francesco:** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta essere stato denunciato, in data 16.4.1999, per aver violato l' art. 216 del R.D. 267/1942 -bancarotta fraudolenta -, e l'art. 2621 C.C - falso in bilancio. In data 10.4.2002 è stato denunciato in quanto, nella sua qualità di appartenente al collegio sindacale della società "Acem spa" (P.I. 00787700806),si è reso responsabile della violazione relativa al falso in bilancio (art. 2621 C.C).

- dott. TURANO Giuseppe Corrado[51], nato a Reggio Calabria il 7.3.1936 - consulente del lavoro; si tratta dello stesso commercialista tenutario delle scritture contabili della S.r.l. COM.EDIL, circostanza questa che, come si dirà, concorre a rivelare la continuità economica dell'attività imprenditoriale ubicata in via Vecchia Provinciale Archi n. 7, al di là del passaggio formale da S.r.l. COM.EDIL a S.r.l. SI.CA.
Si tratta, come anticipato, di una fase temporale in cui **la S.r.l. COM.EDIL.**, formalmente intestata ai RECHICHI, era in odore di **controlli della Guardia di Finanza che ponevano a rischio il "volto pulito" degli stessi** quali prestanome prescelti dalla cosca TEGANO onde occultare la reale appartenenza della società alla consorteria stessa.
Tale strategia era, peraltro, in piena sintonia con quella sino a quel momento storico adottata da LAVILLA Giuseppe cl. 1948, come visto sopra da un decennio destinatario di dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, di provvedimenti cautelari dell'A.G. e di processi penali volti a verificare la sua appartenenza alla *'Ndrangheta* (schieramento DE STEFANO/TEGANO) e, dunque, per tali ragioni, "obbligato" a ricorrere a fittizie intestazioni in capo ai figli LAVILLA Antonio e LAVILLA Maurizio del patrimonio ad esso riferibile, onde sottrarlo a provvedimenti ablativi dell'Autorità Giudiziaria; si richiama quanto sopra riportato in merito a:

- "**IMPRESA COSTRUZIONI REGGINE di LAVILLA Maurizio & C. S.a.s.**", costituita l'11.12.1989, avente come soci i figli di LAVILLA Giuseppe: **Antonio cl. 1975** (anni 14 all'epoca della costituzione) accomandante e **Maurizio cl. 1971** (da poco maggiorenne all'epoca della costituzione) accomandatario ed amministratore unico;

- "**FI.LA. GAMES di Pietro Paolo FIORE e Antonio LAVILLA S.a.s.**", costituita nel febbraio 1999, avente come soci, tra l'altro, i predetti LAVILLA Antonio cl. 1975 accomandatario e LAVILLA Maurizio cl. 1971 accomandante; come visto riportando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia FRACAPANE Giovanni Battista, entro tale società aveva cointeressenze il boss TEGANO Giovanni, che aveva scelto i LAVILLA (anche tenuto conto del legame tra LAVILLA Antonio e sua figlia TEGANO Saveria, in seguito divenuti coniugi) per la espansione della cosca nel settore degli apparecchi da gioco, scelta poi frenata dall'intervento di Orazio DE STEFANO che aveva spinto affinché continuasse ad essere CAMPOLO Gioacchino, tenuto conto degli accordi criminosi da quest'ultimo raggiunti con diversi esponenti della 'Ndrangheta, a mantenere il monopolio in tale settore di mercato nella zona di Reggio Calabria e Provincia.

E' in tale fase temporale, nel novembre 2001, in cui **i TEGANO mostrano di "puntare" sui LAVILLA**, che è stata costituita la S.r.l. SI.CA., con sede, come la S.r.l. COM.EDIL, sempre in via Vecchia Provinciale Archi n. 7: in odore di controlli della Guardia di Finanza, i RECHICHI non offrivano come prestanome adeguate garanzie ai TEGANO, che, per nascondere l'effettiva riconducibilità alla consorteria della attività imprenditoriale sino a quel momento vestita della forma giuridica della S.r.l. COM.EDIL., sono ricorsi a soggetti come i fratelli LAVILLA, vicini alla cosca e già sperimentati come prestanome dal padre LAVILLA Giuseppe.

(b) **in data 24.11.2001** - dopo soli cinque giorni dalla costituzione - **la SI.CA. S.r.l.**, rappresentata nell'occasione dall'amministratore LAVILLA Maurizio, **ha stipulato il contratto di affitto dell'intera azienda della "COM.EDIL DI RECHICHI S.r.l."** - P.I. 00826400806, rappresentata nella circostanza dall'amministratore RECHICHI Giuseppe, s.m.g., sita a Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale Archi n. 7, avente per oggetto

[51]**TURANO Giuseppe Corrado,** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta scevro da precedenti di polizia.

sociale la lavorazione ed il commercio di materiali da costruzione **(cfr. All. n. 36 informativa GICO**: contratto di affitto d'azienda con opzione all'acquisto**)**.
Come già riferito, la durata dell'affitto è stata fissata in sei anni (con la previsione espressa che, alla scadenza, il contratto si sarebbe rinnovato automaticamente); inoltre, nell'atto notarile non sono state indicate le modalità di pagamento del canone mensile - stabilito in Lit. 30.000.000 oltre IVA - se non per un generico richiamo ad un C/C bancario, che la società affittante ha fatto riserva, entro l'atto, di comunicare successivamente.
Con lo stesso contratto di affitto, la COM.EDIL S.r.l. ha concesso alla SI.CA. S.r.l., altresì, una opzione all'acquisto dell'intera azienda, per il prezzo di Lit. 3.000.000.000, da esercitare entro il 30.03.2010; nel dettaglio, è stato stabilito che, in caso di esercizio dell'opzione di acquisto entro il suddetto termine dell'opzione, dal prezzo convenuto sarebbe stata detratta la somma corrispondente all'80% dei canoni di locazione corrisposti, sino alla data della stipula della compravendita, specificando che la detrazione non sarebbe potuta comunque essere superiore al Lit. 2.000.000.000.

(c) di seguito, in data **01.12.2001**, la "COM.EDIL DI RECHICHI S.r.l." ha distaccato presso la "SI.CA. S.r.l." anche i propri lavoratori **(cfr. All. n. 37 informativa GICO**: scrittura privata di distacco del personale);

(d) tuttavia, in data **10.12.2002**, **a distanza di poco più di un anno dal poderoso (ma solo apparente) investimento**, i fratelli LAVILLA Maurizio ed Antonio, s.m.gg., come detto detentori in parti uguali del capitale della SI.CA. S.r.l. - pari a € 30.000,00 - sono usciti completamente dalla compagine sociale, cedendo le loro quote, rispettivamente a **(cfr. All. n. 38 informativa GICO**: atto di cessione quote**)**:
- **ZUMBO Porzia Maria**, s.m.g.;
- **TOSCANO Maria Francesca**, s.m.g.;
come detto, rispettivamente sorella e moglie di **ZUMBO Giovanni**, s.m.g., nonché moglie e cognata di **EMO Roberto**, s.m.g., gli ideatori dell'intera operazione (come rivelato dalla attività di intercettazione espletata, di cui si dirà nel prosieguo), grazie alle proprie qualifiche professionali, e per le ragioni che verranno evidenziate nel prosieguo relative ai rapporti dello ZUMBO con i protagonisti della vicenda.

Si evidenzia come tale cessione debba essere inserita temporalmente, logicamente e coerentemente nella fase giudiziaria che LAVILLA Giuseppe cl. 1948 ha attraversato nel 2002 e sopra analiticamente descritta.

A questo riguardo, infatti, deve ricordarsi che **il 15.3.2002 si era tenuta l'udienza avanti al Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Misure di Prevenzione**, con l'applicazione al proposto della misura di prevenzione personale e con il rinvio, per i dovuti approfondimenti, ad ulteriore udienza fissata al successivo febbraio 2003, per ogni pronuncia del Collegio in merito alla proposta della Procura della Repubblica di sequestro e confisca, **anche delle società e dei beni immobili intestati ai figli di LAVILLA Giuseppe cl. 1948**.

È, dunque, evidente come la cessione delle quote societarie alle due compiacenti signore sopra menzionate sia stata posta in essere al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Si aggiunga che la sopra ricordata indagine e l'accertamento fiscale della Guardia di Finanza iniziati nel 2001 nei confronti della Ditta di LABATE Francesco (a favore della

quale la S.r.l. S.E.M. dei fratelli RECHICHI Giuseppe e Rosario Giovanni aveva emesso numerose fatture di comodo, per operazioni inesistenti), si sono estesi nel corso del 2002 prima alla stessa S.r.l. S.E.M. (maggio 2002), poi alla S.r.l. COM.EDIL (verifica fiscale dall'08/10/2002 al 21/11/2002) e, quindi, al contratto di affitto di azienda stipulato con la S.r.l. SI.CA., giungendo ad affermare la fittizietà dell'atto giuridico stesso (cfr. nota n. 2190/UG/II/13932 sched. del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria del 02/12/2002). Anche questa circostanza ha certamente indotto i TEGANO a nuovamente modificare i referenti soggettivi cui imputare formalmente (e fittiziamente) l'attività imprenditoriale da sempre sita in via Vecchia Provinciale Archi n. 7 di Reggio Calabria.

Dalla lettura del contratto di cessione di quote di S.r.l. SI.CA. **(cfr. All. n. 38 informativa GICO)** è emerso che LAVILLA Maurizio e LAVILLA Antonio hanno rispettivamente ceduto e trasferito a ZUMBO Porzia Maria ed a TOSCANO Maria Francesca le intere loro quote di partecipazione al valore nominale pari a € 15.000,00, specificando di aver già ricevuto - prima della stipula dell'atto - il relativo corrispettivo, rilasciando ampia liberatoria e quietanza di saldo. Si vedrà, nel prosieguo, dall'esame degli esiti dell'attività di intercettazione espletata, come quanto indicato nell'atto sia stato completamente smentito dagli stessi protagonisti, in particolare la ZUMBO e la TOSCANO, che nessun corrispettivo hanno nell'occasione sborsato, trattandosi dell'ennesima intestazione fittizia rientrante nella più ampia operazione volta ad occultare l'effettiva riconducibilità dell'attività imprenditoriale agli effettivi proprietari.
Del resto, l'investimento non sarebbe stato in alcun modo sostenibile tenuto conto dei redditi complessivi dichiarati dalle due indagate, come di seguito evidenziato:

(a) **Situazione reddituale di ZUMBO Porzia Maria**

(b)

ANNO D'IMPOSTA	Reddito complessivo quadro RN – modello unico
2000	11.546,00
2001	17.922,00
2002	7.704,00
2003	8.857,00
2004	4.473,00
2005	4.736,00

Situazione reddituale di TOSCANO Maria Francesca

ANNO D'IMPOSTA	Reddito complessivo dichiarato
2000	Non ha presentato alcuna dichiarazione
2001	Non ha presentato alcuna dichiarazione
2002	Non ha presentato alcuna dichiarazione
2003	Non ha presentato alcuna dichiarazione
2004	Non ha presentato alcuna dichiarazione
2005	Non ha presentato alcuna dichiarazione

Dai grafici appena riportati, appare chiaro che la capacità reddituale di ZUMBO Porzia Maria è del tutto sproporzionata rispetto all'investimento SI.CA. e che quella dell'altra socia TOSCANO Maria Francesca è addirittura inesistente.

(e) dopo aver inserito le consapevoli moglie e sorella nella compagine sociale della SI.CA., in data **23.12.2002**, con la cooperazione di EMO Roberto, ZUMBO Giovanni è stato nominato amministratore unico della SI.CA. S.r.l., sostituendo il dimissionario LAVILLA

Maurizio; in tal modo, la S.r.l. SI.CA. è stata resa del tutto "*estranea*" al nominativo "LAVILLA".

Si evidenzia che i professionisti di riferimento della SI.CA. S.r.l., nonostante tale passaggio di quote societarie, sono rimasti i nominati:
- dott. DE DOMENICO Francesco, nato a Bovalino (RC) l'1.6.1938 - commercialista, depositario delle scritture contabili;
- dott. TURANO Giuseppe Corrado, nato a Reggio Calabria il 7.3.1936 - consulente del lavoro.
Per completezza di trattazione, si precisa che:
- il dott. DE DOMENICO Francesco, s.m.g., ha terminato il proprio mandato in corrispondenza con l'anno d'imposta 2005, periodo in cui è subentrato il figlio dott. DE DOMENICO Antonio[52], nato a Messina il 13.3.1969;
- al dott. TURANO Giuseppe Corrado, s.m.g., in data 31.12.2006, è subentrato il figlio dott. TURANO Roberto Alfredo, s.m.g.;

(f) in data **05.01.2005**, la S.r.l. SI.CA., rappresentata da ZUMBO Giovanni, ha concluso un contratto di affitto dell'azienda della COM.EDIL., con durata di anni 6, con clausola di rinnovo automatico alla scadenza e canone di locazione di € 5.000,00 al mese; si tratta di contratto analogo a quello stipulato nel 2001, ma meno oneroso **(cfr. All. n. 39 informativa GICO)**;

(g) in data **8.9.2005**, la SI.CA. S.r.l. ha stipulato un contratto di mutuo con la banca Monte dei Paschi di Siena **(cfr. All. n. 40 informativa GICO**: Notaio CASTELLANI - Repertorio n. 105958 - Raccolta n. 14536**)**, in virtù del quale ha ottenuto la concessione di un finanziamento di **euro 3.600.000,00**, da utilizzare - integralmente ed esclusivamente - per la realizzazione di un programma di investimenti, concernente l'acquisto di un intero fabbricato industriale di oltre 6.000 mq., sito in Contrada Livadi (o Livari) di Reggio Calabria frazione Saracinello, comportante una spesa preventivata di euro 5.000.000,00. In tale atto, la società beneficiaria del finanziamento è stata rappresentata da ZUMBO Giovanni, s.m.g., sia in proprio che in qualità di amministratore unico, e da ZUMBO Porzia Maria e TOSCANO Maria Francesca, quali "*terzi garanti*". Anche tale vicenda ha fornito l'ennesima conferma della fittizietà della intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA. in capo a TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO Porzia Maria. Oltre a quanto si evidenzierà nell'esaminare gli esiti dell'attività di intercettazione espletata, basti qui sottolineare che, nell'occasione, a fronte del finanziamento ottenuto, la SI.CA S.r.l. ha rilasciato a favore della banca, tra l'altro, ipoteca sull'intero fabbricato di proprietà, sito in Reggio Calabria, contrada Livadi (o Livari) di Saracinello (riportato nel CEU al Foglio di Mappa 16, Sezione Gallina, particella 145, subalterni 10,11,7,8,5, e 12), acquistato dalla SI.CA S.r.l. lo stesso giorno della stipula del contratto di mutuo (08/09/2005) dai fratelli RECHICHI Rosario e RECHICHI Giuseppe, giusto contratto di compravendita redatto dal notaio CASTELLANI (Repertorio nr. 105957 - Raccolta nr. 1435) per il prezzo di € 1.704.000,00, somma che la parte venditrice dichiarava di avere già ricevuto.

(h) successivamente, in data 04/07/2008, la SI.CA. S.r.l. ha stipulato un contratto di acquisto da MORABITO Rosanna (nata a Reggio Calabria, il 25.10.1957) di un locale magazzino ubicato in via Sbarre Centrali n. 83 in Reggio Calabria (piano terra, riportato nel Catasto Urbano alla partita 10969, foglio 102, part. 190, sub. 4), per il prezzo di €

[52] **DE DOMENICO Antonio:** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta, in data 10.4.2002, denunciato in quanto, nella sua qualità di appartenente al collegio sindacale della società "Acemspa"(P.I. 00787700806), si è reso responsabile della violazione relativa al falso in bilancio (art. 2621 C.C).

94.938,00 **(cfr. All. n. 41 informativa GICO)**; in precedenza, la MORABITO aveva acquistato per il prezzo di £. 118.252.680 **(cfr. informativa All. n. 42 informativa GICO)** lo stesso locale magazzino, in data 2.12.1997, dai fratelli RECHICHI Giuseppe e Rosario, che lo avevano ereditato a seguito del decesso del padre Antonino, s.m.g., avvenuto in data 11.11.1990 (successione presentata all'Ufficio del Registro di Reggio Calabria n. 67 vol. 600, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. in data 20.6.1995 al n. 7668 RP).
In merito, si ricorda che MORABITO Rosanna è moglie di UTANO Pasquale, nato a Reggio Calabria l'8.8.1950. La sorella di UTANO Pasquale, a nome UTANO Maria (nata a Reggio Calabria, il 26/08/1954), è moglie del boss TEGANO Giuseppe (nato a Reggio Calabria, il 16.8.1944). Ancora, dall'unione tra MORABITO Rosanna e UTANO Pasquale sono nate, tra l'altro:
- UTANO Caterina (nata a Reggio Calabria, il 13.07.1979), coniugata con SCHIMIZZI Paolo (nato a Reggio Calabria, il 15.03.1976, nipote di TEGANO Giovanni cl. 1939), affiliato al clan TEGANO, coinvolto nelle inchieste "EREMO" e "TESTAMENTO", scomparso dalla sera del 21 settembre 2008;
- UTANO Antonia Irene[53](nata a Reggio Calabria, il 30.08.1983), coniugata con DE STEFANO Paolo Rosario, già CAPONERA (nato a Melito Porto Salvo, il 21.12.1976), tratto in arresto, in data 18.08.2009, a Taormina, dopo 4 anni di latitanza, perché condannato ad 8 anni di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso, relativamente alla cosca DE STEFANO.
Si tratta dunque dell'ennesimo affare tra i fratelli RECHICHI Giuseppe e Rosario Giovanni e membri della famiglia TEGANO, con passaggi ripetuti nel tempo di beni patrimoniali da un soggetto ad un altro.
Si aggiunge che, da sopralluogo effettuato dal G.I.C.O. nel mese di Agosto u.s. presso l'indirizzo di via Sbarre Centrali n. 83, la saracinesca posta all'ingresso del negozio è risultata abbassata e sulla stessa affisso un cartello con la scritta "*chiuso per ferie*"; a lato dell'ingresso, è risultata apposta una targa riportante la denominazione della ditta individuale denominata "Solo Ortopedia di PETRAI Rosario[54]" --- il cui titolare PETRAI Rosario[55] è il cognato di RECHICHI Giuseppe, s.m.g., in quanto quest'ultimo ne ha sposato la sorella PETRAI Maria Luisa[56] --- ed il numero dell'utenza mobile 328/6121435, intestata al titolare della medesima. Ulteriore accertamento ha confermato l'esistenza di un contratto di locazione del 30/12/2008 [successivamente, pertanto, alla cessione di cui al seguente punto (i)], registrato in data 31.12.2008 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Registro, con il quale la S.r.l. SI.CA ha concesso in affitto il magazzino alla predetta ditta individuale.

(i) da ultimo, in data **30.07.2008**, **la REC.IM. S.r.l.**, rappresentata dall'amministratore unico RECHICHI Antonino, **ha stipulato un contratto di acquisto**, dai soci TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO Porzia Maria, **dell'intero capitale sociale** (compresi i beni immobili) **della SI.CA. S.r.l.**, pari a nominali € 30.000,00; pertanto, oggi la S.r.l. REC.IM è socia unica della S.r.l. SI.CA **(cfr. All. n. 43 informativa GICO)**.
Alla stipula dell'atto, sono intervenuti, oltre all'altro socio della S.r.l. REC.IM. RECHICHI Giovanni, **altresì i fratelli RECHICHI Giuseppe (padre dei soci) e RECHICHI Rosario (zio dei soci)**, s.m.gg., quali fideiussori a favore della Monte dei Paschi Siena S.p.A. ("*si obbligavano, inoltre, a prestare fideiussione a favore del Monte Paschi Siena S.p.A. per tutti i finanziamenti in essere (aperture di credito, conti correnti allo scoperto,*

---

[53] **UTANO Antonia Irene,** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta scevra da precedenti di polizia.
[54] Ditta Ind. **"SOLO ORTOPEDIA DI PETRAI Rosario** con sede in Reggio Calabria via Fiume nr.18 e negozio sito in via Sbarre Centrali nr. 83. P.I.01221140807.
[55] **PETRAI Rosario**, nato a Napoli il 04.10.1959..
[56] **PETRAI Maria Luisa**, nata a Napoli il 08.07.1958, scevra da precedenti di polizia.

ecc.) concessi alla SI.CA. S.r.l., liberando, contestualmente gli attuali fideiussori sigg. Giovanni ZUMBO e Maria Francesca TOSCANO dalle fideiussioni prestate a favore della società sopradetta, giusta comunicazione e assenso espressi in tal senso dalla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con lettera in data 29 luglio 2008"). Tale circostanza dimostra il pieno coinvolgimento nella operazione dei due ultimi soggetti menzionati e ciò anche alla luce di quanto si evidenzierà a breve in merito al versamento del corrispettivo della contratto di cessione.
In tale atto, la SI.CA. S.r.l., ha dichiarato di essere proprietaria esclusiva dei seguenti beni immobili:
- intero fabbricato sito nel comune di Reggio Calabria, contrada Livari di Saracinello, in fregio alla Statale Ionica 106, composto da 4 pianti fuori terra, oltre piano seminterrato;
- stabilimento industriale destinato alla commercializzazione di prodotti per l'edilizia e lavorazione di prodotti siderurgici, con annesso piazzale, situato nel comune di Reggio Calabria, frazione Archi, via Vecchia Provinciale nr. 7 (Immobile concesso in locazione alla MULTISERVIZI REGGIO CALABRIA S.p.A., per anni sei rinnovabili per ulteriori sei, a partire dal 01.03.2007 al prezzo di locazione pari a € 54.000,00 annui - **cfr. All. n. 44 informativa GICO**);
- unità immobiliare facente parte di un maggior fabbricato elevantesi per due piani fuori terra, sito nel Comune di Reggio Calabria, via Sbarre Centrali, n. 83.
Dall'esame dell'atto di cessione di quote sociali, redatto in data 30.7.2008 dal Notaio CASTELLANI (Repertorio nr. 108204 - Raccolta nr. 16394), è risultato convenuto e stipulato, in sintesi, quanto segue:

A) **PRIMA CESSIONE**

ZUMBO Porzia Maria, s.m.g., e il coniuge EMO Roberto, s.m.g., per tutti i diritti che lo stesso vanta o vantar potrebbe ai sensi della Legge 19.5.1975 n. 151, hanno ceduto alla società REC.IM S.r.l., rappresentata dal suo amministratore unico RECHICHI Antonino, s.m.g., figlio di RECHICHI Giuseppe, l'intera quota di partecipazione sociale alla SI.CA S.r.l., del valore nominale di € 15.000,00, pari al 50% del capitale sociale, **per il prezzo convenuto di € 15.000,00** - somma che la parte cedente ha dichiarato di aver già ricevuto dalla società cessionaria, alla quale ha rilasciato ampia e finale quietanza di saldo.
Il prezzo sopraindicato è stato corrisposto mediante i seguenti n. 3 assegni circolari non trasferibili, tutti emessi, in data 30.07.2008, dall'Agenzia nr. 1 di Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 326, della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e precisamente:

- Assegno nr. 6044618070-10 di euro 10.000,00;
- Assegno nr. 6044618083-10 di euro 3.000,00;
- Assegno nr. 6044133948-08 di euro 2.000,00.

B) **SECONDA CESSIONE**

TOSCANO Maria Francesca, s.m.g, e il coniuge ZUMBO Giovanni, s.m.g., per tutti i diritti che lo stesso vanta o vantar potrebbe ai sensi della Legge 19.5.1975 nr. 151, hanno ceduto alla società REC.IM S.r.l., rappresentata dal suo amministratore unico RECHICHI Antonino, s.m.g., l'intera quota di partecipazione sociale alla SI.CA S.r.l., del valore nominale di € 15.000,00, pari al 50% del capitale sociale, **per il prezzo convenuto di € 15.000,00** - somma che la parte cedente ha dichiarato di aver già ricevuto dalla società cessionaria, alla quale ha rilasciato ampia e finale quietanza di saldo.
Il prezzo sopraindicato è stato corrisposto mediante i seguenti n. 3 assegni circolari, non trasferibili, tutti emessi, in data 18.07.2008, dall'Agenzia nr. 1 di Reggio Calabria, Corso Garibaldi nr. 326, della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e precisamente:

- Assegno nr. 6044618068-08 di euro 10.000,00;
- Assegno nr. 6044618069-09 di euro 3.000,00;
- Assegno nr. 6044133947-07 di euro 2.000,00.

Gli accertamenti bancari espletati dalla P.G. procedente, a seguito dell'emissione di ordine di esibizione di atti e documenti in data 08/08/2011 da parte di questo Ufficio e notificato all'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena, hanno consentito di verificare che gli assegni circolari:

- n. 6044618070 di € 10.000,00;
- n. 6044618083 di € 3.000,00;
- n. 6044133948 di € 2.000,00;
- n. 6044618068 di € 10.000,00;
- n. 6044618069 di € 3.000,00;
- n. 6044133947 di € 2.000,00;

sono stati contemporaneamente emessi, in data 30.7.2008, tutti con la clausola "*Non Trasferibile*", e rilasciati a favore di ZUMBO Porzia Maria i nn. 6044618070, 6044618083 e 6044133948, mentre i rimanenti a favore di TOSCANO Maria Francesca.
Detti titoli, richiesti allo sportello da RECHICHI Antonino, sono stati rilasciati mediante regolamento a debito del conto corrente n. 23719,81, acceso sulla filiale di Reggio Calabria Ag.1 (Cod. 8101) ed intestato a REC.IM S.r.l. (CF: 02373790803) - amministratore Unico lo stesso RECHICHI Antonino (CF. RCHNNN85H20G082H).
La provvista per l'addebito dell'importo degli assegni circolari è stata costituita dai medesimi soci che hanno versato somme in contanti sul conto corrente della Società, rispettivamente per € 15.255,00 e € 15.000,00.
Gli assegni circolari n. 6044618070, n. 6044618083 e n. 6044133948 - per un totale di € 15.000,00 - sono stati monetizzati direttamente allo sportello della filiale suddetta, a ZUMBO Porzia Maria, mentre i rimanenti, contraddistinti dai nn. 6044618068, 6044618069 e 6044133947, sono stati cambiati allo stesso sportello sopracitato a TOSCANO Maria Francesca.
L'approfondimento, espletato dalla P.G. procedente in merito al suddetto pagamento del corrispettivo della cessione alla S.r.l. REC.IM. delle quote della S.r.l. SI.CA., ha consentito di acquisire una formidabile prova della fittizietà del suddetto pagamento, coerente con la fittizietà della cessione del 30/07/2008 (così come di tutta l'operazione dal 2001, volta esclusivamente a nascondere l'effettiva riconducibilità dell'attività imprenditoriale sita in via Vecchia Provinciale n. 7 ai TEGANO): con nota del 27/09/2011 della Banca Monte dei Paschi di Siena, sono state **ricostruite le varie operazioni poste in essere in data 30/07/2008** come rilevate dalle **registrazioni contabili**, precisamente:

- ore 12.28, emissione dei n. 6 assegni circolari per totali € 30.000,00;
- ore 13.36, cambio n. 3 assegni circolari, beneficiaria ZUMBO Porzia Maria, con esborso in contanti di € 15.000,00;
- ore 13.39, cambio n. 3 assegni circolari, beneficiaria TOSCANO Maria Francesca, con esborso in contanti di € 15.000,00;
- ore 13.41, **versamento in contanti di € 15.000,00** (stesse pezzature di banconote registrate nelle operazioni di cambio assegni) sul C/C n. 23719,81 intestato a S.r.l. REC.IM. (dalle registrazioni AUI presentatore è risultato **RECHICHI Giovanni**);
- ore 13.42, **versamento in contanti di € 15.250,00** (stesse pezzature di banconote registrate nelle operazioni di cambio assegni) sul C/C n. 23719,81 intestato a S.r.l. REC.IM. (dalle registrazioni AUI presentatore è risultato RECHICHI Antonino);

- ore 13.44, addebito di € 30.000,00 sul C/C n. 23719,81 relativo alla sopra citata emissione degli assegni circolari delle ore 12.28 (dalle registrazioni AUI presentatore è risultato **RECHICHI Antonino**) - **(cfr. All. n. 45 informativa GICO**: documentazione bancaria**).**

Tale ricostruzione ha dimostrato in modo incontrovertibile che la somma (indicata in atti) che la TOSCANO (ed il marito ZUMBO Giovanni) e la ZUMBO (ed il marito EMO Roberto) hanno (apparentemente) incassato dalla cessione delle quote della S.r.l. SI.CA., è stata nell'immediatezza (*rectius*: contestualmente) riconsegnata ai fratelli RECHICHI Antonino e Giovanni, figli di RECHICHI Giuseppe e presenti personalmente (e dunque pienamente consapevoli della reale "natura"!) al momento della operazione bancaria, in tal modo fedelmente ricoprendo il ruolo loro assegnato di prestanome.

Questo riscontro documentale fornisce prova inconfutabile non solo della fittizietà della cessione alla S.r.l. REC.IM nel luglio 2008, ma - una volta acclarato che nel 2008 i figli di RECHICHI Giuseppe hanno ricevuto "in regalo" la S.r.l. SI.CA. - altresì prova inconfutabile della fittizietà delle precedenti operazioni (di intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA. ai LAVILLA, di affitto della azienda COM.EDIL. alla S.r.l. SI.CA., di cessione delle quote della S.r.l. SI.CA. alla TOSCANO ed alla ZUMBO) riguardanti la stessa attività imprenditoriale, in un susseguirsi, tenuto conto degli accadimenti esterni (*rectius*: del progressivo svolgersi di indagini da parte della Polizia Giudiziaria ai danni dell'uno o dell'altro dei protagonisti), di cambiamenti di veste giuridica e di formali titolari (prima i RECHICHI, poi i LAVILLA, poi gli ZUMBO, poi ancora i RECHICHI), tutti accumunati dal fine comune di celare la riconducibilità di fatto della citata impresa ai TEGANO e di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, essendo la omonima cosca, in quel frangente, stata duramente colpita dalla Operazione Olimpia ed essendo gli esponenti della stessa, quali TEGANO Giovanni e BARBARO Carmelo in odore di misure di prevenzione. E' sin troppo evidente che la cessione a titolo gratuito alla S.r.l. REC.IM. di RECHICHI Giovanni e Antonino delle quote della S.r.l. SI.CA., posto in essere con un meccanismo truffaldino, volto a creare la falsa rappresentazione dell'avvenuto pagamento del prezzo, connota di totale inverosimiglianza (tenuto conto del complesso di circostanze sopra rappresentate e relative alla successione delle vicende riguardanti l'attività imprenditoriale di via Vecchia Provinciale Archi n. 7) la tesi dell'atto di liberalità della TOSCANO e della ZUMBO a favore dei RECHICHI, così come (a voler ritenere fittizia la sola cessione delle quote della S.r.l. SI.CA. dai LAVILLA agli ZUMBO) la tesi dell'atto di liberalità dei LAVILLA a favore dei RECHICHI, scontrandosi tali tesi ineludibilmente con la circostanza dell'originaria intestazione dell'impresa alla S.r.l. COM.EDIL proprio di RECHICHI Giuseppe e Rosario, società poi (apparentemente) "svuotata" attraverso un contratto di affitto di azienda alla S.r.l. SI.CA. dei LAVILLA appositamente costituita. La realtà, piuttosto, è stata quella più volte sopra ribadita: al di là delle varie intestazioni formali, operate nelle diverse fasi a seconda delle esigenze criminose manifestatesi, di fatto l'attività imprenditoriale con sede in via Vecchia Provinciale Archi n. 7 ha mantenuto, nel tempo, la **stessa identità economica e gestionale in capo ai TEGANO, che si sono avvalsi, nel tempo, di fidati prestanome intranei (RECHICHI Giuseppe) o quantomeno contigui (RECHICHI Rosario, LAVILLA Maurizio e Antonio, RECHICHI Antonino e Giovanni) alla cosca o, pienamente consapevoli dell'apporto fornito, in rapporto fiduciario con questa (gli ZUMBO)**.

Quanto appena descritto ricalca del resto quelle che la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, sentenza n. 10024 del 11/12/2008) - dopo aver ribadito che "*il reato di cui all'art. 12 quinquies è una fattispecie a forma libera*" - ha definito "***le condotte più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario***", quelle cioè in cui "*ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano altre operazioni, anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, … dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce l'art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992*". E' di tutta evidenza come il caso esaminato nella presente informativa coincida perfettamente con le statuizioni della Suprema Corte di Cassazione: la presenza mafiosa dei TEGANO dietro l'attività economica di via Vecchia Provinciale Archi n. 7 è stata nel tempo nascosta mediante la creazione nel tempo di diverse apparenze giuridiche.
Poco rileva in questa sede il momento specifico in cui i TEGANO sono entrati nella gestione di fatto della S.r.l. COM.EDIL. Come detto il collaboratore di giustizia FRACAPANE Giovanni Battista ha collocato la conoscenza e la messa a disposizione di RECHICHI Giuseppe verso BARBARO Carmelo e la cosca TEGANO dai primi anni '80 (circostanza confermata da LO GIUDICE Antonino) ed ha collegato la società COM.EDIL dei RECHICHI (costituita nel 1984) alla disponibilità di fatto dei TEGANO. A conferma di tale ricostruzione ed a dimostrazione del risalente rapporto, deve evidenziarsi che già nell'anno 1985, RECHICHI Giuseppe e Carmelo BARBARO hanno formalizzato un atto di permuta; con tale atto, redatto in data 16.03.1985 e registrato dal notaio Attilio CASTELLANI di Reggio Calabria al n. di Repertorio 49849, i coniugi BARBARO Andrea e MORABITO Carmela, BARBARO Francesco, ed i coniugi BARBARO Carmelo e ARICO' Maria Carmela, ciascuno per i propri diritti e complessivamente per l'intero, hanno ceduto a RECHICHI Giuseppe, a titolo di permuta, la piena proprietà di un terreno della superficie di mq. 380 ubicato in Archi di Reggio Calabria, località Torrente Scaccioti; RECHICHI Giuseppe, ad egual titolo di permuta, ha ceduto una fascia di terreno della superficie complessiva di mq. 140 ubicata anch'essa in località Torrente Scaccioti di Reggio Calabria, frazione Archi **(cfr. All. n. 21 informativa GICO)**. In ogni caso, deve ricordarsi che, secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, sentenza n. 10024 del 11/12/2008): "*nel concetto di interposizione fittizia la giurisprudenza (Cass. Sez. I, sentenza n. 43049 del 15/10/2003) vi ha fatto rientrare anche il caso del soggetto che divenga socio occulto in una attività già esistente e, perciò, compartecipe della proprietà aziendale e degli utili*". Si tratta di un profilo che non interessa in questo contesto approfondire: contestualmente o successivamente alla costituzione della S.r.l. COM.EDIL, da quanto sinora evidenziato deve ritenersi indiscutibilmente accertato che i TEGANO sono divenuti soci occulti dell'attività imprenditoriale esaminata, tuttavia in una fase temporale in cui non era ancora stata introdotta la fattispecie incriminatrice dell'art. 12 *quinquies* L. n. 356 del 1992 o comunque in cui, ove introdotta, sarebbe ormai prescritta. Restano, però, "*le ulteriori condotte, ciascuna delle quali rientrante nello schema della norma incriminatrice contestata … e che rappresentano autonome azioni di intestazioni fittizie*", quali le descritte vicende relative alla S.r.l. SI.CA. ed alla S.r.l. REC.IM., oggetto dei capi A), B) e C) di imputazione.

CAP. 7. GLI ESITI DELL'ATTIVITA' DI INTERCETTAZIONE

§ 1. Premessa.

A piena conferma di quanto sino a questo momento evidenziato, la prova della pluralità di **fittizie intestazioni patrimoniali**, poste in essere in momenti e mediante soggetti diversi, è stata definitivamente acquisita sia attraverso il riascolto, effettuato dal delegato G.I.C.O., di precedenti attività di intercettazione autorizzate, sin dall'anno 1999, da questa A.G., sia con specifica attività tecnica posta in essere dalla P.G. procedente nell'ambito della presente indagine.

§ 2. Il proc. pen. n. 209/99 R.G. Atti DDA.

Nell'ambito del **proc. n. 209/99 RG Atti D.D.A.**, è stato effettuato il riascolto delle conversazioni transitate:

- sull'utenza n. **329-6361196**, intestata a **RECHICHI Rosario** e in uso a **RECHICHI Giuseppe** (RIT **903/01**).

L'originaria attività di intercettazione si è svolta, tra l'altro, in un momento perfettamente sovrapponibile alla costituzione della S.r.l. SI.CA. con soci i LAVILLA (**19/11/2001**) ed alla formalizzazione del contratto di affitto d'azienda della S.r.l. COM.EDIL. dei fratelli RECHICHI da parte della SI.CA. (**24/11/2001**).
Il riascolto del menzionato R.I.T. ha consentito di appurare alcune importanti circostanze, precisamente:
- **la piena consapevolezza dei fratelli RECHICHI circa la natura illecita della operazione nel suo complesso e le finalità della stessa**, volta ad occultare la presenza mafiosa entro l'attività imprenditoriale e, dunque, ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali;

- **RECHICHI Giuseppe** e **RECHICHI Rosario Giovanni** **hanno ricoperto**, nell'ambito della complessa operazione illecita, **non solo il ruolo di intestatari fittizi** (svolto entro la S.r.l. COM.EDIL), ma anche --- conformemente alle direttive impartite all'intraneo RECHICHI Giuseppe da esponenti della consorteria a lui sovraordinati come BARBARO Carmelo e dunque nella piena consapevolezza sia della riconducibilità di fatto in capo ai TEGANO dell'attività imprenditoriale, sia delle ragioni del mancato riconoscimento formale della stessa in capo alla cosca --- quello di **concorrenti nei fatti criminosi della fittizia intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA ai LAVILLA** (e, successivamente, come si vedrà, alla TOSCANO ed alla ZUMBO ed alla S.r.l. REC.IM di RECHICHI Antonino e Giovanni), fornendo un contributo causale, consapevole e determinante alla gestione occulta della impresa sita in via Vecchia Provinciale Archi n. 7 da parte dei TEGANO, svolgendo un ruolo attivo e complementare a quello di meri intestatari fittizi di volta in volta ricoperti da soggetti diversi (appunto i LAVILLA prima, la TOSCANO e la ZUMBO e RECHICHI Antonino e Giovanni poi): in particolare, RECHICHI Giuseppe e Rosario Giovanni hanno svolto nel tempo incarichi operativi di materiale gestione della suddetta attività economica, presentandosi ai clienti come referente/elemento di continuità della impresa, consentendo in tal modo ai TEGANO di rimanere nell'ombra;

- **il ruolo di meri prestanome dei fratelli LAVILLA Antonio e Maurizio, a disposizione dei TEGANO** (si ricordi, tra l'altro, che LAVILLA Antonio è genero del *boss* TEGANO Giovanni cl. 1939) nel fornire i propri nominativi per occultare la reale riconducibilità alla cosca dell'attività imprenditoriale di via Vecchia Provinciale Archi n. 7, ma, proprio in quanto mere teste di legno, del tutto ignari delle problematiche relative alla gestione di fatto della stessa.

Ad esempio, in una conversazione del **16.11.2001**, tra RECHICHI Giuseppe e LAVILLA Maurizio (identificato grazie al contenuto della successiva conversazione n. 169 di progr.),

quest'ultimo ha rivelato di aver addirittura sbagliato, in banca, nell'indicare il nome della (in quel frangente) costituenda S.r.l. SI.CA., con ciò dimostrando la totale estraneità della stessa a sé ed al proprio fratello LAVILLA Antonio (LAVILLA Maurizio: "*Sai che casino che ho combinato?! Col… **Ho sbagliato il nome della società** … omissis … Me ne sono andato alla banca … omissis … ho preso e **ho scritto "SICE"… al posto di "SICA"** … omissis … **Meno male che non mi ha domandato quello che significa siccome … sennò non gli sapevo rispondere poi***").

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione intercettata:

Trascrizione della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **166**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 209/99 RG atti D.D.A. - R.I.T. 903/01, in data 16.11.2001, alle ore 09:13, in partenza dall'utenza monitorata n. 329-6361196, in uso a RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
RECHICHI Giuseppe (alias Pino)
LAVILLA Maurizio

LAVILLA M.: pronto?
RECHICHI: ciao buongiorno
LAVILLA M.: ciao, signor RECHICHI che si dice?!
RECHICHI: bene, tu?
LAVILLA M.: tutto bene, tutto bene
RECHICHI: eh… tutto fatto ieri quel… il decimo?
*LAVILLA M.: sì, sì. **Sai che casino che ho combinato?!** Col… **Ho sbagliato il nome della società …***
RECHICHI: e allora?
*LAVILLA M.: no, ho corretto (ride). Me ne sono andato alla banca … parlando, facendo, dicendo con quella là, con la Dottoressa RANIERI, **ho preso e ho scritto "SICE"… al posto di "SICA"***
*RECHICHI: **No, SICE … c'è SICE***
*LAVILLA M.: no, ma non senti … quando arrivo all'ufficio minchia me ne accorgo, ho detto io: <<ma che ho combinato?>>. C'era pure SERVA, m'ha domandato: <<ma come si chiama la società?>>, gli ho detto io: <<SICE>>. **Meno male che non mi ha domandato quello che significa siccome … sennò non gli sapevo rispondere poi.***
RECHICHI: (ride)
LAVILLA M.: poi ho preso … sono tornato di pomeriggio (ride), sono tornato di pomeriggio…
RECHICHI: te l'hanno potuto correggere?
LAVILLA M.: … e mi hanno modificato tutte cose. Le carte ce l'ha già il notaio, quindi è tutto a posto
RECHICHI: eh!
LAVILLA M.: eh!
RECHICHI: no, siccome mio fratello è fuori, mi ha telefonato se aveva … per caso … il dottore … Il commercialista aveva bisogno qualche cosa?!
LAVILLA M.: eh, no, non mi ha detto niente, perché le cose già gliel'ho portate e DE DOMENICO, quindi … niente, ancora è tutto fermo lì. Ora magari gli faccio una telefonata nella mattinata per vedere se gli serve qualche altra cosa.
RECHICHI: eh, no per il contratto
LAVILLA M.: ah, per il contratto …
RECHICHI: o non lo sta proprio facendo?
LAVILLA M.: non lo so, ora questo non lo so, perché … comunque si può fare dopo che facciamo la società questo qua
RECHICHI: certo, è logico …
LAVILLA M.: eh
RECHICHI: questo certo
LAVILLA M.: uhm … m'informo e gli faccio sapere io, lo chiamo io … a Rosario
RECHICHI: va bene
LAVILLA M.: va bene?
RECHICHI: ciao grazie
LAVILLA M.: ciao, ciao

Nella stessa giornata del **16.11.2001**, dopo qualche minuto, RECHICHI Giuseppe ha chiamato il fratello Rosario e, tra le altre cose, lo ha informato di aver chiamato LAVILLA Maurizio (RECHICHI G: "*Rosario, non c'è sopra l'elenco, **comunque ho chiamato a Maurizio***"); la certezza che si trattasse proprio di LAVILLA Maurizio è emersa da quella parte del dialogo in cui RECHICHI Giuseppe ha comunicato al fratello Rosario: "***Eeeeh, ha già tutti i documenti il notaio per lunedì …***"; difatti, il lunedì successivo alla telefonata era proprio il **19.11.2001**, cioè la data in cui, come detto nel capitolo precedente, è stata costituita la società denominata SI.CA. S.r.l. - P.I. 02137550808 - con sede a Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale Archi n. 7, avente come soci formali i germani LAVILLA Antonio e LAVILLA Maurizio **(cfr. All. n. 35 informativa GICO**: atto di costituzione di repertorio n. 99.730 e n. 8.723 della raccolta**)** e come amministratore unico LAVILLA Maurizio.

Si riporta, di seguito, la trascrizione della conversazione intercettata:

Trascrizione della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **169**, intercettata nell'ambito del proc. pen. n. 209/99 R.G. Atti D.D,.A (R.I.T. 903/01), in data 16.11.2001, dalle ore 9.16 alle ore 9.19, in partenza dall'utenza monitorata 329/6361196 in uso a RECHICHI Giuseppe e intercorsa tra RECHICHI Giuseppe e RECHICHI Rosario.

Legenda:
RECHICHI Giuseppe (alias Pino)
RECHICHI Rosario

RECHICHI R: pronto?
*RECHICHI G: **Rosario, non c'è sopra l'elenco, comunque ho chiamato a Maurizio***
RECHICHI R: eh
*RECHICHI G **eeeh, mi ha detto che lui ieri ha già fatto tutto.***
RECHICHI R eh
*RECHICHI G: **Eeeeh, ha già tutti i documenti il notaio per lunedì …***
RECHICHI R: eh
RECHICHI G: e dice <<ora, più tardi, chiamo al dottore se ha bisogno qualche chiarimento>>, dice <<comunque quel contratto si può fare sempre da lunedì in poi …>>, dopo che è fatta quell'altra società …
RECHICHI R: ah, quindi non ha … non lo stava preparando
RECHICHI G: non lo sa, non lo sa. Dice: <<io lo chiamo, vedo quello che … se ha bisogno qualche chiarimento … qualche cosa>> … eeeh … e poi ha detto che chiama a te.
RECHICHI R: va bene. Ah, sì va bene. Ciao!
… omissis…

In due conversazioni in successione, registrate il **20.11.2001**, è emerso il coinvolgimento nella operazione di fittizia intestazione anche di LAVILLA Giuseppe cl. 1948, padre di LAVILLA Maurizio e Antonio. Si sottolinea che, nel corso dei dialoghi, i fratelli RECHICHI Giuseppe e Rosario Giovanni, nel riferirsi all'imminente incontro con "***Peppe con i suoi figli***", accuratamente hanno evitato di menzionarne il cognome "LAVILLA" (ben conoscendo i due interlocutori --- uno dei quali, RECHICHI Giuseppe, certamente intraneo alla cosca TEGANO --- le trascorse vicende giudiziarie di LAVILLA Giuseppe, accusato, come visto al precedente capitolo 4, di essere esponente delle federate cosche DE STEFANO-TEGANO).

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale delle due conversazioni intercettate:

Trascrizione della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **429**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 209/99 RG atti D.D.A. - R.I.T. 903/01, in data 20.11.2001, alle ore 16:30, in partenza dall'utenza monitorata nr 329-6361196, in uso a RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
RECHICHI Giuseppe (alias Pino)
LAVILLA Maurizio

RECHICHI: hallo?
LAVILLA M: hallo?! Eh… "fuori malocchio"… hallo… sentite…
RECHICHI: do you speak English
LAVILLA M: do you speak English? Archi – Reggio Calabria!
RECHICHI: (ride)
LAVILLA M: ***senti, sono qua con mio fratello e mio padre****.* ***A che ora ci vediamo stasera*** *(si sente il LAVILLA bisbigliare <<alle 10 ti chiamo domani>>)?*
RECHICHI: eeh, se mi da… ci possiamo vedere … pureeee … fra una mezzooo… un quarto d'ora al magazzino …
LAVILLA M: no, non lo so … aspe… (Maurizio si rivolge al padre): ***<<papà, come sei combinato tu, a che ora … ci dobbiamo vedere?>>*** *(LAVILLA Giuseppe risponde alla domanda del figlio: <<tra un quarto d'ora qua>>)*
RECHICHI: tra un quarto d'ora …
LAVILLA M: lui dice pure …
RECHICHI: … ci vediamo ora …
LAVILLA M: … tra un quarto d'ora dice lui … (si sente LAVILLA Giuseppe chiedere: <<un quarto d'ora ora?>>) ehm, un quarto d'ora ora … eeeh… (LAVILLA Giuseppe risponde: <<digli sì>>) dice che va bene … andiamo …
RECHICHI: ciao.
LAVILLA M: (inc.le)
RECHICHI: ci vediamo al magazzino. Ciao
LAVILLA M: va bene. Ciao

Trascrizione della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **430**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 209/99 RG atti D.D.A. - R.I.T. 903/01, in data 20.11.2001, alle ore 16:32, in partenza dall'utenza monitorata nr 329-6361196, in uso a RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
RECHICHI Giuseppe (alias Pino)
RECHICHI Rosario

… omissis…
RECHICHI R: pronto?
RECHICHI G: Rosario?
RECHICHI R: chi pa… a dimmi
RECHICHI G: ***eeeh … mi aspetti che sta venendo ora Peppe?***
RECHICHI R: ***chi è Peppe?***
RECHICHI G: ***Peppe … con i suoi figli che vuole parlare con noi …***
RECHICHI R: ***Peppe chi?***
RECHICHI G: ***Peppe con i suoi figli!!!***
RECHICHI R: ***ah, sì, va bene***
RECHICHI G: ah?
RECHICHI R: sì, va bene
RECHICHI G: o devi uscire?
RECHICHI R: no no
RECHICHI G: ciao

In una conversazione del **26.11.2001**, RECHICHI Giuseppe, parlando con tale FRANCO n.m.i., in merito al pagamento di alcune fatture per la fornitura di ferro, ha garantito il saldo delle medesime attraverso un nuovo C/C, intestato ad una neo costituita società - appunto la SI.CA. S.r.l. - lasciando intendere, in sostanza, che tra quest'ultima e la COM.EDIL di RECHICHI S.r.l. non vi fosse alcuna distinzione in termini di proprietà, essendo cambiati solo l'intestazione ed il numero del conto corrente ("***spero che oggi stesso hanno fatto l'apertura del conto … te l'ha spiegato mio fratello … tutte cose? ... omissis …***

quindi se era pronto oggi, domani mattina è aperto il conto e mercoledì si possono fare gli assegni … omissis … poi … ti devo dare l'intestazione nuova").
Emblematica, in proposito, è apparsa l'affermazione del FRANCO n.m.i., convinto di di poter serenamente riferire ad una terza persona di non preoccuparsi in quanto "***… alla Ditta che ha chiuso, hanno riaperto con questo nome qua e vacci tranquillo*** *… omissis …*".
Da notare, infine, che dalle parole di RECHICHI Giuseppe è risultato il pieno coinvolgimento del fratello RECHICHI Rosario nella operazioni fittizia posta in essere ("***siccome si possono fare ora. Siccome … spero che oggi stesso hanno fatto l'apertura del conto … te l'ha spiegato mio fratello … tutte cose?!***").

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione intercettata:

Trascrizione della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **606**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 209/99 RG atti D.D.A. - R.I.T. 903/01, in data 26.11.2001, alle ore 12:44, in partenza dall'utenza monitorata nr 329-6361196, in uso a RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
RECHICHI : *RECHICHI Giuseppe*
Franco: *Franco n.m.i.*

omissis…

RECHICHI: *… siccome si possono fare ora. Siccome …* ***spero che oggi stesso hanno fatto l'apertura del conto … te l'ha spiegato mio fratello … tutte cose?!***
FRANCO: *No, prima mi aveva detto che sabato mattina me li avrebbe fatti avere.*
RECHICHI: *Eh. Siccome poi vener… lui venerdì è dovuto partire …*
FRANCO: *Eh*
RECHICHI: *…* ***però non era … non era pronto il numero di Camera di Commercio e allora perciò non hanno potuto … quindi se era pronto oggi, domani mattina è aperto il conto e mercoledì si possono fare gli assegni***
FRANCO: *Vabbè*
RECHICHI: *Eeeh, senti …* ***poi … ti devo dare l'intestazione nuova …***
FRANCO: *E beh quando vengo me la prendo … eeeeh … è inutile che … sennò che … che gli do?! Cioè io ne avevo parlato con Rosario pure di questo fatto, no?!*
RECHICHI: *Eh*
FRANCO: *… perché io gli debbo dire* ***<<toh … alla Ditta che ha chiuso, hanno riaperto con questo nome qua e vacci tranquillo …>>***

… omissis…

In un dialogo registrato il **27.11.2001**, tra RECHICHI Giuseppe e LAVILLA Maurizio, sono emersi, ancora una volta, sia il ruolo del primo quale referente, su incarico dei TEGANO, della operazione di fittizia intestazione e dei compiti esecutivi di gestione in concreto dell'attività imprenditoriale, sia il ruolo di prestanome del secondo, impegnato a far tutte le pratiche burocratiche affinché la formale intestazione potesse consentire alla costituita S.r.l. SI.CA di operare (LAVILLA Maurizio: "***… sto volando da una parte all'altra … è da stamattina … ho trascurato tutte cose … per "amore di fare questo***"), nonché la piena consapevolezza di entrambi i protagonisti della finalità illicita della operazione (LAVILLA Maurizio: "*la mia banca, perché non sono voluto andare alla Banca Nazionale del Lavoro, Pino, per questo … se vado alla Banca Nazionale del Lavoro il conto me lo aprono subito, qua … me lo spostano subito, però* ***non voglio fargli sapere tutte 'ste cose, oggi, in questo momento specifico*** *… omissis … solo questo è …*"; RECHICHI Giuseppe: "***Ho capito***").

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione intercettata:

Trascrizione della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **677**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 209/99 RG atti D.D.A. - R.I.T. 903/01, in data 27.11.2001, alle ore 15:54, in partenza dall'utenza monitorata nr 329-6361196, in uso a RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
RECHICHI Giuseppe (alias Pino)
LAVILLA Maurizio

RECHICHI: pronto?
LAVILLA M: pronto?
RECHICHI: salve, amministratore
LAVILLA M: guardate, sto facendo i salti mortali per cercare di chiudere questa situazione velocemente
RECHICHI: eh
LAVILLA M: sto andando, se faccio in tempo, in un altro posto ancora perché ho fatto già tre … tre appigli … ehm… non direi nessun risultato, peròòòò … treeee … ci vediamo tra due giorni. Perché ognuno …
RECHICHI: cioè ma tu … eh …
*LAVILLA M: **… eh … ognuno vuole prendere informazioni, vuole fare prima, no?!***
*RECHICHI: **informazioni di che cosa?***
*LAVILLA M: **eh, su di … su di noi chiaramente. Sulle … sui soci, sulle cose …***
*RECHICHI: **eh, ma chi la banca?***
*LAVILLA M: **certo, tutti quanti**. Anche perché 'sto fatto del certifica… della cosa del notaio… uhmmm … mi sta mettendo un po' di problemi*
RECHICHI: e minchia ma io non lo vedo tutti 'sti problemi, peroòò Maurizio
LAVILLA M: eeeh … il problema è la Camera del Commercio, perché se il notaio …
RECHICHI: ma no. Se il notaio ce la vuole dare a noi, l'andiamo a fare noi …
LAVILLA M: no, non è il problema questo qua. Il problema è che il notaio, prima ancora di dare alla Camera del Commercio, deve andare al Registro, all'archivio notarile, fare la registrazione all'archivio notarile … depositarla in tribunale …
RECHICHI: sì, però il notaio …
LAVILLA M:… e andare alla Camera del Commercio …
RECHICHI: … la deve fare 'sta cosa, se non va a farla … eheh …
LAVILLA M: eeeh… lo so, lo so
RECHICHI: … "siamo a mare"…
LAVILLA M: … intanto io mi sto…
RECHICHI: perché là si perde un giorno…
*LAVILLA M: lo so. **Intanto io mi sto muovendo … eh … sopra a tutti i fronti, maaa … è da stamattina che vado girando solo ed esclusivamente per questo motivo**, con la borsettina a tracolla, e so … sto andando in giro banche banche…*
RECHICHI: eh, e quindi?
LAVILLA M:: quindi, per una cosa e per un'altra …
RECHICHI: … allora pensi che …
LAVILLA M: … ora sto facendo un altro contatto prima che chiu…
*RECHICHI: e poi che altro … **ma scusa che info… la tua banca che informazioni deve prendere su di te?***
*LAVILLA M: **la mia banca, perché non sono voluto andare alla Banca Nazionale del Lavoro, Pino, per questo … se vado alla Banca Nazionale del Lavoro il conto me lo aprono subito, qua … me lo spostano subito, però non voglio fargli sapere tutte 'ste cose, oggi, in questo momento specifico …***
*RECHICHI: **ho cap… sì …***
*LAVILLA M: **… solo questo è …***
*RECHICHI: **ho capito***
LAVILLA M: (inc.le)
RECHICHI: e l'Ambrosiano perché non te lo fa?
LAVILLA M: l'Ambrosiano ha un problema al computer … non può fare il conto se non c'è 'sta cosa. Ora avevo appuntamento oggi …
RECHICHI: e ma scusa, se ci mettono il numero … il numero pure poi … che poi è sbagliato, pare che quelli va … sono andati a controllare
LAVILLA M: nooo … devono allegare la visura, devono fare una visura. Perché quando ti danno il provvisorio, ti danno la visura col provvisorio con la scrittaaaa … iii… inattiva …
RECHICHI: eh

LAVILLA M: quando uno fa la registrazione subito ti danno un numero provvisorio …
RECHICHI: ah … (inc.le)
LAVILLA M: … ed esce la scritta "inattiva" alla Ditta, però c'è il numero, no?! Tu apri il conto, poi ti danno l'u… l'ufficiale e diventa attiva …
RECHICHI: vabbò …
LAVILLA M: … tutto qua …
RECHICHI: … comunque, eeeh… poi da chi altro stavi andando?
LAVILLA M: al Credito Emiliano sto andando …
RECHICHI: eh
LAVILLA M: … che devo fare un'operazione, così parlo con la settorista se c'è la signora che mi conosce, vediamo quello che mi dice … tutto qua …
*RECHICHI: **mi raccomando, Maurizio, perché …***
LAVILLA M: … speriamo di arrivare in tempo …
*RECHICHI: **… domani mattina …***
LAVILLA M: eh
*RECHICHI: **… assolutamente bisogna fare degli assegni…***
LAVILLA M: eh
*RECHICHI: **… perché sennò non facciamo in tempo a caricarmi il materiale e quindi passa un'altra settimana …***
LAVILLA M: ho capito, io sto facendo i salti mortali. Credimi Pino, guarda sto fa… RECHICHI: (inc.le)
*LAVILLA M: **… sto volando da una parte all'altra … è da stamattina … ho trascurato tutte cose … per "amore di fare questo"***
RECHICHI: va bene
LAVILLA M: va bene?
RECHICHI: ciao, Maurizio, ciao
LAVILLA M: ciao, ciao.
RECHICHI: ciao, ciao.

Nella successiva data del **17.1.2002** (avvenuto anche, nel precedente 01.12.2001, il distacco del personale da parte della COM.EDIL di RECHICHI S.r.l. a favore della SI.CA. S.r.l.), RECHICHI Giuseppe ha contattato il fratello Rosario, segnalandogli di aver parlato con un non meglio indicato legale (verosimilmente a nome FUNARI, n.m.i.), il quale gli aveva richiesto, su conforme indicazione di un Istituto di Credito, la predisposizione di un *business plan* della SI.CA. S.r.l., per la concessione di un mutuo.
A tal proposito, ciò che si è ritenuto rilevante in questa conversazione, al di là dell'individuazione di dettaglio dell'operazione finanziaria in commento, sono state, da un lato, l'affermazione testuale di RECHICHI Giuseppe, preoccupato di eventuali provvedimenti ablativi dell'A.G. ("***… omissis … e ma l'avete fatto … (incompr.) le cose? … che se succede qualche cosa, non ci fanno qualche sequestro di quote … cose … omissis …***", con chiaro riferimento agli accertamenti al tempo in corso da parte della Guardia di Finanza nei confronti delle società formalmente riconducibili ai RECHICHI) e, dall'altro, la replica di RECHICHI Rosario il quale, nel tentativo di tranquillizzare il fratello, testualmente ha affermato "***... omissis … per ora abbiamo fatto la società***", tuttavia subito precisando: "***poi si vede a chi si deve fare il passaggio … pure loro devono fare passaggi … passaggi di quote …***", con ciò intendendosi riferire alla società SI.CA. ormai "*fatta*" ed ai fratelli LAVILLA "*pure loro*" costretti, come i RECHICHI in precedenza, a fare "*passaggi di quote*". Tali parole, direttamente provenienti dai protagonisti della vicenda ed in particolare da RECHICHI Rosario (pertanto, risultato pienamente coinvolto nelle operazioni di fittizia intestazione oggetto di indagine), hanno costituito formidabile riscontro alla ricostruzione dei fatti già approfonditamente motivata nelle pagine precedenti: come detto, in data 15/03/2002, si è tenuta l'udienza (certamente già comunicata all'interessato all'epoca della conversazione nel gennaio 2002) davanti al Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Misure di Prevenzione per

l'applicazione nei confronti di LAVILLA Giuseppe, padre di Antonio e Maurizio formali intestatari della S.r.l. SI.CA., della misura di prevenzione personale, con rinvio a successiva udienza per trattare la proposta di quella patrimoniale (comprensiva anche di società e beni immobili da LAVILLA Giuseppe intestati ai figli); di conseguenza, anche questi ultimi ("*pure loro*"), allora intestatari delle quote della SI.CA., onde sottrarre a provvedimenti ablativi dell'A.G. l'attività imprenditoriale di fatto appartenente ai TEGANO, nel gennaio 2002 dovevano cominciare ad organizzarsi per "*fare passaggi di quote*" ad altri, in seguito individuati --- per il tramite di EMO Roberto e di ZUMBO Giovanni, legato ad importanti esponenti della criminalità organizzata --- in ZUMBO Maria Porzia e TOSCANO Maria Francesca.
Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione intercettata (da legarsi alla conversazione successiva):

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. ***2592****, intercettata nell'ambito del Proc. n. 209/99 RG atti D.D.A. - R.I.T. 903/01, in data 17.1.2002, alle ore 8:52, in partenza dall'utenza monitorata nr 329-6361196, in uso a RECHICHI Giuseppe.*

Legenda:
GIUSEPPE: RECHICHI Giuseppe
ROSARIO: RECHICHI Rosario

… omissis…

GIUSEPPE: *Eeeh … ora stamattina ho parlato con l'avvoca… ieri sera ho parlato con l'avvocato … gli ho raccomandato il fatto di Dominique (?) "no, non vi preoccupate tutto a posto, anzi ho richiamato oggi pomeriggio cheeee … mi hanno chiesto un altro documento", gli ho detto io: "scusate, avvocato, non mi potete dire intanto che de…", dice: "**sì, mi dovreste fare il business plan della COM.EDIL." Gli ho detto io "scusate e che è 'sto business plan"? dice "No, in caso la COM.EDIL, che non pagano il fitto come eeeh… alla… se ha la capacità di rimborsare …"***

ROSARIO: *e non ce l'ha la capacità di rimborsare…*
GIUSEPPE: *… in base al fatturato, alle cose …*
ROSARIO: *no … non (inc.le)*
GIUSEPPE: *come?*
ROSARIO: *non ce l'ha… perché dovrebbe guadagnare 300 milioni l'anno*
GIUSEPPE: *eh*
ROSARIO: *eh. E quindi?*
GIUSEPPE: *gli ho detto io… gli ho detto io: "scusate, avvocato, ma se voi avete … più della cessione del contratto, che altro volete?", ho detto "la COM.EDIL ha quello come operazioni, giusto o no?!".*

… omissis…

ROSARIO: *l'ha fatta l'avvocato la cosa… la cosa di prelazione là?*
GIUSEPPE: *di chi?*
ROSARIO: *la lettera, là, che non è interessato all'acquisto?!*
GIUSEPPE: *sì la… sì, sì ieri sera mi ha chiamato che è pronta se vuole mandarmela… però la devi firmare pure tu*
ROSARIO: *e firmaci "RECHICHI Rosario"*
GIUSEPPE: *la posso firmare io a nome tuo?*
ROSARIO: *sì, sì.*

… omissis…

GIUSEPPE: *e non dovevi andare dal notaio o già siete andati?*
ROSARIO: *già siamo andati*
GIUSEPPE: *già avete firmato, tutte cose?!*
ROSARIO: *sì, sì*
GIUSEPPE: ***e ma l'avete fatto … (inc.le) le cose? … che se succede qualche cosa, non ci fanno qualche sequestro di quote … cose …***
ROSARIO: *no, vabbè io gli dico che **per ora abbiamo fatto la società, poi si vede a chi si deve fare il passaggio … pure loro devono fare passaggi***
GIUSEPPE: *passaggi di che?*
ROSARIO: ***passaggi di quote***

GIUSEPPE: *eh?!*

… omissis…

GIUSEPPE: *ma dico se in caso questo avvocato non fa la cosa (inc.le) le possiamo prendere noi le carte per andare a portarle a questo o no?*

ROSARIO: *ma non lo so* ***se questi poi ti fanno un'operazione di tre miliardi*** *… se fanno un'operazione grossa in questa maniera. Io pensavo non … siccome è un'operazione grossa e tipo che si facevano garantire la … l'assicurazione, la fideiussione … si facevano garantire l'affitto e facevano l'operazione (inc.le). Non lo so se quelli se la fanno un'operazione di tre miliardi … di due miliardi…*

GIUSEPPE: *non lo so*

… omissis …

Ciò che è apparso in parte sfumato nella conversazione tra i germani RECHICHI appena riportata, ha assunto una veste molto più chiara in una successiva conversazione, sempre del 17.1.2002, intercorsa tra i nominati RECHICHI Giuseppe e l'Avv. FUNARI n.m.i. Infatti, nel corso del dialogo, l'Avv. FUNARI, referente per la stipula di un contratto di mutuo, quantomeno in parte informato dei meccanismi interni alle società attenzionate, nel rappresentare a RECHICHI Giuseppe le necessità e perplessità espressegli dall'Istituto di Credito, ha fatto cenno ad una circostanza estremamente significativa per la presente indagine, allorquando, nel sottolineare al suo interlocutore l'esigenza di realizzare un *business plan,* richiestogli sempre dall'Istituto di Credito a garanzia del mutuo in discussione, riferendosi alla banca, ha riferito testualmente: "***Loro*** (la banca n.d.r.) ***non sanno che voi siete tutta la stessa … ah … persona***", lasciando intendere - oltre ogni ragionevole dubbio - come, al di là delle diverse apparenze giuridiche della S.r.l. COM.EDIL e della S.r.l. SI.CA., una "*stessa persona*" fosse dietro l'attività economica di via Vecchia Provinciale Archi n. 7, non certamente i "RECHICHI imprenditori", ma, come visto, la cosca TEGANO, per il tramite di esponenti di vertice come BARBARO Carmelo o di associati "*stabilmente dediti alla gestione ed alla cura degli affari illeciti della cosca*" come RECHICHI Giuseppe, coadiuvato dal fratello RECHICHI Rosario.
Tale intercettazione ha fornito piena conferma della fittizietà della intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA. in capo ai fratelli LAVILLA Antonio e Maurizio, nonché dei contratti di affitto d'azienda e distacco del personale a favore della SI.CA. S.r.l., volutamente realizzata dai titolari occulti TEGANO (con il contributo causale e consapevole dei LAVILLA) - in una fase temporale in cui le figure dei germani RECHICHI erano destinatari di controlli della Guardia di Finanza - per evitare (utilizzando le stesse parole di RECHICHI Giuseppe) "***… omissis … che se succede qualche cosa, non ci fanno qualche sequestro di quote … cose … omissis …***".

Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione in parola:

Trascrizione della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **2652**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 209/99 RG atti D.D.A. - R.I.T. 903/01, in data 17.1.2002, alle ore 16:24, in partenza dall'utenza monitorata nr 329-6361196, in uso a RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
RECHICHI Giuseppe: RECHICHI
AVV. FUNARI: FUNARI

…omissis…

FUNARI*:* *per quanto riguarda il business plan me lo fa anche … anche un abbozzo … uuuh … in modo tale da …*

RECHICHI*:* *io non … io non … l'unica cosa è che non riesco a …*

FUNARI:	*uhm*
RECHICHI:	*il business plan è sull'operatività dell'azienda …*
FUNARI:	*io perché le parlo di un business plan, perché loro dicono: "è vero, l'origina… **la proprietaria fitta questa struttura e qui deve prendere l'affi… e percepirà un canone**", mi seguite?*
***RECHICHI**:*	*benissimo*
FUNARI:	*allora, dice: "è giusto che, insomma, è una capacità di rientro de… eeeh… per questo finanziamento".*
***RECHICHI**:*	*superiore*
FUNARI:	*oh, superiore … però, dice "se per caso che …", **loro non sanno che voi siete tutta la stessa … ah … persona**. Dice: "**se …***
***RECHICHI**:*	*uhm … ma non …*
FUNARI:	*… **se per caso chi se la prende in affitto non dovesse pagare, come facciamo noi poi ad avere il pagamento se non c'è una capa**…".*
***RECHICHI**:*	*ma a loro gli posso dare i … i precedenti bilanci … si vede il fatturato la cosa che aveva … que… questi gliel'avevo già dati*
FUNARI:	*no, ma i precedenti bilanci sono ri… eh… riferiti alla so… alla vecchia società. E' giusto…*
RECHICHI:	*quindi hanno bisogno del business plan della nuova …*
FUNARI:	*… della nuova società, la quale si dovrebbe costituire la nuova società e dovrebbe canalizzare i crediti direttamente nei confronti della banca*
RECHICHI:	*ma certo questo sì …*
FUNARI:	*e non solo, e si impegna a pagare, indipendentemente dal canone d'affitto, perché se decide di comprare e poi non paga più un canone che succede? Hai capito qual è il problema che si è posto la Banca?*
	… omissis…

§ 3. Il proc. pen. n. 7039/01 R.G.N.R. Mod. 44.

Nell'ambito del proc. pen. n. 7039/01 R.G.N.R. Mod. 44 è stato effettuato il riascolto delle conversazioni registrate:

- sull'utenza n. **0965-48520**, intestata a COM.EDIL S.r.l. - (RIT 67/02).

Tale attività ha consentito di riscontrare come gli stessi liberi professionisti, in precedenza incaricati della predisposizione del contratto di affitto dell'azienda della COM.EDIL di RECHICHI S.r.l. da parte della SI.CA. S.r.l., abbiano in seguito espresso concrete perplessità sulla reale volontà delle parti che il citato negozio giuridico producesse gli effetti concordati.
Nel dettaglio, in una conversazione del 16.05.2002 (dunque a distanza di 6/7 mesi dalla formalizzazione del fitto d'azienda e del distacco del personale), tale Dott. REPACI, n.m.i., parlando con RECHICHI Giuseppe, s.m.g., testualmente ha affermato "*… omissis … come bisogna fare con questi qua, gli dobbiamo dire che è affittato questo stabilimento, **ma è affittato o non è affittato? non ho capito?** … omissis …*".

Si riporta, di seguito, lo stralcio della trascrizione integrale della conversazione intercettata:

Stralcio della trascrizione integrale della conversazione telefonica n. **565** intercettata nell'ambito del P.P. 7039/01 Mod. 44 - R.I.T. 67/02, in data 16.5.2002, alle ore 16:52, in uscita dall'utenza 0965-48520 intestata alla COM.EDIL S.r.l. ed in entrata sull'utenza 06-68134311 intestata alla Serin Srl (Roma):

…omissis…

***Repaci**:*	*ma cosa…. Come bisogna fare con questi qua, gli dobbiamo dire che è affittato questo stabilimento,* ***ma è affittato o non è affittato****?* ***Non ho capito?***
***Rechichi G**.:*	*come no … vi ho mandato i contratti.*
	…omissis…

§ 4. Il proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A.

Nell'ambito del **proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A.**, è stato effettuato il riascolto delle conversazioni registrate:

- sull'utenza n. **349-8765895,** in uso a **DE STEFANO Giovanni,** nato a Reggio Calabria il 30.10.1976. (**RIT 311/01**).

Tale attività ha consentito, tra l'altro, di accertare che RECHICHI Giuseppe, almeno dall'anno 2001 (ma certamente anche prima, proprio tenuto conto del tono confidenziale impiegato nei dialoghi registrati nel 2001), ha intrattenuto diversi contatti telefonici, con esponenti di spicco della pericolosa cosca di 'Ndrangheta denominata DE STEFANO, la cui esistenza è stata riconosciuta in diverse sentenze dell'A.G. passate in giudicato; precisamente con:

- **DE STEFANO Giovanni, s.m.g.**, figlio di DE STEFANO Giorgio Carmelo (nato a Reggio Calabria il 15.7.41, capo storico dell'omonima consorteria mafiosa, ucciso in Aspromonte il 7.11.1977) e condannato per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi, danneggiamento, favoreggiamento personale - fatti commessi dal 1999 al 25/10/2005 (data della sentenza nr. 1367/2005, emessa, dal Tribunale seconda sezione collegiale di Reggio Calabria). DE STEFANO Giovanni, colpito in data 12/11/2003 da Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere (p.p. n. 209/99 RGNR DDA), nell'immediatezza si è reso irreperibile ed è stato in seguito catturato in data 03/03/2004. In data 25/09/2009 è stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Teramo per espiazione della pena **(cfr. All. n. 46 informativa GICO**: Certificato del Casellario Giudiziario**)**;

- **DE STEFANO Giuseppe**, nato a Reggio Calabria l'1.12.1969, attualmente detenuto per i reati di cui all'art. 416 *bis* + altri gravi reati, esponente di vertice della omonima cosca, a seguito della morte del padre, il boss DE STEFANO Paolo, ucciso nel 1985 durante la seconda guerra di mafia **(cfr. All. n. 47 informativa GICO**: Certificato del Casellario Giudiziario**)**.

Dall'ascolto di tali conversazioni, è emersa in modo evidente **la condivisione, tra i protagonisti, di interessi ed affari di natura economico-imprenditoriale, aventi ad oggetto "*ingegneri*", "*stabilimenti*", "*firme*" da apporre e, più in generale, il settore dell'edilizia**, cioè lo stesso settore oggetto dell'attività imprenditoriale di via Vecchia Provinciale Archi n. 7, di cui RECHICHI Giuseppe (indipendentemente dai soggetti formalmente titolari), quale intraneo alla cosca TEGANO, "*stabilmente dedito alla gestione ed alla cura degli affari illeciti della cosca*" (cfr. il sopra riportato capo di imputazione nei confronti del RECHICHI per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., per cui è tutt'ora detenuto) ha continuato ad occuparsi, eseguendo i compiti esecutivi allo stesso affidati da esponenti a lui sovraordinati (come BARBARO Carmelo) della consorteria capeggiata dal *boss* TEGANO Giovanni cl. 1939, storicamente legata alla cosca DE STEFANO, sia pur con

equilibri soggetti a variazioni nel corso degli anni che, in questa sede, non rileva approfondire.
Si segnala, inoltre, che RECHICHI Giuseppe e DE STEFANO Giovanni cl. 1976, nei dialoghi telefonici tra loro intercorsi, hanno adottato un linguaggio "in codice", a voler celare il reale oggetto della conversazione, e dunque gli affari in corso tra loro, in caso di operazioni di intercettazione eseguite dalle Forze dell'Ordine (Giovanni; ***"… omissis … se puoi andare da … da quel signore … quello anziano … omissis … o là da lui, là fuori a quello … a quel supermercato gigante, oppure là dove ... in quello stabilimento, vicino a dove sei ora tu … omissis … a quella struttura alle bretelle … hai capito dove? … omissis … eh, se per favore poi lo vai e lo prendi e lo accompagni lì … omissis … sto andando là … dove mi hai detto tu … omissis … ma lui sa quello che dobbiamo fare? …***"):

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **2**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 15.11.2001, alle ore 14:04, in partenza dall'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: DE STEFANO
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): RECHICHI

RECHICHI: pronto?
DE STEFANO: pronto, che fai?
RECHICHI: ciao.
DE STEFANO: tutto bene?
RECHICHI: sì
DE STEFANO: sei al… nel.. nello stabilimento da te?
RECHICHI: no, sono a Cannitello io.
DE STEFANO: senti una cosa: c'è l'ingegnere con te?
RECHICHI: no.
DE STEFANO: vedi che c'è l'ingegnere allo stabilimento che ti sta aspettando. Il responsabile di quella di.. di.. di.. di quella ditta.
RECHICHI: ah!
DE STEFANO: eh, e ti sta aspettando.
RECHICHI: eh, io.. e ritardo un quarto d'ora, mezz'ora massimo ritardo
DE STEFANO: vabbò, allora, sennò in caso se puoi chiamare… eh… là, allo stabilimento…
RECHICHI: e ora lo chiamo, sì
*DE STEFANO: eh, e glielo dici.. po… senti una cosa: **poi con questo ingegnere, sai dove devi andare? A trovare …***
RECHICHI: no, no, quando vengo io, no, ti chiamo io, dai… capito? A casa sei?
DE STEFANO: no, non sono a casa, sono fuori, per questo ti sto chiamando io…
RECHICHI: eh!
DE STEFANO: … Pino; sennò non.. sennò ero già venuto là, dov'eri a prenderti…
RECHICHI: dimmi!
DE STEFANO: … sono fuori… se… se mi fai questa cortesia…
RECHICHI: sì, dimmi
*DE STEFANO: **eh, se se puoi andare da … da quel signore … quello anziano***
*RECHICHI: **ah! Va bene, ho capito***
*DE STEFANO: **eh, o là da lui, là fuori a quello … a quel supermercato gigante, oppure là dove ... in quello stabilimento, vicino a dove sei ora tu.***
*RECHICHI: **ah! Va bene.***
*DE STEFANO: **sì, perché quello è pronto, quello è venuto per … per mettere 'sta firma, quindi …***
RECHICHI: va bene!
DE STEFANO: … me la fai questa cortesia?
RECHICHI: ok!
DE STEFANO: e sennò non facciamo niente, per favore.
RECHICHI: sì, ho capito! Sì
DE STEFANO: puoi chiamare? Ora vedo se è là, se è ancora là, sennò è là, sennò gli dico di

chiamare te.
RECHICHI: va bene
DE STEFANO: però mi aveva detto che già tu sapevi
RECHICHI: che cosa sapevo?
DE STEFANO: che sapevi che c'era questo qua, che non.. non sei andato perché gli hai detto che io sapevo che non potevi andare…
RECHICHI: io?!
DE STEFANO: eh! Comunque fammi questa cortesia, per favore
RECHICHI: non sapevo niente, non mi hanno detto nessuno niente
DE STEFANO: va bene, ciao.
RECHICHI: ciao.

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **3**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 15.11.2001, alle ore 14:07, in arrivo sull'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: DE STEFANO
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): RECHICHI

DE STEFANO: pronto?
RECHICHI: pronto?
DE STEFANO: ehi!
RECHICHI: vedi che non è andato ancora nessuno al magazzino.
DE STEFANO: non è andato ancora nessuno, sei sicuro?
RECHICHI: e ora… ho… ho chiamato subito ora, gli ho detto se va qualcuno di aspettarmi che io…
DE STEFANO: no, però non è… pronto?
RECHICHI: sì, ti sento!
DE STEFANO: ehi. Non è che io… ti sto dicendo una cosa che... mi hanno detto che è là, cioè che aspettano a te … hai capito?
RECHICHI: al magazzino da me?!
DE STEFANO: eh, aspetta, pronto... scusa un attimo…
RECHICHI: prego.
DE STEFANO: [Giovanni DE STEFANO lascia in attesa Giuseppe RECHICHI per rivolgersi a qualcuno che si trova in sua compagnia. Le risposte che vengono fornite dall'interlocutore non sono, però, comprensibili: "senti una cosa, ma questo qua aveva il magazzino là da… (…) eh, e dov'è? Dove lo deve andare a prendere Pino? (…) no, non lo sa dov'è, lui mi sta dicendo che non lo sa dov'è, qua al telefono è con me" (…)] Pino?!
RECHICHI: sì
DE STEFANO: sai dove devi andare?
RECHICHI: no, dimmi.
DE STEFANO: a prenderlo... aaaaah… al coso là… al… come si chiama ***… a quella struttura alle bratelle …***
RECHICHI: eh
DE STEFANO: ***hai capito dove?*** *(in sottofondo si sentono diverse voci maschili)*
RECHICHI: sì dimmi… sì dimmi…
DE STEFANO: hai capito?! Là lo devi andare a prendere…
RECHICHI: eh, ho capito, ma lo devo prendere io? (in sottofondo si sentono diverse voci maschili) Pronto?
DE STEFANO: eh tu lo sai dov'è?!
RECHICHI: ho capito, sì…
DE STEFANO: ***eh, se per favore poi, lo vai e lo prendi e lo accompagni lì***
RECHICHI: va bene.
DE STEFANO: va bene, per favore, ah?!
RECHICHI: e intanto se lo rintracci digli di aspettarmi che perdo io mezz'ora
DE STEFANO: sì, sì, sì, (Giovanni si rivolge ad un uomo che si trova in sua compagnia chiedendo: "Lo aspetta, però questo qua una mezz'oretta?!" Si sente l'uomo rispondere: "Due minuti") dice che ora lo aspetta che lo chiama lui (voci di uomini in sottofondo)

RECHICHI: eh, perché… lui mi aspe… perché a me non mi hanno detto niente, se io non lo sapevo!
DE STEFANO: senti una cosa: ma hai pure il numero di telefono? (voci in sottofondo)
RECHICHI: io?
DE STEFANO: hai pure il numero di telefono tu?!
RECHICHI: sì!
DE STEFANO: ha il numero pure lui... sì, ce l'ha... eh, dell'ingegnere
RECHICHI: ho capito!
DE STEFANO: e chiamalo
RECHICHI: ora lo chiamo subito.
DE STEFANO: eh, chiamalo per favore, dai!
RECHICHI: ciao
DE STEFANO: ok? Ciao

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **4**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 15.11.2001, alle ore 14:54, in partenza dall'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: DE STEFANO
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): RECHICHI

RECHICHI: pronto?
DE STEFANO: pronto Pino?
RECHICHI: sì?!
DE STEFANO: che fai?
*RECHICHI: **eh, sto andando là … dove mi hai detto tu …***
DE STEFANO: eh, ma perché non lo hai preso a … lo hai già preso?
RECHICHI: non l'ho preso perché torna fra un'ora, perché è andato a pranzo, mi ha risposto un signore.
DE STEFANO: addirittura! Ah, quindi stai andando a prenderlo ora?!
RECHICHI: ma vado là e aspetto, non ci sarà, perché ancora non è passata un'ora!
DE STEFANO: ah, questo brutto, vabbò…
RECHICHI: eh?
DE STEFANO: questo brutto, dico io, ti chiamo tra… tra… tra… ti chiamo tra un'oretta…
*RECHICHI: va bene, **ma lui sa quello che dobbiamo fare?***
DE STEFANO: e gli spieghi anche tu che de... no, certo che lo sa lui quello che deve fare
RECHICHI: va bene
DE STEFANO: ciao
RECHICHI: ciao

In ulteriori conversazioni telefoniche, sempre avvenute tra RECHICHI Giuseppe e DE STEFANO Giovanni in data 15.11.2001, è risultato intervenire, essendo presente al fianco del cugino, anche il *boss* DE STEFANO Giuseppe cl. 1969 (all'epoca sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Messina), il quale, con l'autorità riconosciutagli in seno alla 'Ndrangheta e con indiscusso potere decisionale sugli specifici argomenti discussi, ha affidato in modo perentorio compiti esecutivi al RECHICHI per concludere l'affare in trattazione ("***… omissis … senti una cosa ... vai a vedere dove mangia questo … ti parcheggi fuori … omissis … lo prendi … omissis … glielo porti là dal … dal principale là … da … da ... da ROMEO … omissis … gli porti i miei saluti, gli dici che hai portato a questo … entro dieci minuti gli firma il contratto, mi segui? ... omissis … e poi mi chiami, ok bello?***").

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **7**, intercettata nell'ambito del Proc. Pen. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 15.11.2001, alle ore 15:09, in partenza dall'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:

DE STEFANO Giovanni : GIOVANNI
DE STEFANO Giuseppe : GIUSEPPE
RECHICHI Giuseppe : RECHICHI

RECHICHI: *Pronto?*
GIOVANNI: *Pino?*
RECHICHI: *sì*
GIOVANNI: *ma tu non sai dove mangia questo?*
RECHICHI: *no, che so dove mangia.*
GIOVANNI: *non sai dove mangia?! Non ti ha detto… aspetta un attimo, ciao.*
RECHICHI: *ciao.*
GIUSEPPE: *principale?*
RECHICHI: ***buongiorno, come va?***
GIUSEPPE: ***buongiorno bello, buo… mah, così discreto, dipende tutto da te … senti una cosa …***
RECHICHI: *da me?! (ride)*
GIUSEPPE: ***sì, sì, tutto da te! Senti una cosa: fammi un favore, vai a vedere dove mangia questo … ti parcheggi fuori … uhm …***
RECHICHI: *eh, ma io posso andare ad aspettare!*
GIUSEPPE: ***(inc.le) … sentimi a me … sentimi a me …***
RECHICHI: *eh*
GIUSEPPE: ***lo prendi***
RECHICHI: *eh*
GIUSEPPE: ***glielo porti là dal … dal principale là … da … da ... da ROMEO***
RECHICHI: *sì, sì*
GIUSEPPE: ***te lo porti là, gli porti i miei saluti, gli dici che hai portato a questo … entro dieci minuti gli firma il contratto, mi segui?***
RECHICHI: ***sì***
GIUSEPPE: ***glielo fai firmare là, subito! senza che ve ne andate! … che pure che dice: "dobbiamo parlare dobbiamo fare" … no! … "Siamo qua per firmare il contratto … vi saluta Peppe! … ha detto così … questo è venuto apposta per firmare il contratto"***.
RECHICHI: *va bene*
GIUSEPPE: *e poi mi chiami, ok bello?*
RECHICHI: *ti faccio sapere, sì*
GIUSEPPE: *grazie*
RECHICHI: *ciao*
GIUSEPPE: ***ti raccomando, digli così, senza ma … dice: "sai si deve telefonare, si deve parlare, si deve fare"… no! Si deve fare solo… si deve firmare solo 'sto contratto e basta***
RECHICHI: *va bene*
GIUSEPPE: *ok bello? Ciao*
RECHICHI: *ok, ciao*

La ricostruzione complessiva delle conversazioni, le principali delle quali verranno riportate di seguito, ha consentito di chiarire che oggetto dei dialoghi, avvenuti nella giornata del 15.11.2001 tra RECHICHI Giuseppe e DE STEFANO Giovanni cl. 1976 e DE STEFANO Giuseppe cl. 1969, è stata l**a firma del contratto di appalto per la costruzione del Centro Commerciale "*LA PERLA DELLO STRETTO*"**, da realizzarsi in località Villa San Giovanni (RC).
Più precisamente, l'attività imprenditoriale di via Vecchia Provinciale Archi n. 7, al tempo esercitata attraverso la veste giuridica della S.r.l. COM.EDIL. dei fratelli RECHICHI, ma di fatto gestita dai TEGANO per il tramite dell'intraneo RECHICHI Giuseppe e del fratello Rosario Giovanni, era, in quella fase (novembre 2001), quella prescelta dal boss DE STEFANO Giuseppe cl. 1969 per la realizzazione del menzionato Centro Commerciale, attraverso la ristrutturazione del compendio immobiliare (ex Fiat), acquistata a suo tempo dalla società in accomandita semplice denominata "ROMEO Antonino & C." direttamente

gestita da ROMEO Antonino, sito in Villa san Giovanni, in sub-appalto dalla COFATHEC Servizi[57] - Area di Catania - con sede in Catania, via Luigi Rizzo n. 16.
In seguito, per ragioni che non rileva in questa sede approfondire --- ma certamente almeno in parte coincidenti con quelle che hanno determinato la creazione di una nuova apparenza giuridica per celare la effettiva riconducibilità ai TEGANO della attività imprenditoriale sita in via Vecchia Provinciale Archi n. 7: cioè l'esistenza di una indagine della Guardia di Finanza nei confronti delle società formalmente intestate ai RECHICHI --- con contratto datato 18.1.2002, i lavori per la realizzazione del Centro Commerciale sono stati sub-appaltati alla "FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.A.S.", P.I.: 01221860800, con sede in Reggio Calabria, via Miraglia n. 19, esercente "*attività specializzate di lavori generali di costruzioni edifici e lavori di ingegneria civile*", in essere dal 31.03.1992 ed avente come soci **(cfr. All. n. 3 informativa GICO**: compact disk**):**
- **AUDINO Francesco**, nato a Reggio Calabria il 09/11/1958, quale socio accomandante (nominato con atto del 27.1.1998) e procuratore speciale (nominato con atto del 23.10.2002) – possessore di quote per un valore pari a € 41.833,01;
- LAGANÀ Salvatore, nato a Reggio Calabria il 03/03/1979, quale socio accomandatario (e quindi rappresentante legale, nominato con atto del 3.7.1998) e direttore tecnico (nominato il 10.1.1999) - possessore di quote per € 4.648,11.
AUDINO Francesco, s.m.g., è fratello del boss AUDINO Fortunato Carmelo, inteso Maurizio, nato a Reggio Calabria il 16.07.1955, ucciso in un attentato dinamitardo il 10.01.1990, **e del boss AUDINO Mario**, nato a Reggio Calabria l'11.10.1963, deceduto in un agguato mafioso il 19.12.2003, entrambi esponenti apicali dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nel Rione San Giovannello di questo Centro e collegata al *cartello DE STEFANO-TEGANO*.

A tal proposito, si evidenzia che, nell'ambito del **proc. pen. n. 3094/04 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A.**, sono state accertate **frequentazioni assidue tra l'AUDINO Francesco** ed esponenti di spicco della cosca DE STEFANO, quali i nominati **boss DE STEFANO Giuseppe e DE STEFANO Giovanni**.
Tali assidue frequentazioni sono state riconosciute anche dalla sentenza nr. 21/2011 del 14/01/2011 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria - Seconda Sezione Collegiale - nei confronti di CAMPOLO Gioacchino cl. 1939 e di cui si riportano di seguito alcuni passi di interesse **(cfr. All. n. 48 informativa GICO)**: "*... Parzialmente diverse su circostanze fondamentali le dichiarazioni di Francesco AUDINO, fratello del defunto boss AUDINO Mario. ... Quanto ai rapporti con Giuseppe DE STEFANO classe '59 e Giovanni DE STEFANO classe '76, sui quali ha soffermato il controesame il P.M., il teste (Audino Francesco n.d.r.) ha sostenuto che si tratta di persone della sua età, con i quali si era conosciuto nel contesto reggino, limitandosi però i loro rapporti ad un semplice saluto piuttosto che a una vera amicizia e sostenendo l'appellativo "compare" con il quale salutava i DE STEFANO è "un modo di dire reggino" pur non corrispondendo alla realtà.* ***Escludeva, poi, di avere avuto contatti con Giuseppe DE STEFANO quando questi si trovava all'obbligo di soggiorno a Messina e di non potere ricordare se con entrambi, Giuseppe DE STEFANO e Giovanni DE STEFANO classe '76, avesse avuto qualche relazione o quando Carmine DE STEFANO era latitante, non essendo in grado di focalizzare il periodo. Tali circostanze, peraltro, risultano clamorosamente smentite dai dati risultanti dalle intercettazioni trascritte in atti che attestano nel periodo novembre 2001-febbraio 2002 una serie di comunicazioni tra il teste e Giovanni DE STEFANO, di contenuto stringato anche se di tono confidenziale,***

[57] Cofathec Servizi Spa, con sede a Roma, via Ostiense n. 333. Registro iscrizione imprese di Roma n.07149930583 del 19.2.1996, registro ditte n.597554 e registro imprese RM091-1985-9490.

finalizzate esclusivamente a concordare appuntamenti per successivi incontri *(conversazione nr. .... omissis) ...*".

Tornando alla figura di RECHICHI Giuseppe ed al suo rapporto con i cugini DE STEFANO Giuseppe cl. 1969 e Giovanni cl. 1976, le conversazioni intercettate hanno confermato la sua intraneità alla 'Ndrangheta, approfondendone l'aspetto sviluppato nelle precedenti pagine della presente richiesta e relativo alla **sua messa a disposizione dell'associazione di stampo mafioso per la gestione e la cura di affari anche di natura imprenditoriale**, legati principalmente all'attività economica sita in via Vecchia Provinciale Archi n. 7 ed operante nel settore del commercio di materiale da costruzione, di fatto riconducibile alla consorteria TEGANO e, in una fase temporale, anche oggetto di interesse della cosca DE STEFANO, storicamente collegata alla prima.
In tale contesto, RECHICHI Giuseppe, con il contributo del fratello Rosario, ha agito come prestanome dei TEGANO, prima schermando dietro la S.r.l. COM.EDIL la presenza mafiosa dei TEGANO, e quindi, impiegate altre apparenze giuridiche (quali i LAVILLA, gli ZUMBO, i figli dello stesso RECHICHI), fornendo un contributo causale, consapevole e determinante alla gestione occulta della impresa sita in via Vecchia Provinciale Archi n. 7 da parte dei TEGANO: precisamente, eseguendo i compiti operativi di materiale gestione della suddetta attività affidatigli da esponenti della consorteria a lui sovraordinati, come BARBARO Carmelo, al fine di consentire ai TEGANO di rimanere nell'ombra o, come nella vicenda specifica dei lavori della Perla dello Stretto, ubbidendo alle direttive dei DE STEFANO, *domini* dell'affare legato alla conclusione del contratto di appalto dei lavori di costruzione.

Si riporta di seguito la trascrizione di ulteriori conversazioni telefoniche relative a quest'ultima vicenda, conversazioni nel corso delle quali RECHICHI Giuseppe, affinché la COM.EDIL potesse ottenere il sub-appalto per la realizzazione del Centro Commerciale, si è messo a disposizione per l'esecuzione di ogni compito, direttiva, istruzione impartitagli dai cugini DE STEFANO Giuseppe cl. 1969 e Giovanni cl. 1976:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **8**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 15.11.2001, alle ore 15:43, in arrivo sull'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: DE STEFANO
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): RECHICHI
In sottofondo DE STEFANO Giuseppe

DE STEFANO: pronto?
RECHICHI: sì, pronto?
DE STEFANO: pronto?
RECHICHI: sì, scusa eh... quel co… quei documenti che ti ho dato stamattina…
DE STEFANO: eh.. ce li ho io…
RECHICHI: tu glieli hai da… ah, non glieli hai dati!?
DE STEFANO: (tossisce) glieli avevo … glieli avevo … non glieli ho dati, ce li ho io, perché?
*RECHICHI: Giovanni, tu non … non mi puoi dire … vado là … a parte che **l'ingegnere…***
DE STEFANO: eh
*RECHICHI: **… non ha nessun potere di firma***
DE STEFANO: come no!?
RECHICHI: eh, te lo passo, perché è qua di fronte a me
DE STEFANO: (DE STEFANO si rivolge a qualcuno vicino a lui: "dice che non…". Poi bisbiglia qualcosa, ma non se ne comprende il contenuto) pronto?
RECHICHI: sì, dimmi

DE STEFANO: *eh, ma se a me mi avevano detto di sì?!*
RECHICHI: *ma te lo ha detto chi? Chi te lo ha detto, dimmi?*
DE STEFANO: *eh, se… quello… quello là di… di... di Roma!*
RECHICHI: *no, lui … l'in… **l'ingegnere è qua … è di fronte a me e non ha nessun potere di firma**. **Quelli che hanno i poteri di firma potranno venire lunedì …***
DE STEFANO: *eh, vabbò, ma…*
RECHICHI: *… lunedì mattina*
DE STEFANO: *… eh, vabbò, ma se l'ingegnere va a parlare…*
RECHICHI: *sì, ma se l'ingegnere… possiamo andare a parlare di che cosa Giovanni?! Che tu manco i documenti gli hai dato*
DE STEFANO: *vabbò quei docume… i documenti, prima di tutto che glieli avevo dati, prima di tutto che sa di che…*
RECHICHI: *ah, glieli hai dati?!*
DE STEFANO: *glieli avevo dati e glieli avevo fatti vedere, non glieli ho lasciati perché quei documenti che hanno mandato c'è solamente… eh… le.. la.. la scritta della… di quella... cambia solo un… un nome; quindi sono uguali e li sanno. Poi non è che… che… che sono… che servono tanto dato che non ha il potere… l'importante è che vanno, **l'importante è che … che 'sto ingegnere ha la bontà se può andare a parlare e mettersi d'accordo e fagli vedere che c'è l'interessamento …***
RECHICHI: *sìììì, l'ingegnere non ha … scusa un attimo (RECHICHI si rivolge alla persona che si trova in sua compagnia chiedendo: "possiamo andare insieme?"), sì, **l'ingegnere non ha nessun problema ad andare …***
DE STEFANO: *eh, e allora…*
RECHICHI: ***… perché lo accompagno io …***
DE STEFANO: *…e allora accompagnalo tu, poi che si mettono d'accordo, quelle là carte sono! Come ce… ce la… ce li ho ora, ce li possiamo avere anche stasera, dato che non si deve firmare non sono urgenti, sanno di che cosa si… si parla; il contratto è, non è che sono…...*
RECHICHI: *quindi è inutile … vado direttamente … **lo chiamo e vado direttamente da lui o prima vado dal suo legale?***
DE STEFANO: *(Giovanni si rivolge a chi gli sta vicino: "dice, prima va..."; quindi abbassa il tono di voce rendendo incomprensibile il seguito della conversazione) di andare da … vai da lui …*
RECHICHI: *da lui direttamente?*
DE STEFANO: *sì, va da lui direttamente. Se poi servono 'ste carte, io te le porto più tardi*
RECHICHI: *va bene*
[In sottofondo si sente la voce di Giuseppe DE STEFANO che dice a Giovanni: "(inc.le) gli devi dire che glieli porti"]
RECHICHI: *va bene*
DE STEFANO: *vabbò tan…*
RECHICHI: *dimmi, dimmi*
DE STEFANO: *eh! **[in sottofondo, si sente parlare Giuseppe DE STEFANO, il quale suggerisce al cugino le "istruzioni" da dare al RECHICHI "e che gli dica … (inc.le)"] eh, di dirgli … (Giuseppe DE STEFANO, sempre in sottofondo, aggiunge: "di mettersi d'accordo…") di dirgli all'ingegnere di mettersi d'accordo, di spiegargli che il responsabile quando scende che … gli equivoci che ci sono stati, di spiegare tutto … (Giuseppe DE STEFANO, in sottofondo, continua ad indicare al cugino Giovanni cosa dire a RECHICHI: "e di vedersela Pino, di fargli spiegare tutto") eh, e veditela tu, così gli ... gli spiega lui, no!?***
RECHICHI: *sìì! Lui gli spiega tutto, però…*
DE STEFANO: *(inc.le)*
RECHICHI: *se loro dicono firmare, lui non ha i poteri*
DE STEFANO: *eh, però gli spiega che non ha i poteri, tutte…*
RECHICHI: *certo!*
DE STEFANO: *le cose buro… gli deve spiegare tutto, dalla A alla Z [In sottofondo si sente sempre Giuseppe DE STEFANO dare suggerimenti a Giovanni: "(inc.le) e lui dice di no?"] no (Giovanni risponde alla domanda postagli da DE STEFANO Giuseppe) … hai capito Pino?*
RECHICHI: *ok*
DE STEFANO: *poi se serve 'sto pezzo di carta lo portiamo non è un problema... comunque ti*

chiamo io un altro poco mentre vai …
RECHICHI: non è … scusa non è il caso che andiamo insieme, o no?
DE STEFANO: no, non ti preoccupare
RECHICHI: ciao
DE STEFANO: puoi andare tu tranquillamente, ciao

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **14**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 15.11.2001, alle ore 15:54, in partenza dall'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: DE STEFANO
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): RECHICHI

DE STEFANO: bello?
RECHICHI: dimmi
DE STEFANO: senti, vedi che ora ti … all'ingegnere, o che l'ingegnere chiama a Fabio, o Fabio chiama … sta chiamando l'ingegnere, gli spiega tutto
RECHICHI: allora, ti … chiama un attimo a Fabio che ti deve spiegare quelle cose
DE STEFANO: oppure Fabio vedi che chiama a questo ingegnere; sicuramente lo chiamerà Fabio, però senti una cosa, poi gli dici che io quelle carte … di dirgli che al loro legale gliele ho fatte vedere stamattina
RECHICHI: ah, già le ha viste!?
DE STEFANO: sì, le ha viste
RECHICHI: va bene
DE STEFANO: vabbò
RECHICHI: ok
DE STEFANO: ciao
RECHICHI: ciao

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **15**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 15.11.2001, alle ore 16:00, in arrivo sull'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: DE STEFANO
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): RECHICHI

DE STEFANO: pronto?
RECHICHI: pronto?
DE STEFANO: Pino, dimmi
RECHICHI: senti, allora io ho chiamato, però … eh ... secondo me non si sono fatti trovare
DE STEFANO: eh!?
RECHICHI: perché, hanno det… i telefoni li hanno lasciati qua, loro sono fuori, non sanno a che ora rientrano
*DE STEFANO: **e vabbò, valli a trovarli allora***
RECHICHI: come?
DE STEFANO: ah?
RECHICHI: non ho capito?
*DE STEFANO: **eh, vai e li trovi lì fuori, là da loro!***
RECHICHI: sì, ora … no … e che vado ad aspettare fuori?! Ora siamo rimasti con l'ingegnere, che io … che lui aveva da fare in ufficio …
DE STEFANO: eh
RECHICHI: eh … che io, se mi ... richiamo fra un'oretta
DE STEFANO: eh
RECHICHI: se loro ci sono, io vado, lo prendo a lui e andiamo insieme
DE STEFANO: vabbò

RECHICHI: ok?
DE STEFANO: ok
RECHICHI: ciao

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **17**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 15.11.2001, alle ore 17:00, in partenza dall'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: DE STEFANO
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): RECHICHI

RECHICHI: pronto?
DE STEFANO: Pino dove sei?
RECHICHI: a Pellaro
*DE STEFANO: **eh, io ti sto lasciando qua la documentazione …***
RECHICHI: al deposito da me?
DE STEFANO: sì
*RECHICHI: **e che devo fare?***
DE STEFANO: eh, e ancora non hai fatto niente?!
RECHICHI: e se ancora non ci sono, che faccio?
DE STEFANO: ah, e apposta dico, poi dico io, così ce li hai tu, se devi andare, almeno ce l'ha questo … questo ingegnere qua, no?
RECHICHI: va bene ciao
DE STEFANO: ciao

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **18**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 15.11.2001, alle ore 17:02, in arrivo sull'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: DE STEFANO
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): RECHICHI

DE STEFANO: pronto?
RECHICHI: pronto?
DE STEFANO: Pino?
*RECHICHI: **eh, senti ci dovremmo vedere un attimo, perché mi ha chiamato in questo istante***
DE STEFANO: (inc.le)
RECHICHI: pronto?
DE STEFANO: chi ha chiamato?
*RECHICHI: **eh, quel signore***
DE STEFANO: e allora?
RECHICHI: non ho capito
DE STEFANO: eh, li ho lasciati là al deposito
*RECHICHI: **sì, ma la ... che li hai lasciati va bene, però ci dobbiamo vedere noi***
DE STEFANO: eh
RECHICHI: dimmi dove
DE STEFANO: ora dove sei tu?
RECHICHI: io sono a Pellaro, il tempo di arrivare
DE STEFANO: (inc.le)
RECHICHI: dimmi dove vuoi che vengo?
DE STEFANO: eh, passa da casa mia, dai
RECHICHI: allora ci vediamo fra…un quarto d'ora - mezz'ora massimo a casa tua
DE STEFANO: ciao
RECHICHI: ciao

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **136** intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 20.11.2001, alle ore 12:06, in arrivo sull'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: DE STEFANO
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): RECHICHI

DE STEFANO: pronto?
RECHICHI: buongiorno
DE STEFANO: buongiorno
RECHICHI: aspettavo una chiamata
DE STEFANO: eh … laaa … niente … non … no … non hanno chiamato … eh non è sceso … niente …
RECHICHI: ah, manco è sceso?!
DE STEFANO: no, non è sceso (ride)
RECHICHI: puttana
DE STEFANO: hai capito tu?! (ride)
RECHICHI: minchia "figghioli", ma cose da impazzire
… omissis…
DE STEFANO: senti una cosa, passo più tardi. Ci vediamo?
RECHICHI: dove sei?
DE STEFANO: eh, io ora sonoooo … a Santa Caterina. Però c'ho un appuntamento, ci vediamo nel pomeriggio, ah?!
RECHICHI: va bene
DE STEFANO: ti chiamo prima, ok?
RECHICHI: ciao
DE STEFANO: ciao Pino

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **153**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 21.11.2001, alle ore 09:42, in partenza dall'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: DE STEFANO
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): RECHICHI

RECHICHI: pronto?
DE STEFANO: pronto Pino?!
RECHICHI: buongiorno
DE STEFANO: buongiorno, senti una cosa dove sei?
RECHICHI: a Santa Caterina
*DE STEFANO: **sai che mi serviva a me … ti ricordi quei documenti che ti ho lasciato?** (si sentono voi in sottofondo)*
RECHICHI: eh, e dove sei tu?
*DE STEFANO: **eh, io sono al cantiere da te, al magazzino***
*RECHICHI: **se mi aspetti sto venendo***
DE STEFANO: quanto ci metti?
RECHICHI: dieci minuti al massimo
DE STEFANO: eh, ci vediamo là, ciao
RECHICHI: ciao

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **1491,** intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 14.1.2002, alle ore 10:55, in arrivo sull'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI

Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: *DE STEFANO*
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): *RECHICHI*

DE STEFANO: *pronto?*
RECHICHI: *ciao, buongiorno*
DE STEFANO: *ciao, buongiorno*
RECHICHI: *eeeh*
DE STEFANO: *pronto come va?*
RECHICHI: *bene tu?*
DE STEFANO: *eh … eh siamo qua*
RECHICHI: *a casa?*
DE STEFANO: *no, dimmi*
RECHICHI: ***senti … eh … ci vediamo … un attimo?***
DE STEFANO: *eh verso che ora?*
RECHICHI: *io … ora no?*
DE STEFANO: *tra una mezzoretta*
RECHICHI: *e dove?*
DE STEFANO: *da te?*
RECHICHI: *no, ci vediamooo … a casa tua, sotto?*
DE STEFANO: *uhm … vabbò. Ciao*
RECHICHI: *ciao*

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **1549**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 16.1.2002, alle ore 8:39, in arrivo sull'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: *DE STEFANO*
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): *RECHICHI*

DE STEFANO: *pronto?*
RECHICHI: *buongiorno, come state?*
DE STEFANO: *buongiorno, bene. Senti una cosa Pino …*
RECHICHI: *prendiamo il caffè?*
DE STEFANO: ***senti … ci vediamo da te … nel primo pomeriggio***
RECHICHI: *eh*
DE STEFANO: *hai capito?*
RECHICHI: *ah, sei fuori ora?*
DE STEFANO: *sì, non andare ... Hai capito?*
… omissis…
RECHICHI: *va bene, buona giornata*
DE STEFANO: *anche a te, ciao. Non ridere assai, ah?! Ciao*
RECHICHI: *come?*
DE STEFANO: *non ridere troppo*
RECHICHI: *come non rido… perché?! (ride)*
DE STEFANO: *non ridere troppo, ciao bello*

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **1560**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 17.1.2002, alle ore 9:39, in arrivo sull'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e RECHICHI Giuseppe.

Legenda:
DE STEFANO Giovanni: *DE STEFANO*
RECHICHI Giuseppe (alias Pino): *RECHICHI*

DE STEFANO: *pronto?*
RECHICHI: *buongiorno*
DE STEFANO: *ciao, buongiorno, che fate?*
RECHICHI: *qui a Reggio sono*

DE STEFANO: *eh eh … dove?*
RECHICHI: ***dove vuoi tu posso venire***
DE STEFANO: *uhm … ci vediamo al … al "bar Veneto"*
RECHICHI: *"bar Veneto" o "Gran Caffè"?*
DE STEFANO: *no, "bar Veneto", quello là più avanti, il "Veneto Street", l'ex pizzeria*
RECHICHI: *ah, sì, sì, sì, ok*
DE STEFANO: *ciao*

Nell'ambito della medesima attività tecnica nei confronti di **DE STEFANO Giovanni cl. 1976**, sono risultati anche **contatti tra quest'ultimo e ZUMBO Giovanni, s.m.g.** (riconosciuto *inizialmente* foneticamente dai Militari operanti), dimostrando in tal modo di avere in comune con RECHICHI Giuseppe (e in un contesto prossimo all'intervento degli ZUMBO nella vicenda S.r.l. SI.CA.) la conoscenza di un esponente della criminalità organizzata (si ricordi che nei confronti di DE STEFANO Giovanni è stata emessa Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere nel novembre 2003, per fatti criminosi commessi dalla fine degli anni '90 sino al suo arresto - **cfr. All. n. 46 informativa GICO**: certificato del casellario giudiziario), l'ennesima per ZUMBO, oltre ai già menzionati PELLE Giuseppe e FICARA Giovanni. Si sottolinea che nelle conversazioni registrate i due, senza fare alcun cenno all'oggetto della chiamata, si sono limitati sempre a fissare un appuntamento in un luogo determinato, rinviando all'incontro di persona il dialogo, all'evidente fine di eludere attività di intercettazione eventualmente in corso nei loro confronti.

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **2353**, intercettata nell'ambito del Proc. Pen. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 20.2.2002, alle ore 13:30, in uscita dall'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e tale Giovanni, riconosciuto foneticamente da questa P.G., in ZUMBO Giovanni.

Legenda:

DE STEFANO: *DE STEFANO Giovanni*
ZUMBO : *ZUMBO Giovanni*

ZUMBO: *Pronto?*
DE STEFANO: *pronto, buongiorno! Giovanni?*
ZUMBO: *sì?!*
DE STEFANO: *eh, Giovanni DE STEFANO sono, come va?*
ZUMBO: *ciao Giovanni, allora?*
DE STEFANO: *scusa, ti ho disturbato?*
ZUMBO: *nooo, che disturbo, scherzi?! Dove sei?*
DE STEFANO: *tutto a posto?*
ZUMBO: *siii*
DE STEFANO: *adesso sono… sono per il Centro.*
ZUMBO: *eh, forse eri vicino al mio negozio? Per caso?*
DE STEFANO: *no… no.*
ZUMBO: *eh*
DE STEFANO: ***senti una cosa, tu pomeriggio sei libero?***
ZUMBO: *sì*
DE STEFANO: ***eh, mi dai un orario quando vuoi …***
ZUMBO: *eh, dimmi tu…*
DE STEFANO: ***… che ci vedevamo …***
ZUMBO: *… io non ho problemi…*
DE STEFANO: *no quando vuoi tu, quando vuoi tu.*
ZUMBO: *e guarda io… e alleee… cinque?!*
DE STEFANO: *alle cinque va bene. Dove ci vediamo?*
ZUMBO: ***vuoi salire là sopra, direttamente? Al Parco …***
DE STEFANO: *da te allo…*
ZUMBO: *no al Parco*
DE STEFANO: *e … e ci vediamo lì, dai.*

ZUMBO:	*allora cinque… cinque e mezza per sicurezza, Gianni.*
DE STEFANO:	*alle cinque e mezza. E salgo?!*
ZUMBO:	*cinque e mezza …*
DE STEFANO:	*e dove ci vediamo ?! Vabbò ti trovo.*
ZUMBO:	*e appena sali ... sì, chiedi di me e io sono là non ti preoccupare …*
DE STEFANO:	*va bene…*
ZUMBO:	*... in piscina.*
DE STEFANO:	*… ti ringrazio e scusa.*
ZUMBO:	*grazie a te. Ciao Giovanni.*
DE STEFANO:	*ciao, ciao*

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **2470**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 23.2.2002, alle ore 11:56, in uscita dall'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e tale Giovanni, riconosciuto foneticamente da questa P.G., in ZUMBO Giovanni.

Legenda:

DE STEFANO :	*DE STEFANO Giovanni*
ZUMBO :	*ZUMBO Giovanni*
DE STEFANO:	*pronto?*
ZUMBO:	*Giovanni che fai dormi?*
DE STEFANO:	*buongiorno. No … non …*
ZUMBO:	*buongiorno a te.*
DE STEFANO:	*come va?*
ZUMBO:	*eh, ora ti sei svegliato, dai, fino alle dieci dormivi*
DE STEFANO:	*non è vero.*
ZUMBO:	*(ride)*
DE STEFANO:	*tutto a posto?*
ZUMBO:	*sì, tutto a posto, allora?*
DE STEFANO:	*e niente. **Se vuoiii … ci possiamo vedere pure più tardi***
ZUMBO:	***eh, e alloraaa … sul tardo pomeriggio ti chiamo io?***
DE STEFANO:	*eh, mi chiami tu quando vuoi.*
ZUMBO:	*va bene.*
DE STEFANO:	*ok?*
ZUMBO:	*ciao bello*
DE STEFANO:	*grazie. Ciao, ciao.*
ZUMBO: ciao.	*Ciao.*

La conversazione che segue si è rivelata particolarmente importante ai fini dell'identificazione di ZUMBO Giovanni.
Difatti, mentre nei precedenti colloqui, la P.G. procedente ha proceduto ad un riconoscimento fonetico di ZUMBO Giovanni, gli elementi contenuti nel dialogo intercettato che segue hanno consentito al G.I.C.O. di affermare con assoluta certezza che il protagonista del dialogo con DE STEFANO Giovanni è stato proprio l'indagato ZUMBO. Difatti, dalla conversazione **2485** è emerso chiaramente che, in quel periodo, il padre del soggetto a nome "Giovanni" intercettato col DE STEFANO era certamente ricoverato in una struttura ospedaliera ("***Giovanni sono, ciao. Eh, niente sono dovuto andare in ospedale … da mio padre e sono stato …*** "). Per quanto sopra, al fine di riscontrare la circostanza palesemente espressa nell'intercettazione e, quindi, confermare definitivamente che l'interlocutore di DE STEFANO Giovanni cl. 1976, nelle conversazioni nn. 2353, 2485 e 2501, è stato proprio l'indagato ZUMBO Giovanni, in data 05/10/2011, Personale del G.I.C.O. si è recato presso l'Azienda ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria, per acquisire, in modo riservato, notizie circa gli eventuali periodi di ricovero di ZUMBO Antonino cl. 1946, padre di Giovanni. Gli accertamenti effettuati **(cfr. All. n. 49 informativa GICO**: verbale di operazioni compiute e relativi atti allegati**)** hanno dato esito positivo, poiché sono stati accertati i seguenti periodi di degenza di ZUMBO

Antonino, presso il reparto di Nefrologia dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli":
- scheda di ricovero nr. 3971: **degenza dall'01.02.2002 al 07.03.2002** per trapianto renale (**la conversazione n. 2485 di progr. è datata 23.02.2002**);
- scheda di ricovero nr. 8715: degenza dal 18.03.2002 al 21.03.2002;
- scheda di ricovero nr. 10549: degenza dal 06.04.2002 al 06.04.2002.

Si riporta di seguito la trascrizione integrale della menzionata conversazione:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **2485**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 23.2.2002, alle ore 19:19, in entrata sull'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e tale Giovanni, riconosciuto foneticamente da questa P.G., in ZUMBO Giovanni.

Legenda:
DE STEFANO : *DE STEFANO Giovanni*
ZUMBO : *ZUMBO Giovanni*

DE STEFANO: *pronto?*
ZUMBO: *Giovannino!*
DE STEFANO: *come va?*
ZUMBO: ***Giovanni sono, ciao. Eh, niente sono dovuto andare in ospedale … da mio padre e sono stato …***
DE STEFANO: ***eh, e lo so, m'immagino.***
ZUMBO: ***… un pomeriggio da mio padre.***
… omissis…
DE STEFANO: *Senti Gianni…*
ZUMBO: *eh, bello.*
DE STEFANO: ***… ehm, non lo so vuoi che ci vediamo lunedì?***
ZUMBO: *no, no … io ti chiamo domani mattina …*
DE STEFANO: *eh, mi chiami domani mattina …*
ZUMBO: ***... così vedo se riesco a liberarmi … sul tardi perché … devi dormire***
DE STEFANO: *... quando …*
ZUMBO: *... che io sono sveglio presto ... (ride)*
DE STEFANO: *tu quando …*
ZUMBO: *eh …*
DE STEFANO: *… vuoi mi fai …*
ZUMBO: *sì*
DE STEFANO: *… il mio telefono è sempre acceso …*
ZUMBO: *vabbò*
DE STEFANO: *mi fai uno squillo, ok?*
ZUMBO: *va bene, ok*
DE STEFANO: *mi dispiace, se hai bisogno mi telefoni, ok?*
ZUMBO: *grazie Giovanni.*
DE STEFANO: *tanti saluti, ciao, ciao.*
ZUMBO: *ciao, ciao, ciao.*

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progr. **2501**, intercettata nell'ambito del Proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01, in data 25.2.2002, alle ore 19:40, in entrata sull'utenza monitorata nr. 349/8765895, tra DE STEFANO Giovanni e tale Giovanni, riconosciuto foneticamente da questa P.G., in ZUMBO Giovanni.

Legenda:
DE STEFANO : *DE STEFANO Giovanni*
ZUMBO : *ZUMBO Giovanni*

DE STEFANO: *pronto?*
ZUMBO: *Giovannino bello, ciao!*

DE STEFANO: *ciao, buonasera Giovanni. Come va?*

… omissis…

ZUMBO: ***Giovannino domani pomeriggio ci vediamo?***

DE STEFANO: ***… eh, senz'altro.***

ZUMBO: *allora alle cinque?*

DE STEFANO: *alle cin…*

ZUMBO: ***tipo là al … vado allo studio ...***

DE STEFANO: ***eh, ci vediamo lì?!***

ZUMBO: *va bene.*

DE STEFANO: *ok, tanti saluti …*

ZUMBO: *ti abbraccio Giovanni*

DE STEFANO: *… ciao, ciao …*

ZUMBO: *ciao, grazie, ciao.*

DE STEFANO: *ciao*

§ 5. Il proc. pen. n. 2478/07 R.G.N.R. Mod. 21i D.D.A..

Nell'ambito del presente **proc. pen. n. 2478/07 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A.**, è stata autorizzata l'esecuzione di specifiche indagini tecniche sulle seguenti utenze ed apparecchi IMEI:

- Utenza 338-6314464, in uso a **ZUMBO Porzia Maria** (RIT 517/11);
- Utenza 339-1355349, in uso a **EMO Roberto** (RIT 517/11);
- Utenza 345-8469892, in uso a **EMO Roberto** (RIT 517/11);
- Utenza 348-3387932, in uso a **TOSCANO Maria Francesca** (RIT 595/11);
- IMEI 355437011232750, in uso a **TOSCANO Maria Francesca** (RIT 999/11);

nonché:

- l'intercettazione dei colloqui telefonici di **ZUMBO Giovanni** dalla Casa Circondariale di Milano Opera verso l'utenza fissa in uso presso l'abitazione di **TOSCANO Maria Francesca** (RIT 517/11);

- l'intercettazione ambientale delle conversazioni tra presenti all'interno dello Studio Professionale sito a Reggio Calabria, via Giulia 1, in uso all'Avv. **TOSCANO Francesca** (RIT 1269/11).

Tale attività ha consentito di accertare in modo incontestabile che le indagate TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO Porzia Maria, al di là della formale (*rectius*, fittizia) intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA., sono sempre state completamente **estranee a qualsiasi attività inerente la gestione della società ovvero la proprietà effettiva delle quote societarie** (dedicandosi la TOSCANO esclusivamente alla propria attività forense e la ZUMBO all'attività di antiquario ed a quella presso il "Colorificio ZUMBO"), ma anche pienamente consapevoli del ruolo di prestanome ricoperto nella vicenda, gestita da ZUMBO Giovanni ed EMO Roberto.

In particolare, la descritta attività di intercettazione ha consentito di acquisire numerose prove dei fatti criminosi oggetto della presente informativa allorché, in data 09.07.2011, questo Ufficio ha delegato al GICO la notifica al detenuto ZUMBO Giovanni dell'invito a rendere interrogatorio il successivo 13.07.2011 per l'ipotesi criminosa di cui agli artt. 12 *quinquies* L. n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 commessa il 30.07.2008 (data della cessione formale delle quote della S.r.l. SI.CA., al tempo intestate alle due donne, alla

S.r.l. REC.IM.), parimenti indicando nel suddetto atto i nominativi di TOSCANO Maria Francesca e di ZUMBO Porzia Maria come indagate di procedimento connesso.
Tale iniziativa ha dato origine, tra i vari protagonisti della vicenda, ad una serie di dialoghi, la cui intercettazione ha consentito di acquisire una prova granitica della fittizietà delle intestazioni esaminate in questa sede e della piena responsabilità per la fattispecie di cui all'art. 12 *quinquies*, tra gli altri, di TOSCANO Francesca e di ZUMBO Porzia Maria, con il contributo causale e consapevole dei rispettivi mariti ZUMBO Giovanni ed EMO Roberto, tutti s.m.gg.
Nel dettaglio, in data **11.07.2011, ore 14.41**, ZUMBO Giovanni, dalla Casa Circondariale di Milano Opera ove è tutt'ora detenuto, nel corso di un autorizzato colloquio telefonico con la moglie TOSCANO Francesca, le ha rappresentato di aver ricevuto la notifica di un avviso di fissazione di interrogatorio per il successivo giorno **13.7.2011**, chiedendole se anche a lei avesse ricevuto identica comunicazione, atteso che, nella copia dell'atto in suo possesso, erano indicati, unitamente al suo, i nomi della moglie TOSCANO Maria Francesca e della sorella ZUMBO Porzia Maria ("***C'è scritto il tuo nome, il nome di Luisa e io che sono imputato***"). Tale informazione (ZUMBO: "***E ma scusa, tu e Luisa 12 quinquies reato commesso ...***"; TOSCANO: "***Io e Luisa?***"; ZUMBO: "***... il 30.07.2008***"; TOSCANO: "*Ci sono pure io?*"; ZUMBO: "*Si*") ha portato i due conversanti a riflettere, nel corso della conversazione, su quale fosse lo specifico fatto oggetto dell'attenzione della A.G. e del pianificato interrogatorio. E proprio la TOSCANO --- aggiornata dallo ZUMBO sul fatto che si trattava di una intestazione fittizia che vedeva coinvolte lei stessa e la cognata ZUMBO Porzia Maria (ZUMBO: "*Mio. L'imputato sono io in un procedimento del 2007 ... che* ***ho commesso reato il 30.7 del 2008. Penso 12 quinquies dovrebbe essere intestazione fittizia di beni****. E quali so ...*"; … omissis …; TOSCANO: "*Eh ... eh ... ehm ... ma e solo tu ci sei imputato?*"; ZUMBO: "*Si*"; TOSCANO: "***E io che cosa c'entro ... io e Luisa?***"; ZUMBO: "*Non lo so Francesca, se ... se ... non ...*") --- a dimostrazione della piena consapevolezza della donna del ruolo di fittizia intestataria nell'occasione ricoperto unitamente alla sorella del marito, ha immediatamente individuato, rivelando preoccupazione, l'operazione SI.CA. quale operazione di natura illecita ed oggetto di possibili indagini delle Forze dell'Ordine, trovando peraltro il marito d'accordo (TOSCANO: "***Ma non è che il fatto là ... della ... della SI.CA.?***"; ZUMBO: "***Può darsi***" TOSCANO: "***Mamma! Vabbò***").
Nel prosieguo del dialogo, i due conversanti hanno continuato a ragionare su quale fosse l'ipotesi criminosa contestata allo ZUMBO nell'atto notificatogli, sulla base degli elementi specificati nel suddetto atto (ZUMBO: "*E perchè là dice ... eh ... uhm ... eh ... uhm ... per una quo... uhm ... eeh ... 2007 ... TOSCANO Maria Francesca, ZUMBO Porzia …*"; TOSCANO: "***Ma ... ma hanno indagato pure a me?***"; ZUMBO: "*Non lo so che co... Francesca ma che me lo domandi a me che sono ...*"; TOSCANO: "***L'hanno notificato a te, cosa c'è scritto ... leggi ... nei confronti di chi?***"; ZUMBO: "*... in carcere? Ah?*"; TOSCANO: "*Leggi! No ... non ... inc. ...*"; ZUMBO: "*Non ce l'ho.* ***12 quinquies c'è scritto****.* ***L'imputato sono io*** *e viene e mi interroga il giorno 13.7 alle ore 3... alle ore 15. E me l'hanno notificato giorno.* ***Tipo che tu e Luisa vi siete intestate qualcosa per poter essere alla mia disponibilità, questo è****. (pausa) Era un'indagine …*"; TOSCANO: "*... incompr. ...*"; ZUMBO: "*… del 2007, che ero indagato praticamente … al mo… ero inscritto al "Modello 21*").
E ancora una volta, la TOSCANO, facendo mente locale, ha messo a fuoco un'altra specifica condotta (la firma di atti da un notaio) da lei tenuta unitamente a marito e cognata, possibile oggetto di accertamenti investigativi, nuovamente dimostrando di essere perfettamente conscia di essere stata autrice, sotto le direttive di ZUMBO Giovanni, di azioni di natura criminosa aventi ad oggetto intestazioni fittizie nelle quali aveva ricoperto il ruolo di prestanome (TOSCANO: "***L'unica cosa in cui … che c'hai fatto firmare a me e a tua sorella e quando siamo andati dal notaio per quel discorso***

<u>là … di quel prestito … che cazzo era quella cosa?</u>"; ZUMBO: "*Eh. E dico qual è il reato?*"; TOSCANO: "*Dico mi auguro che non hanno non … che non … ci siamo pure io e tua sorella in questa cosa … Il reato che io sappia, non … cioè il reato non lo so che cos'è?*"; … omissis …; TOSCANO: "*… per il 13, che cosa devo trovare? Non c'ho riferimento di niente, ti avevano intestato che cosa? Cosa diceva?*"; ZUMBO: "*Francesca di nuovo la stessa domanda mi fai?*"; TOSCANO: "*Non diceva niente? L'oggetto, immobile … inc. …*"; ZUMBO: "*Non diceva niente. 12 quinquies: reato commesso il 30.7.2008. Immobili che se non ne abbiamo immobili? Che immobili hai?*"; TOSCANO: "*Non lo so*"; ZUMBO: "*E allora?*"; TOSCANO: "*Intestazione fittizia di che cosa?*"; ZUMBO: "*Ma io credo che siano … qualcosa … boh! 12 quinquies l'intestazione fitti…*"; TOSCANO: "*Fatto nel 2007? Commesso nel 2007?*"; ZUMBO: "*Sì, il … la … l'indagine … sono stato inscritto nel "Modello 21" nel 2007. E il reato l'avrei co… e … e questo reato specifico, perché il reato commesso il 30.7.2008*"; TOSCANO: "***<u>30 luglio 2008?</u>***"; ZUMBO: "*Sì*"; TOSCANO: "*Non lo so dove ci si …* ***<u>l'unico posto dove ci hai portato per forza a firmare ti ricordi che cos'era là?!</u>***"; … omissis …; ZUMBO: "*Ma chi si ricorda Francesca se era … sicuramente cose normali, perché sennò che andavamo dal notaio a firmare?! Non ho capito, cioè ti stai facendo un problema allucinante pure tu*"). In particolare, la TOSCANO --- a pieno riscontro della ricostruzione effettuata da questo Ufficio nella precedente parte di questa informativa ed in tal modo rivelando tutta la sua consapevolezza circa gli affari illeciti del marito --- ha fatto riferimento ai rapporti del marito con "soggetti" per conto dei quali lo ZUMBO aveva in passato (TOSCANO: "***<u>Te la dovevo fare dieci anni fa la morale</u>***") compiuto operazioni commerciali, ora oggetto di indagini, in cui aveva coinvolto la moglie e la sorella (TOSCANO: "*Lo so, e che io non ce la faccio più.* ***<u>Cioè hai portato una valanga di guai … per essere sempre disponibile con tutti … e per dare confidenza alla gente … Hai coinvolto pure me e forse pure tua sorella, a quanto pare</u>****. Cioè vuoi che non sia imbestialita?! Perché lo sai che ora tutto quello che è te lo menano addosso. Il problema non ... inc. ... a te. Il problema che poi, dopo che mi sono rotta il culo a lavorare … a studiare … le conseguenze sono le mie che devo andare a lavorare e a portare i soldi a casa e dei tuoi figli che sono innocenti in queste cose*"; … omissis …; ZUMBO: "*Dico, mi stai facendo la morale?*"; TOSCANO: "***<u>Te la dovevo fare 10 anni fa la morale</u>***"; ZUMBO: "*Sì, ho capito, ma dico … omissis …*"). Si evidenzia che, nel corso del dialogo, rispetto allo sfogo della moglie, preoccupata che le azioni illecite, originate ed orchestrate nel tempo dal marito e che lo vedevano in carcere da oltre un anno, ormai stessero venendo alla luce, rivelando anche altrui responsabilità (e, in particolare, proprio quella della TOSCANO), ZUMBO Giovanni non ha affatto negato le proprie "colpe" (ZUMBO: "*E se io sono 13 mesi … 12 mesi che sono …*"; TOSCANO: "*… che io non volevo venire …*"; ZUMBO: "***<u>12 mesi che sono in carcere per … non ho capito, che devo fare?!</u>***"; TOSCANO: "***<u>Per colpa tua! Per colpa tua</u>***"; ZUMBO: "***<u>Va bene</u>***"; TOSCANO: "***<u>Lo sai che è colpa tua</u>***").

Si riporta, di seguito, la trascrizione della conversazione intercettata:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica intercorsa in data 11.07.2011, dalle ore 14.41 alle ore 14.51, tra il detenuto ZUMBO Giovanni e la moglie TOSCANO Maria Francesca. Telefonata in partenza dalla Casa Circondariale di "Opera" verso l'utenza fissa in uso presso l'abitazione di TOSCANO Maria Francesca (giusto P.P. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A. - RIT 517/11).

Legenda:

Z:	*ZUMBO Giovanni;*
T:	*TOSCANO Maria Francesca.*

T:	*Pronto?*
Z:	*Eh ... ma che è?*
T:	*Che ...*

Z:	***Che mi è arrivata quest'altra carta?***
T:	*Che ti è arrivato?*
Z:	*Come che mi è arrivato? Non lo sai tu?*
T:	*No. Che ti è arrivato? Dimmi!*
Z:	*Ah?*
T:	*Dimmi! Muoviti che passa il tempo, che non ... inc. ...*
Z:	***E mi è arrivata la carta, che so, che ... di infiltrazione fittizia***
T:	*... inc ...*
Z:	***A non lo so. Io quella ... quello là ho capito. 12 quinquies credo sia quella.***
T:	*A te?*
Z:	*A me. Me l'hanno notificato!*
T:	*Eh. Per aver?*
Z:	*Ah?*
T:	*Per aver?*
Z:	*Niente, perchè non c'è scritto niente là.* ***C'è scritto il tuo nome, il nome di Luisa e io che sono imputato.***
T:	***Luisa chi ... tua sorella?***
Z:	***Sì. Il 13 salgono per farmi l'interrogatorio e tu non sai niente?***
T:	*No, il 13 di che?*
Z:	*Di luglio. Ora.*
T:	*.. inc ... ti hanno fissato l'interrogatorio già?*
Z:	*Francesca me l'hanno notificato il giorno 9*
T:	*Ah e io non sapevo niente ... omissis ... Mi sembra un po' strano 'sto fatto.*
Z:	*Eh! Eh!*
T:	*E il 13 fanno l'interrogatorio?*
Z:	*E il 13. Mi hanno ora nominato anche l'avvocato di ... d'ufficio di Milano e io sono andato in matricola e ho fatto la ... la nomina di Emanuele e di ... di MANAGÒ.*
T:	*Non lo so, io non so niente.*
A:	*Ah?*
T:	*Non so niente. Non sapevo che giorno ... di tutta 'sta cosa. Oggi che giorno è?*
Z:	*Oggi è 11.*
T:	*Domani è 12, dopodomani è l'interrogatorio?*
Z:	*Eh! Scusa agli avvocati non lo dovevano notificare?*
T:	*Infatti è un po' strano.*
Z:	*E se ... figlia che vuoi che ti dico?*
T:	*Hanno fissato l'interrogatorio là a Milano?!*
Z:	*Sì. Giorno 13*
T:	*A va bene. Va bene.*
Z:	*E va beh ... no, va bene che cosa?! Come fanno a non saperlo, scusa, gli avvocati. Come non ti hanno notificato neanche a te?*
T:	*È strano infatti, è un po' strano.*
Z:	*Ma c'è scritto ...*
T:	*Scusa un attimo che sta piangendo Nino*
Z:	*Sì*
T:	*... omissis ... Ti passo il bambino e ci vediamo giorno 13, dai.*
Z:	*Che cosa? Pronto?*
T:	*Eh.*
Z:	*Eh. E scusa e non sapete niente ...*
T:	*se c'è l'interrogatorio ... eh ...*
Z:	***E ma scusa, tu e Luisa 12 quinquies reato commesso ...***
T:	***Io e Luisa?***
Z:	***... il 30.07.2008***
T:	***ci sono pure io?***
Z:	***Sì.***
T:	***Pure io ci sono?***
Z:	***Sì***
T:	*E l'interrogatorio di chi? Tuo?*
Z:	***Mio. L'imputato sono io in un procedimento del 2007 ... che ho commesso reato il 30.7 del 2008. Penso 12 quinquies dovrebbe essere intestazione fittizia di beni. E quali so ...***
T:	*... inc. ... li avvocati, perchè è un procedimento nuovo non sono nominati.*
Z:	*Come non sono no ...*

T:	***Eh ... eh ... ehm ... ma e solo tu ci sei imputato?***
Z:	***Sì****.*
T:	***E io che cosa c'entro ... io e Luisa?***
Z:	*Non lo so Francesca, se ... se ... non ...*
T:	***Ma non è che il fatto là ... della ... della SI.CA.?***
Z:	***Può darsi****.*
T:	***Mamma! Vabbò****.*
Z:	*E mamma che? Perchè che c'è che non l'ho capito? Mamma che cosa?*
T:	*Va bene.*
Z:	*Quali sono ...*
T:	*Ora parla col bambino che sta piangendo e poi chiamiamo Emanuele.*
Z:	*Sì. Nino!*
T:	*È a Milano, no? L'interrogatorio*
Z:	*Sì.Sì.*
	... omissis ...
Z:	*Ma scusa com'è che non lo sapevi?*
T:	*Ma ti hanno nominato un avvocato d'ufficio, allora forse?*
Z:	*Sì.*
T:	*Io come faccio a saperlo?*
Z:	***E perchè là dice ... eh ... uhm ... eh ... uhm ... per una quo... uhm ... eeh ... 2007 ... TOSCANO Maria Francesca, ZUMBO Porzia …***
T:	***Ma ... ma hanno indagato pure a me?***
Z:	***Non lo so che co... Francesca ma che me lo domandi a me che sono ...***
T:	***L'hanno notificato a te, cosa c'è scritto ... leggi ... nei confronti di chi?***
Z:	***... in carcere? Ah?***
T:	*Leggi! No ... non ... inc. ...*
Z:	*Non ce l'ho. 12 quinquies c'è scritto. L'imputato sono io e viene e mi interroga il giorno 13.7 alle ore 3... alle ore 15. E me l'hanno notificato giorno.* ***Tipo che tu e Luisa vi siete intestate qualcosa per poter essere alla mia disponibilità, questo è. (pausa) Era un'indagine …***
T:	*... inc. ...*
Z:	*… del 2007, che ero indagato praticamente … al mo… ero inscritto al "modello 21"*
T:	***L'unica cosa in cui … che c'hai fatto firmare a me e a tua sorella e quando siamo andati dal notaio per quel discorso là … di quel prestito … che cazzo era quella cosa?***
Z:	*Eh. E dico qual è il reato?*
T:	*Dico mi auguro che non hanno non …. che non … ci siamo pure io e tua sorella in questa cosa … Il reato che io sappia, non … cioè il reato non lo so che cos'è?*
Z:	*Eh.*
T:	*Vagli a spiegare poi.*
Z:	*eh.*
T:	*Io non lo so, se non leggo io non lo so.*
Z:	*Eh, un foglio è Francesca, non è che m'hanno notificato nient'altro. Un foglio … Quello che ti sto dicendo … quello che ti sto dicendo c'è scritto.*
T:	*No, mi auguro che non siamo … che non siamo indagate né … anche io e tua sorella. Me lo auguro.*
Z:	*Che poi … che si …*
T:	*Non lo so. Ma da dove parte da Reggio Calabria?*
Z:	*Sì … D.D.A. di Reggio Calabria.*
T:	*E chi è? Dottore …*
Z:	*La Dr.ssa RO… PIGNATONE l'ha firmata. Dr.ssa RONCHI mi ha fatto la nomina dell'avvocato d'ufficio*
T:	*La RONCHI?*
Z:	*Sì.*
T:	*Boh, non lo so. Ora chiamo Emanuele e lo informo di questa cosa. Anche se comunque l'interrogatorio dovrebbe essere notificato pure agli avvocati. Però se già sai che è il 13 …*
Z:	*Eh.*
T:	*… e oggi è 11 e domani è 12 …*
Z:	*Eh.*
T:	*Lo notificano domani. Domani per dopodomani.*
Z:	*Eh, e come vengono gli avvocati?*

T:	*Però non dice niente … Non c'è un riferimento? Se io devo trovare documentazione …*
Z:	*Eh.*
T:	*… per il 13, che cosa devo trovare? Non c'ho riferimento di niente, ti avevano intestato che cosa? Cosa diceva?*
Z:	*Francesca di nuovo la stessa domanda mi fai?*
T:	*Non diceva niente? L'oggetto, immobile … inc. …*
Z:	*Non diceva niente. 12 quinquies: reato commesso il 30.7.2008. Immobili che se non ne abbiamo immobili? Che immobili hai?*
T:	*Non lo so.*
Z:	*E allora?*
T:	***Intestazione fittizia di che cosa?***
Z:	***Ma io credo che siano … qualcosa … boh! 12 quinquies l'intestazione fitti…***
T:	***Fatto nel 2007? Commesso nel 2007?***
Z:	***Sì, il … la … l'indagine … sono stato inscritto nel "Modello 21" nel 2007. E il reato l'avrei co… e … e questo reato specifico, perché il reato commesso il 30.7.2008***
T:	***30 luglio 2008?***
Z:	*Sì*
T:	***Non lo so dove ci si … l'unico posto dove ci hai portato per forza a firmare ti ricordi che cos'era là?!***
Z:	*Per forza?*
T:	*... inc. ...*
Z:	*Ah sì… quando… quando vi ho frustato sì …*
T:	***Sì, quando ti ho detto io "lascia perdere 'ste cose"***
Z:	*Eh. E vabbè, ma dico qua … ma qual è il reato? Cioè ancora non …*
T:	***Non lo so. Che cosa abbiamo fatto … che cosa abbiamo firmato dal notaio?***
Z:	*Ma chi si ricorda Francesca se era … sicuramente cose normali, perché sennò che andavamo dal notaio a firmare?! Non ho capito, cioè ti stai facendo un problema allucinante pure tu.*
T:	*Lo so, e che io non ce la faccio più. Cioè **hai portato una valanga di guai … per essere sempre disponibile con tutti … e per dare confidenza alla gente … Hai coinvolto pure me e forse pure tua sorella a quanto pare**. Cioè vuoi che non sia imbestialita?! Perché lo sai che ora tutto quello che è te lo menano addosso. Il problema non ... inc. ... a te. Il problema che poi, dopo che mi sono rotta il culo a lavorare … a studiare … le conseguenze sono le mie che devo andare a lavorare e a portare i soldi a casa e dei tuoi figli che sono innocenti in queste cose.*
Z:	*Uhm. E ora dico che mi stai facendo la … la morale …*
T:	*Hai capito? Eh. La morale …*
Z:	*Dico, mi stai facendo la morale?*
T:	***Te la dovevo fare 10 anni fa la morale**.*
Z:	*Sì, ho capito, ma dico … ora per quale motivo mi stai dicendo tutte queste cose, 'ste cattiverie. Fammi capire.*
T:	*Ma non sono cattiverie …*
Z:	*Eh.*
T:	*Non sono cattiverie. **Perché tu ti ricordi che quando … inc. ...***
Z:	*E se io sono 13 mesi … 12 mesi che sono …*
T:	***… che io non volevo venire …***
Z:	***12 mesi che sono in carcere per … non ho capito, che devo fare?!***
T:	***Per colpa tua! Per colpa tua**.*
Z:	***Va bene**.*
T:	***Lo sai che è colpa tua**.*
Z:	*Okay, ciao.*

In sintesi, la conversazione esaminata ha confermato definitivamente quanto sopra ricostruito:

- **la intestazione** delle quote della SI.CA. a TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO è stata **fittizia**;

- la intestazione fittizia delle quote della SI.CA. a TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO Porzia Maria si è realizzata attraverso **il contributo causale, consapevole e determinante di ZUMBO Giovanni** (e, come di dirà, di EMO Roberto), quale **concorrente nei fatti criminosi della fittizia intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA alla TOSCANO ed alla ZUMBO** (e, successivamente alla S.r.l. REC.IM di RECHICHI Antonino e Giovanni), *dominus* della operazione e legato da rapporti con i reali proprietari della attività imprenditoriale oggetto della operazione stessa;
- TOSCANO Maria Francesca e, come si vedrà meglio, ZUMBO Porzia Maria, hanno consapevolmente ricoperto il ruolo di prestanome, non avendo alcun potere di fatto entro la S.r.l. SI.CA. nonostante la formale intestazione delle quote e limitandosi ad apporre firme sulle carte predisposte da ZUMBO Giovanni (e, come si dirà, da EMO Roberto).

Continuando nell'esame degli esiti dell'attività di intercettazione espletata da questo G.I.C.O., deve evidenziarsi che, dopo la conversazione con il marito, che le ha suscitato come visto non poche preoccupazioni per via del riferimento ad un suo coinvolgimento nei fatti oggetto di attenzione da parte degli inquirenti, **alle successive ore 15.26 dello stesso 11.07.2011**, la TOSCANO ha immediatamente contattato telefonicamente la cognata ZUMBO Porzia Maria, per aggiornarla della sgradita novità.
Tale dialogo ha costituito formidabile prova della responsabilità delle donne per i fatti criminosi oggetto della presente indagine, in quanto ha dimostrato che le due indagate, con riferimento alla articolata operazione SI.CA., su richiesta di ZUMBO Giovanni, hanno consapevolmente svolto il ruolo di prestanome, ben sapendo di fare un "favore" ad altri soggetti, legati con lo ZUMBO da rapporti di natura illecita (si ricordi l'affermazione della TOSCANO nella precedente conversazione: "*… hai portato una valanga di guai … per essere sempre disponibile con tutti … e per dare confidenza alla gente … omissis … Te la dovevo fare 10 anni fa la morale*") e reali gestori e proprietari dell'attività imprenditoriale (TOSCANO: "***Noi abbiamo firmato un atto dal notaio ... spiegare, cioè, il motivo inesistente, perché ... era inesistente alla fine ... il motivo ...***"; ZUMBO Porzia: "***Si***"; TOSCANO: "***... era il favore, che il notaio è rimasto a bocca aperta, che Giovanni gli faceva a loro, coinvolgendo anche noi***"). Dalle parole delle donne è emerso, dunque, pienamente sussistente, all'epoca del compimento dei fatti, il dolo specifico del reato di cui all'art. 12 *quinquies* L. n. 356 del 1992.
Come già nella conversazione con ZUMBO Giovanni, la TOSCANO ha fatto riferimento all'incontro dal notaio (TOSCANO: "*… omissis …* ***per un reato commesso nel 2008****. Mi viene di pensare* ***quando ci ha portato dal notaio a firmare per la ... per la SI.CA.****, ti ricordi?*"; ZUMBO Porzia: "*Eh! …*"), indicando il marito quale *dominus* dell'operazione, avendo lo stesso "*portato*" le due donne dal notaio a "*firmare per la SI.CA.*", nonostante la titubanza iniziale manifestata dalla stessa TOSCANO ("***... quel giorno maledetto, quel ... tu ti ricordi quel giorno maledetto che io facevo <<io non voglio firmare niente ... io favori non gliene faccio a nessuno in cambio di niente>>, ti ricordi? No?***"), che poi aveva ceduto alle resistenze, unitamente a ZUMBO Porzia Maria, di fronte alle rassicurazioni di ZUMBO Giovanni (TOSCANO: "***Ha fatto tutte quelle storie: <<non c'è niente, non ... è una cosa di niente>>***").
Nel corso del dialogo, la TOSCANO, così come la ZUMBO, hanno dimostrato di essere perfettamente informate della identità di uno dei soggetti "beneficiari" del "favore" della indicazione dei loro nominativi come fittizie intestatarie delle quote della S.r.l. SI.CA., indicandolo nel RECHICHI Giuseppe e molto lucidamente collegando la vicenda passata al suo recente arresto per fatti di criminalità organizzata (TOSCANO: "***... perché probabilmente indagavano Pino RECHICHI, tant'è che oggi ...***"; ZUMBO Porzia: "***Si***"; TOSCANO: "***... quest'anno l'hanno arrestato ...***"; ZUMBO Porzia: "***Eh!***"; TOSCANO: "*E hanno fatto l'indagine pure su queste cose*"; ZUMBO Porzia: "*Eh! ...*").

A fronte della enorme preoccupazione di praticamente certi guai giudiziari (TOSCANO: "*Una valanga di guai, una valanga! Non ne posso più! Pure questo ci mancava ...*"; … omissis …; TOSCANO: "***E' impossibile che l'imputato è lui e non siamo niente noi, cioè non è possibile! Quanto prima ci arriva qualche carta***"; ZUMBO Porzia: "*Mamma mia! Vedete voi "figghioli". Figlia, che vuoi che ti dica, Francesca ...*"), comprensibile psicologicamente il tentativo di farsi coraggio ridimensionando le condotte tenute (TOSCANO: "***Ora vaglielo a spiegare che noi eravamo soltanto dei deficienti, capito ...***"; ZUMBO Porzia: "*Eh!*"; TOSCANO: "***... deficienti che abbiamo ascoltato a lui***"), tuttavia perfettamente integranti elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie incriminatrice, con conseguente necessità di ricercare una qualche giustificazione alle stesse condotte (ZUMBO Porzia: "***E quindi come ci giustifichiamo ora noi?***"), circostanza emblematica della consapevolezza delle indagate delle loro responsabilità penali (TOSCANO: "*Guarda, per favore ... mi viene da piangere, ti dico solo che mi viene da piangere, solo quello*").
Fondamentale il passaggio del dialogo in cui le due donne hanno affermato che, oltre a ZUMBO Giovanni, **anche EMO Roberto, marito della ZUMBO, era stato a perfetta conoscenza della natura dell'affare ed aveva partecipato alla predisposizione di importanti aspetti della operazione** cui le due indagate erano state invitate a prestarsi (ZUMBO Porzia: "*… Io non mi ricordo neanche com'è questa storia, perché ci siamo andati, che cos'era, non mi ricordo niente*"; TOSCANO: "*No, ho trovato l'atto. Ma l'atto l'abbiamo ...*"; ZUMBO Porzia: "*Eh!*"; TOSCANO: "*... fatto dal notaio ... dal notaio, da CASTELLANI l'abbiamo fatto ...*"; ZUMBO Porzia: "*Eh! E che cosa abbiamo fatto?*"; TOSCANO: "*Ma che so che cos'era ... una cessione di quote ...*"; ZUMBO Porzia: "***Eh!***"; TOSCANO: "*Non lo so, po...*"; ZUMBO Porzia: "*Ma perché mi pare che lui era amministratore ...*"; TOSCANO: "*... poi vediamo, parliamo con Roberto (EMO Roberto, n.d.r.). Lui era l'amministratore, sì, era l'amministratore, **poi mi pare che per un periodo Roberto gli aveva fatto un contratto di gestione di azienda per conto altrui**, ti ricordi?*"; ZUMBO Porzia: "*Sì, qualcosa del genere era, sì*"; TOSCANO: "*Era una cosa del genere ...*"), nonché all'incontro dal notaio (TOSCANO: "***Devo parlare con Roberto perché io non mi ricordo. Certo, c'era pure Roberto***"); dunque, la intestazione fittizia delle quote della SI.CA. a TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO Porzia Maria si è realizzata anche attraverso **il contributo causale, consapevole e determinante di EMO Roberto**, quale **concorrente nei fatti criminosi della fittizia intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA alla TOSCANO ed alla ZUMBO** (e, successivamente alla S.r.l. REC.IM di RECHICHI Antonino e Giovanni).

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione intercettata:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica di cui al progr. **1799**, intercettata nell'ambito del R.I.T. 517/11, in data 11.7.2011, alle ore 15:26, in entrata sull'utenza monitorata n. 338-6314464 in uso a ZUMBO Porzia Maria ed in uscita dall'utenza n. 348-3387932 in uso a TOSCANO Maria Francesca:

TOSCANO:	*Luisa?*
ZUMBO:	*Ehi, dimmi bella.*
TOSCANO:	*Sen... Sei a mare?*
ZUMBO:	*Sì, a "L'Oasi" sono.*
TOSCANO:	*Ah, no perché ... incompr. … non rispondevi ...* ***Ha chiamato Giovanni ...***
ZUMBO:	*Eh!*
TOSCANO:	***... con un'altra bella notizia, che gli hanno notificato ...***
ZUMBO:	*Quale?*
TOSCANO:	***... il "12 quinquies", un'intestazione fittizia di beni, ci siamo io e te anche.***

ZUMBO:	***In che cosa?***
TOSCANO:	***Un ... un "12 quinquies", un'intestazione fittizia ... quella che gli hanno fatto allaaaaa ... a COTRONEO ... per un reato commesso nel 2008. Mi viene di pensare quando ci ha portato dal notaio a firmare per la ... per la SI.CA., ti ricordi?***
ZUMBO:	***Eh! E ora?***
TOSCANO:	***Eh! E ora lui il 13 c'ha un altro interrogatorio a Milano ...***
ZUMBO:	*Eh!*
TOSCANO:	***E ... e non sapevo niente, e non so io e te in che qualità siamo in questo processo.***
ZUMBO:	***E come ... che ci devono, che ci chiamano?!***
TOSCANO:	***Non so niente, me l'ha appena detto! Io sono andata su tutte le furie.***
ZUMBO:	***(breve pausa) Mamma mia!***
TOSCANO:	***Una valanga di guai, una valanga! Non ne posso più! Pure questo ci mancava ...***
ZUMBO:	***E ma ... qual è questo ...***
TOSCANO:	***... quel giorno maledetto, quel ... tu ti ricordi quel giorno maledetto che io facevo <<io non voglio firmare niente ... lo favori non gliene faccio a nessuno in cambio di niente>>, ti ricordi? No?***
ZUMBO:	***Sì****.*
TOSCANO:	***Ha fatto tutte quelle storie: <<non c'è niente, non ... è una cosa di niente>> ... a là … che ero pazzo, che ero questo ... perché probabilmente indagavano Pino RECHICHI, tant'è che oggi ...***
ZUMBO:	***Sì.***
TOSCANO:	***... quest'anno l'hanno arrestato ...***
ZUMBO:	*Eh!*
TOSCANO:	***E hanno fatto l'indagine pure su queste cose.***
ZUMBO:	***Eh! E quindi ...***
TOSCANO:	***Ora vaglielo a spiegare che noi eravamo soltanto dei deficienti, capito ...***
ZUMBO:	*Eh!*
TOSCANO:	***... deficienti che abbiamo ascoltato a lui.***
ZUMBO:	***E quindi come ci giustifichiamo ora noi?***
TOSCANO:	***Non lo so. Noi abbiamo firmato un atto dal notaio ... spiegare, cioè, il motivo inesistente, perché ... era inesistente alla fine ... il motivo ...***
ZUMBO:	***Sì.***
TOSCANO:	***... era il favore, che il notaio è rimasto a bocca aperta, che Giovanni gli faceva a loro, coinvolgendo anche noi.***
ZUMBO:	***Mamma mia!***
TOSCANO:	*Guarda, per favore ... mi viene da piangere, ti dico solo che mi viene da piangere, solo quello.*
ZUMBO:	*E ma ora tu hai modo di vedere questa cosa?*
TOSCANO:	*Ora non lo so, non lo so. Perché siccome è un procedimento diverso da quello che gli hanno notificato, tant'è che gli avevano messo d'u... d'ufficio l'avvocato eccetera, eccetera ...*
ZUMBO:	*Eh.*
TOSCANO:	*... lui mi diceva che ha fatto la nomina degli avvocati, ma evidentemente ancora non gli è stato notificato niente sennò Emanuele (Avv. GENOVESE Emanuele , n.d.r.) non mi chiamavano dallo "Studio Managò"?*
ZUMBO:	*Eh, quindi chiamano ...*
TOSCANO:	*Lui sa che gli hanno notificato l'avviso d'interrogatorio giorno 13, dopodomani ... a Milano.*
ZUMBO:	***Mamma mia! Ma quindi chiameranno lui e a noi ci chiameranno quando lo processano?!***
TOSCANO:	***Non lo so!!! Non so neanche ... non so neanche se siamo coimputa... non so niente, se siamo indagati, se siamo imputati pure no... non so niente.***
ZUMBO:	***E non ci doveva arrivare qualcosa a noi se già eravamo imputati ...***
TOSCANO:	***Sì, certo, certo.***
ZUMBO:	***Mamma mia! Vedete voi "figghioli"***
TOSCANO:	***Guarda, guarda tu ... guarda tu che macello, che sfacelo che ha combinato, sempre per la ... la sua testa.***

ZUMBO:	***Vabbè, fammi sapere ... eeeh ... perché devo anda... Io non mi ricordo neanche com'è questa storia, perché ci siamo andati, che cos'era, non mi ricordo niente.***
TOSCANO:	***No, ho trovato l'atto. Ma l'atto l'abbiamo ...***
ZUMBO:	*Eh!*
TOSCANO:	***... fatto dal notaio ... dal notaio, da CASTELLANI l'abbiamo fatto ...***
ZUMBO:	***Eh! E che cosa abbiamo fatto?***
TOSCANO:	***Ma che so che cos'era ... una cessione di quote ...***
ZUMBO:	*Eh!*
TOSCANO:	***Non lo so, po...***
ZUMBO:	***Ma perché mi pare che lui era amministratore ...***
TOSCANO:	***... poi vediamo, parliamo con Roberto (EMO Roberto, n.d.r.). Lui era l'amministratore, sì, era l'amministratore, poi mi pare che per un periodo Roberto gli aveva fatto un contratto di gestione di azienda per conto altrui, ti ricordi?***
ZUMBO:	***Sì, qualcosa del genere era, sì.***
TOSCANO:	***Era una cosa del genere ...***
ZUMBO:	***Ma scusa non puoi parlare con Roberto, non c'è sopra?***
TOSCANO:	*Ma io ... ma se io prima non so ... cioè ...*
ZUMBO:	*Certo.*
TOSCANO:	*Roberto sopra ... è a Reggio?*
ZUMBO:	***Sì, Roberto è a Reggio. O è sopra se non se n'è andato oppure è allo studio. Magari si ricorda qualcosa in più.***
TOSCANO:	***Ma io ho una ... una fotocopia dell'atto qua ...***
ZUMBO:	*Eh!*
TOSCANO:	*... però co... così che ... che ne so io... che cosa ... che cosa ... boh ... non lo so guarda... non lo so*
ZUMBO:	*Ma lui che ti ha detto che noi ...*
TOSCANO:	*Mi viene solo da ammazzarmi.*
ZUMBO:	***... siamo … ci chiamano come testimoni, che siamo ...***
TOSCANO:	*Non lo so che cosa dice ... tu ... o lu... io o Luisa che "cosa dici no però ... capito che l'imputato sono io, me l'hanno notificato solo a me"*
ZUMBO:	*Quindi ... incompr. …*
TOSCANO:	***… incompr. … tua sore... "Io e tua sorella che cosa siamo, cosa c'è scritto?", "Ah, non lo so due righe, non c'era scritto niente"***
ZUMBO:	***Mamma!***
TOSCANO:	***E' impossibile che l'imputato è lui e non siamo niente noi, cioè non è possibile! Quanto prima ci arriva qualche carta.***
ZUMBO:	***Mamma mia! Vedete voi "figghioli". Figlia, che vuoi che ti dica, Francesca dimmi ...***
TOSCANO:	*Non lo so, io ora sto cercando di rintracciare Emanuele per vedere ... incompr. …*
ZUMBO:	*E poi vedi ... incompr. … Va bene ...*
TOSCANO:	***Devo parlare con Roberto perché io non mi ricordo. Certo, c'era pure Roberto***
ZUMBO:	*E ma lui guarda ... lui era a casa fino a poco fa, l'ho lasciato a casa e poi andava allo studio. Vai da lui. Va bene?*
TOSCANO:	*Dunque ... ora ... penso che a quest'ora se n'è andato già dallo studio.*
ZUMBO:	*Ma tu sei a casa?*
TOSCANO:	*Sì.*
ZUMBO:	*E prova a salire sennò ...*
TOSCANO:	*Ho telefonato, non mi rispondeva se era ancora a casa?*
ZUMBO:	*Può essere pure che dormiva. Non lo so Francesca, perché io alle due quando sono scesa l'ho lasciato a casa e mi ha detto...*
TOSCANO:	*Ora lo provo a chiamare.*
ZUMBO:	*Uhm, vedi, sennò se n'è andato allo studio.*
TOSCANO:	*Sennò stasera ... ne parliamo poi quando torna.*

Il pieno coinvolgimento di EMO Roberto nella complessa operazione illecita avente ad oggetto la S.r.l. SI.CA. è stato definitivamente acclarato attraverso la intercettazione della conversazione delle successive **ore 17,30 dello stesso 11.7.2011**, quando TOSCANO Francesca ha contattato l'EMO, riferendogli la preoccupante situazione.

Preliminarmente, si intende evidenziare che tutto il dialogo --- contenuto, tono, riferimenti --- è stato posto in essere dai due conversanti (soprattutto grazie alla scaltrezza di EMO Roberto: "***... Francesca poi ne parliamo di persona come te lo devo dire, eh!*** *… omissis … Ma, ma non c'entra niente con ... niente di losco (ride)*") osservando la cautela di rinviare ad un successivo incontro di persona l'approfondimento delle questioni (TOSCANO: "*Va bene, dai. L'importante è che tu ... non lo so, che mi spieghi questa cosa, perché ... uhm ... io non so che devo dire, cioè com... perché ho le idee un po' confuse*"), riservando allo scambio telefonico una ricostruzione dei fatti palesemente incongruente rispetto alla oggettiva successione degli eventi [si ricordi: a) in data 19/11/2001, costituzione della S.r.l. SI.CA. con LAVILLA Maurizio e Antonio formali intestatari delle quote; b) in data 24/11/2001, contratto di affitto dell'azienda della S.r.l. COM.EDIL dei fratelli RECHICHI Giuseppe e Rosario Giovanni da parte della S.r.l. SI.CA.; c) in data 10/12/2002, **cessione delle quote della S.r.l. SI.CA. dai fratelli LAVILLA a TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO Porzia Maria**; d) in data 30/07/2008, cessione delle quote della S.r.l. SI.CA. da TOSCANO e ZUMBO alla S.r.l. REC.IM. dei fratelli Antonino e Giovanni RECHICHI, figli di RECHICHI Giuseppe] e, precisamente, basata su di una asserita necessità di RECHICHI Giuseppe di intestare le quote della S.r.l. SI.CA. (perché mai se le quote erano dei LAVILLA?!) alla TOSCANO ed alla ZUMBO essendo protestato e non potendo perciò a proprio nome ottenere un mutuo dal Monte dei Paschi di Siena (EMO: "***Hanno raggiunto un accordo cioè ... commerciale nel senso: va bene, lui fa l'amministratore e ... e fiduciariamente, visto che loro non potevano ottenere il prestito del Monte dei Paschi ... Eh. Allora ... le quote ve le siete intestate tu e Luisa … omissis … Però la garanzia era che Giovanni faceva l'amministratore, cioè per non mettervi nei guai***") e della conseguente restituzione al RECHICHI (ma le quote della S.r.l. SI.CA. non sono state acquistate dalla S.r.l. REC.IM?!) una volta ottenuto tale mutuo con i nominativi della TOSCANO e della ZUMBO (EMO: "***Dopodiché il Monte dei Paschi ha deliberato il prestito, perché a loro non gliel'avrebbe mai fatto, perché erano protestati, loro hanno potuto acquistare questo, cioè acquistare, rientrare in possesso dell'immobile, là, del "DiperDi" … Abbiamo fatto l'operazione e a quel punto noi non c'era più bisogno che ... tu e Luisa resta... restavate soci e le quote sono tornate a lui***"), il tutto in cambio del diventare la S.r.l. SI.CA. cliente dello studio di EMO Roberto e ZUMBO Giovanni (TOSCANO: "***Il tornaconto qual era?! Che lui faceva l'amministratore e ... e prendeva lo stipendio e la contabilità dello studio ... questo era?***"; EMO: "***Sì. Sì. Sì***"), circostanza che poi (ovviamente!) non si è mai verificata (TOSCANO: "*Esatto. E Giovanni amministrava ...*"; EMO: "*Sì*"; TOSCANO: "*... e lo studio teneva la contabilità. Questi erano gli accordi, giusto?*"; EMO: "***Sì, solo che poi la contabilità ... non l'ha tenuta lo studio***").

Non immaginando che l'indagine avesse ad oggetto l'intera operazione relativa alla attività imprenditoriale sita in via Vecchia Provinciale Archi n. 7, nel dialogo intercettato, tenuto conto di quanto in precedenza comunicato alla TOSCANO da ZUMBO Giovanni in merito all'atto notificatogli ed indicante un fatto criminoso commesso a luglio 2008 (TOSCANO: "***E io ... io presumo che sia quella cosa che abbiamo firmato dal notaio, là della SI.CA …***"; EMO: "*Eh*"; TOSCANO: "***... perché corrisponde il periodo, parla del 2008 e ci siamo io e Luisa***"), i due conversanti si sono concentrati su tale momento (culminante con la cessione delle quote della S.r.l. SI.CA. alla S.r.l. REC.IM. dei figli di RECHICHI Giuseppe a nome Antonino e Giovanni), ricostruendo la vicenda per come ZUMBO Giovanni avrebbe poi dovuto spiegarla agli inquirenti (TOSCANO: "***Ora io dico … lui non sarà in grado di ... di dire queste co... perché gli hanno fissato l'interrogatorio giorno 13 ora****, quindi si avvarrà della facoltà di non rispondere. Poi, comunque,* ***questa situazione qua gliela si deve spiegare anche agli avvocati …***") e ben sapendo come necessario cercare di impostare la difesa (TOSCANO: "… *perché io ... io ...* ***io dico il 12 quinquies sussiste quando uno ti intesta fittiziamente delle quote al fine di eludere***

una misura di prevenzione, ma all'epoca loro mica erano ... avevano dei reati contestati*. Non avevano niente … incompr. …*").

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione intercettata:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal prog. n. **2687**, intercettata nell'ambito del R.I.T. 517/11, in data 11.7.2011, alle ore 17:33, in uscita dall'utenza n. 339-1355349, in uso a EMO Roberto ed in entrata sull'utenza n. 348-3387932 in uso a TOSCANO Maria Francesca.

Legenda:

T:	*TOSCANO Francesca*
E:	*Roberto EMO.*
T:	*Roberto.*
E:	*Francesca.*
T:	*Ma ti ha chiamato Luisa?*
E:	*Sì, ma mi ha detto ... non mi ha detto nulla.*
T:	***Eh ... gli hanno notificato a Giovanni, che me l'ha detto oggi al telefono, il 12 quinquies ... un'intestazione fi...****.*
E:	*Come?*
T:	***Il 12 quinquies che è un'intestazione fittizia, come gli avevano fatto a Gianluca COTRONEO ...***
E:	*Eh!*
T:	***Là per quelle quote e storie varie e dice che ci siamo ...***
E:	*Quali quote?*
T:	*Ti ricordi quando... hanno arrestato a Gianluca per il 12 quinques, l'interposizione fittizia di ... di ... di ... eccetera, eccetera ...*
E:	*Eh! Ho capito ma quali quote?*
T:	***E io ... io presumo che sia quella cosa che abbiamo firmato dal notaio, là della Sl.CA …***
E:	*Eh.*
T:	***... perché corrisponde il periodo, parla del 2008 e ci siamo io e Luisa****.*
E:	*Eh.*
T:	*E non so se rispondiamo in concorso, perché a noi non c'è stato notificato ancora niente.*
E:	*Uhm!*
T:	*Ora io quella situazione me la ricordo, però me la ricordo molto vagamente, perché io ricordo che tutto è nato da ... da quella ... uhm ... specie di ... di ... di gestione per conto altrui, ti ricordi che si era fatta allo studio?*
E:	*Sì.*
T:	*Eh. Poi da lì c'erano l'intestazione delle quote, poi siamo andati dal notaio, tutto quel bordello là, quell'atto ... per il fatto del mutuo che loro dovevano ripianare i debiti. Ti ricordi tutta 'sta storia qua?*
E:	*Sì, ma era solo una questione di debiti, cioè che poiiiii... in effetti Giovanni amministrava là.*
T:	***Allora, io ricordo che quando tu hai fatto non so che tipo di contratto era, che tipo che era un patto fiduciario, non so che cos'era quella cosa là... che tu l'a... l'avevi trovato questa forma in modo che ... che Giovanni amministra...***
E:	***Un'intestazione fiduciaria****.*
T:	*Esatto. Dove* ***io e Luisa avevamo il 50% delle quote, giusto? Della Sl.CA.***
E:	*Sì. Sì.*
T:	***Esatto. E Giovanni amministrava...***
E:	***Sì.***
T:	***... e lo studio teneva la contabilità. Questi erano gli accordi, giusto?***
E:	***Sì, solo che poi la contabilità... non l'ha tenuta lo studio.***
T:	*E se... però voglio dire era tu... tutto lecito, giusto?*
E:	*Sì, se si è fatto firmare quella carta Giovanni, perché gli... gli abbiamo chiesto 700 volte, Francesca, non so se ti ricordi.*
T:	*Sì, l'hanno svincolata la fidejussione, me l'hanno notificato poi la Banca.*

E:	*No, no, no... la... la... il contratto diii... di fido non... il contratto fiduciario.*
T:	***Il contratto fiduciario?***
E:	***Ti ricordi... eh... le guerre con Giovanni "fattelo firmare"***
T:	*ma lui... lui ad oggi ancora, nonostante loro dicono che hanno sostituito l'amministratore, ancora risulta lui amministratore...*
E:	*Eh.*
T:	*Lui come risultava amministratore?! Sicuramente ha firmato qualcosa.*
E:	*Sìì... no, il contratto fiduciario! Nel sensooo... eeehm...*
T:	*E... era una scrittura privata?*
E:	***Hanno raggiunto un accordo cioè... commerciale nel senso: va bene, lui fa l'amministratore e... e fiduciariamente, visto che loro non potevano ottenere il prestito del Monte dei Paschi**...*
T:	*Esatto.*
E:	*Eh. Allora... le quote ve le siete intestate tu e Luisa. E questo (inc.le) no?!*
T:	*Esatto, ma era una scrittura privata?!*
E:	*Sì, ma gliel'avevamo data a Giova... **non ti ricordi che facevamo la guerra "ma fattela firmare, fattela firmare" e lui al solito "ma sì, non ti preoccupare"***
T:	*Ma è una scrittura privata o una scrittura privata registrata?*
E:	*No, no privata era.*
T:	*Era una scrittura privata.*
E:	*Sì.*
T:	*Eh. Dopodiché lui... in che qualità faceva l'amministratore di quella... in qualità di... cioè in virtù di questooo... accordo fiduciario?!*
E:	*Sì. Sì. Certo. Certo.*
T:	*Faceva l'amministratore, quindi...*
E:	*Siccome c'era quest'accordo fiduciario dice "allora amministro io, perché... sono mia sorella e mia moglie, quindi amministro io per non creargli problemi".*
T:	*Ma quindi il fatto che lui fosse amministratore penso che poi c'è stata un'assemblea dei soci e quant'altro, no?*
E:	*Certo!*
T:	*Non m'interessa (La TOSCANO si rivolge ad Antonino LAGANÀ, il quale si trova in sua compagnia, n.d.r.) Eeeehm!! (breve pausa) Esatto! Quindi, dopodiché...*
E:	*Eh.*
T:	*Eh. Dopodiché che cosa succede.*
E:	***Dopodiché il Monte dei Paschi ha deliberato il prestito, perché a loro non gliel'avrebbe mai fatto, perché erano protestati, loro hanno potuto acquistare questo, cioè acquistare, rientrare in possesso dell'immobile, là, del "DiperDi"**.*
T:	*Eh. Mi ricordo che quando...*
E:	***Abbiamo fatto l'operazione e a quel punto noi non c'era più bisogno che... tu e Luisa resta... restavate soci e le quote sono tornate a lui.***
T:	*(breve pausa) **Ora io dico ...***
E:	*Uhm!*
T:	***... lui non sarà in grado di ... di dire queste co... perché gli hanno fissato l'interrogatorio giorno 13 ora, quindi si avvarrà della facoltà di non rispondere. Poi, comunque, questa situazione qua gliela si deve spiegare anche agli avvocati, perché io ... io ... io dico il 12 quinques sussiste quando uno ti intesta fittiziamente delle quote al fine di eludere una misura di prevenzione, ma all'epoca loro mica erano ... avevano dei reati contestati. Non avevano niente** … incompr. …*
E:	*No. No. No. Erano solo dei problemiiii ... della Banca, no, siccome ... eh ... non ... non avevano ... praticamente la Banca se c'erano loro che firmavano la fidejussione non gli erogava il mutuo ... hai capito?!*
T:	*Ma perché non glielo dava? (in sottofondo si sente un uomo chiedere a Francesca: <<a me vuoi?>> Francesca risponde di no)*
E:	*Perché, perché erano protestati che so ... boh ... non, questo non lo so, non me lo ricordo.*
T:	*Dico, ma perché erano protestati dico tutt'al più.*
E:	*Sì. Sì.*
T:	*No ... non perché erano stati*
E:	*Perché non avevano pagato alcune rate e quindi ... alcune rate del mutuo precedente, perché gli hanno fatto una riliquidazione del mutuo. Hai capito?*

T:	*Sì. Ma ora dico...*
E:	*Eh.*
T:	*Eeehm ... che ti volevo domandare ... mamma sono andata nel pallone io con questa cosa.*
E:	*Sì, ma non ... non ... non è che avevano problemi con la giustizia, niente ... no, sennò figurati ... eh ... che voleva ... sì ... no, no avevano solo questi problemi. Solo che là Giovanni s'è fatto fregare ancora una volta, perché noi l'avevamo fatto per prendere la contabilità. No?*
T:	*Ho capito, ma a prescindere dalla contabilità, dico, tu ... tutta questa cosa io mi ricordo ... tu ti ricordi che io non volevo venire a firmare dal notaio, no?*
E:	*Sì.*
T:	*Ho detto: <<**io non voglio mettere la mia firma, io non so che cosa ... perché dobbiamo fargli questo favore a questi ...>> e quello ... ora tu come glielo spieghi <<avete fatto questa cosa, per che cosa?>> Il tornaconto qual era?! Che lui faceva l'amministratore e ... e prendeva lo stipendio e la contabilità dello studio ... questo era?***
E:	***Sì. Sì. Sì.***
T:	*Eh, e le fidejussioni anche per questo motivo?*
E:	*Sì.*
T:	*Ma scusa la SI.CA. è stata mai sottoposta a misura di prevenzione?*
E:	*No, mai mai.*
T:	*Sei sicuro?*
E:	*100%*
T:	*Lui ha fatto l'amministratore sempre in virtù di questo accordo, non...*
E:	*Sì. Sì. Sì. Poi... ma... aaah... tu dove sei ora?*
T:	*Io sto andando allo Studio. Domani ho un processo, me lo devo studiare, sono le sei, guarda, ti giuro, sono andata fuori di testa io per questa storia.*
E:	*No, ma ma non c'era, figurati se ... c'era qualcosa di illegale, se ... no, assolutamente. Era que...*
T:	*Intanto... ma intanto vedi che c'è il mio nome e quello di Luisa.*
E:	*Ma pure è venuto ...*
T:	*Nell'ordinanza che gli hanno notificato ...*
E:	*Eh.*
T:	*... e gliela sta notificando la D.D.A.*
E:	*Uhm!*
T:	*PIGNATONE e compagnia bella c'è il nome mio e il nome di Luisa.*
E:	*Eh.*
T:	*Quindi perché ci siamo noi? Perché io ... io ...*
E:	*Te l'ho spiegato perché, perché loro ...*
T:	*... perché noi eravamo i fidejussori, perché io... (inc.le)*
E:	*Perché eravate soci. Loro da soci non potevano ... ahm … accedere al mutuo, hai capito?*
T:	*Sì.*
E:	*(breve pausa) Però la garanzia era, cioè la garanzia era ... va bene ... eeeh ... tu e Luisa facevate tipo ... i soci, no?! Però la garanzia era che Giovanni faceva l'amministratore, cioè per non mettervi nei guai. Non so se mi spiego.*
T:	*Ho capito, ma questa cosa che lui faceva l'amministratore da dove si evince? Cioè se...*
E:	*E' stato nominato con un verbale d'assemblea, Francesca, ma pure tu ti metti?!*
T:	*No, no, lo so, però voglio dire ... che l'accordo fosse a tale fine...*
E:	*Eh.*
T:	*Sai, non c'è scritto da nessuna parte, fuorchè forse in quell'accordo fiduciario, di cui io non ho copia.*
E:	*Esatto.*
T:	*Io ho ... lo sai che cos'ho? Una bozza che mi avevi mandato tu da firmare...*
E:	*Esatto.*
T:	***... dove praticamente RECHICHI mi ... mi cede il 50% delle quote...***
E:	*Eh.*
T:	***Eeeeh ... della ... della SI.CA. e che io m'impegnavo a restituirle quando lui le richiedeva.***
E:	*Sì.*
T:	*Questo era una bozza...*

E:	*Eh.*
T:	*... poi forse la stessa bozza l'avevi fatta per Luisa, immagino...*
E:	*Sì. Sì.*
T:	*... però che, comunque, Giovanni in virtù di questo accordo commerciale facesse l'amministratore...*
E:	*Uhm!*
T:	*... cioè da dove si evince? Che lui risulta... E' risultato...*
E:	*Dalla scrittura fiduciaria che io gli avevo dato da fargli firmare.*
T:	*E tu non sai se lui te l'ha restituita firmata...*
E:	*Sì.*
T:	*... se l'aveva...*
E:	*Ma... ma... cinque anni, cioè, a stargli là "ma te l'ha firmata" - "Sì ora viene Pino, ora scende suo fratello, ora viene... Gesù Cristo" e sempre le solite cose, non è che... pare che te lo devo raccontare io...*
T:	***Ho capito, però noi eravamo realmente titolari di queste quote, perché nell'atto che abbiamo fatto di ... di cessione là quello del mutuo dal notaio ...***
E:	***... Francesca poi ne parliamo di persona come te lo devo dire, eh!***
T:	***Va bene, dai. L'importante è che tu ... non lo so, che mi spieghi questa cosa, perché ... uhm ... io non so che devo dire, cioè com... perché ho le idee un po' confuse.***
E:	*Ma, ma non c'entra niente con... niente di losco (ride)*
T:	*No, vabbè ma ma questo... l'ho capito questo.*
E:	*Eh.*
T:	*Questo l'ho capito, però voglio direeee... io non lo so se... eeehm... mi chiamano a sommarie informazioni, a me, a Luisa, cioè dob... dob... siccome sono fatti vecchi, tra l'altro...*
E:	*Sì.*
T:	***Questo voglio dirti, cioè io gli avevo detto a Luisa stasera ci vediamo un attimo con te che ti ricordi meglio come sono andati questi fatti per cercare di capire poi ... Luisa ha detto <<io non so niente, non mi ricordo niente>>.***
E:	***Vabbè, poi ci vediamo io e te quando vuoi Francesca***.
T:	*No, quando voglio secondo me questa cosa deve essere fatta prima possibile. Ora Luisa mi diceva che alle nove siete al tennis.*
E:	*Sì.*
T:	*Quindi quando ne parliamo*
E:	*Vengo domani mattina e ne parliamo*
T:	*Io domani mattina ho un processo che devo discutere*
E:	*A che ora?*
T:	*Domani mattina?*
E:	*Eh.*
T:	*Eeeh, non lo so a che ora me lo chiamano.*
E:	*Io alle 8 ogni volta me ne vado da casa, non sei sotto alle 8?*
T:	*Sì. Alle 8 sì. Per le nove devo essere in udienza.*
E:	*Scendo un attimo io e te lo spiego. Va bene?*
T:	*Va bene... cioè sai cos'è? E' che io che sono dentro questa storia...*
E:	*Ora ti butto un pugno per telefono. Scendo io e te lo spiego!*
... omissis...	

E' evidente dalla lettura del dialogo nel suo complesso che i due protagonisti hanno, da un lato, apertamente ammesso il carattere fittizio della intestazione di quote in capo alla TOSCANO ed alla ZUMBO, e, dall'altro, hanno seguito un ragionamento per approntare una tesi in grado di smontare l'ipotesi accusatoria di cui avevano avuto notizia. E' ugualmente evidente che la ricostruzione formulata nel corso della conversazione intercettata è del tutto incompatibile con gli oggettivi passaggi che riguardano l'operazione oggetto di indagine e completamente smentita dalla logica, ancora prima che dai fatti incontrovertibilmente accertati. Si pensi, in particolare, al fatto che, in data 10/12/2002, la TOSCANO e la ZUMBO avevano acquistato le quote della S.r.l. SI.CA. non dai RECHICHI, ma dai LAVILLA; pertanto, sono le stesse parole della indagata (TOSCANO: "***... dove praticamente RECHICHI mi ... mi cede il 50% delle quote ... omissis …***

Eeeeh ... della ... della SI.CA. …") a dimostrare la sua piena consapevolezza della fittizietà (oltre che della intestazione che l'ha riguardata, anche) della intestazione delle quote della società SI.CA. in capo ai fratelli LAVILLA.

Ulteriori prove dei fatti criminosi oggetto della presente richiesta sono state acquisite attraverso l'attività di intercettazione ambientale espletata all'interno dello studio legale di TOSCANO Maria Francesca, sito in Reggio Calabria in via Giulia n. 1.
In particolare, sempre nella giornata dell'11.07.2011, la donna, completamente assorbita dalla vicenda "SI.CA." e dalla preoccupazione di approntare una valida giustificazione alle sue condotte, ha tenuto, entro il citato locale, una conversazione di interesse investigativo con LAGANA' Antonino[58], ragazzo con cui la stessa ha avuto una relazione extraconiugale.
In tale occasione, la TOSCANO ha nuovamente riconosciuto il carattere fittizio della intestazione, a suo nome ed a nome della cognata, delle quote della S.r.l. SI.CA. (TOSCANO: "***... fittiziamente c'è stata questa cosa, cinquanta per cento a me e cinquanta per cento a Luisa, ma a questi ...***"), raccontando al LAGANA' la ricostruzione in precedenza effettuata con EMO Roberto (TOSCANO: "… *poi praticamente al fine di salvare questa società dai debiti poichè i reali i soci non potevano chiedere finanziamenti e storie varie abbiamo fatto una specie di cessione di quote in modo che noi titolari della società praticamente potessimo rispondere ... di questo mutuo*") e la circostanza del recente arresto di uno dei protagonisti dell'operazione, riferendosi a RECHICHI Giuseppe (TOSCANO: "*… che è successo che ad oggi eee ... questi reali titolari di questa società eee ... in particolare l'amministratore è stato arrestato nell'operazione con Archi*") ed ammettendo apertamente "*... la legge non ammette ignoranza ... cioè hai capito che ti voglio dire? Capisci*".
Anche nel corso di tale conversazione, la TOSCANO ha fatto riferimento al coinvolgimento di EMO Roberto nella vicenda (TOSCANO: "***… una cosa di quando era allo studio che con Roberto avevano deciso di fare*** *un ... un contratto con una società dove i soci che facevano gli amministratori gli tenevano la contabilità allo studio ...*").

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione intercettata:

Trascrizione integrale della conversazione ambientale contraddistinta dal progressivo **757** intercettata nell'ambito del R.I.T. 1269/11, in data 11.7.2011, alle ore 19:36, all'interno dello studio legale sito in Reggio Calabria via Giulia n. 1:

Legenda:
LAGANA' : *LAGANA' Antonino*
TOSCANO: *TOSCANO Maria Francesca.*

TOSCANO: *(inc.le)* ***il tredici gli hanno fissato un interrogatorio***
LAGANA': *... (inc.le)...ah... il tredici è dopodomani*
TOSCANO: *(inc.le)... luglio... (inc.le)... sono incazzata non puoi immaginare... una storia senza fine*
LAGANA': *loro lo fanno scemo ma che non è ...*
TOSCANO: *ma non hai capito ... io sono preoccupato per lui, me ne fotto di lui?(inc.le)*
LAGANA': *ho capito... ma l'ho capito ad occhio... cioé?*
TOSCANO: *... (inc.le)...non me ne fotte niente*
LAGANA': *cioè?*
TOSCANO: *cioè praticamente abbiamo fatto un*
LAGANA': *non mi ricordo...avete preso il Parco Caserta?*
TOSCANO: *non c'entra niente*
LAGANA': *ah... no...allora non stiamo parlando di questa... (inc.le)...*

[58] **LAGANA' Antonino**, nato a Reggio Calabria, il 18.2.1985, dipendente del Colorificio Zumbo nonché amico di famiglia.

TOSCANO:	*no, guarda, Nino, no ... tu non conosci tu ...* ***una cosa di quando era allo studio che con Roberto avevano deciso di fare un ... un contratto con una società dove i soci che facevano gli amministratori gli tenevano la contabilità allo studio ...***
LAGANA':	*(inc.le)....*
TOSCANO:	*... cioè una cosa lecita, poi praticamente eee ... hanno ... si effettivamente tra cinque minuti me ne devo andare ... hanno fittiziamente*
LAGANA':	*ancora sono venticinque, che ore sono?*
TOSCANO:	*no, meno un quarto ...* ***fittiziamente c'è stata questa cosa, cinquanta per cento a me e cinquanta per cento a Luisa, ma a questi ...***
LAGANA':	*una cosa me l'avevi detta del genere*
TOSCANO:	***poi praticamente al fine di salvare questa società dai debiti poichè i reali i soci non potevano chiedere finanziamenti e storie varie abbiamo fatto una specie di cessione di quote in modo che noi titolari della società praticamente potessimo rispondere ...***
LAGANA':	*(inc.le)...*
TOSCANO:	***... di questo mutuo ... (inc.le) ... che è successo che ad oggi eee ... questi reali titolari di questa società eee ... in particolare l'amministratore è stato arrestato nell'operazione con Archi***
LAGANA':	*mh...(inc.le)*
TOSCANO:	*eee ... e quindi praticamente eee ... da questo è stato arrestato praticamente hanno fatto ... hanno confiscato il reato di ... di intestazione fittizie di quote che ... che però è un reato che si configura quando tu ti intesti ... gli fai il prestanome ad uno al fine di evitare che a quei gli sequestrano i beni, quindi tutta questa cosa chiaramente all'epoca dei fatti non c'era neanche il minimo sospetto, capito? però loro hanno tirato fuori questa cosa qua*
LAGANA':	*certo ora tirano tutti i cazzi dove c'era lui mischiato*
TOSCANO:	*sì anche se ...*
LAGANA':	*qualsiasi firma la trovano...*
TOSCANO:	*esatto, ma il problema sai qual è? Non è tanto il fatto che... (inc.le)...*
LAGANA':	*ma la tua e quella di Luisa*
TOSCANO:	*che... che... ora a me non mi è arrivato niente, a Luisa non gli è arrivato niente, quindi non sappiamo ancora se io e Luisa siamo coinvolte solo sulla parola così per ... insieme a Tizio e a Caio oppure anche nei nostri confronti procedono, hai capito? Quindi io sono terrorizzata da questa cosa*
LAGANA':	*anche solo ... (inc.le) ... mi stai massacrando le palle*
TOSCANO:	*scusami ... hai capito? Bene, mi manca ora pure questo per rispondere al procedimento*
LAGANA':	*rilassati amore ...*
TOSCANO:	*no*
LAGANA':	*ti lasci andare*
TOSCANO:	*ma come faccio ... (inc.le) ... una cosa così grave ... una cosa così grave cioè ... (inc.le) ... è più facile che viene pubblicato, mi sbattono su tutti i giornali, ma tu ti rendi conto della gravità?*
LAGANA':	*se ti dico che ti ha rovinato la vita in tutti i sensi... (inc.le)...*
TOSCANO:	*e lo so ... solo che ora finchè sono fatti suoi, cioè*
LAGANA':	*ma voglio dire ... e questa è la volta buona che devi dire tè firmami queste carte e vaffanculo tu e tutta la tua vita... (inc.le)...*
TOSCANO:	*ma per me in ogni ca... in ogni caso non è che cambio il corso della ... degli eventi...*
LAGANA':	*come no? Fai vedere... (inc.le) a tutto, dici questo qua era una cosa..(inc.le)...*
TOSCANO:	*...(inc.le)...*
LAGANA':	*era mio marito che cazzo gli dovevo dire sapeva i cazzi lui e il commercialista no...*
TOSCANO:	***... (inc.le) ... la legge non ammette ignoranza ... cioè hai capito che ti voglio dire? Capisci****.*

La conversazione è continuata nel progressivo successivo:

Trascrizione integrale della conversazione ambientale contraddistinta dal progressivo **758** intercettata nell'ambito del R.I.T. 1269/11, in data 11.7.2011, alle ore 19:42, all'interno dello studio legale sito in Reggio Calabria via Giulia n. 1:

Legenda:
L: LAGANA' Antonino
T: TOSCANO Maria Francesca.

LAGANA':	*io me lo ricordo sto fatto, Giovanni me lo ha confidato*
TOSCANO:	*è solo firmare ... inc. ... non me ne viene niente un rito... un ritorno economico*
LAGANA':	*... inc ... me l'avevi detto ...*
TOSCANO:	*<<no ma tanto, anch'io lo sai, io non faccio l'amministratore, non vengo retribuito se faccio l'amministratore>>. Ma dimmi se poi mi chiedono. ... inc. ... faccela tu. Ma siccome ero in comunione dei beni dovevo firmare pure io, capito? Poi io mi ricordo, perché io non sono cretina. Cioè mi ricordo che quando sono arrivata dal notaio infuriata ho chiamato il notaio in un'altra stanza. Gli ho detto <<dottore>>, gli ho detto io <<che è 'sta cosa che qua dobbiamo firmare, non è che è qualcosa di illecito, c'è pericolo ... rischiamo qualcosa?>>. Lui mi ha detto <<no>>, mi ha detto <<sono operazioni commerciali>>, m'ha detto <<nella quale addirittura, siccome nessuno fa niente per niente voi state facendo fidejussori per, per milioni di euro>> eccetera eccetera, diceee <<vengono retribuiti con un compenso>>. <<Quale compenso notaio>>, ho detto io <<Giovanni non gli ha chiesto nulla>>. Ha detto: <<ma allora è storto!>>. Cioè ... testuali parole!*
LAGANA':	*ma lui si è invischiato e tu ancora non te ne eri resa conto*
TOSCANO:	*ma non era una cosa illecita. Però hai capito io non volevo firmare perché io*
LAGANA':	*dico quando fai il prestanome già a qualcuno...*
TOSCANO:	*ma non è il prestanome ... è un'operazione commerciale, capito? E' come ...*
LAGANA':	*si ma no ... non mi prendi, non mi prendi niente*
TOSCANO:	*e infatti ... quindi io dico*
LAGANA':	*eh, almeno*
TOSCANO:	***<u>perché gli devo fare un favore a questi emeriti sconosciuti</u>***
LAGANA':	*brava*
TOSCANO:	*capito qual era la mia rabbia*
LAGANA':	*ho capito infatti, chi sono? Dove sono invischiati questi? ... inc ...*
TOSCANO:	*nooo, non hai capito perché non erano mischiati in niente però io guardo sempre lontano. Ho detto io <<ma perché devi fare una cosa del genere, senza nessun tornaconto, senza nessuno interesse ... e che ne sai se domani fanno un accertamento, fanno un'indagine>>, gli ho detto io <<su questi qua>>. Pare che io lo sapevo. <<Ma che c'entra, ma quello che vai a firmare è una cosa lecita, non stai facendo una cosa, un illecito, secondo te io mi mettevo in queste situazioni se c'era il rischio …*
LAGANA':	*nooo*
TOSCANO:	*se c'era il pericolo, se c'era questo se c'era ..>>, **<u>ma vagli, vaglielo a spiegare ora ... con i DE STEFANO</u>** ... inc ...*
LAGANA':	*no, con ... inc ...*
TOSCANO:	*perciò ... pure a me, ai miei figli ci pare, io di questo mi preoccupo ...*
LAGANA':	*ma che cosa, non pensare a ste cazzate ... inc ...*
TOSCANO:	*si, si, va bene perché tu non conosci chi sono loro!*
LAGANA':	*stanno provando a farlo parlare, in tutti i modi per addossare la colpa a lui ... così..*
TOSCANO:	*... inc ... COTRONEO, con questo articolino, ... inc ... sei mesi... inc...*
LAGANA':	*a te sei mesi non te li convalidano non te le fai neanche. Vedrai che è solamente una questione di sputtanamento in tutta la città ...*

Deve sottolinearsi il cenno della TOSCANO alla cosca DE STEFANO ("***<u>ma vagli, vaglielo a spiegare ora ... con i DE STEFANO ... inc. ...</u>***"), cenno che ha rivelato approfondita conoscenza della donna dei rapporti illeciti del marito con esponenti della criminalità organizzata (e proprio, tra l'altro, rapporti decennali con i DE STEFANO, come visto nell'esaminare gli esiti dell'attività di intercettazione espletata nel proc. n. 3006/00 R.G. Atti D.D.A. - R.I.T. 311/01), conoscenza ben più approfondita di quanto non ricavabile, da parte

della TOSCANO, dalla mera lettura degli ormai pubblici provvedimenti emessi dalla A.G. nei confronti dello ZUMBO (non riguardanti in alcun modo gli affari illeciti di quest'ultimo con la consorteria DE STEFANO). Ciò integra certamente una circostanza rilevante ai fini della prova del dolo del reato di cui all'art. 12 *quinquies* L. n. 356 del 1992 in capo alla indagata.

In data **13.7.2011**, si sono susseguite due ulteriori conversazioni telefoniche tra TOSCANO Francesca ed EMO Roberto impegnati a ricostruire la "*questione SI.CA.*". Nel corso dello scambio (che, ancora una volta, ha confermato il ruolo di prestanome svolto dalla TOSCANO e dalla cognata), i due conversanti sono giunti ad apprendere, attraverso una ricerca tramite terminale alle banche dati, che la formale intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA. alla TOSCANO ed alla ZUMBO era avvenuta nell'anno 2002, precisamente, come più volte ricordato, in data 10/12/2002 (EMO: "***Eh ... io ricordavo intorno al 2005, 2004 …***"). Tale data (2002) ha palesato la incongruenza della precedente ricostruzione delle ragioni della fittizia intestazione, essendo il mutuo (indicato da EMO e TOSCANO come il motivo della formale intestazione delle quote societarie in capo alle due donne) stato stipulato ben 3 anni dopo, cioè nel settembre del 2005.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale delle conversazioni intercettate:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progressivo **3806** intercettata nell'ambito del R.I.T. 517/11, in data 13.7.2011, alle ore 11:24, in uscita dall'utenza n. 345-8469892, in uso a EMO Roberto ed in entrata sull'utenza n. 348-3387932 in uso a TOSCANO Maria Francesca.

Legenda:
TOSCANO : TOSCANO Maria Francesca
EMO : EMO Roberto
DOTTORE: Notaio CASTELLANI

TOSCANO: *Roby ...*
EMO: *ehi ... Francesca ...*
TOSCANO: *sei allo studio?*
EMO: *sì*
TOSCANO: ***allora, col notaio non riusciamo a collegarci telematicamente alla Camera di Commercio per fare una visura della SI.CA. …***
EMO: *... eh ...*
TOSCANO: *... perché ... mhm ... per capire quando loro ci cedono le quote ...*
EMO: *... eh ...*
TOSCANO: *... perché non riusciva a trovare l'atto, quindi dobbiamo trovare una ... una data certa ...*
EMO: *... sì ...*
TOSCANO: *... riesci a farlo tu?*
EMO: *... sì, sì, certo ...*
TOSCANO: ***...solo che SI... vedi che SI.CA., noi abbiamo fatto una ricerca, ne escono tre ... eee … quale era quella là dottore, che così almeno gli do un riferimento ...***
DOTTORE *(notaio CASTELLANI): ... mi sembra che è centocinquanta tre cinque due ...*
TOSCANO: *... allora come REA ... il numero di REA è centocinquanta tre cinque due …*
EMO: *... tre, cinque, due ...*
TOSCANO: *.. ok?*
EMO: *va bene*
TOSCANO: *... e richiamami, che sono qua dal notaio*
EMO: *... va bene, ok ...*
TOSCANO: *... ciao.*

Poco dopo, EMO Roberto ha richiamato la TOSCANO:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progressivo **8208** intercettata nell'ambito del R.I.T. 595/11, in data 13.7.2011, alle ore 11:30, in entrata sull'utenza n. 348-3387932 in uso a TOSCANO Maria Francesca ed in uscita dall'utenza n. 345-8469892, in uso a EMO Roberto.

Legenda:
TOSCANO : TOSCANO Maria Francesca
EMO : EMO Roberto

TOSCANO: Roberto
*EMO: **eh ... qua c'ho un atto trasferimento di quote di S.r.l.***
TOSCANO: mh ...
EMO: ... notaio CASTELLANI Attilio del 30 luglio del 2008
*TOSCANO: **no, quello ce l'abbiamo, quella è la cessione di quote che noi facciamo a RECIL ...***
EMO: ah ...
TOSCANO: ... la SI.CA. fa a RECIL …
EMO: eh ...
*TOSCANO: **... noi dobbiamo trovare intanto il primo atto, cioè dove loro cedevano a noi, quando noi siamo diventati soci, dice il notaio eee ...***
EMO: sai che non c'è
TOSCANO: non c'è ... ah ... tu stai guardando ... ooo ...
*EMO: **io c'ho una visura storica***
TOSCANO: una visura storica … c'ha dottore ... sta guardando la visura storica e non c'è ... aspetta che te lo passo …
(EMO Roberto conversa con il dottore, che dalla conversazione si evincerebbe essere CASTELLANI Attilio)
DOTTORE: pronto
EMO: dottore, buongiorno
DOTTORE: buongiorno, ditemi allora
EMO: io trovo quest'atto di trasferimento
DOTTORE: sì ... che è quello del 30 luglio 2008
EMO: esatto
DOTTORE: eh ...
EMO: poi trovo ... apposito bila... (inc.le) ... altri ... variazioni del numero quote ... poi c'ho un altro atto di trasferimento di quote
DOTTORE: sì ...
*EMO: **... però è addirittura del 9 gennaio del 2003***
DOTTORE: e probabilmente è quello
EMO: notaio Francesco PUTORTI'
DOTTORE: e ve ... ve l'ho detto non l'avevo fatto io questo atto
*EMO: **ma 2003 mi sembra ...***
DOTTORE: ma quello può essere ... e quello può ... può essere ... perchè quando voi le avete cedute nel 2008 eravate già proprietari
EMO: sì ... sì ... certo ... certo
DOTTORE: eheheh ... evidentemente sì ... quando siete diventati proprietari?
*EMO: **Eh ... io ricordavo intorno al 2005, 2004 e ma 2003***
DOTTORE: e ... (inc.le) ... mi pare che dovesse essere quello, di che data è?
*EMO: **eeee ... data atto 10 dicembre del 2002, data iscrizione 13 gennaio 2003, scrittura privata autenticata notaio Francesco PUTORTI'***
DOTTORE: e probabilmente è quello ... sarà quello
EMO: ma tramite il numero di repertorio si può risalire o no?
DOTTORE: no, e qua non è che me ... c'è pubblicità in questo, dove lo trovo? Questo bisognerebbe chiederlo al notaio oppure all'archivio notarile, perchè lui, il notaio PUTORTI', è in pensione
EMO: ma questo, perchè poi non ci sono altri atti
DOTTORE: no, appunto questo sarà, io ...
EMO: ... (inc.le) ...
DOTTORE: ... io mi ricordavo che non l'avevo fatto io, me lo ricordavo perché ... ancora insomma
EMO: ma quella scrittura privata neanche l'avevate fatta voi? (inc.le)

DOTTORE:	*Sì, la scrittura privata sì, c'è, però poi come tutte le scritture private a me non resta nulla viene consegnata alle parti*
EMO:	*sì ...*
DOTTORE:	*ha capito?*
EMO:	*Sì ... sì ... contestualmente lui viene nominato amministratore il 13 gennaio (inc.le)*
DOTTORE:	*sì ... sì ...*
EMO:	*... dovrebbe essere questa*
DOTTORE:	*e quindi è questa ... è questa sicuro, quindi dovreste trovare questo atto PUTORTI' del 2003 ... va bene*
EMO:	*va bene*
DOTTORE:	*va bene dottore*
EMO:	*vi ringrazio*
DOTTORE:	*niente*
EMO:	*scusate il disturbo*
DOTTORE:	*salve*
EMO:	*salve ... salve*
DOTTORE:	*niente, salve*
(Conclusa la conversazione con il dottore, EMO colloquia con la TOSCANO)	
TOSCANO:	*Roby*
EMO:	*e Francesca*
TOSCANO :	*eh ... che fai?*
EMO:	***l'u... l'unico atto è del gennaio 2003***
TOSCANO:	*e forse è quello giustamente ... (inc.le)*
EMO:	*eh ... però è Francesco PUTORTI'*
TOSCANO:	*eh ... lo so, ma tu il numero di Giando non ce l'hai? E bisogna andare là, a vedere se ce l'hanno ...*
EMO:	*(inc.le)*
TOSCANO:	*con quei riferimenti che hai trovato*
EMO:	*se ti spiega come fare per richiederlo al repertorio notarile ...*
TOSCANO:	*aspetta (inc.le)*
EMO:	*il numero di repertorio ce l'ho, se il notaio ti spiega come farlo per richiederlo*
TOSCANO:	*eee ... tu stampale 'ste cose, salvale*
EMO:	*sì ... sì ... l'ho salvato questo ... comunque meglio ancora che era nel duemila ...*
TOSCANO:	***sì ... sì è che ci mancava la partenza, quindi non capivamo eee ... come noi avevamo ... eravamo diventati titolari di queste quote perchè lui dice <<sicuramente c'è un atto**...*
(In sottofondo di sente la voce del dottore)	
TOSCANO:	*... **al repertorio ... al... all'archivio notarile? >>** (rivolgendosi al dottore)*
EMO:	*come si può fare a cercarlo all'archivio?*
TOSCANO:	*ah ... va bene ... sennò bisogna passare dallo studio PUTORTI' per vedere se loro hanno ancora copia ... vabbè ... tu ... tu stampa tutti i riferimenti comunque e vediamo, vabbò? Ciao.*

L'indomani, nel corso di una conversazione telefonica con il citato LAGANÀ Antonino, la TOSCANO ha raccontato quanto accaduto il giorno precedente, evidenziando - ancora una volta - la sua completa estraneità alla proprietà delle quote della SI.CA. S.r.l., tanto da non ricordare neanche presso quale notaio avesse sottoscritto, in data 10.12.2002, l'acquisto di tali quote (TOSCANO: "*ieri sono stata una mattina dal notaio no, e praticamente abbiamo scoperto poi chiamando a Roberto che lui ha il collegamento on-line ha fatto una visura camerale e* ***abbiamo scoperto che il primo atto lo abbiamo fatto da un altro notaio nel 2003***").

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale dello stralcio della conversazione intercettata:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica contraddistinta dal progressivo **2702** intercettata nell'ambito del R.I.T. 999/11, in data 14.7.2011, alle ore 13:53, in uscita dal n. IMEI 355437011232750, in uso a TOSCANO Maria Francesca ed in entrata sull'utenza n. 345-0030307, in uso a LAGANA' Antonio.

Legenda:
Antonino: *LAGANA' Antonio*
Francesca: *TOSCANO Francesca Maria*

…omissis....

Francesca: *va bene, io mi sono infracitata di nuovo il sangue*
Antonino: *perchè che ti è successo?*
Francesca: *perchè quando sono arrivata, siccome manca un atto per ricostruire quell'operazione commerciale*
Antonino: *e che è successo?*
Francesca: ***ieri sono stata una mattina dal notaio no, e praticamente abbiamo scoperto poi chiamando a Roberto che lui ha il collegamento on-line ha fatto una visura camerale e abbiamo scoperto che il primo atto lo abbiamo fatto da un altro notaio nel 2003***
Antonino: *eh*
… omissis …

In seguito, nella mattinata del 19.07.2011, è stata intercettata un'altra conversazione di notevole rilevanza nella presente indagine, in particolare una conversazione ambientale tra TOSCANO Francesca e RECHICHI Rosario, fratello di Giuseppe, registrata all'interno dello studio legale della TOSCANO, sito in Reggio Calabria in via Giulia n. 1, ove la donna ha convocato il RECHICHI.

Si riportano, di seguito, le trascrizioni integrali delle conversazioni intercettate:

Trascrizione integrale della conversazione ambientale n. **1382** avvenuta in data 19.7.2011, dalle ore 10,46, all'interno dello studio legale sito in Reggio Calabria via Giulia n.1, in uso a **TOSCANO Francesca**, tra la stessa **TOSCANO** e **RECHICHI Rosario Giovanni**, nato a Reggio Calabria il 14.5.1961, fratello di **RECHICHI Giuseppe**, nato a Reggio Calabria il 15.11.1958. (giusto P.P. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A. - RIT 1269/11).

Legenda:
T: *TOSCANO Francesca Maria*
R: *RECHICHI Rosario*

T: *inc. … era magro mai ... molto più magro.*
R: *Ma Giovanni dov'è?*
T: *A "Opera"*
R: *Dove?*
T: *"Opera" ... Milano*
R: *Ah!*
T: *Ma lui è ... tuo fratello?*
R: *Lui se la sta sentendo assai ...*
T: *Quello è un buon posto?*
R: *Buono?*
T: *Buono.*
R: *No, mio fratello se la sta sentendo assai perché ...*
T: *Perché?*
R: *Sono in sette.*
T: *Giovanni ... inc. ...*
R: *E poi ci sono 50 gradi là dentro ... inc. ...*
T: *Vabbò, quello dappertutto. Infatti io ieri ero a Milano ... ho portato i bambini ... eeeh ... gli dice a ... inc. ...: <<Eh, non abbi..>>, gli spiegava alla bambina: <<E non abbiamo l'aria condizionata, però ci siamo inventati un nuovo metodo: bagniamo una tovaglia nell'acqua e la mettiamo nella finestra, così quando entra il vento si prende il fresco della ... de...>>, pensa tu ... che cosa si studiano ...*
R: *E' pesante. E' pesante. Mi rendo conto che io ...*
T: ***Allora, io non so se sai dell'ultima novità***.
R: *No.*
T: *Praticamente ...*

R:	*Dell'ultima novità?*
T:	***L'ultima novità**: **siamo indagati io, Giovanni e Luisa per la cessione delle quote. Ne abbiamo fatta una, mi pare, il 30 ... luglio 2008.** Io ho appreso perché Giovanni ... eeeh ... è andato PIGNATONE a interrogarlo ... eeh ... io gli ho detto: <<Intanto, per adesso ... inc. ... non rispondere>>, perché io mi ricordavo poco e niente, perché è indietro negli anni ... e poi, comunque, questa vicenda non è che io l'abbia segui... tu ti ricordi ...*
R:	*Uhm!*
T:	***... non è che io l'abbia seguita personalmente … era più Roberto**, insomma era più una cosa ... tecnica, una cosa commerciale. Per cui io ... sto cercando di ... ricostruire un po' questa vicenda, anche perché d'illecito non c'era niente.*
R:	*Assolutamente!*
T:	*E infatti. Siccome ... inc. ... un 12 quinques, quindi un'intestazione fittizia, dalla D.D.A., che per me è ... eheh ... un danno all'immagine allucinante, però sicuramente loro mirano ... a colpire lui. Poiché io, Luisa e Giovanni eravamo anche fidejussori, all'epoca, quindi lo contestano sicuramente, perché così vanno le cose, anche a me e a Luisa. Ora ... qui .... eeehm ... intanto devo ... si è avvalso della facoltà di non rispondere perché con ... inc. ... con quello che ha nella testa ...*
R:	*Si ... inc. ...*
T:	*... si ricorda tutti i fatti, se li sta a ricostruirli ... solo chiaramente ... o quanto prima arriverà qualcosa a me e a Luisa perché siamo inscritti nel registro degli indagati; anche perché questa notizia di reato non è recente 2478 barra 7... dal 2007 che loro indagano su questo ... (pausa) **... tu non ... il procedimento di Pino te lo ricordi, no?! Perché fa questo ...***
R:	*No, questo te lo posso dire subito, perché chiamo a Nino, me lo faccio dire subito ... inc. ...*
T:	*Nino MALLAMACI?*
R:	*Eh!*
T:	*Io e ... inc. … sia lo stesso*
R:	*E che ci dici ... gli dici ... ah, se ... se è lo stesso numero. Aspetta che ti dico subito ...*
T:	*Le Operazioni ... inc. … Archi, ma ... l'operazione è il momento in cui è scattato, però devo capire l'indagine su cui è scattato fatta nel 2007 ...*
R:	*Se è lo stesso numero ...*
(L'uomo contatta telefonicamente tale Nino, n.m.i.)	
R:	***Scusami Nino, mi dai il numero, che tu te lo ricordi a mente, del procedimento di mio fratello? 5858?***
T:	*Del?*
R:	*Di quand'è Nino? Di quand'è? **2008**.*
T:	*Ah quindi ... inc. ...*
R:	*Ora, tu dove sei al Tribunale? Vabbò, va bene, ciao, ciao.*
	... omissis ...

Come emerso dal progressivo appena riportato, preliminarmente, la TOSCANO ha aggiornato il RECHICHI sulla notizia della sua (della donna) iscrizione nel registro degli indagati unitamente alla cognata ed al marito in relazione alla cessione di quote della S.r.l. SI.CA., ammettendo le sue difficoltà nel ricostruire una vicenda in cui aveva recitato il ruolo di prestanome e che era stata gestita in prima persona da EMO Roberto (TOSCANO: "***... non è che io l'abbia seguita personalmente … era più Roberto, insomma***").

Nel progressivo successivo, quindi, la TOSCANO ha chiesto ausilio al RECHICHI per l'acquisizione della documentazione inerente a tutta la pratica. In particolare, la TOSCANO ha richiesto a RECHICHI Rosario una copia dell'atto di cessione di quote della S.r.l. SI.CA. dai LAVILLA agli ZUMBO.

Nel prosieguo della conversazione, la TOSCANO ha partecipato al RECHICHI la struttura della sua tesi difensiva rispetto alla contestazione del reato ex art. 12 *quinquies* L. n. 356

del 1992, invitando l'uomo a confermarla qualora fosse chiamato dagli inquirenti (TOSCANO: "***<u>… perché io dico: <<interrogate ... eeeh ... il signor RECHICHI, c'è il signor Rosario che vi confermerà le stesse cose che dico io</u>***, *cioè che era una semplice operazione commerciale. Anche perché i signori RECHICHI non erano colpiti da alcun tipo di provvedimento all'epoca dei fatti>> … omissis … una volta che uno produce la documentazione e dice: <<guardi che ... inc. ... questo discorso risale a prima che ci fosse un'indagine>>, perché il 12 quinquies cosa ... cosaaaa ... sanziona ... eeehm ... quando c'è un cosiddetto prestanome, un'intestazione fittizia, al fine di eludere una misura di prevenzione. Ma SI.CA. non è stata mai oggetto di ... sequestro ... o confische o cose varie ... omissis … E quindi non ... io posso dire ... eeeh ... uhm ... eeeh ... che a me risulta incensurati, quindi non è che dici <<sei stata in malafede, sapevi che avevano...>>*").

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione:

*Trascrizione integrale della conversazione ambientale n. **1383** avvenuta in data 19.7.2011, dalle ore 10,59, all'interno dello studio legale sito in Reggio Calabria via Giulia n.1, in uso a **TOSCANO Francesca**, tra la stessa **TOSCANO** e **RECHICHI Rosario Giovanni**, nato a Reggio Calabria il 14.5.1961, fratello di **RECHICHI Giuseppe**, nato a Reggio Calabria il 15.11.1958. (giusto P.P. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A. - RIT 1269/11).*

Legenda:

T:	*TOSCANO Francesca Maria*
R:	*RECHICHI Rosario*
T:	*fatto, perché dicono che non è un atto pubblico. Cioè non è andato a raccolta.*
R:	*Perché forse è cessione quote, si è fatto la cessione quote con un verbale di assemblea.*
T:	*Noi l'abbiamo fatto dal notaio PUTORTI', ti dice niente?*
R:	*.... inc. … lo conosciamo ... inc. ...*
T:	*... inc. ...*
R:	*... e poi con CASTELLANI ... inc. ...*
T:	*Me li sono visti attraverso una visura praticamente. Roberto ha fatto la visura e dice che quest'atto ... mi ha dato il numero di repertorio e tutto quanto. Sono andata all'archivio notarile perché PUTORTI' nel 2002 era il vecchio PUTORTÌ, il padre ...*
R:	*Eh.*
T:	*... questo non c'è più e quando gli altri muoiono e i notai vanno in pensione vanno allo studio notarile gli atti, però ora loro hanno solo un estratto e mi spiegavano che hanno un estratto perché non è un atto pubblico vero e proprio. Non è andato a raccolta. E' una scrittura privata registrata. Ora io non so se ci sono quote nostre proprietà dello Stato ... boh ... fatto sta che poi sono andata al Registro e al Registro non l'ho trovata 'sta scrittura, comunque tu l'avrai ...*
R:	***<u>Vabbè, io sicuramente ce l'ho nei documenti dell'azienda</u>****.*
T:	***<u>... quindi prendi l'atto di cessione di quote da LAVILLA a ZUMBO e poi quello che è importante, poi tu scartabella … vedi un attimo … incompr. …</u>***
R:	*Ora vedo quello che trovo che può servire.*
T:	*"Scrittura", perché dal notaio questo ce l'hai ... hai che ce l'ha preparata lui, CASTELLANI, però dice <<voi questa io magari ve l'ho consegnata ... voi ve la siete sottoscritta e scambiata, però io non ho una copia allo Studio, perché a me non mi interessava di questa scrittura privata, questi sono regolari rapporti tra di voi>>.*
R:	*Sì.*
T:	*Quindi: scrittura privata ... del ... il giorno successivo al mutuo è ... 9 settembre 2005. 9/9/2005. Perché poi il resto ...*
R:	*Quindi questa è stata fatta dopo ...*
T:	*Sì, perché ... il mutuo veniva fatto ... l'8 ...*
R:	*... dopo che il mutuo ... do... do... dopo delle ... dopo che che voi avete firmato in Banca.*
T:	*Noi facciamo un contratto di mutuo dal notaio l'8 settembre 2005.*

R:	*E quindi dico ...*
T:	*Il 9 ...*
R:	*.... quando voi avete firmato in Banca ...*
T:	*... il 9, il giorno dopo, si faceva questa scrittura. Ora se si è firmato prima o dopo ... ueeeeh ... non mi ricordo ...*
R:	*Va bene.*
T:	*... ma non è quello il problema della Banca, perché la Banca ...*
R:	*A me sembra che questa carta l'ho vista. Questa.*
T:	*Vuoi che ti faccio la copia del frontespizio?! Così hai ...*
R:	*Sì, sì, sì, sì, sì.*
T:	*Anche se c'è la data, non ... non ci possiamo ...*
R:	*No, ma ... inc. … solo questo è, non è che c'è ...*
T:	*E quindi ... non ... dovrebbe esserci ... perché non ... perché così ... loro dicono: <<eh, lei lo sa meglio di me ...>>.*
R:	*Ma questa è ...*
T:	*... cioè non possiamo dire ... già di per sé, secondo me, vale poco, perché non essendo stata registrata, cioè è ... noi come attribuiamo una data certa?! L'avremmo potuta fare ora ... (rumore della fotocopiatrice in sottofondo)*
R:	*... inc. ...*
T:	*... fai conto anche che non c'è Pino ... che quella è la scrittura, la firma di Pino, certo oggi non la potevamo fare ...*
R:	*Pri... prima del 5 aprile ...*
T:	*... non la potevamo fare oggi ...*
R:	*Ma se c'è quella di Giovanni ...*
T:	*Però non è quello ...*
R:	*... se c'è la firma di Giovanni, è ancora più vecchia.*
T:	*Già, infatti, c'è pure quella ... però non è problema, **perché io dico: <<interrogate ... eeeh ... il signor RECHICHI, c'è il signor Rosario che vi confermerà le stesse cose che dico io, cioè che era una semplice operazione commerciale. Anche perché i signori RECHICHI non erano colpiti da alcun tipo di provvedimento all'epoca dei fatti>>**. Perché loro fanno ... il procedimento lo aprono nel 2007, no?! E allora ... l'atto di cessione è del 2008 e quindi ricade nell'ambito del... dell'indagine già aperta. **Ma una volta che uno produce la documentazione e dice: <<guardi che ... inc. ... questo discorso risale a prima che ci fosse un'indagine>>, perché il 12 quinquies cosa ... cosaaaa ... sanziona ... eeehm ... quando c'è un cosiddetto prestanome, un'intestazione fittizia, al fine di eludere una misura di prevenzione. Ma SI.CA. non è stata mai oggetto di ... sequestro ... o confische o cose varie ...***
R:	*Assolutamente.*
T:	*... voi, precedenti penali?*
R:	*No, non ne abbiamo ...*
T:	*Mai avuti?*
R:	*... né io né mio fratello, no.*
T:	*Prima ...*
R:	*... prima di questo fatto mai.*
T:	*Mai. **E quindi non ... io posso dire ... eeeh ... uhm ... eeeh ... che a me risulta incensurati, quindi non è che dici <<sei stata in malafede, sapevi che avevano...>>**.*
R:	*Ah, certo.*
T:	*Uhm.*
R:	*Certo.*
SEGUE ...	

Cercando di ipotizzare le domande formulate nel corso di un futuro interrogatorio dagli inquirenti, la TOSCANO, al fine di rendere credibile la propria ricostruzione dei fatti, ha comunicato altresì al RECHICHI cosa avrebbe risposto qualora le avessero chiesto di riferire in merito ai rapporti degli ZUMBO con i RECHICHI (TOSCANO: "***E allora dicono: <<Con RECHICHI in che rapporti avevate?>>***"), fornendo una giustificazione del tutto inconsistente (TOSCANO: "***Rapporti di lavoro, perché all'epoca qual era il discorso, s'intestavano le quote, Giovanni faceva l'amministratore, quindi è un discorso ... sia***

un'operazione commerciale, ma legata anche al fatto lavorativo, perché ..."), essendo emerso, come visto, che nella sostanza ZUMBO Giovanni non ha fatto l'amministratore della S.r.l. SI.CA., non ha ricevuto per tale attività alcun compenso, né lo studio commerciale EMO/ZUMBO ha mai tenuto le scritture contabili della citata società.
Come evidenziato nelle pagine precedenti, i rapporti di ZUMBO Giovanni con i RECHICHI erano (come si vedrà) risalenti nel tempo e si sono sovrapposti ai rapporti che lo stesso ZUMBO intratteneva già nei primi anni 2000 con esponenti della criminalità organizzata, come ad esempio Giovanni DE STEFANO cl. 1976. E l'intervento degli ZUMBO come fittizi intestatari delle quote della S.r.l. SI.CA. altro non è stato che un frammento di una complessa ed articolata operazione illecita volta ad aiutare i TEGANO, effettivi proprietari della attività imprenditoriale sita in via Vecchia Provinciale Archi n. 7, ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Seguito della trascrizione integrale della conversazione ambientale n. **1383** avvenuta in data 19.7.2011, dalle ore 10,59, all'interno dello studio legale sito in Reggio Calabria via Giulia n.1, in uso a **TOSCANO Francesca**, tra la stessa **TOSCANO** e **RECHICHI Rosario Giovanni**, nato a Reggio Calabria il 14.5.1961, fratello di **RECHICHI Giuseppe**, nato a Reggio Calabria il 15.11.1958. (giusto P.P. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A. - RIT 1269/11).

Legenda:
T: *TOSCANO Francesca Maria*
R: *RECHICHI Rosario*

SEGUE

T: *... inc. ...* ***L'unica cosa che un poco ... sono rimasta un po' perché mi è sfuggita completamente, non me la ricordavo perché veramente risalente nel tempo****, (la TOSCANO abbassa notevolmente il tono della voce) ... inc. ...* ***ceduti da parte dei LAVILLA. E allora dicono: <<Con RECHICHI in che rapporti avevate?>>. Rapporti di lavoro, perché all'epoca qual era il discorso, s'intestavano le quote, Giovanni faceva l'amministratore, quindi è un discorso ... sia un'operazione commerciale, ma legata anche al fatto lavorativo, perché*** *...*

R: *Anche ...*

T: ***... loro avevano uno studio commerciale ...***

R: *... anche ... anche, ma poi ... ma poi voglio dire, è un discorso di garanzie, cioè ... eh ... di avere accesso al credito.*

T: *Allora, sì, allora il fine ultimo era questo, però da dove parte?! <<Che tipo di rapporti avevate con i RECHICHI?>>, <<Rapporti di lavoro>>, perché ...*

R: *Stai parlando di chi?*

T: *... inc. ...*

R: *Di ZUMBO o di LAVILLA?*

T: *Parliamo ... intanto gli parlo di me, certo ...*

R: *Eh.*

T: *... perché io mi voglio sottoporre a interrogatorio, in modo da chiarire la situazione per tutti, perché tre... Luisa non sa i procedimenti, Giovanni niente di niente, quindi io voglio raccogliere le cose e andare a dire: <<voglio essere sottoposta a interrogatorio, perché voglio chiarire 'sta situazione, perché non c'è niente d'illecito>>.*

R: *Sì, sì, sì, sì ... chiaro ...*

T: *Perché sennò capito ... qua le cose si ...*

R: *... si complicano.*

T: *... si complicano. E allora giustamente loro diranno* ***<<come ha ... come ha ... ehm ... come ha conosciuto i fratelli RECHICHI?>>. E gli dico così: <<Mio marito ha uno studio commerciale insieme al cognato ... EMO ... al che ci siamo conosciuti in virtù di rapporti di lavoro. Mio marito faceva l'amministratore della SI.CA. ... co... cioè commercialista era quindi ... voglio dire ...***

R: *Certo. Certo.*

T: ***... era pure giustificato ... si faceva questa operazione al fine di salvare l'impresa da ogni azion... inc. ... fallimentare al che erano in passività ... le***

	banche non ... ave...>>, perché mi pare che voi questo mutuo l'avevate già chiesto prima ...
R:	*Sì.*
T:	*... o l'avete ri...*
R:	*No, no, no ... e c'era già il mutuo ed era in contenzioso.*
T:	*Esatto.*
R:	*... inc. ...*
T:	*Quindi l'avete ... ri... eeeh ... come si dice ...*
R:	*in bonis ... l'abbia... l'hanno rimesso in bonis.*
T:	*Esatto. Poi a rimetterlo in bonis avevano bisogno ...*
R:	*Volevano le garanzie...*
T:	*... i soci...*
R:	*... volevano nominativi ... nominativi validi.*
T:	*puliti ... cioè ...*
R:	*E certo ... tra le altre cose ...*
T:	*... nel senso ... solventi...*
R:	*... tra le altre cose ...*
T:	*Lo scrivo poi tutto qua.*
R:	*Sì, ma tra le altre cose mio fratello a ... in quel periodo, avendo avuto già diversi dei ... diversi protesti ...*
T:	*Sì, sì, sì ... non poteva ...*
R:	*... aveva cinque anni di interdizione, non poteva neanche firmare.*
T:	*Esatto. Non poteva … sì, sì, sì, sì, c'è scritto pure questo qua …*
SEGUE ...	

Tutta la malafede della TOSCANO, ed altresì del RECHICHI (certamente consapevole che una indagine del genere ben presto avrebbe coinvolto anche lui), è emersa nel passaggio in cui la donna, ipotizzando una ulteriore domanda degli inquirenti in merito al corrispettivo per la disponibilità alla fittizia intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA. (TOSCANO: "***… eeeehm ... l'unica cosa che loro potrebbero chiederci ... <<qual era il vostro interesse ... nel fare questo tipo di operazione?>>***"), ha fatto riferimento al compenso ricevuto da ZUMBO Giovanni come amministratore della S.r.l. SI.CA. (TOSCANO: "***… Allora noi gli dicevamo <<si costituiva ... si è costituita la società, perché Giovanni avrebbe fatto l'amministratore e c'è un compenso che è scritto nero su bianco ... omissis … che si trasferiva a Giovanni … eeeeh ... nella cessione delle quote>> ... uuuhm ...***"), ben sapendo la TOSCANO che il marito non aveva ricevuto alcun compenso per la incondizionata disponibilità offerta (cfr. conversazione n. 758 di progr. dell'11/07/2011, ore 19.42, R.I.T. n. 1269/11 DDA, con LAGANA' Antonino, sopra riportata: LAGANA': "*… Giovanni me lo ha confidato*"; TOSCANO: "***… omissis … non me ne viene niente, un rito…, un ritorno economico … <<no ma tanto, anch'io lo sai, io non faccio l'amministratore, non vengo retribuito se faccio l'amministratore>>. … omissis … <<Quale compenso notaio>>, ho detto io <<Giovanni non gli ha chiesto nulla>>. … omissis … perché gli devo fare un favore a questi emeriti sconosciuti …***").

Seguito della trascrizione integrale della conversazione ambientale n. **1383** avvenuta in data 19.7.2011, dalle ore 10,59, all'interno dello studio legale sito in Reggio Calabria via Giulia n.1, in uso a **TOSCANO Francesca**, tra la stessa **TOSCANO** e **RECHICHI Rosario Giovanni**, nato a Reggio Calabria il 14.5.1961, fratello di **RECHICHI Giuseppe**, nato a Reggio Calabria il 15.11.1958. (giusto P.P. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A. - RIT 1269/11).

Legenda:

T:	*TOSCANO Francesca Maria*
R:	*RECHICHI Rosario*

SEGUE

T:	*Esatto. Non poteva ... sì, sì, sì, sì c'è scritto pure questo qua ... eeeehm ...* ***l'unica cosa che loro potrebbero chiederci ... <<qual era il vostro interesse ... nel***

	fare questo tipo di operazione?>>. Allora noi gli dicevamo <<si costituiva ... si è costituita la società, perché Giovanni avrebbe fatto l'amministratore e c'è un compenso che è scritto nero su bianco ...
R:	*Uhm.*
T:	***... che si trasferiva a Giovanni … eeeeh ... nella cessione delle quote*** *... uuuhm ... eh ... per esempio ... quando le abbiamo restituite, dice... inc. ... nell'atto che* ***noi abbiamo incassato ciascuno tre assegni a pagamento di queste quote, ma il notaio dice che loro sono ... questi soldi non sono stati ma... mai veicolati sui nostri conti, perché è la verità, perché andavano indicati in base alla legge Bersani che ... inc. ... si strappavano, ti ricordi?***
R:	*Uhm ... Uhm.*
T:	***... inc. ... compilati e poi si strappavano***
R:	*No, no lo, non mi ricordo.*
T:	*... Non mi ricordo. Sì, sì ... inc. ... qua. Quindi non c'è niente di niente ... eeeeeh ... quindi fondamentalmente un'operazione commerciale, né più e né meno ... eeeeh*
SEGUE ...	

Nel prosieguo del dialogo, la TOSCANO ed il RECHICHI hanno poi fatto cenno ai LAVILLA, quali formali cessionari delle quote della S.r.l. SI.CA. nel 2002 alle fittizie intestatarie TOSCANO e ZUMBO, nonché all'Operazione Archi che nell'aprile 2011 aveva portato all'arresto proprio dei LAVILLA, in seguito scarcerati. Si evidenzia la rilevante circostanza per cui la TOSCANO ha dimostrato di conoscere il nome di uno dei LAVILLA (dunque nient'affatto sconosciuti), chiamandolo "Antonio" (TOSCANO: "***Ma lì avevano arrestato padre …***"; RECHICHI: "***... padre e un figlio ...***"; TOSCANO: "***... e Antonio ...***"). Le incongruenze delle spiegazioni tentate dai due dialoganti per ricostruire in termini di liceità l'intera operazione è emersa palese anche agli stessi interlocutori, dovendo da una parte giustificare un acquisto, da parte degli ZUMBO, delle quote della S.r.l. SI.CA. cedute non dai RECHICHI, ma dai LAVILLA e, dall'altra parte, dovendo perseguire la tesi di fondo dell'aiuto, mediante la fittizia intestazione delle predette quote, dagli ZUMBO fornito non ai LAVILLA, ma ai RECHICHI in difficoltà finanziarie, *enpasse* praticamente insuperabile, tanto da portare la TOSCANO alla inevitabile conclusione che anche l'originaria intestazione di quote SICA ai LAVILLA era evidentemente stata una operazione fittizia (TOSCANO: "***Quindi sostanzialmente, Rosario, loro erano anche loro degli intestatari fittizi?! Sostanzialmente di queste quote …***"), circostanza immediatamente smentita da RECHICHI Rosario Giovanni, ritenendola probabilmente una ammissione inopportuna da palesare davanti alla sua interlocutrice (RECHICHI: "***No, loro erano praticamente erano entrati perché ... per gestire l'azienda … omissis … Loro pagavano un affitto a noi, non è che l'hanno comprata***"; "***hanno costituito la società e hanno preso in affitto la nostra struttura***"). Tale affermazione sulla effettività della proprietà delle quote della S.r.l. SI.CA. in capo ai LAVILLA (TOSCANO: "*Sì, però loro, per esempio, erano i titolari delle quote della SI.CA. e gli utili li incassavano loro?*"; RECHICHI: "*Certo che li incassavano loro*"; TOSCANO: "*Quindi fondamentalmente era come se là fosse loro a tutti gli effetti*"; RECHICHI: "*Certo. Certo*"), affermazione del tutto smentita dall'esito della presente indagine, però --- presupponendo un effettivo acquisto delle quote dai LAVILLA, un effettivo pagamento delle stesse ad opera degli ZUMBO, nonché un effettivo pagamento del canone di affitto alla S.r.l. COM.EDIL. dei RECHICHI, circostanze, tutte, inesistenti --- ha "demolito" la tesi difensiva sino a quel momento faticosamente (e in totale malafede) architettata dalla TOSCANO e dallo stesso RECHICHI, in quanto ha reso del tutto illogica l'identificazione del motivo dell'intervento degli ZUMBO come fittizi intestatari delle suddette quote societarie con quello dell'aiuto fornito ai RECHICHI per le loro difficoltà economiche.

Seguito della trascrizione integrale della conversazione ambientale n. **1383** avvenuta in data 19.7.2011, dalle ore 10,59, all'interno dello studio legale sito in Reggio Calabria via Giulia n.1, in uso a **TOSCANO Francesca**, tra la stessa **TOSCANO** e **RECHICHI Rosario Giovanni**, nato a

Reggio Calabria il 14.5.1961, fratello di **RECHICHI Giuseppe**, nato a Reggio Calabria il 15.11.1958. (giusto P.P. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A. - RIT 1269/11).

Legenda:
T: *TOSCANO Francesca Maria*
R: *RECHICHI Rosario*

SEGUE
T: *... Non mi ricordo. Sì, sì ... inc. ... qua. Quindi non c'è niente di niente ... eeeeeh ... quindi fondamentalmente un'operazione commerciale, né più e né meno ... eeeeh ... quindi l'unica cosa, ti stavo dicendo, che andando a scavare a ritroso per vedere come noi abbiamo ... inc. ... perché il notaio ti dice <<Voi siete venuti che eravate già ...>> il 50% io e il 50% Luisa <<... intestatarie di queste quote della SI.CA.>>, dice <<Io non trovo niente, quindi da me non li avete fatti>>.* ***Quindi abbiamo fatto, appunto, questa visura e da questa visura risultava questo atto del 2002. Quest'atto del 2002 gli è risultato che ce li cedevani i LAVILLA, lo là sono ... perché ... purtroppo anche loro sono stati di recente ...***
R: *Sì, sì, sì.*
T: ***... eeeh ... oggetto di questo …****.*
R: *... inc. …*
T: ***Sempre operazio... sempre quella là? "Operazione Archi" era?***
R: *Sì ... inc. …*
T: *Il proscioglimento era?*
R: *No ... inc. … 48 li hanno scarcerati ...*
T: ***Ma lì avevano arrestato padre …****.*
R: ***... padre e un figlio ...***
T: ***... e Antonio ...***
R: *... e Antonio...*
T: *... e a tutti e due hanno scarcerato, però non mi ricordo ...*
R: *Sì, sì, sì*
T: ***... se li avevano scarcerati e sono assolti, cioè nel senso non rispondono o se li hanno scarcerati e sono "a piede libero",***
R: *... inc. ...*
T: *... perché allora mi pare che il loro legale fosse Lorenzo GATTO... quindi io dovrei chiedere ... oppure dovrei chiedere a ... che so com'è ...*
R: *Non ho idea.*
T: ***Non so, però, per esempio se ... e allora loro dicono: <<Va bene, voi coi RECHICHI avevate questo tipo di rapporti e ... e con i LAVILLA in che rapporti avevate che voi ... vi … vi ... che loro vi cedevano queste quote? Perché ve le cedono a ... come li conoscevate?>>. Quindi lì che cosa dobbiamo dire che voi già avevate rapporti di lavoro.***
R: *Certo, certo. Ma noi ce li avevamo sicuri i rapporti di lavoro perché ci sono i documenti.*
T: *Uhm! Ma documenti cosa? Per esempio.*
R: *A parte che ci sono fatture, voglio dire, di acquisto da loro già per la nostra azienda quando erano …*
T: *... erano vostri clienti ...*
R: ***... poi hanno costituito la società e hanno preso in affitto la nostra struttura****. Loro hanno preso in affitto la nostra stru... proprio perché per i problemi che c'erano non era possibile più gestire l'azienda.* ***Quindi noi avevamo una certezza di affitto, di pigione mensile ...*** *per quelle che erano le pendenze da pagare, le scadenze mensili, e l'attività la portavano avanti loro. Che però ...*
T: ***Quindi sostanzialmente, Rosario, loro erano anche loro degli intestatari fittizi?! Sostanzialmente di queste quote …***
R: ***No, loro erano praticamente erano entrati perché ... per gestire l'azienda****, ma noi avevamo solo l'affitto della struttura. Poi però quando, a un certo punto, l'azienda andava male questi qua non l'hanno voluta più.* ***Loro pagavano un affitto a noi, non è che l'hanno comprata****.*
T: *Sì, però loro, per esempio, erano i titolari delle quote della SI.CA. e gli utili li incassavano loro?*
R: *Certo che li incassavano loro.*
T: *Quindi fondamentalmente era come se là fosse loro a tutti gli effetti.*

R:	*Certo. Certo.*
T:	*Con voi avevano soltanto il rapporto che si erano affittati...*
R:	*... quella struttura era nostra e loro pagavano l'affitto*
T:	*Solo questo.*
R:	*Noi abbiamo le fatture di affitto.*
T:	*Poi loro praticamente ... inc. ...*
R:	*Poi loro non li hanno risolti ... no ... non hanno risolto i problemi che c'erano. L'azienda non andava bene.*
T:	*Uhm.*
R:	*L'azienda anche come SI.CA.*
T:	*Uhm.*
R:	***Quindi a un certo punto, come dire, se questi se ne andavano e chiudevano noi non avremmo preso neanche l'affitto**.*
T:	*Uhm.*
R:	***A quel punto noi abbiamo ... eh ... messo in mezzo il Dottore ... eh ... ZUMBO e EMO per vedere se potevamo continuare la società ...***
T:	***... trovare una soluzione ... inc. …**.*
R:	***... trovare una soluzione***
T:	*Tu te li ricordi bene queste cose?!*
R:	*Ma sono fatti chiari! Voglio dire ... non è che c'è ...*
T:	*Va bene ... ok, allora ... uhm ... fammi avere al più presto 'sta*
R:	*Dammi quel biglietto!*
T:	*... documentazione eeeeh ...*
R:	*Io vedo di tutto questo ... tutto quello che riesco a trovare*
T:	*Sì tutto quello che riesci a trovare ... se c'è qualcosa*
R:	*Ti faccio una cartellina ... mi devi dare per favore il tuo numero di telefono ... sennò, dove ti rintraccio?!*
T:	*Sì, ti faccio uno squillo ... ti faccio uno squillo, così ti rimane in memoria ... io guarda ... io sto morendo ... io devo, devo risolvere questa situazione al più presto ... perché ... proprio perché non c'è niente di niente ...*
... omissis ...	

Dalla conversazione appena riportata, anche attraverso le parole di RECHICHI Rosario (RECHICHI: "***A quel punto noi abbiamo ... eh ... messo in mezzo il Dottore ... eh ... ZUMBO e EMO per vedere se potevamo continuare la società ... omissis … trovare una soluzione***"), così come da quella successiva (TOSCANO: "***… perchè all'epoca non è che io me ne sia interessata in prima persona, era più Roberto, Giovanni …***"), è risultato confermato il pieno coinvolgimento non solo di ZUMBO Giovanni, ma anche di EMO Roberto, sfruttando la propria preparazione professionale, nelle operazioni, prima, di fittizia intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA. in capo alla TOSCANO ed alla ZUMBO e, quindi, di fittizia cessione di essere alla S.r.l. REC.IM. dei figli di RECHICHI Giuseppe.

Dal progressivo che segue, inoltre, è emersa un'altra fondamentale circostanza che si è inserita in piena coerenza con quanto accertato nel corso della indagine: la datata conoscenza tra ZUMBO Giovanni ed i RECHICHI, risalente ad un trentennio ed esistente anche tra questi ultimi ed i genitori dello ZUMBO (RECHICHI: "***Giovanni … lasciamo perdere l'amicizia che c'è con Laura*** (Laura LENTO, mamma di Giovanni n.d.r.) ***che io ce l'ho da 30 anni***"; TOSCANO: "***Quindi voi conoscevate pure i genitori***") e, quindi, anche tra i RECHICHI e la TOSCANO (TOSCANO: "***… poi ho detto io <<chiamo a Rosario>>, perchè ho detto <<cioè in fondo lo sai... inc. ...>>***").

Nel corso del dialogo, infine, i due interlocutori --- nella comune posizione di familiari di soggetti detenuti per gravi fatti di criminalità organizzata --- hanno riservato commenti in merito alla sostanziale innocenza dei loro congiunti, rei soltanto di essere stati "leggeri", "superficiali" e "stupidi" (RECHICHI: "***mio fratello c'ha grosse responsabilità … omissis … di coglionaggine!***"; TOSCANO: "<<*ZUMBO malato di 'Ndrangheta>>.* ***Gli volevo dire io: <<malato di minchia, non malato di 'Ndrangheta>>***"), commenti provenienti (tenuto conto dei numerosi elementi di prova raccolti nei loro confronti ed

esposti nella presente informativa) da soggetti in tutto e per tutto coinvolti nell'attività criminosa dei parenti in carcere.

Trascrizione integrale della conversazione ambientale n. **1384** avvenuta in data 19.7.2011, dalle ore 11,14, all'interno dello studio legale sito in Reggio Calabria via Giulia n.1, in uso a **TOSCANO Francesca**, tra la stessa **TOSCANO** e **RECHICHI Rosario Giovanni**, nato a Reggio Calabria il 14.5.1961, fratello di **RECHICHI Giuseppe**, nato a Reggio Calabria il 15.11.1958. (giusto P.P. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A. - RIT 1269/11).

T: *TOSCANO Francesca Maria;*
R: *RECHICHI Rosario.*

T: *... inc ... tutto lui vive in un'altra dimensione, perchè lui è così, quindi figurati se si ricorda 'ste cose che io me le sono dovute leggere e rileggere per collegare tutti passaggi, perchè all'epoca* ***non è che io me ne sia interessata in prima persona, era più Roberto, Giovanni ... inc. ... il notaio***
R: *certo*
T: *io ho semplicemente chiesto di che cosa si tratta perchè andando a firmare, poi il notaio ha detto: <<no, il cliente non c'è niente, tutto tranquillo poi sono persone che conoscono i miei clienti da una vita, eccetera eccetera>> e oggi ci troviamo con 'sti bei, con 'sti bei regali, per cui spero di riuscire a ...*
R: *ora tu che cosa pensi di fare? Cioè io ... inc. ...*
T: *io, io chiedo*
R: *poi tu chiedi di essere sentita?*
T: *sì, sì chiarire di essere sentita perchè io formalmente non*
R: *... inc. ...*
T: *no, no, io dico vado dal dottore là, dal Procuratore! Non so chi è che gestisce questa cosa perchè è firmato dalla DDA da Pignatone e sembra pure da ... inc. ... e dire: <<guardi io ho appreso tramite una notifica pervenuta a mio marito di questo interrogatorio, che siamo indagate io e mia cognata. Io vorrei sottopormi a interrogatorio, vorrei fare un'istanza, perchè io non ho niente da nascondere>>, anche perchè, tu, ad un atteggiamento passivo è peggio, se non c'è niente di che*
R: *certo, certo.*
T: *cioè, io perchè devo aspettare*
R: *no, siccome non c'è niente*
T: *per quanto prima Rosario me lo notificano loro, siccome già sono uscita pazza giorni e giorni tutto dal notaio perchè sai com'è da lui un bordello e giorni qua buttati per cercare di recuperare questi atti all'Archivio. Un giorno ti dicono che fanno l'estratto, il giorno dopo no, <<l'estratto lo facciamo solo qualora il Registro non ve lo rilascia>> e* ***poi ho detto io <<chiamo a Rosario>>, perchè ho detto <<cioè in fondo lo sai ... inc. ...>>****.*
R: *no, no non c'è, c'è voglio dire, a me sembra, voglio dire, a parte voglio dire che possiamo avere la responsabilità che <<siamo andati molto alla buona>>, ma alla buona perchè per noi*
T: *... inc. ...*
R: *no, ma alla buona, nel senso, perchè non avevamo niente da nascondere, quindi voglio dire cose chiare*
T: *certo, allora dice: avendo appreso ...*
R: *semmai avevamo altri tipi di problemi, altri tipi di problemi nel senso che dovevamo andare in banca a dirgli: <<viene Francesca, viene Luisa a firmare quindi non vi create problemi>>, ma sotto l'aspetto economico voglio dire, di garanzia per la banca che dovevano stipulare il mutuo, che dovevamo rimettere in bonis ...*

... omissis ...

R: *questo è il ragionamento, non c'è proprio assolutamente niente di ... e il discorso antecedente*
T: *ma, ma tu mi hai detto che quando la situazione traballava, all'inizio che la SI.CA. non si risollevava, voi avete detto di andare allo studio commerciale perchè voi già vi conoscevate, conoscevate*
R: *assolutamente sì. Questo lo avevo detto tempo fa. Quando è successo il fatto di Giovanni*
T: *eh*

R: *noi ci preoccupavamo se casomai ci potesse essere ... si parlava solo di problemi di Giovanni all'epoca.*
T: *problemi di Giovanni?*
R: *quando l' hanno arrestato a Giovanni, a Giovanni, tuo marito*
T: *l'anno scorso*
R: *l'anno scorso. Ancora non sapevamo delle ultime novità di mio fratello*
T: *certo, mi ricordo mi incontravi e mi cercavi di Giovanni*
R: *se succede qualche cosa ho detto io ... inc. ...: <<noi non abbiamo niente da nascondere con Giovanni, con... con suo cognato>>, perchè*
T: *ma perchè, comunque uno non è che va dal notaio*
R: ***no, ma ti dico una cosa per me molto più importante: Giovanni … lasciamo perdere l'amicizia che c'è con Laura*** *(Laura LENTO, mamma di Giovanni ndr)* ***che io ce l'ho da 30 anni***
T: ***quindi voi conoscevate pure i genitori***

... omissis ...

R: *il problema è questo. Io con qualche amico sai che cosa dico: <<mio fratello c'ha grosse responsabilità, ma sono non quelle che pensano i magistrati>>.*
T: *di leggerezza*
R: *di coglionaggine! Perchè superato un certo, una certa soglia poi diventa coglionaggine*
T: *sì, minchione proprio detto, io una volta ... inc. … ma, parlando con un magistrato, dice a ma ... non sapendo che io ero la moglie: <<ZUMBO malato di 'Ndrangheta>>. Gli volevo dire io: <<malato di minchia, non malato di 'Ndrangheta>>. Perchè uno che è malato di 'Ndrangheta a Reggio hai tante possibilità, non si ricordava ... inc. ...*
R: ***ma il discorso che dicevano*** *che ci sono questi fatti che parlano, dice prestanomi, allora:* ***i LAVILLA prestanomi****.* ***Cioè i LAVILLA erano i prestanome dei TEGANO nell'attività****.* ***Giustissimo!*** *Gli ho detto io <<sono perfettamente d'accordo con loro. Sapete qual è il problema? Che se erano prestanome dei TEGANO, l'azienda, come tante altre aziende di Reggio Calabria concorrenti, da zero sono diventate plurimilionarie. Noi da 15 anni a questa parte dimezziamo ogni anno il fatturato, lo dimezziamo, lo dimezziamo!* ***Vuol dire che la cosca aiuta poco, la cosca aiuta poco questa attività****. Infatti, infatti ci sono altre aziende, come dire, e non è non è questo il mio mestiere per andare a fare questi controlli, che aziende che invece sono cresciute tantissimo, clienti che non possono più venire a comprare da me perchè sono obbligati ad andare dai miei concorrenti>>.*
T: *ma perchè i miei suoceri tu, tu cioè io li ho conosciuti già in una fase ... iniziava la fase calante, ma tu lo sai mio suocero che per anni è stato il re...*

Trascrizione integrale della conversazione ambientale n. **1386** avvenuta in data 19.7.2011, dalle ore 11,36, all'interno dello studio legale sito in Reggio Calabria via Giulia n.1, in uso a **TOSCANO Francesca**, tra la stessa **TOSCANO** e **RECHICHI Rosario Giovanni**, nato a Reggio Calabria il 14.5.1961, fratello di **RECHICHI Giuseppe**, nato a Reggio Calabria il 15.11.1958. (giusto P.P. 2478/07 R.G.N.R. D.D.A. - RIT 1269/11).

R: *RECHICHI Rosario;*
T: *TOSCANO Maria Francesca.*

T: *io c'ho tutta la documentazione, lunedì, domani vado a parlare... inc. ... le non so*
R: *348/3387932 (ndr - numero di cellulare in uso alla TOSCANO)*
T: *me lo voglio cacciare. Infatti ho detto io: <<chissà se a loro è arrivato qualche qualcosa?>>.*
R: *noi no, a noi niente completamente. Io spero... spero nel pomeriggio di farti avere ... ti telefono. Tu a che ora torni qui nel pomeriggio?*
T: *io non ho orari certi perchè ... inc. ...*
R: *tu vai a casa allora?*
T: *... inc. ...*
R: *sennò io ti faccio una cartellina e te la passo da casa*
T: *no ... inc ... tu chiamami*

R:	*ti chiamo*
T:	*chiamami ... <<dove sei? Sei arrivata? Sei allo studio? ... inc. ...>>.*
R:	*ok*
Si salutano.	

Alle successive ore 16.30 circa dello stesso 19.07.2011 (cfr. conversazione telefonica n. 9048 di progr. del 19.7.2011, ore 16:34, in uscita dall'utenza n.0965-48520 in uso a RECHICHI Rosario Giovanni ed in entrata sull'utenza n.348-3387932 in uso a TOSCANO Maria Francesca, RIT 595/11 DDA), come da accordi, RECHICHI Rosario si è recato presso l'abitazione di TOSCANO Francesca, consegnandole ulteriore documentazione evidentemente reperita (RECHICHI: "***… scendi un attimo, così io ti dico due parole, ti***

Valutazioni del GIP

Prima di esaminare la complessa vicenda sopraripercorsa occorrerà mettere ancora una volta in risalto la ritenuta sussistenza a carico del Rechichi Giuseppe, personaggio di assoluto primo piano nella gestione della vicenda Comedil, di gravi indizi di appartenenza alla cosca Tegano nell'OCC in carcere emessa nella scorsa primavera nell'ambito dell'operazione cd **"Archi**" (gravità indiziaria poggiante su plurime convergenti qualificate chiamate d'accusa, peraltro, ripercorse in questa sede) e soprattutto i riferimenti alla posizione di rilievo attribuita all'incolpato, agganciata ad eventi di certo peso ed ancorata, con riguardo agli episodi riferibili al tempo della cd guerra di mafia, alla logica degli eventi e allo sviluppo di questi, ed al suo ruolo di spicco e di assoluta fiducia sia per i risvolti economici ed in qualche modo imprenditoriali del gruppo, tanto da essere indicato quale collettore delle mazzette dirette ai Tegano, sia per la qualità dell'apporto assicurato ad esigenze più pressanti del sodalizio, denotante l'affidamento che sulla persona del Rechichi si concentrava per questioni assolutamente vitali per la vita dell'associazione e la sua attività in un momento di fortissima tensione bellica. Talmente fiduciari e pregnanti il ruolo e la posizione del Rechichi all'interno dello schieramento teganiano da essere stato selezionato, secondo il dictum dello Iannò, dallo schieramento delinquenziale opposto quale obiettivo di un'azione di fuoco oltre che come mezzo per arrivare a Barbaro Carmelo, sulla cui affiliazione ai Tegano e sulla non comune pericolosità sociale ci si è sopra dilugati. Di garanzia di copertura a 360° *di quello che si aveva*

bisogno per le cose illegali ha riferito Fracapane; e tale esternazione in uno al collegamento intenso con un personaggio di spicco come il Barbaro, che non perdeva occasione per far percepire al mondo suo di appartenenza la sua vicinanza con il Rechichi, spiegano la delicatezza dei compiti commessi al Rechichi in tema di riscossione di somme derivanti da estorsioni anche molto elevate ovvero l'asservimento delle attività imprenditoriali dell'indagato agli interessi della cosca, chiaramente emergente dai dichiarati plurimi e convergenti del Fracapane, dello Iannò e del Lo Giudice.

Come emerso a tutto tondo dalle dichiarazioni di Fracapane Giovambattista, che armoniosamente si incrociano con le risultanze intercettative e documentali oltre che con i dicta di altri collaboratori, gestori di fatto della Comedil (secondo il suo dire per lo meno fino all'anno duemilatre, epoca a partire dalla quale le cognizioni del collaborante si fermano in virtù dell'avvio della sua collaborazione con la Giustizia), erano i Tegano nonostante i Rechichi avessero mantenuto la titolarità formale e probabilmente anche una parziale gestione effettiva dietro le quali evidente era la presenza direttiva dei Tegano (- "***… fino al duemila e due duemila e tre ... incompr. … che ho saputo che era la gestivano i TEGANO questa cosa, che poi l'anno dovuta mollare perché avevano indagini della finanza***"; "***era sicura la cosa che avevano questa indagine con questi TEGANO qua, poi se l'hanno dato in gestione con carte o sicuramente non è che può essere mai intestata a TEGANO***" … "***che se erano là o non erano là non posso dire niente perché possono essere, è gestita la cosa loro e loro si prendono lo stipendio …***" con chiaro riferimento allo svuotamento della S.r.l. COM.EDIL, aggredita dalla Guardia di Finanza, posto in essere attraverso l'affitto della intera azienda, nel novembre 2001, ad altra società, la S.r.l. SICA dei LAVILLA, non menzionati dal FRACAPANE, informato tuttavia dell'utilizzo da parte della cosca TEGANO del meccanismo della fittizia intestazione.

Il dato dichiarativo, assolutamente costante e promanante da fonti qualificatissime del collaborante che, si rammenta, ha trascorso la sua latitanza con De Stefano Orazio ed è stato, quindi, in continuo e diretto contatto con i primari della 'ndrina De Stefano da sempre federata ai Tegano, ha trovato conforto in primo luogo nel dichiarato dello

Iannò che ha sostenuto come i Rechichi, ed in particolare il Rechichi Giuseppe, appoggiasse la cosca Tegano e curasse gli interessi di costoro anche attraverso l'attività imprenditoriale a lui facente capo.

Iannò:	***che curavano diciamo appoggiavano alla cosca avversa e curavano interessi loro, loro hanno da fare***
P.M.:	*che tipo di interessi curavano*
Iannò:	***loro hanno da fare col ferro questo cose nel settore edilizio qualcosa***

Ed ancora di commistione lavorativa e di comunanza di interessi per quel che riguarda la Multiservizi, avente sede, ripetesi, nella stessa sede della Comedil e della Sica, tra il Barbaro, promanazione indiscutibile dei Tegano, ed il Rechichi ha riferito con assoluta chiarezza e specificità il Lo Giudice, non senza un importante riferimento ad una sorta di comunanza tra i due *compari* anche con riguardo alla società avente ad oggetto la vendita di ferro e materiale per l'edilizia che nella raffigurazione e rappresentazione mentale del Lo Giudice era apparsa quasi come una sorta di prodromo della Multiservizi.

Il dire dei propalanti ed, in particolare, l'inequivoco dichiarato d'accusa del Fracapane *in parte qua* trova pregnante e straordinaria conferma negli sviluppi, delineati e scandagliati documentalmente prima che attraverso gli esiti intercettativi, della vicenda Comedil; nella stipula, nel novembre 2001, del contratto d'affitto di azienda da parte della Sica ad hoc costituita appena qualche giorno prima dalla stipula del contratto d'affitto; nella frettolosa e successiva cessione, nel dicembre 2002, delle quote societarie della Sica allo Zumbo Giovanni ed alla di lui moglie Toscano Francesca nonché alla di lui sorella Zumbo Maria Porzia, che a distanza di tre anni dall'avvenuta cessione stipulano un contratto d'affitto d'azienda della Comedil, identico nella sua struttura ossea a quello stipulato dai Lavilla, le cui quote societarie appunto la famiglia Zumbo, al suo completo, aveva acquisito.

E, difatti, quanto accennato dal Fracapane in merito alla causa scatenante i cambiamenti della *facies* della Comedil e la conseguente probabile fuoriuscita da essa dei Tegano, ossia il timore di accertamenti fiscali, trova formidabile riscontro in atti.

Gli accertamenti fiscali avviati nell'anno 2001 nei confronti di una società riconducibile a tale Labate Francesco legata alla SEM srl dei fratelli Rechichi ***da illecita corrispondenza epistolare*** rappresentata da false fatturazioni commerciali (accertamenti che avevano *per forza di cose* portato ad una verifica fiscale presso la sede della Comedil, di fatto corrispondente alla sede della SEM) avevano, infatti, indotto i titolari e gestori formali e di fatto della società alla creazione artificiosa di una serie intricata e complessa di passaggi fittizi di quote ed alla stipula di fittizi contratti di affitto d'azienda in capo a società create alla bisogna (si veda, per l'appunto, la Sica SRL), evidentemente al fine di sottrarre la società, in effetti poi indagata dalla GDF nei mesi di ottobre e novembre 2002 (ed in quella sede, peraltro, i militari acclaravano la fittizietà del contratto d'affitto della Sica), a pericolosissimi controlli in virtù dei quali gli inquirenti avrebbero potuto scandagliare la reale operatività di essa e la sua reale compagine con conseguente facile gioco: la sottoposizione di essa a provvedimenti giudiziari ablativi.

Nessun altro logico scopo avrebbe potuto avere quel ricorso affannoso a intestazioni fittizie e artificiosi giochi commerciali da parte dei Rechichi se non quello di oscurare non già meri reati di natura fiscale, che sarebbero stati ugualmente evidenziati dagli operanti- e d'altro canto la reazione sarebbe stata assolutamente sproporzionata rispetto agli scopi-ma quello che di inconfessabile si celava dietro la società: il nome dei Tegano con quanto ai Tegano si accompagnava dagli illeciti introiti da reimpiegare ed occultare alla necessità di sottrare *alle grinfie della legge* qualsiasi tipo di guadagno.

La assoluta ed indiscutibile continuità economica, gestionale, commerciale tra la Comedil, la Sica e quindi la Recim, ricadente, quest'ultima, nella titolarità dei giovani rampolli Rechichi alla quale dopo un lungo, artificioso e tortuoso tragitto fanno ritorno le quote societarie; la presenza costante dei Rechichi, sempre vigili ed attivi negli accadimenti societari e gendarmi presenti nella stipula notarile di tutti gli atti di riferimento; l'assoluta inconsapevolezza in capo ai diversi personaggi susseguitisi nel tempo di tutto ciò che era la Comedil, di tutto ciò che stava capitando, di cose fosse la Sica nonostante l'avessero costituita e ne detenessero le quote; l'assoluta estraneità

dei vari Lavilla e dei vari Zumbo all'amministrazione ed alla gestione della compagine societaria, **sempre** identica a sé stessa, avente sede **sempre** al civico nr 7 della Via Vecchia P.le di Archi di fronte all'abitazione dei Rechichi, facente capo **sempre** allo stesso studio commerciale per la tenuta della contabilità sono tutti elementi che senza la minima incertezza probatoria inducono a ritenere provate tutte le fittizie intestazioni ipotizzate dalla Pubblica Accusa.

La frettolosa, e, in maniera inquietante e significativa, temporalmente collegata all'avviato accertamento fiscale, costituzione della Sica da parte dei fratelli Lavilla, in ciò supportati dalla costante presenza del loro padre del cui pedigree criminale e della cui sostanziale ritenuta associazione allo schieramento De Stefano- Tegano durante la guerra di mafia (si veda il riferimento testè fatto alla sentenza Olimpia) sopra si è detto, il quasi contestuale contratto di affitto d'azienda tra la Sica e la Comedil-ad ulteriore comprova della strumentale costituzione della Sica alla stipula del contratto di affitto di azienda-, la palpabile ignoranza dei Lavilla, emergente a piene mani nei dialoghi telefonici intercorsi tra i Rechichi ed i Lavilla, in merito all'operazione che pure stavano ponendo in essere tanto da non ricordare neppure il nome della società da loro stessi costituita e da temere per le eventuali risposte da dare ai funzionari bancari circa le ragioni della denominazione societaria proprio a causa della loro inconsapevolezza in materia (LAVILLA Maurizio: "*Sai che casino che ho combinato?! Col… **Ho sbagliato il nome della società** … omissis … Me ne sono andato alla banca … omissis … ho preso e **ho scritto "SICE"… al posto di "SICA"** … omissis … **Meno male che non mi ha domandato quello che significa siccome … sennò non gli sapevo rispondere poi***"), i riferimenti costanti alla fittizietà della operazione spesso presenti nei colloqui telefonici tra i Rechichi ed altri interlocutori (FUNARI a RECHICHI Giuseppe: "***… loro non sanno che voi siete tutta la stessa … ah … persona***"; e ancora, RECHICHI: "*… spero che oggi stesso hanno fatto l'apertura del conto … te l'ha spiegato mio fratello … tutte cose?! … omissis … poi …* ***ti devo dare l'intestazione nuova …***"; FRANCO: "*… perché io gli debbo dire <<toh … alla Ditta che ha chiuso, hanno riaperto con questo nome qua e vacci tranquillo …>>*" "***… omissis … e ma l'avete fatto … (incompr.) le cose? … che se succede qualche cosa, non ci fanno qualche sequestro di quote … cose … omissis …***"; TOSCANO a RECHICHI Rosario: "***Quindi***

sostanzialmente, Rosario, loro erano anche loro degli intestatari fittizi?! Sostanzialmente di queste quote …") sono tutti elementi che conducono ad una sola conclusione: la necessità di sottrarre la Comedil a controlli delle Forze dell'Ordine ed ai conseguenti provvedimenti in materia di misura di prevenzione che sarebbero stati adottati allorquando si sarebbe accertata la reale titolarità o contitolarità della compagine societaria in capo ai Tegano. Nessun timore avrebbero, infatti, potuto avere i Rechichi posto che negli anni 2001-2002 ed anche successivamente non risultavano raggiunti da provvedimenti giudiziari di alcun tipo; nessun motivo di natura personale, pertanto, avrebbero avuto di procedere a fittizie intestazioni, se non quello evidente di evitare il sequestro della società, con loro conseguente danno essendo anche loro titolari e gestori, che sarebbe stato inevitabile allorquando si sarebbe accertato che gestore e socio occulto di essa era il capo Tegano Giovanni.

E che dominus degli affari de quibus sia stato Tegano Giovanni emerge chiaramente in primis dalle dichiarazioni del Fracapane Giovambattista che pur concernenti genericamente i Tegano è sin troppo chiaro diano per implicita e scontata all'interno di costoro la indicussa figura del capo incontrastato della ndrina -per lo meno fino alla pronuncia giurisdizionale della sentenza emessa nel processo cd Agathos- Tegano Giovanni. Nulla sarebbe potuto accadere e men che meno una operazione di sì vasto rilievo economico quale la gestione della Comedil se non con la supervisione del capo della 'ndrina, al quale il Rechichi appare avvinto a doppia mandata, corrispondendo, peraltro, il secondo al primo mensilmente somme ingenti derivanti dalla riscossione delle mazzette e piegandosi, come ebbe a dire Fracapane, a 360° gradi alle esigenze della cosca.

La presenza del Tegano Giovanni viene, peraltro, confermata dal ricorso, tra i primi fittizi intestatari, ai fratelli Lavilla, uno dei quali, Antonio, legato da relazione sentimentale con una delle figlie del Tegano Giovanni all'epoca della costituzione della Sica e di poi con questa coniugatosi nel giugno 2002.

E il Tegano Giovanni, capo incontrastato della cosca omonima, cui è stato ritenuto partecipe anche il Rechichi, raggiunto, ripetesi, da OCC in carcere nella primavera 2011, certo non avrebbe consentito l'esposizione così pericolosa del di lui prossimo

genero se non si fosse trattato di un affare che riguardava lui medesimo e la ndrina da lui diretta e da lui voluto.

D'altro canto, i tasselli della scena della presente indagine si ritrovano perfettamente, come un *dejà vu*, a comprova del fatto che le odierne condotte criminose si inseriscono in un sistema collaudato e risalente e tuttora in auge avviato dai Tegano, siccome dimostrato dalle emergenze del procedimento **Reggio Nord,** nella descrizione analitica effettuata dal Fracapane in ordine al progetto omicidiario del Tegano Giovanni ai danni del Campolo Gioacchino, "re" dei videogames e pericoloso concorrente sul mercato della FILAGAMES riconducibile formalmente ai Lavilla ma di fatto diretta e gestita dal Tegano. La significativa valenza indiziaria delle dichiarazioni del collaborante trova, peraltro, un principio importante di riscontro nelle conformi affermazioni del Campolo Gioacchino-frutto di congnizioni autonome ed indipendenti dalla fonte Fracapane- rese nel corso del processo a suo carico definito con la sentenza di primo grado in atti, pronunciata nel gennaio 2011.

I due dati indiziari si confermano e si sostengono reciprocamente disegnando i tratti di una storia evidentemente ricorrente: la presenza del Tegano Giovanni dietro più compagini societarie e l'utilizzo dei Lavilla come prestanome.

Ma la intelaiatura della rete fittizia continua senza tregua, allo scopo primario di salvare la Comedil da aggressioni giudiziarie, ed ecco che, appena a conoscenza nel marzo 2002 della proposta di misura di prevenzione patrimoniale concernente tutte le società ed i beni immobili riconducibili ai Lavilla, la macchina torna in funziona e non passa, se non qualche mese, che le quote della Sica vengono cedute dai Lavilla, alla costante presenza dei Rechichi, a Toscano Francesca e Zumbo Porzia Maria, rispettivamente moglie e sorella di Zumbo Giovanni, che riveste, ma solo formalmente, la carica di amministratore unico.

Che anche questa sia stata una fittizia intestazione emerge "a pioggia" da tutti gli esiti intercettativi sopraripercorsi concernenti le conversazioni intercorse tra i familiari Zumbo appena appresa la terribile notizia dell'esistenza del procedimento penale in oggetto che era esitato nell'avviso notificato allo Zumbo Giovanni di rendere interrogatorio al PM.

Chiare e continue ammissioni di colpevolezza in merito alla fittizietà della intestazione emergono a fiumi dai dialoghi che registrano un iniziale smarrimento in capo alle due donne con la necessità di mettere a fuoco la situazione ed addirittura ricordare quanto accaduto, quindi, il ricordo di quella stipula di atto notarile loro imposta dallo Zumbo Giovanni ma, secondo il dire della Toscano, da loro non gradita e di seguito la rabbia nei confronti dello Zumbo per le sue terribili azioni delittuose che avevano coinvolto a piè pari ogni membro della famiglia.

Scoramento, ansia e smania, presente in ogni parola ed in ogni movimento della Toscano, per cercare di predisporre una tesi difensiva che potesse consentire loro di salvare il salvabile.

La donna si arrampica, quindi, sugli specchi affannandosi nella ricerca di una spiegazione da dare agli inquirenti e trova la toppa da porre alla falla, con l'ausilio del cognato Emo Roberto, non solo ben al corrente di tutto ma aiutante primo dello Zumbo Giovanni nella predisposizione dell'operazione fittizia, e del Rechichi Rosario accorso alle richieste di aiuto della Toscano. Si trattava di un'operazione commerciale confezionata per aiutare, *non si capisce bene perché,* i Rechichi all'epoca, a dire della Toscano e dell'Emo, afflitti da non meglio specificati problemi economici e protestati, avente quale corrispettivo per tutti gli Zumbo la carica di amministratore unico per Zumbo Giovanni e la tenuta della contabilità da parte dello studio commercialistico Zumbo-Emo. Contropartita mai di fatto concretizzatasi!

TOSCANO: "***… eeeehm ... l'unica cosa che loro potrebbero chiederci ... <<qual era il vostro interesse ... nel fare questo tipo di operazione?>>***", "***… Allora noi gli dicevamo <<si costituiva ... si è costituita la società, perché Giovanni avrebbe fatto l'amministratore e c'è un compenso che è scritto nero su bianco ... omissis … che si trasferiva a Giovanni … eeeeh ... nella cessione delle quote>> ... uuuhm ...***";

"***… omissis … non me ne viene niente, un rito…, un ritorno economico … <<no ma tanto, anch'io lo sai, io non faccio l'amministratore, non vengo retribuito se faccio l'amministratore>>. … omissis … <<Quale compenso notaio>>, ho detto io <<Giovanni non gli ha chiesto nulla>>. … omissis … perché gli devo fare un favore a questi emeriti sconosciuti …***".

Ed appunto, ricalcando le parole della Toscano, quale era la necessità di fare un favore di tale fatta a degli emeriti sconosciuti senza nessun ritorno economico?! E qui si trova la chiave di volta perché "il favore" era stato evidentemente richiesto allo

Zumbo Giovanni, come sopra visto da sempre “amico degli amici” e piegato alle volontà ed ai bisogni dei potentati di ‘ndrangheta della provincia reggina, dal Tegano Giovanni. Solo a fronte di una presenza così importante gli Zumbo avrebbero potuto concedere un favore così imponente in cambio del nulla. Non avrebbero potuto certo da soli i Rechichi spingere una intera famiglia ad esporsi così tanto, al punto anche da stipulare, come vedremo, un mutuo di rilevantissimo importo, se dietro di loro non ci fosse stato un esponente apicale della ‘ndrangheta reggina.

Che dietro i Rechichi ci fosse **qualcun altro** e che comunque i Rechichi certamente avessero uno spessore criminale, non posseduto autonomamente e per autonome azioni ma loro derivato dall’appartenenza ai Tegano, venuta ad emersione giudiziariamente oggi ma evidentemente già presente nel notorio profano collettivo se è vero come è vero che il Rechichi Giuseppe rappresentava l’alter ego di Barbaro Carmelo promanazione quasi ufficiale dei Tegano, emerge sol che si leggano con attenzione le parole della Toscano che, evidentemente, ben conscia già all’epoca della caratura dei Rechichi cerca di giustificare, nel predisporre il piano difensivo da propinare agli inquirenti, il suo piegarsi a loro con la circostanza che costoro erano all’epoca incensurati e del tutto immuni da pregiudizi penali.

E che si tratti solo di artefatte giustificazioni si desume più che chiaramente dalle sue paure nel pensare che lo Zumbo Giovanni, interrogato di lì a poco dagli inquirenti, non sarebbe stato in grado di imbastire quel perfetto reticolo di spiegazioni. Opportuno sarebbe stato, quindi, parlarne con i difensori ed ottenere un risultato ottimale, come l’avvalersi da parte dello Zumbo della facoltà di non rispondere. Cosa di fatto accaduta!

E perché Zumbo, commercialista e puparo della vicenda, non avrebbe potuto saper spiegare “quelle cose”, non avrebbe saputo dire agli inquirenti come erano andate le cose? Perché evidentemente quella intelaiatura della Toscano e dell’Emo era assolutamente falsa!

E:	***Dopodiché il Monte dei Paschi ha deliberato il prestito, perché a loro non gliel'avrebbe mai fatto, perché erano protestati, loro hanno potuto acquistare questo, cioè acquistare, rientrare in possesso dell'immobile, là, del "DiperDi"**.*
T:	*Eh. Mi ricordo che quando...*

E:	***Abbiamo fatto l'operazione e a quel punto noi non c'era più bisogno che... tu e Luisa resta... restavate soci e le quote sono tornate a lui.***
T:	*(breve pausa)* ***Ora io dico ...***
E:	*Uhm!*
T:	***... lui non sarà in grado di ... di dire queste co... perché gli hanno fissato l'interrogatorio giorno 13 ora, quindi si avvarrà della facoltà di non rispondere. Poi, comunque, questa situazione qua gliela si deve spiegare anche agli avvocati, perché io ... io ... io dico il 12 quinques sussiste quando uno ti intesta fittiziamente delle quote al fine di eludere una misura di prevenzione, ma all'epoca loro mica erano ... avevano dei reati contestati. Non avevano niente*** *… incompr. …*
E:	*No. No. No. Erano solo dei problemiiii ... della Banca, no, siccome ... eh ... non ... non avevano ... praticamente la Banca se c'erano loro che firmavano la fidejussione non gli erogava il mutuo ... hai capito?!*

Nell'assoluta gratuità per gli Zumbo della complessa, rischiosissima e pericolosissima operazione commerciale, così come più volte la definisce la Toscano nella predisposizione della sua **rappresentazione teatrale** da propinare agli inquirenti, essi si accingevano, quindi, a fare "un favore" enorme ai Rechichi; favore durato per molto tempo, fino al luglio 2008, e costellato dal compimento di una serie di ulteriori operazioni che hanno visto sempre quali attrici le due donne Zumbo.

Ed ecco che in data **05.01.2005**, la S.r.l. SI.CA stipula un contratto di affitto dell'azienda della COM.EDIL., con durata di anni 6, con clausola di rinnovo automatico alla scadenza e canone di locazione di € 5.000,00 al mese- contratto che rappresenta sostanzialmente il clone di quello stipulato nel 2001 dai Lavilla, a conferma dell'assoluta unicità e continuità tra le operazione evidentemente gestite da un'unica regia;

in data **8.9.2005**, la SI.CA. S.r.l.stipula un contratto di mutuo con la banca Monte dei Paschi di Siena, in virtù del quale ottiene la concessione di un finanziamento di **euro 3.600.000,00**, da utilizzare - integralmente ed esclusivamente - per la realizzazione di un programma di investimenti, concernente l'acquisto di un intero fabbricato industriale di oltre 6.000 mq., sito in Contrada Livadi (o Livari) di Reggio Calabria frazione Saracinello, comportante una spesa preventivata di euro 5.000.000,00. In tale atto, la società beneficiaria del finanziamento veniva rappresentata da ZUMBO Giovanni, sia in proprio che in qualità di amministratore unico, e da ZUMBO Porzia

Maria e TOSCANO Maria Francesca, quali "*terzi garanti*". A fronte del finanziamento ottenuto, la SI.CA S.r.l.rilasciava a favore della banca ipoteca sull'intero fabbricato di proprietà, sito in Reggio Calabria, contrada Livadi (o Livari) di Saracinello, acquistato dalla SI.CA S.r.l. lo stesso giorno della stipula del contratto di mutuo (08/09/2005) dai fratelli RECHICHI Rosario e RECHICHI Giuseppe, giusta contratto di compravendita redatto dal notaio CASTELLANI (Repertorio nr. 105957 - Raccolta nr. 1435) per il prezzo di € 1.704.000,00, somma che la parte venditrice dichiarava di avere già ricevuto.

Successivamente, in data 04/07/2008, la SI.CA. S.r.l. stipulava un contratto di acquisto con tale MORABITO Rosanna (nata a Reggio Calabria, il 25.10.1957) di un locale magazzino per il prezzo di € 94.938,00; questo stesso immobile in precedenza era stato acquistato dalla Morabito Anna per il prezzo di £. 118.252.680, in data 2.12.1997, dai fratelli RECHICHI Giuseppe e Rosario.

MORABITO Rosanna è moglie di UTANO Pasquale, la cui sorella Maria è moglie del boss TEGANO Giuseppe. Dall'unione tra MORABITO Rosanna e UTANO Pasquale sono nate, tra l'altro:

- UTANO Caterina (nata a Reggio Calabria, il 13.07.1979), coniugata con SCHIMIZZI Paolo (nato a Reggio Calabria, il 15.03.1976, nipote di TEGANO Giovanni cl. 1939), affiliato al clan TEGANO, coinvolto nelle inchieste "EREMO" e "TESTAMENTO", scomparso dalla sera del 21 settembre 2008;
- UTANO Antonia Irene[59](nata a Reggio Calabria, il 30.08.1983), coniugata con DE STEFANO Paolo Rosario, già CAPONERA (nato a Melito Porto Salvo, il 21.12.1976), tratto in arresto, in data 18.08.2009, a Taormina, dopo 4 anni di latitanza, perché condannato ad 8 anni di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso, relativamente alla cosca DE STEFANO.

Tramite sopralluogo effettuato dal G.I.C.O. nel mese di Agosto 2011 presso l'indirizzo di via Sbarre Centrali n. 83, si accertava che a lato dell'ingresso del

[59] **UTANO Antonia Irene,** dalla consultazione della banca dati SDI-WEB risulta scevra da precedenti di polizia.

fabbricato era apposta una targa riportante la denominazione della ditta individuale "Solo Ortopedia di PETRAI Rosario[60]" --- il cui titolare PETRAI Rosario[61] è cognato di RECHICHI Giuseppe.

Che i fratelli Zumbo, la Toscano e l'Emo Roberto siano stati consapevoli della fittizietà della operazione e l'abbiano fermamente voluta come detto si coglie a piene mani in primo luogo da tutti i dialoghi intercettati dai quali trasuda la cosciente volontà di tutti gli indagati con riguardo alla condotta posta in essere:dalla prima difficoltà delle donne nel rammentare il fatto che certo non sarebbe potuto cadere nei meandri lontani della mente se di gestione e titolarità effettive si fosse trattato, alla stigmatizzazione continua della Toscano della condotta del marito che era stato il deus ex machina inducendo lei e la di lui sorella a stipulare l'atto, dai riferimenti della stessa Toscano all'Emo Roberto come colui il quale si era comunque interessato della vicenda e del disbrigo delle carte, alla evidente folle corsa nel cercare di trovare delle logiche giustificazioni da fornire agli inquirenti. Ma la mala fede degli indagati si coglie anche passo passo negli esiti degli accertamenti effettuati dagli inquirenti. Non risulta che in occasione dell'acquisto delle quote societarie della Sica le due indagate abbiano pagato un corrispettivo ai Lavilla che hanno invece rilasciato a favore delle prime quietanza liberatoria; in occasione, poi, della cessione delle quote societarie della Sica effettuata dalle due donne nel luglio 2008 ai figli del Rechichi le stesse risultano essere state intestarie di sei assegni, utilizzati apparentemente dagli acquirenti per pagare il corrispettivo della cessione.
Detti titoli, richiesti allo sportello da RECHICHI Antonino, sono stati rilasciati mediante regolamento a debito del conto corrente n. 23719,81, acceso sulla filiale di Reggio Calabria Ag.1 (Cod. 8101) ed intestato a REC.IM S.r.l. (CF: 02373790803) - amministratore Unico lo stesso RECHICHI Antonino (CF. RCHNNN85H20G082H).

[60] Ditta Ind. **"SOLO ORTOPEDIA DI PETRAI Rosario** con sede in Reggio Calabria via Fiume nr.18 e negozio sito in via Sbarre Centrali nr. 83. P.I.01221140807.
[61] **PETRAI Rosario**, nato a Napoli il 04.10.1959..

La provvista per l'addebito dell'importo degli assegni circolari è stata costituita dai medesimi soci che hanno versato somme in contanti sul conto corrente della Società, rispettivamente per € 15.255,00 e € 15.000,00.

Gli assegni circolari n. 6044618070, n. 6044618083 e n. 6044133948 - per un totale di € 15.000,00 - sono stati monetizzati direttamente allo sportello della filiale suddetta, a ZUMBO Porzia Maria, mentre i rimanenti, contraddistinti dai nn. 6044618068, 6044618069 e 6044133947, sono stati cambiati allo stesso sportello sopracitato a TOSCANO Maria Francesca.

Gli accertamente espletati dagli inquirenti in merito al suddetto pagamento del corrispettivo della cessione alla S.r.l. REC.IM. delle quote della S.r.l. SI.CA., ha consentito di acquisire una formidabile prova della sua fittizietà: con nota del 27/09/2011 della Banca Monte dei Paschi di Siena, sono state **ricostruite le varie operazioni poste in essere in data 30/07/2008** come rilevate dalle **registrazioni contabili**, precisamente:

- ore 12.28, emissione dei n. 6 assegni circolari per totali € 30.000,00;
- ore 13.36, cambio n. 3 assegni circolari, beneficiaria ZUMBO Porzia Maria, con esborso in contanti di € 15.000,00;
- ore 13.39, cambio n. 3 assegni circolari, beneficiaria TOSCANO Maria Francesca, con esborso in contanti di € 15.000,00;
- ore 13.41, **versamento in contanti di € 15.000,00** (stesse pezzature di banconote registrate nelle operazioni di cambio assegni) sul C/C n. 23719,81 intestato a S.r.l. REC.IM. (dalle registrazioni AUI presentatore è risultato **RECHICHI Giovanni**);
- ore 13.42, **versamento in contanti di € 15.250,00** (stesse pezzature di banconote registrate nelle operazioni di cambio assegni) sul C/C n. 23719,81 intestato a S.r.l. REC.IM. (dalle registrazioni AUI presentatore è risultato RECHICHI Antonino);
- ore 13.44, addebito di € 30.000,00 sul C/C n. 23719,81 relativo alla sopra citata emissione degli assegni circolari delle ore 12.28 (dalle registrazioni AUI

presentatore è risultato **RECHICHI Antonino**) - **(cfr. All. n. 45 informativa GICO**: documentazione bancaria**).**

Tale ricostruzione ha dimostrato in modo incontrovertibile che la somma che la TOSCANO e la ZUMBO hanno (apparentemente) incassato dalla cessione delle quote della S.r.l. SI.CA., è stata nell'immediatezza riconsegnata ai fratelli RECHICHI Antonino e Giovanni, figli di RECHICHI Giuseppe e presenti personalmente, e dunque anche loro pienamente consapevoli della fittizietà dell'operazione, al momento della operazione bancaria.

Questo riscontro documentale fornisce prova inconfutabile non solo della fittizietà della cessione alla S.r.l. REC.IM nel luglio 2008 della Srl Sica- ottenuta *in regalo* dai figli di RECHICHI Giuseppe- ma anche inevitabilmente della fittizietà delle precedenti operazioni (di intestazione delle quote della S.r.l. SI.CA. ai LAVILLA, di affitto della azienda COM.EDIL. alla S.r.l. SI.CA., di cessione delle quote della S.r.l. SI.CA. alla TOSCANO ed alla ZUMBO) riguardanti la stessa attività imprenditoriale, in un susseguirsi di cambiamenti di veste giuridica e di formali titolari (prima i RECHICHI, poi i LAVILLA, poi gli ZUMBO, poi ancora i RECHICHI), tutti affasciati dal fine comune di celare la riconducibilità di fatto della citata impresa ai TEGANO e di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, essendo stata la omonima cosca, in quel frangente, duramente colpita dalla Operazione Olimpia ed essendo gli esponenti della stessa, e tra questi in primis TEGANO Giovanni, certamente "favoriti" per l'applicazione di misure di prevenzione.

Il coinvolgimento cosciente e volontario dei vari Rechichi, dei Lavilla, dello Zumbo Giovanni e dell'Emo, e di seguito come verdemo anche delle donne Zumbo, in queste operazioni fittizie tese all'occultamento della compagine societaria Comedil ed alla sua sottrazione ai provvedimenti giudiziari si coglie pienamente in tutti gli atti sopraripercorsi.

I fratelli Rechichi Giuseppe e Rosario, uno dei quali, ripetesi, raggiunto nella recente primavera da OCC in carcere per appartenenza alla cosca Tegano, sono state presenze

attive e fondamentali, in posizione di unità di azione ed al tempo stesso di perfetta fungibilità fra loro. Hanno diretto e gestito insieme le fila di tutto il lungo percorso che ha riguardato la Comedil ed hanno consentito, salvaguardato e protetto la posizione del socio occulto Tegano Giovanni, al quale risultano avvinti da decenni di affiliazione e subordinazione. La presenza dei Rechichi è fino alla fine assicurata, fino all'atto finale del passaggio delle quote alla Recim ricadente nella titolarità dei due figli di Rechichi Giuseppe.

Ed anche in capo ai due giovani, protagonisti delle operazioni fittizie di pagamento delle quote alle donne Zumbo, non vi è alcun dubbio esista la chiara consapevolezza delle condotte poste in essere. Né può esservi dubbio, stante il loro rapporto di strettissima parentela con il Rechichi Giuseppe, che unitamente al fratello Rosario, continua ad essere il puparo di ogni segmento di ogni singola complessa operazione e che continua a star dietro alla Recim, in merito alla loro consapevolezza della esistenza sullo sfondo del Tegano Giovanni contitolare di fatto e socio occulto.

Identiche sono le conclusioni per i Lavilla, che senza soluzione di continuità hanno professato nei dialoghi intercettati la loro consapevolezza in merito alla fittizietà del contratto d'affitto d'azienda della Comedil. D'altro canto il rapporto di affinità del Lavilla Antonio con il Tegano Giovanni ed i loro analoghi pregressi rapporti (si veda la vicenda della Filagames) oltre che la ritenuta appartenenza del Lavilla Giuseppe allo schieramento Teganiano-De Stefaniano portano a ritenere, senza peripezie mentali, che i Lavilla si siano prestati alla costituzione della Sica e alla stipula del contratto di affitto di azienda proprio per deliberato del Tegano Giovanni ed al fine di sottrarre la Comedil a provvedimenti di seuqestro assai prevedibili in virtù della posizione verticistica all'interno della 'ndrangheta di Tegano Giovanni.

Quanto poi alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dello Zumbo Giovanni in ordine a tutte le imputazioni ascrittegli essa si tocca ad ogni passo della presente indagine.

È lo Zumbo ad essere formale amministratore unico della Sica dall'nno 2002 all'anno 2008, è lo Zumbo, a dire della sua stessa moglie e della di lui sorella, ad avere indotto

entrambe alla stipula dell'atto di acquisto delle quote della Sica, è lo Zumbo a presenziare in prima persona alla stipula di tutti gli atti rilevanti per il mantenimento in vita della Sica, è lo Zumbo ad avere rapporti privilegiati con i De Stefano (si abbia riguardo ai ripetuti contatti telefonici cone De Stefano Giovanni, figlio del defunto boss Giorgio, intercorsi nell'anno 2002) e con l'Audino Mario, ed è lo Zumbo, raggiunto da OCC in carcere nel procedimento Reale, ad essere ritenuto giudiziariamente concorrente esterno nell'associazione 'nsdranghetistica provinciale con i rilevanti compiti di fornire in maniera sistematica e continuativa ad elementi di vertice del sodalizio notizie coperte dal segreto investigativo riguardanti indagini in corso, di invitare elementi di vertice dell'organizzazione (in particolare i boss FICARA Giovanni cl. 64 e PELLE Giuseppe cl. 60, alias Gambazza), ad adottare particolari cautele volte ad eludere i sistemi di video-sorveglianza e di intercettazione; più in generale, mettendosi a completa disposizione per la conservazione e/o il rafforzamento dell'organizzazione, assicurando, anche per il futuro, un costante aggiornamento sulle indagini in corso, sull'esistenza di dispositivi di intercettazione delle conversazione tra presenti, su tempi e modi di adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti degli appartenenti al sodalizio".

Uomo a disposizione della 'ndrangheta è stato evidentemente da sempre Zumbo Giovanni, apportando ad essa aiuti proteiformi, piegandosi ad ogni bisogno e relazionandosi con l'apparato di vertice di essa, così come accaduto nel caso concreto, nel quale lo Zumbo, facendo leva sulle sue connotozazioni professionali ed avvalendosi dell'intero suo apparato familiare, ha messo a disposizione del Tegano Giovanni plurime energie, affrontando rischi elevatissimi.

E' più che evidente, per quanto già sopra diffusamente esposto e per quanto di seguito ancora si dirà, che, tenuto conto, ripetesi, di questa speciale dedizione dello Zumbo agli uomini ed alle cose di 'ndrangheta (che, peraltro, viene ad emersione a iosa anche dagli esiti del procedimento n. 7637/10 R.G.N.R. DDA che lo ha visto raggiunto da OCC in carcere nel settembre 2010 insieme ad appartenenti alla cosca Ficara-Latella per il reato di detenzione e porto di un arsenale di armi fatto ritrovare a bordo di un'autovettura nelle vie del centro reggino in occasione della visita del

Presidente della Repubblica Napolitano) , egli si sia prestato a questa grossissima fittizia operazione coinvolgendo anche le donne della sua famiglia proprio perché a ciò richiesto dal capo carismatico Tegano Giovanni ed al fine esclusivo di favorire la sua ‘ndrina.

Quanto al coinvolgimento perfettamente cosciente e consapevole dell’Emo Roberto si rileva che è lui stesso nei suoi dialoghi con la Toscano a confessare la sua colpevolezza e la sua perfetta cognizione in merito alla vicenda, cercando anche di sminuirla agli orecchi della Toscano.

E:	***Dopodiché il Monte dei Paschi ha deliberato il prestito, perché a loro non gliel'avrebbe mai fatto, perché erano protestati, loro hanno potuto acquistare questo, cioè acquistare, rientrare in possesso dell'immobile, là, del "DiperDi"****.*
T:	*Eh. Mi ricordo che quando...*
E:	***Abbiamo fatto l'operazione e a quel punto noi non c'era più bisogno che... tu e Luisa resta... restavate soci e le quote sono tornate a lui.***
T:	*(breve pausa)* ***Ora io dico ...***
E:	*Uhm!*
T:	***... lui non sarà in grado di ... di dire queste co... perché gli hanno fissato l'interrogatorio giorno 13 ora, quindi si avvarrà della facoltà di non rispondere. Poi, comunque, questa situazione qua gliela si deve spiegare anche agli avvocati, perché io ... io ... io dico il 12 quinques sussiste quando uno ti intesta fittiziamente delle quote al fine di eludere una misura di prevenzione, ma all'epoca loro mica erano ... avevano dei reati contestati. Non avevano niente*** *… incompr. …*
E:	*No. No. No. Erano solo dei problemiiii ... della Banca, no, siccome ... eh ... non ... non avevano ... praticamente la Banca se c'erano loro che firmavano la fidejussione non gli erogava il mutuo ... hai capito?!*

Ed è la stessa Toscano che, pervasa dal terrore, regala agli inquirenti momenti dialogici di assoluta spontaneità, chiamando in causa spesso il cognato quale autore dei fatti insieme allo Zumbo Giovanni.

T:	***... non è che io l’abbia seguita personalmente … era più Roberto****, insomma era più una cosa ... tecnica, una cosa commerciale. Per cui io ... sto cercando di ... ricostruire un po' questa vicenda, anche perché d'illecito non c'era niente.*

(TOSCANO: “***… una cosa di quando era allo studio che con Roberto avevano deciso di fare*** *un ... un contratto con una società dove i soci che facevano gli amministratori gli tenevano la contabilità allo studio ...*”).

La perfetta conoscenza della vicenda, la sua particolare attenzione ad essa in qualità di commercialista in uno alle considerazioni già esposte ed a quelle che di seguito si esporranno con riguardo alle donne Zumbo inducono a ritenere la sussistenza anche a carico dell'Emo della piena consapevolezza e della ferma volontà di favorire attraverso la condotta in esame la 'ndrina dei Tegano.

Che, infine, anche le due donne fossero consapevoli oltre che della fittizietà delle intestazioni anche della circostanza che queste operazioni,con il loro preziosissimo contributo poste in essere, sarebbero servite ad agevolare e favorire una retrostante criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico può ritenersi non solo sulla scorta di quanto sopra argomentato in merito alla enormità dell'affare tale, ripetesi, da rendere necessitata la stipula di un mutuo assolutamente imponente le cui rate evidentemente i Rechichi, al timido dire dell'EMO "protestati", non avrebbero potuto garantire da soli o con lipoteca su un immobile del valore di un milione di euro nonchè in merito all'elevatissimo rischio connesso a quell'affare, a costo zero per i Rechichi e gratiosamente garantito a questi ultimi dagli Zumbo per i quali, invece, presentava un costo altissimo, ma anche sulla scorta di una considerazione ancora più semplice: ossia le relazioni di stretta familiarità intercorrenti tra le due donne ed il deus ex machina Zumbo Giovanni che in unione alla sussistenza nelle due indagate di cognizioni tecnico-giuriche superiori alla media-ove si abbia riguardo alla circostanza che l'una è un avvocato e l'altra un commercialista- rendono assolutamente improbabile che le stesse non avessero compreso e/o non fossero state edotte dai rispettivi mariti della realtà criminale retrostante l'operazione e dell'assoluta impossibilità di rifutare un favore non certo ai Rechichi, definiti emeriti sconosciuti, ma a chi dietro i Rechichi troneggiava ed al quale un rifiuto non sarebbe stato opponibile.

Con quale denaro poi gli Zumbo, la Toscano e l'Emo, tenuto conto anche della esiguità estrema dei redditi dichiarati dalla Zumbo Porzia e dall'assenza di redditi in capo alla Toscano nel periodo di riferimento, avrebbero potuto fronteggiare il

pagamento delle grosse ed innumerevoli rate di mutuo, stipulato per conto di gente protestata, rimane un arcano!

Di estrema rilevanza indiziaria, peraltro, al fine di ritenere la piena consapevolezza in capo alla Toscano di quanto aveva fatto è il suo incontro, da lei richiesto, con Rechichi Rosario, al fine di acquisire ulteriori notizie e di predisporsi un testimone d'appoggio alla sua tesi.

TOSCANO: "***<u>… perché io dico: <<interrogate ... eeeh ... il signor RECHICHI, c'è il signor Rosario che vi confermerà le stesse cose che dico io</u>***, *cioè che era una semplice operazione commerciale. Anche perché i signori RECHICHI non erano colpiti da alcun tipo di provvedimento all'epoca dei fatti>> … omissis … una volta che uno produce la documentazione e dice: <<guardi che ... inc. ... questo discorso risale a prima che ci fosse un'indagine>>*

I toni del colloquio sono estremamente amicali e confidenziali a comprova che i Rechichi non erano affatto, come la donna si affannava a dire, degli emeriti sconosciuti.

Ma non solo i Rechichi conosce la Toscano, sa benissimo chi sono i Lavilla, tanto da invocare addirittura con il prenome il Lavilla Antonio e da rimanere lei stessa senza parole allorquando nel ripetere ormai a memoria la lezioncina da offrire agli inquirenti circa i loro rapporti con i Rechichi non sa però cosa dire quanto al legame con i Lavilla. Soccorre il Rechichi Rosario rammentando alla donna che sul punto potrebbe giustificare tutto evidenziando i rapporti di lavoro dei Lavilla con i Rechichi posto che i primi avevano stipulato con i secondi il contratto di affitto d'azienda della Comedil.

T:	***<u>Non so, però, per esempio se ... e allora loro dicono: <<Va bene, voi coi RECHICHI avevate questo tipo di rapporti e ... e con i LAVILLA in che rapporti avevate che voi ... vi … vi ... che loro vi cedevano queste quote? Perché ve le cedono a ... come li conoscevate?>>. Quindi lì che cosa dobbiamo dire che voi già avevate rapporti di lavoro.</u>***
R:	*Certo, certo. Ma noi ce li avevamo sicuri i rapporti di lavoro perché ci sono i documenti.*

Il tassello mancante viene, quindi, reperito ed il mosaico è pronto!

D'altro canto, la Toscano, per come lei stessa sostiene nei dialoghi, era ben a

conoscenza delle relazioni pericolose dello Zumbo ed in particolare dei suoi rapporti con i De Stefano *(**ma vagli, vaglielo a spiegare ora ... con i DE STEFANO**)*

così come parimenti improbabile è che di queste relazioni non fosse al corrente la sorella ove si abbia riguardo alla circostanza che risulta in atti che lo Zumbo non disdegnava incontri con pezzi di primo piano della 'ndrangheta all'interno del negozio dei genitori, sicuramente gestito, siccome provato in atti, anche dalla Zumbo Maria Porzia.

Che poi non solo lo Zumbo ma anche la Toscano non disdegnasse rapporti e non fossero esenti da simpatie per personaggi di elevatissimo spessore 'ndranghetistico viene fuori dal dialogo intercorso in carcere tra i due coniugi (di cui al seguito di informativa in atti) nel quale entrambi non fanno mistero del loro sentimento d'affetto per il boss di Eremo-San Giovannello Mario Audino, da sempre federato, guarda caso, alle cosche De Stefano-Tegano.

Toscano:	*inc.le …con **Mario Audino** a 15 anni?*
Zumbo:	*no…..*
Toscano:	*con il rispetto che c'era e inc.. che voleva?*
Zumbo:	*ah…a Mario, a Mario lo voglio bene ….inc…*
Toscano:	*e pure io ..inc…*
Zumbo:	***inc…sempre nel petto è!…sempre nel petto è!…eccolo qua! (mostra la collana)***
Toscano:	*pure per me.*

Tutt'altro che ignara, quindi, è la Toscano della mappatura della 'ndrangheta reggina e tutt'altro che distante da questa e dalla conoscenza dei suoi meccanismi di operatività, come, invece, vorrebbe far credere nella *mise en scene* di cui ha fatto bella mostra nei dialoghi intercettati.

Ed ancora, che le due donne non siano delle sprovvedute né ignare del sistema di vita delinquenziale imbastito dallo Zumbo Giovanni e men che meno ignare e al di fuori delle compagini societarie che si muovono in ambiti ambigui e confinanti con la criminalità organizzata lo dimostrano le emergenze del seguito di informativa cui si è fatto cenno dalla quale si evince che entrambe unitamente ai mariti sono socie,

dall'anno 2000 della società **PAIDEIA SPORTIVA DILETTANTISTICA S.r.l.** e dall'anno 2004 della **GE.PA.C. S.r.l.**, società che gestiscono il **Centro Sportivo Parco Caserta**, di proprietà del Comune di Reggio Calabria. In entrambe le società, titolare di partecipazioni societarie di maggioranza è tale Calabrò Giuseppe Giacomo.

Proprio con riferimento alla figura di **CALABRÒ Giuseppe Giacomo** ed alle menzionate società con sede in Parco Caserta, assai rilevanti si palesano le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia **FIUME Antonino**, killer della cosca DE STEFANO e per anni molto vicino ai pregiudicati DE STEFANO Giuseppe e Carmine, figli del boss DE STEFANO Paolo, ucciso nel 1985 durante la guerra di mafia.

In particolare, in data **20.11.2008**, il collaboratore di giustizia **FIUME Antonino**, in sede di interrogatorio dichiarava che il noto boss **Giuseppe DE STEFANO** cl. 69 era colui che aveva "*in mano tutto riguardo il crimine*" e veniva appoggiato e avallato da **Mario AUDINO cl. 63** il quale, considerata la qualifica dal DE STEFANO posseduta, gli cedeva parte del suo "*locale*" di pertinenza.

Raccontava, quindi, uno specifico episodio: in una occasione, gli aveva fatto visita tale **STILLITANO Vincenzo**, riferendogli che **voleva fornire il ferro per i lavori alla piscina di Parco Caserta**; il **FIUME** riferiva di averlo indirizzato da AUDINO Mario, ritenendolo l'esclusivo referente della 'Ndrangheta *in loco*. Tuttavia, in seguito, lo STILLITANO aveva detto al FIUME di aver parlato con DE STEFANO Giovanni (figlio di Giorgio capo storico dell'omonima consorteria mafiosa), il quale gli aveva chiarito che si sarebbe dovuto rivolgere a **Giuseppe** e **Carmine DE STEFANO** poiché questi avevano "*la responsabilità*" sull'affare del Parco Caserta, pur essendo quella porzione di territorio sotto l'egida dell'**AUDINO Mario**.

FIUME riferiva, inoltre, che, in un'occasione, passeggiando sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, aveva incontrato tale "***Mimmo CALABRÒ, quello che la sua donna aveva il negozio Sogni, di intimo, sul corso***", il quale gli aveva detto

testualmente "***una volta avevamo a Paolo, ora abbiamo a Peppe***". Aggiungeva FIUME di aver chiesto a "***Mimmo CALABRÒ***" di cosa stessa parlando e che questi gli aveva risposto di avere un problema con "*quella ditta di Catania che c'ho il sub-appalto alle piscine, alle piscine comunali, quelle ...* ***l'ex Parco Caserta***", la quale si trovava "*in imbarazzo*" poiché la medesima avrebbe dovuto pagare "*qualche percentuale di mazzetta*", ma "***c'è Peppe ora sistema le cose…OMISSIS…PEPPE DE STEFANO***".

"***Mimmo CALABRO"***" menzionato dal Fiume è stato, per l'appunto, identificato dagli inquirenti nel Calabrò socio delle società sopramenzionate unitamente ai coniugi Zumbo ed Emo.

Si riporta, di seguito, lo stralcio dell'interrogatorio in esame:

… omissis …

FIUME:	***Giuseppe*** *è quello che ha in mano tutto riguardo il Crimine, appoggiato e avallato da* ***Mario AUDINO*** *che in parte gli cede parte del suo Locale di pertinenza visto che lui è il Crimine, non a caso io sbaglio quando viene* ***Vincenzo STILLITANO****, figlio di* ***Mimmo****… fratello di* ***Mimmo*** *a dirmi: vorrei fornire il ferro alla piscina del Parco Caserta che dico: <<c'è* ***Mario****, puoi parlare con lui>> e poi va da* ***Gianni DE STEFANO*** *e mi dice: <<no, è* ***Giuseppe*** *e* ***Carmine*** *che hanno le responsabilità,* ***Mario*** *non c'entra niente!>>. Dico <<come, è il suo Locale>> e poi altre liti, 200 milioni di tangenti* ***ZAGARELLA*** *(inc.) li ha pagati, gli sono arrivati soldi a chi e soldi no… c'era questa situazione che gestivano bene e no, però* ***Giuseppe*** *tramite* ***Mario*** *era… aveva più, più piede.*
P.M.:	*Quindi oltre a* ***Mario AUDINO*** *chi lo coadiuvava in questo ruolo diciamo di vertice?*
FIUME:	*Con* ***Orazio****…*
P.M.:	*C'erano altri soggetti o riuscivano a gestire la cosca voglio dire…*
FIUME:	*La gestivano dividendo… dividendo il giusto.*
P.M.:	*Lo zio era latitante in quel periodo?*
FIUME:	*Sì.*
P.M.:	*Lo zio era latitante, mi pare che viene catturato nel 2004.*
FIUME:	*U leva e porta, detto in calabrisi (inc.) tra* ***Carmine*** *e* ***Giuseppe*** *era* ***Giovanni****.* ***Giovanni*** *parlava…*
P.M.:	***Giovanni*** *chi?*
FIUME:	***DE STEFANO*** *parlava con* ***Carmine*** *e* ***Giuseppe*** *e pure con lo zio e lui teneva questa situazione in mano (inc.)*
P.M.:	*Quindi aveva questo ruolo diciamo.*
	… omissis …
FIUME:	*Guardi, io passeggio sul Corso e c'è* ***Mimmo CALABRO'****, quello che la sua donna aveva il negozio* ***Sogni****, di intimo, sul Corso, e dice: <<guarda, una volta avevamo a* ***Paolo****, ora abbiamo a* ***Peppe****>>. Dissi: <<****Mimmo****, qual è il problema?>>. Dice: <<sai, c'è quella ditta di Catania che c'ho il subappalto alle piscine, alle piscine comunali, quelle… l'ex Parco Caserta e si trovano in imbarazzo, deve pagare qualche percentuale di mazzetta, si è dovuto pulire tutto…>>. Per farvi capire, le persone parlavano come se fosse una cosa di nulla, dice: <<c'è* ***Peppe*** *ora sistema le cose>>.*
P.M.:	*Ci sta (inc.) sostanzialmente significa che* ***Peppe CONDELLO*** *gestiva…*

P.M.1:	***Peppe DE STEFANO****.*
P.M.:	*…**Peppe DE STEFANO**, scusami, gestiva diciamo le…*
P.M.1:	*Le messe a posto si direbbe in Sicilia.*
P.M.:	*Sì, le messe a posto… era riconosciuto diciamo il titolare unico.*

Passaggio indiziario tra i tanti è il Fiume in questo contesto procedimentale e vale, comunque, in sintonia con quanto di seguito si dirà con riguardo al Calabrò Giuseppe Giacomo, a concorrere a dimostrare come gli Zumbo, la Toscano e l'Emo Roberto, indicato, peraltro, dalla stessa Toscano come colui il quale aveva gestito la vicenda Sica insieme allo Zumbo Giovanni (TOSCANO: "***… una cosa di quando era allo studio che con Roberto avevano deciso di fare*** *un ... un contratto con una società dove i soci che facevano gli amministratori gli tenevano la contabilità allo studio ...*")

e referente primo della donna che a lui si rivolge per avere tutte le possibili informazioni sulla operazione passata, avvinti fra loro, come un monolite, non solo da intense relazioni familiari ma, a quanto pare, anche da comunanza di intenti e di interessi abbiano quasi instaurato un sistema che li vede onnipresenti in compagini societarie ora in mano alla 'ndrangheta ora a questa assai vicina, come si può allo stato, e salvi ulteriori sviluppi, sostenere con riguardo alle società del parco Caserta. E non può essere un caso che l'ambito 'ndranghetistico di riferimento sia sempre quello dei Tegano-De Stefano.

Venivano effettuati ulteriori accertamenti sul conto del **CALABRÒ Giuseppe Giacomo**, che permettevano di rilevare come il medesimo vanti plurime cointeressenze societarie.

In particolare:

Nr.	Denominazione ditta e/o società e partita IVA	Attività economica esercitata	Sede	Carica ricoperta	Quote possedute
1	**G & G S.r.l.** (02630350805)	Locazione immobili	San Gregorio, Via Nazionale nr. 81 – RC	Amministratore unico dal 6.10.2010	€ 10.000,00
2	**SAN LEO S.n.c. di EDILGATTUSO S.r.l.** (02383480809)	Lavori generali di costruzione	Via San Giorgio Extra nr. 2 – RC	Amministratore unico dal 13.4.2006	=
3	**PAIDEIA SPORTIVA DILETTANTISTICA S.r.l.**	Attività sportive	Parco Caserta nr. 1 – RC	Amministratore unico	€ 7.000,00

	(02292740806)			dal 2.8.2004	
4	**REGGIO GAMES S.r.l.** (02286170804)	Noleggio altre macchine	Corso Garibaldi nr. 70 – RC	Amministratore unico dal 15.6.2004	€ 3.333,33
5	**BOWLING CLUB S.r.l.** (01322610807)	Sale giochi e biliardi	San Gregorio Via Nazionale nr. 81 – RC	Amministratore unico dal 09.3.1995 al 24.3.1999	€ 15.300,00
6	**Ditta ind.le CALABRO' Giuseppe** (006233170800)	Consulenza amministrativa	Via Demetrio Tripepi nr. 45 – RC	Titolare dal 14.12.1981	=
7	**GE.PA.C. S.r.l.** (02074530805)	Gestione impianti sportivi	Parco Caserta nr. 1 - RC	Consigliere dal 21.12.2000	€ 9.296,22
8	**COSTRUZIONI GENERALI DI GIUSEPPE GIACOMO CALABRO & C. S.a.s.**	Costruzioni edifici residenziali e non	Via Demetrio Tripepi nr. 45 – RC	Socio accomandatario dal 04.08.2005	€ 15.493,71

Cointeressenze del tutto stridenti con i redditi dallo stesso dichiarati negli anni 1997/2010:

Anno	Reddito complessivi dichiarati
1997	Non ha presentato dichiarazioni
1998	£. 20.387.000
1999	£. 11.624.000
2000	£. 13.154.000
2001	£. 864.000 (solo fabbricati)
2002	€ 4.182.00
2003	€ 1.504,00 (solo fabbricati)
2004	€ 4.289,00
2005	€ 1.529,00 (solo fabbricati)
2006	€ 15.074,00
2007	€ 1.159,00 (solo fabbricati)
2008	€ 1.159,00 (solo fabbricati)
2009	€ 5.911,00
2010	€ 6.709,00

Il Calabrò risulta, altresì, in stretti rapporti d'affari con i Frascati, soggetti contigui alla 'ndrangheta reggina:

- "**G & G S.r.l.**" - P.I. 02630350805 - con sede a Reggio Calabria, località San Gregorio, via Nazionale n. 81: titolari di quote al 50% pari a € 10.000,00 cadauno, il **CALABRÒ Giuseppe Giacomo** (amministratore unico) e **FRASCATI Giuseppe**, nato a Reggio Calabria il 6.7.1991 (figlio di **Emilio Angelo**, nato a Reggio Calabria il 19.11.1956) (**vgs all. 5**);
- "**REGGIO GAMES S.r.l.**" – P.I. 02286170804 – con sede a Reggio Calabria, Corso garibaldi n. 70: titolari di quote al 33,33% pari a € 3.333,33 cadauno, il **CALABRÒ Giuseppe Giacomo** (amministratore unico), **FRASCATI Demetrio**, nato a Reggio

Calabria il 15.8.1983 (figlio di **Emilio Angelo**, nato a Reggio Calabria il 19.11.1956) e FOTIA Sergio Francesco, nato a Reggio Calabria il 14.11.1969 (**vgs all. 6**);

- "**BOWLING CLUB S.r.l.**" – P.I. 01322610807 – con sede a Reggio Calabria, località San Gregorio, via Nazionale n. 81: titolari di quote al 33,33% pari a € 15.300,00 cadauno, il **CALABRÒ Giuseppe Giacomo** (amministratore unico), **FRASCATI Emilio Angelo**, nato a Reggio Calabria il 19.11.1956, e COSTANTINO Annunziato, nato a Reggio Calabria il 18.2.1951 (**vgs all. 7**);
- "**COSTRUZIONI GENERALI di Giuseppe Giacomop CALABRÒ & C. S.a.s.**" – P.I. 00884970807 – con sede a Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 45: titolari di quote al 33,33% pari a € 15.493,71 cadauno, il **CALABRÒ Giuseppe Giacomo** (amministratore unico), **FRASCATI Demetrio**, nato a Reggio Calabria il 15.8.1983 (figlio di **Emilio Angelo**, nato a Reggio Calabria il 19.11.1956) e CALABRÒ Domenico, nato a Reggio Calabria il 29.9.1947 (**vgs all. 8**);

Si rammenta, a tal riguardo, che **FRASCATI Antonino cl. 42**, fratello di **Demetrio cl. 33**, quest'ultimo padre di **Emilio Angelo cl. 56 è stato condannato in via definitiva nel processo Olimpia per aver fatto parte della cosca Libri da sempre federata alla cosca De Stefano-Tegano.**

E di interesse, peraltro, nonostante le assoluzioni che hanno riguardato gli altri Frascati, sono le seguenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia nel processo Olimpia:

Collaboratore **LAURO Giacomo Ubaldo**:

✔ ***Verbale del 19 Dicembre 1992 ore 16,00***

""Comunque sia, a tutt'oggi la costruzione e gli investimenti immobiliari rappresentano il maggior interesse delle cosche di Reggio e provincia.
*Scendendo nel particolare, mi risulta che i **fratelli FRASCATI** cioè i titolari delle concessioni PEUGEOT, ALFA ROMEO, BMW e di tutte le case costruttrici dei fuori strada giapponesi, siano stati - come lo sono attualmente - i **maggiori riciclatori dei proventi illeciti del clan LIBRI**. Questo è tanto vero anche perchè **uno dei figli di FRASCATI, tale ANGELO**, ha subito negli anni scorsi un tentativo di omicidio perchè non si voleva piegare ad alcune richieste di altri clans. Queste richieste concernevano il desiderio, degli altri clans, di fruire delle prestazioni dei FRASCATI per riciclare i loro proventi illeciti.*
Mi risulta, precisamente, che fu Paolo DE STEFANO, ad ordinare la sua uccisione poi fallita per l'immediata reazione della vittima designata ....OMISSIS....""

Collaboratore **RIGGIO Giovanni**:

✔ ***Verbale del 4 febbraio 1994, ore 12,35***.

*"....OMISSIS....Nel nostro schieramento hanno avuto ruolo importante **Antonino FRASCATI** e Saverio NUCERA, quest'ultimo proprietario di un impianto di bitumazione nella zona di Cataforio.*
I due, oltre a favorire la latitanza di Domenico LIBRI e Giovanni TEGANO, erano presenti

quasi sempre alle riunioni dei capi del nostro schieramento.
*Detti incontri, per la gran parte , si tennero nell'**abitazione di Antonino FRASCATI sita nel rione San Cristoforo**.*
In più di una occasione, tra il 1989 e il 1991, ebbi modo di accompagnare Giacomo LATELLA e Giovanni PUNTORIERI a delle riunioni tenutesi nell'abitazione del FRASCATI....OMISSIS...".

Per completezza si evidenzia che, nel periodo oggetto di attività tecnica (dal 16/03/2011 alla data odierna), sulle utenze nn. **3391355349** e **3458469892** (RIT 517/11), entrambe intestate a **ZUMBO Porzia Maria** ed in uso ad **EMO Roberto**, sono stati rilevati oltre cento contatti con il **CALABRÒ Giuseppe Giacomo**.

Giova a questo punto della trattazione inserire qualche considerazione di ordine generale in termini di struttura del reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306/92, conv. L. 356/92, rubricato come "trasferimento fraudolento di valori" che si configura quando "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale". Si tratta, invero:

a) di un reato comune, potendo essere commesso da "chiunque" sebbene la descrizione normativa della fattispecie contribuisca a circoscrivere le categorie dei soggetti attivi alle persone imputate, condannate, indagate o sottoposte a misure di prevenzione quali appartenenti ad organizzazione mafiosa, o anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione quando possa presumerne fondatamente l'avvio (Cass., 27.04.2004, n. 19537, Ciarlante ed altro);

b) di un reato a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, al fine di eludere, tra le altre, le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali: in tal senso, è stato precisato che,

sebbene la dizione letterale della rubrica, “trasferimento fraudolento di valori”, faccia pensare ad un “passaggio” di titolarità di beni da un soggetto ad un altro con modalità fittizie o simulatorie, di modo che sembrerebbe necessario accertare in primo luogo se tale passaggio vi sia stato e in secondo luogo se esso rivesta carattere fittizio, la fattispecie di reato in esame va esattamente individuata attraverso il contenuto precettivo della disposizione normativa e alla luce della sua ratio, che consiste nell'intento di impedire l'elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero l'agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita. Pertanto, l'impiego dei termini “disponibilità” e “titolarità”, inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario, risponde all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; inoltre, il termine “attribuzione” prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso l'accertamento che denaro, beni od altre utilità, che appaiono nella “titolarità o disponibilità” di un soggetto, in realtà siano riconducibili ad un soggetto diverso. (Cass. Pen. Sez II, 4 ottobre 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo ed altri). Il fatto-reato nella sua struttura consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare consapevolmente e volontariamente tale situazione (Cass. Pen., sez. III, 15.7.1993 - 23.9.1993, n. 1665, Lai);

c) di una fattispecie a concorso necessario poichè il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità (Cass. Sez. VI, sentenza n. 15489 del 26.2.2004 depositata 1.4.2004)

d) di un reato a dolo specifico alternativo, in quanto il soggetto attivo deve tendere ad uno scopo che può consistere o nell’elusione delle norme in tema di

contrabbando o misure di prevenzione patrimoniali oppure nell'agevolazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di capitali di illecita provenienza. Con riferimento all'elemento soggettivo del reato la Corte di Cassazione ha chiarito che "il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice in esame consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione -che darebbe luogo automaticamente a indisponiblità dei beni attraverso le cautele previste dagli artt. 2 bis e 2 ter L. n. 575/1965, rendendo il più delle volte impossibile la stessa condotta di fittizia intestazione in cui si sostanzia sotto il profilo oggettivo il reato - ma, e normalmente, anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'imminente inizio", aggiungendo ulteriormente che quando si procede per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. l'ufficio del P.M. competente per territorio deve esserne informato ed è tenuto ad avviare la procedura di prevenzione, sicché l'adozione di una misura cautelare personale consente al soggetto colpito di prevedere il prossimo inizio del procedimento di prevenzione (Cass., 25.05.1999, n. 3880, P.M. in proc. Russo ed altro);

e) di un reato istantaneo ad effetti di natura permanente secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione che, sul punto, hanno composto un contrasto giurisprudenziale, affermando che "Il disvalore della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l' utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l' effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Una volta realizzata l' "attribuzione fittizia", il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento; l' attribuzione, della "titolarità" o della "disponibilità" sulla cosa, intesa come situazione giuridica o come situazione di fatto giuridicamente rilevante, pur non

inquadrabile nell' ambito di rigorosi schemi civilistici, sta comunque ad indicare il fittizio conferimento di un' apprezzabile signoria sulla res che, allorché venga realizzata, esaurisce la rilevanza penale del fatto, secondo un modello comune (almeno di norma) a tutte le ipotesi di reato che comportino un' attribuzione patrimoniale illecita. Il permanere della situazione antigiuridica, quale conseguenza del contegno criminoso si profila, quindi, rispetto alle finalità di fattispecie, diretta a reprimere, un effetto lato sensu "traslativo", da iscrivere nel più ampio genus del c.d. "riciclaggio", come dato non eccedente l' ambito di un postfatto non punibile." (S.U. 28.02.2001, n. 8, Ferrarese).

Può dunque ritenersi, conclusivamente, che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/1992 integri un reato di pericolo che è perfetto nel momento stesso in cui l'agente pone in essere il comportamento destinato ad eludere (tra l'altro) le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, senza che, ai fini dell'esistenza del reato, sia necessario che il risultato voluto venga conseguito: in tal senso, la descrizione normativa del dolo specifico fa luce sulla finalità essenziale dell'incriminazione - introdotta nell'ordinamento dal D.L. 306/1992 adottato dal Governo in una fase di gravissima recrudescenza delle stragi di mafia ed allo scopo esplicito di apprestare un "contrasto alla criminalità mafiosa"- cioè punire il compimento di atti e negozi fraudolenti volti all'occultamento, al consolidamento o al reinvestimento di profitti presumibilmente illeciti.

L'esigenza di sanzionare il possesso ingiustificato di beni in capo a soggetti indiziati di pregnanti attività criminalità ha ispirato altresì le norme degli artt. 2 bis e 2 ter della l.n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia), che regolano, rispettivamente, il sequestro e la confisca dei beni in possesso dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali l'art. 2 bis, comma 3, L.n. 575/1965 seleziona e distingue un novero di persone che hanno vincoli con il preposto, quali il coniuge, i figli e i conviventi nell'ultimo quinquennio, da tutti gli altri terzi (per i quali, ai fini di un'eventuale confisca, si richiede che la dimostrazione della disponibilità effettiva dei beni loro intestati da parte del preposto

sia offerta in modo rigoroso, in base ad elementi connotati da gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si intende dimostrare, Cass., 2.12.1997, n. 6279, Faraone), in quanto in caso di titolarità di beni in capo a costoro è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità di essi da parte del medesimo proposto. In tal senso, la norma suddetta ha previsto specificamente che le indagini patrimoniali in vista della applicazione di una misura di prevenzione debbano essere estese al coniuge ed ai prossimi congiunti del cui patrimonio il proposto risulti potere disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, sulla base del dato di comune esperienza che i soggetti indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa solitamente intestano i lori beni, nell'ambito di negozi fiduciari, ai più stretti parenti ed in particolare a moglie e figli o genitori per sottrarli alla confisca e che ciò ha continuato a trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative contro la mafia poiché gli interessati hanno evidentemente continuato a sperare di non essere scoperti, preferendo il negozio fiduciario con i più stretti congiunti piuttosto che con estranei di cui non si poteva avere altrettanta ed incondizionata fiducia.

La circostanza che la legge autorizzi il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a misure di prevenzione risulta potere disporre direttamente o indirettamente e fra questi in primo luogo dei beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, in base alla presunzione, sia pure relativa, che l'indiziato di appartenere ad associazioni mafiose faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità delle persone di cui ha maggiore fiducia, su cui grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarla alla confisca (v. Cass. ordinanza n. 2960 del 2005, Nangano ed altri), non significa quindi che la intestazione fittizia dei beni sia un reato impossibile, né che debba essere provata la provenienza dei beni da attività illecita poiché ai fini del reato di cui si tratta (così come ai fini della confisca disciplinata dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies) il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, bensì soltanto che deve essere provata la disponibilità dei beni da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione ed il ricorso alla intestazione fittizia al fine di eludere le disposizioni di

legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (Cass., Sez. I, 4.04.2007, n. 22728).

Quanto si qui esposto disegna i contorni di un gravissimo corredo indiziario a carico di tutti gli indagati, con la sola eccezione, come si dirà, del Barbaro Carmelo, in ordine a tutte le imputazioni loro ascritte.

Si è argomentato, infatti, in primis in merito alla strumentalità della costituzione della Sica e del carattere fittizio del contratto d'affitto d'azienda stipulato dai Lavilla con i Rechichi- fittizietà già acclarata dai militari della GDF che avevano effettuato tra l'ottobre ed il novembre 2002 accertamenti sulla Comedil-. A tal riguardo, oltre a quanto sopra detto, illuminate appare la seguente espressione indirizzata dal Rechichi Rosario al fratello Giuseppe in merito all'assoluta necessità che, una volta costituita la Sica (passaggio a quanto pare fondamentale), presto anche i Lavilla, divenuti aggredibili giudiziariamente e quindi pericolosi per la Comedil, facessero il passaggio delle quote (RECHICHI Rosario a RECHICHI Giuseppe: "***... omissis … per ora abbiamo fatto la società … poi si vede a chi si deve fare il passaggio … pure loro devono fare passaggi … passaggi di quote …***").

Si è quindi palesato il **carattere fittizio della cessione delle quote della S.r.l. SI.CA.** da parte dei fratelli LAVILLA --- non più in grado, ad un certo punto, di garantire ai TEGANO la "*impermeabilità*" da provvedimenti ablatori dell'A.G., divenendo il padre LAVILLA Giuseppe cl. 1948, soggetto gravitante attorno alle cosche federate DE STEFANO-TEGANO, destinatario di procedura di prevenzione personale e reale nei primi mesi del 2002 --- in capo alle donne Zumbo, attraverso il contributo causale, consapevole e determinante fornito, sfruttando anche le capacità professionali, da EMO Roberto e ZUMBO Giovanni, soggetto quest'ultimo divenuto formale amministratore della S.r.l.

Ed, infine, la fittizietà della cessione, da parte degli ZUMBO, delle quote della S.r.l. SI.CA. alla REC.IM. S.r.l., nuova società intestata ai figli (RECHICHI Antonino e Giovanni) di RECHICHI Giuseppe.

Con la piena consapevolezza in capo a tutti i protagonisti di questa storia complessa e variegata delle finalità perseguite attraverso la fittizietà delle intestazioni: ossia

garantire il nascondimento del gestore e socio occulto Tegano Giovanni e favorirne la 'ndrina di appartenenza. Consapevolezza presente in capo a RECHICHI Giuseppe e RECHICHI Rosario (entrambi formalmente presenti come garanti all'atto di cessione, ma in realtà gestori di fatto della operazione per conto dei TEGANO), a RECHICHI Antonino e RECHICHI Giovanni (entrambi partecipi presso la Monte dei Paschi di Siena alle operazioni prima di monetizzazione degli assegni versati dalla S.r.l. REC.IM come corrispettivo della cessione e del successivo versamento dei 30.000,00 euro in contanti nello stesso conto corrente della S.r.l. REC.IM.), a TOSCANO Maria Francesca e ZUMBO Porzia Maria (ugualmente presenti a tali operazioni), in azione sotto la supervisione dello Zumbo Giovanni e dell'Emo Roberto.

Nessun dubbio, infine, può accamparsi in merito alla presenza nascosta del Tegano Giovanni fino alla fine dell'iter esaminato, a dispetto delle dichiarazioni parziali del Fracapane- peraltro sul punto imprecise ed ondivaghe- le cui conoscenze, si ribadisce si fermano al 2003 posto che nel 2004 egli ha iniziato a collaborare con la Giustizia.

La continuità esistente tra i vari atti e le varie operazioni, guidate tutte dalla stessa regia, l'identità economica e gestionale della Comedil sempre uguale a sé stessa durante tutto l'arco temporale esaminato, l'identità delle finalità perseguite, la necessità sempre pressante del nascondimento della Comedil agli inquirenti inducono a ritenere che la presenza del Tegano Giovanni non abbia subito pause o interruzioni nel periodo temporale esaminato.

A muovere le fila di tutto è stato Tegano Giovanni che si è avvalso nel corso del tempo **di fidati prestanome intranei (RECHICHI Giuseppe) o quantomeno contigui (RECHICHI Rosario Giovanni, LAVILLA Maurizio e Antonio, RECHICHI Antonino e Giovanni) alla cosca e pienamente consapevoli dell'apporto fornito alla consorteria (gli ZUMBO)**.

Occorre, infine, in punto di diritto precisare che in tema di delitto di trasferimento fraudolento di valori, realizza un autonomo reato e non un post fatto non punibile la creazione da un'originaria società fittizia di nuove società al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni. Questo è quanto accaduto con riguardo al

passaggio dalla Sica alla Recim e prima ancora con riguardo al passaggio delle quote della Sica agli Zumbo.

Al riguardo si veda la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, sentenza n. 10024 del 11/12/2008) - dopo aver ribadito che "*il reato di cui all'art. 12 quinquies è una fattispecie a forma libera*" - ha definito "***le condotte più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario***", quelle cioè in cui "*ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano altre operazioni, anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, … dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce l'art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992*"; ancora: "*ebbene, in base ad una nozione ampia di "attribuzione", deve ritenersi che* ***sia la costituzione di nuove società, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti****, qualora siano rivolti a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dall'art. 12 quinquies cit. creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, integrino un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie. La creazione, da una originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie, così come pure le plurime intestazioni fittizie di quote di società possono realizzare, attraverso un reticolo di operazioni simulate, un assetto che rende oltremodo difficile se non impossibile l'individuazione della reale proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello stato*".

Tanto induce a sostenere con tranquillità tecnico-giuridica che sia i Lavilla nel trasferire le quote della Sica agli Zumbo sia questi ultimi nel cedere quelle quote ai Rechichi Giovanni ed Antonino hanno realizzato ulteriori autonomi reati avendo contribuito, proprio con queste condotte, alla creazione di nuove apparenze giuridiche, di nuove realtà societarie e di nuove fittizie intestazioni funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dall'art. 12 quinquies cit. creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni.
La pluralità di condotte attive, le plurime intestazioni fittizie creanti un vero e proprio reticolo di operazioni simulate e, quindi, un assetto che rende quasi impossibile l'individuazione della reale proprietà dei beni, agevolandone la sottrazione legittima allo Stato vanno, pertanto, autonomamente punite e non possone essere assorbite nella condotta iniziale perché integranti autonomi reati.

Accede a tutti i reati contestati, come sopradetto, l**'aggravante mafiosa**.

A tal riguardo basta evidenziare l'accertata lunga militanza nella cosca TEGANO di TEGANO Giovanni, quale capo indiscusso e di RECHICHI Giuseppe, con un ruolo, quest'ultimo, anche di volto imprenditoriale all'interno della consorteria, in uno all'assoluta necessità nella strategia operativa di un'associazione mafiosa dell'occultamento delle attività imprenditoriali alla stessa di fatto riconducibili, confluendo al loro interno investimenti di somme di denaro derivanti dalle molteplici iniziative criminali dello stesso sodalizio mafioso; strategia, nel caso di specie, posta in essere con sistematicità per oltre un decennio (ed ancora in atto ove si abbia riguardo agli esiti già esposti del porcedimento penale cd Reggio Nord) e consistente nel creare diverse apparenze giuridiche intestandole a diversi compiacenti prestanome, onde sottrarre il patrimonio a provvedimenti dell'A.G. nel perseguimento della finalità di proteggere il patrimonio della cosca e di consentire, tra l'altro, il finanziamento della stessa e di ulteriori iniziative criminose. Quanto all'elemento soggettivo sul quale sopra ci si è diffusamente dilungati in capo agli indagati si aggiunge che l'assoluta notorietà della statura criminale dei TEGANO nel contesto reggino completa a tutto tondo il quadro indiziario in merito alla coscienza e volontà della finalizzazione del contributo offerto attraverso le condotte poste in essere alla permanenza ed alla vitalità dell'associazione criminale.

LE ESIGENZE CAUTELARI RAVVISATE NEI CONFRONTI DEGLI INDAGATI RAGGIUNTI DA GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA.

Premessi i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei sopra indicati soggetti destinatari delle richieste, quanto alla sussistenza di **esigenze cautelari** tali da giustificare l'emissione della misura restrittiva più afflittiva richiesta dal P. M., si osserva quanto segue.

Sussistono attuali e concrete le esigenze cautelari.

Ed, infatti, dalle **specifiche modalità e circostanze del fatto** (condotte criminose pervicacemente perseguite nel corso di un decennio, sulla base di consolidati rapporti con esponenti di spicco della criminalità organizzata e secondo la strategia di volta in

volta più favorevole agli interessi illeciti della cosca, attraverso ripetute fittizie intestazioni, realizzate attraverso il contributo di preparati professionisti, quali EMO Roberto e ZUMBO Giovanni) **e per la personalità di ciascun indagato** (tutti soggetti intranei o contigui alla cosca TEGANO o comunque in rapporti illeciti con la stessa o, infine, pur se incensurati, rivelanti una notevole ed esperta "professionalità" nell'effettuare operazioni fittizie e una facile disponibilità al ruolo di prestanome, nella piena condivisione del fine illecito), si desume **il concreto pericolo che ciascuno di questi commetta delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede**, anche tenuto conto della continua necessità di occultare il patrimonio di provenienza illecita della consorteria in una fase giudiziaria in cui la cosca TEGANO ha subito diversi attacchi giudiziari (cfr. Operazione "Agathos", operazione Archi, operazione Reggio Nord, arresto dopo un ventennio di latitanza del capo Tegano Giovanni), anche grazie alle dichiarazioni accusatorie rese da esponenti della 'ndrangheta che hanno recentemente manifestato la volontà di collaborare con la giustizia (es. MOIO Roberto, VILLANI Consolato, LO GIUDICE Antonino).

Inquietante, peraltro, ed in alcun modo tranquillizzante con riguardo alle paventate esigenze di cautela sociale, anzi al contrario capace di esaltarne ancor di più l'attualità e concretezza, è l'accertata e risalente presenza delle due donne Zumbo unitamente ai mariti nelle società che gestiscono il Parco Caserta ed il loro orbitare, evocante quasi un sistema ormai da tempo adottato dall'intera famiglia, in compagini societarie assai vicine ad ambiti di criminalità organizzata o quantomeno ad ambiti assai ambigui.

Degna di attenzione è anche la estrema vigoria e vivacità con le quali la Zumbo Porzia redarguisce il padre in merito all'assoluta urgente necessità che le quote societarie della Toscano passino a lei o al di lei marito per la sopravvenuta inaffidabilità della cognata con la quale i rapporti non paiono più essere sereni.

"***LEI NON DECIDE NIENTE LE QUOTE LE RESTITUISCE ORA! TUTTO ORA DEVE FARE…***"

"***NON SI FA NÉ COME DICE GIOVANNI NÉ COME DICE LEI! Si mette per iscritto ora e basta.***" "***QUESTE SONO LE CONDIZIONI***"

Identica preoccupazione avvolge l'Emo che senza mezzi termini chiede al cognato Zumbo Giovanni il passaggio a loro delle quote della Toscano, espressamente definite "intestate"...

EMO:	***C'è un problema però***
ZUMBO G.:	*quale?*
EMO:	***Eeeee... le quote ce le ha intestate lei...***
ZUMBO G.:	***di che cosa?***
ZUMBO P. :	***Le quote del Parco***
ZUMBO G.:	***e allora, dimmi***
EMO:	***ce le devi girare***
ZUMBO G.:	***eh... okay... fai...***
EMO:	***o a tuo padre o a tua sorella... (inc.le)***
ZUMBO:P. :	***a chi vuoi tu***

Sussiste, altresì, il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova. Basti solo por mente al descritto immediato attivarsi della TOSCANO, di RECHICHI Rosario, di EMO Roberto, per predisporre una concordata versione di comodo, nell'impossibilità di agire per i detenuti RECHICHI Giuseppe e ZUMBO Giovanni (TOSCANO con RECHICHI Rosario: "***… perché io dico: <<interrogate ... eeeh ... il signor RECHICHI, c'è il signor Rosario che vi confermerà le stesse cose che dico io***"; e ancora TOSCANO con EMO Roberto: "***... lui non sarà in grado di ... di dire queste co...*** *perché gli hanno fissato l'interrogatorio giorno 13 ora, quindi si avvarrà della facoltà di non rispondere. Poi, comunque, questa situazione qua gliela si deve spiegare anche agli avvocati ...*"), essendo necessario (TOSCANO a ZUMBO Porzia Maria: "***E' impossibile che l'imputato è lui e non siamo niente noi, cioè non è possibile! Quanto prima ci arriva qualche carta***") trovare in fretta una giustificazione da fornire agli inquirenti ("ZUMBO Porzia Maria: "***E quindi come ci giustifichiamo ora noi?***")**.**

Ciò posto, va comunque rammentato che vige con riguardo ai reati per cui è richiesta la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria e questa può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non sussistono le dette esigenze. Ne consegue che non possono ritenersi idonei a superare tale

presunzione elementi cui (ove non operi la predetta presunzione di pericolosità) fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura (fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mancanza di esigenze cautelari potesse desumersi dall'incensuratezza dell'imputato, dal periodo di custodia da lui sofferto o dalla concessione delle attenuanti generiche) - Cass. Pen., sez. 6, sentenza n. 23788 del 27/03/2003 Cc. (dep. 29/05/2003) -.

Nel caso di specie non solo non si dispone di indicatori capaci di smentire la presunzione di pericolosità, ma emerge indiscutibilmente come sopra evidenziato la sussistenza delle esigenze cautelari.

Nel caso di specie, poi, di alcun rilievo è la circostanza che alcuni dei destinatari della richiesta possano essere già *in vinculis*, occorrendo rammentare come Cassazione, Sezione 1^, Sentenza n. 15189 del 18/3/2009, dep. 8/4/2009, Rv. 243564, abbia evidenziato che lo stato di detenzione (in quel caso – addirittura – per espiazione di pena) non vale, di per sé, ad escludere la sussistenza di qualsiasi esigenza cautelare per fatto diverso e a vincere, conseguentemente, la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, allorché si tratti di imputato nei cui confronti si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen..

Non è superfluo ricordare, comunque, come, in tema di misure cautelari, ai fini della valutazione del pericolo specifico di commissione da parte degli imputati di ulteriori reati della stessa specie, il requisito della concretezza di tale pericolo, cui si richiama l'art. 274, 1° comma, lett. C), C. p. p., non si identifica con quello di attualità del pericolo; al contrario, il predetto requisito deve essere riconosciuto allorchè esistono elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato, verificandosene l'occasione, potrà commettere reati tra quelli indicati dalla suddetta norma (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 4534 del 1993). Conferma della solidità di tale orientamento giurisprudenziale si ricava dal pronunciamento secondo cui, in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato

commetta reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett.c) cod. proc. pen., non si identifica con quello di "attualità" derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto allorchè esistono elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato potrà commettere reati rientranti fra quelli contemplati nella suddetta norma processuale (Cassazione, Sezione 3^, sentenza n. 26833, del 26/03/2004 Cc. (dep. 15/06/2004) Rv. 229911).

In concreto, dunque, il giudizio prognostico inerente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è sganciato dal requisito dell'attualità, anche perché "non può essere inteso nel senso di una realizzazione delittuosa in itinere" (Cass. Pen., sez. III, sent .n. 2531 del 4 agosto 1995 e n. 1963 del 1993). Si tratta, infatti, di un giudizio prognostico, nel quale la concretezza va, pur sempre, desunta coerentemente da fatti già accaduti e quindi appartenenti al passato. L'espressione pericolo indica poi una proiezione verso il futuro ed implica in modo indispensabile un apprezzamento di merito (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 2531 appena citata). A conferma della correttezza di tale assunto, occorre evidenziare che, di recente, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 45950, del 16/11/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233222).

Tale apprezzamento deve tener conto sia delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto-reato, cioè della condotta criminosa e delle conseguenze che ne sono derivate, sia della personalità dell'agente, desunta dalla condotta complessiva, da tutti gli altri parametri enunciati dall'art. 133 c.p. (Cass. Pen., sent. n. 4875 del 1996, sent. n. 1703 del 1993, sent. n. 678 del 1991, sent. n. 919 del 1992, sent. n. 2828 del 1991)

ivi comprese, oltre "*le eventuali condanne irrevocabili*", anche l'esistenza di altri procedimenti già instaurati e non ancora definiti (Cass. Pen., sent. n. 1518 del 1991), "*la vita anteatta*" (Cass. Pen., sent. n. 3561 del 1991) e "*la condotta susseguente al fatto criminoso*" (Cass. Pen., sent. n. 4006 del 1996).

Conclusivamente, per i soggetti in dispositivo indicati, le cui condotte sono state ritenute assistite da gravi indizi di colpevolezza per i delitti aggravati dall'art. 7 legge 203/91, **non può che applicarsi la misura della custodia in carcere, attesa l'assenza di elementi da cui possa ritenersi risultare l'insussistenza delle esigenze cautelari presunte per legge *ex* art. 275 comma 3 C. p. p..** La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che "*la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. per chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un reato di matrice mafiosa, può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non sussistono le dette esigenze*" (Cassazione, Sezione VI, 27 marzo 2003, n. 23788) e, più di recente, che "*in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che "ictu oculi" lascino ritenere superata tale presunzione*" (cfr. Cassazione, Sezione VI, 22.1.2008, n. 10318).

Orbene, dall'esposizione che precede, non risultano acquisiti elementi idonei, nel senso sopra lumeggiato, a superare la presunzione fissata dall'art. 275 comma 3 del codice di rito nei confronti degli indagati, ma, al contrario, come si è ampiamente esposto in precedenza, sono emersi positivi elementi in ordine al concreto pericolo di reiterazione delle condotte criminose.

Non è dato, poi, rinvenire nella fattispecie alcuna delle ipotesi previste dall'art. 273, secondo comma, C. p. p..

Non osta, infine, all'applicazione della disposta misura della custodia cautelare in carcere la norma, di cui all'art. 275 comma 2-bis C. p. p., dovendosi ritenere che la

pena in astratto irrogabile nei confronti dei prevenuti, con elevata probabilità, non è certamente contenibile nei limiti della sospensione condizionale.

Rigetto

Va, invece, rigettata la richiesta di misura cautelare nei confronti di Barbaro Carmelo non avendo gli indizi a suo carico raggiunto la soglia della gravità.

Seppure, infatti, risulti accertata la sua appartenenza alla cosca Tegano e provato in atti il suo rapporto di estrema vicinanza e comunione di intenti e di interessi anche economico-imprenditoriali, sin da tempi antichi, con il Rechichi Giuseppe, tuttavia la mancanza di indizi speicifici e precisi in merito al suo interessamento alle vicende che hanno riguardato la Comedil impedisce l'accoglimento in parte qua della richiesta cautelare.

SEQUESTRO PREVENTIVO.

La Procura Distrettuale ha, altresì, avanzato, ai sensi dell'art. 321 commi 1 e 2 c.p.p., 240 c.p. nonché ai sensi dell'art. 12 quinquies comma 4 L. n. 356/ 1992, richiesta di sequestro preventivo

La richiesta di sequestro preventivo, formulata in relazione a diversi profili, deve ritenersi certamente fondata e va, pertanto, accolta.

Innanzitutto, sussiste il fumus commissi delicti con riferimento a tutte le fattispecie delittuose di cui all'art. 12 quinquies L. 356/1992 contestate, in quanto i fatti, per le considerazioni sopra espresse e alle quali integralmente si rinvia, sono astrattamente sussumibili nelle imputazioni di cui ai relativi capi di riferimento.

In secondo luogo, sussiste il periculum in mora, in quanto, sulla base delle risultanze sopra evidenziate, le diverse attività commerciali ed imprenditoriali (Sica, Recim Comedil**)** intestate ai Rechichi sono il prodotto del reato di cui all'art. 12 quinquies L.

356/1992 e dunque costituiscono cose pertinenti al reato su cui può cadere il sequestro preventivo, in quanto la libera disponibilità di essi in capo agli indagati può aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito penale oppure agevolare la reiterazione della condotta delittuosa.

Secondo quanto affermato in maniera consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, "*per cose pertinenti al reato, sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che ... risultino indirettamente legate al reato, sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione alla commissione di altri*" (Cassazione, Sezione III, 3 aprile 1998, n. 1172).

Nel caso di specie, infatti, si ritiene che gli indagati ben potrebbero, in qualsiasi momento, ove non fosse adottata una misura cautelare reale, intestare le attività ed i beni (tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale, le autovetture) in loro possesso a terzi estranei, che, nel ruolo di compiacenti prestanomi, risulterebbero difficilmente individuabili e che essi potrebbero disfarsene, trasferendo dette attività e detti beni a terzi in buona fede, con conseguente e definitiva impossibilità di recuperare i beni e con altrettanto conseguente e definitiva sottrazione del profitto derivante dalla cessione degli stessi.

Inoltre, deve ritenersi che il provvedimento di sequestro della attività e dei beni sopra menzionati trovi fondamento, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p., nella prospettiva di futura confisca ex art. 240 c.p., sulla scorta della natura di res, le quali costituiscono lo strumento ed anche il prodotto del reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/1992, e che, quindi, sono confiscabili all'esito del giudizio di merito relativo alle predette ipotesi di reato, ove si giungesse a condanna. Si tratta, infatti, di beni che rappresentano frutto degli investimenti delle ingenti somme provenienti dalla attività

criminosa posta in essere dai membri della consorteria, i quali hanno agito per realizzare una situazione di apparenza giuridica idonea a nascondere la loro partecipazione, quali soci occulti, agli utili delle società in questione e la reale titolarità dei beni immobili.

In conclusione, sulla scorta delle superiori considerazioni, vanno ritenute sussistenti, ai sensi dell'art. 321 c. p. p., le condizioni per disporre – in accoglimento della richiesta del P. M. –il sequestro preventivo dei beni tutti oggetto di richiesta, con la conseguente nomina di custodi -amministratori, capaci, in ragione del settore di professionalità richiesto con riferimento al caso di specie, di far fronte adeguatamente alle esigenze connesse alla gestione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 273, 274, 275, 280 e segg. C. p. p.,

accoglie la richiesta del P. M. e, per l'effetto,

APPLICA la misura della <u>custodia cautelare in carcere</u> nei confronti di:

- **<u>TEGANO Giovanni</u>**, nato a Reggio Calabria, il 08/11/1939;
<u>per i reati contestati ai capi A), B), C)</u>;

- **<u>RECHICHI Giuseppe Rocco Giovanni</u>**, nato a Reggio Calabria, il 15/11/1958;
<u>per i reati contestati ai capi A), B), C)</u>;

- **<u>RECHICHI Rosario Giovanni</u>**, nato a Reggio Calabria, il 14/05/1961;
<u>per i reati contestati ai capi A), B)</u>;

- **<u>LAVILLA Maurizio</u>**, nato nato a Seriate (BG), il 12/10/1971;
<u>per i reati contestati ai capi A), B)</u>;

- **<u>LAVILLA Antonio</u>**, nato a Reggio Calabria, il 28/02/1975;
<u>per i reati contestati ai capi A), B)</u>;

- **<u>ZUMBO Giovanni</u>**, nato a Reggio Calabria, il 19/08/1967;
<u>per i reati contestati ai capi B), C)</u>;

- **<u>EMO Roberto</u>**, nato a Reggio Calabria, il 30/08/1966;
<u>per i reati contestati ai capi B), C)</u>;

- **<u>TOSCANO Maria Francesca</u>**, nata a Reggio Calabria, il 19/07/1971;

per i reati contestati ai capi B), C);

- **ZUMBO Porzia Maria**, nata a Reggio Calabria, il 03/07/1968;
per i reati contestati ai capi B), C);

- **RECHICHI Antonino**, nato a Oppido Mamertina (RC), il 20/06/1985;
per il reato contestato al capo C);

- **RECHICHI Giovanni**, nato a Oppido Mamertina (RC), il 20/06/1985;
per il reato contestato al capo C);

Ordina agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che gli indagati predetti siano catturati ed immediatamente condotti in un istituto di custodia per ivi rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Visto l'art. 96 disp. att. C. p. p., dispone che gli indagati catturati siano tenuti separati tra loro nello stato di detenzione.

B) **Rigetta nel resto la richiesta del p. m. di applicazione di misure cautelari personali.**

INOLTRE,

visti gli artt. 321, comma 2, e segg. C. p. p., 104 D.L.vo 271/89, in relazione agli artt. 416 bis, comma 7°, C. p., 12 sexies, comma 4°, Legge 7 agosto 1992, n. 356,

C) **DISPONE IL SEQUESTRO PREVENTIVO**

dei seguenti beni

1) **società di capitale denominata "SI.CA. S.r.l."** - P.I. 02137550808 - costituita in data 19.11.2001 - con sede a Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale n. 7, località Archi, ed esercente l'attività di "*commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico sanitari)*" - società ancora oggi attiva, con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

2) **società di capitale denominata "REC.IM. S.r.l."** - P.I. 02373790803 - allo stato attiva, costituita in data 23.2.2006, appartenente al "gruppo REC.IM." col ruolo di capogruppo, con sede a Reggio Calabria, via Tre Settembre 1943 n. 7/C - già con sede, sino al 22.7.2010, in via Vecchia Provinciale n. 32 Archi, avente per oggetto la "*compravendita di beni immobili effettuata su beni propri*", con tutti gli **elementi**

presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio**;

3) **società di capitale denominata "COM.EDIL di RECHICHI S.r.l."** - P.I. 00826400806 - costituita in data 9.4.1984 ed in scioglimento e liquidazione dal 30.11.2010, avente per oggetto il "*commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)*", con sede a Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale Archi n. 7, con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio**.

nomina custodi, con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni oggetto di sequestro, l'Ing. Francesco Borruto e la dott.ssa commercialista Tommasina D'Agostino;

dispone che venga ordinata la predisposizione e la successiva apposizione (in posizione ben visibile dall'utenza) di idoneo avviso indicante che i beni immobili di interesse sono stati sottoposti a sequestro preventivo per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Visti gli artt. 92 e 104 disp. att. C. p. p.,

manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza all'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale in Sede, Direzione Distrettuale Antimafia, che ha richiesto le misure, per gli adempimenti (anche relativi alle annotazioni di cui all'art.104 Disp. Att. C. p. p.) concernenti l'esecuzione.

Manda alla Cancelleria per quant'altro di competenza.

Reggio Calabria, 11/11/ 2011

Il Giudice per le indagini preliminari

Dott.ssa **Tommasina Cotroneo**